



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2008

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti,
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it
info@cdgweb.it

Il Massimario

è stato curato da Elio Donno
(consigliere nazionale dell'Ordine),

Anna Latini, Raffaella Giannelli
(ufficio ricorsi),

con la collaborazione di Valeria Falcone, Teresa Saitta
(ufficio studi e documentazione)

ed il coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Lorenzo Del Boca	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ 1. Tenuta Albo	
1-1 Registro praticanti	pag. 35
1-2 Elenco professionisti	pag. 52
1-3 Elenco pubblicisti	pag. 53
1-4 Elenco speciale	pag. 66
■ 2. Deontologia	pag. 69
■ 3. Contenzioso generale - Vizi procedurali - Ricorsi elettorali	pag. 87
■ 4. Decisioni richiamate nelle massime	pag. 101
■ 5. Appendice (contenuta nel cd-rom)	
1 - Massimari dal 2005 al 2008	
2 - Giurisprudenza	
3 - Pronunce del Garante	
4 - Decisioni e documenti	

PREFAZIONE

Il Massimario delle pronunce del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti del 2008 segue quelli pubblicati dal 2005 e riassume il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale sulle varie materie sottoposte al suo esame.

L'informazione giornalistica registra ormai da svariati anni trasformazioni profonde e rapide anche per i progressi della tecnologia ed il sorgere di nuovi strumenti di comunicazione. Tutto ciò non può prescindere dall'esigenza di assicurare costantemente la libertà, per i giornalisti, di informare e, per i lettori, di essere informati, garantendo sempre trasparenza e correttezza nell'accesso e rigoroso rispetto delle regole deontologiche.

Il Massimario 2008 riassume quindi il lavoro svolto dal Consiglio Nazionale per dare risposte certe a casi che richiedevano delle interpretazioni legate ai tempi, pur nel rispetto della legge professionale che vecchia di 45 anni comunque va rispettata nelle sue impostazioni di principio sempre validissime.

Consapevole dell'esigenza di ammodernare i dettami strutturali ed organizzativi della legge n.69/63, dinanzi alle radicali modifiche intervenute nel mondo dell'informazione e dei media, il Consiglio Nazionale, nella seduta del 17 ottobre 2008, svoltasi a Positano, ha approvato all'unanimità un documento di indirizzo per la riforma dell'Ordine, che ora è all'esame del Parlamento.

Nel frattempo, l'Ordine dei Giornalisti continua a svolgere, oltre al coordinamento delle autonome attività degli Ordini Regionali, il ruolo di garante della professione di giornalista - riconosciuto dalla legge n. 69/63 - al fine di garantire l'esercizio di una professione libera da condizionamenti, come si conviene in ogni Paese civile e democratico.

Lorenzo Del Boca

Presidente dell'Ordine dei Giornalisti

INTRODUZIONE

Questo quarto numero del Massimario, relativo al 2008, non reca più la firma del collega Saro Ocera, scomparso nel luglio dell'anno scorso, e del quale sono stato amico leale ed estimatore sincero, oltrechè collaboratore in seno alla Commissione Ricorsi.

Ringrazio il Presidente e l'Esecutivo dell'Ordine dei Giornalisti per avermi dato il privilegio di proseguire questo lavoro avviato da Saro Ocera, la cui puntuale impostazione e puntigliosa analisi nelle edizioni precedenti mi è stato di ausilio per realizzare questa edizione del 2008.

Il Massimario 2008 si compone di:

- 57 massime ricavate da altrettante decisioni del Consiglio Nazionale (10 per i praticanti, 1 per i professionisti, 18 per i pubblicisti, 5 per l'elenco speciale, 13 per la deontologia e 10 per il contenzioso generale e vizi procedurali e ricorsi elettorali);
- 24 decisioni riportate per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime.

In questo numero del Massimario sono altresì riportati:

- 140 massime (102 per il 2006 e 38 per il 2007);
- 57 decisioni per esteso, data la loro particolare rilevanza e di cui alle relative massime (33 per il 2006 e 24 per il 2007);
- 74 documenti (69 per il 2006 e 5 per il 2007).

Non mancano poi pronunce della Magistratura riferite al mondo del giornalismo e pronunce del Garante per la protezione dei dati personali.

Come per i numeri precedenti questo Massimario si compone di una parte a stampa e di una parte riportata sull'apposito **cd-rom nel quale è possibile reperire anche le decisioni più significative del Consiglio Nazionale dell'Ordine dal 1996.**

Elio Donno

INDICE

1. Tenuta Albo

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI (10) - MASSIME 2008

- 1-1-1-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa pag. 35
- C.N. 12 marzo 2008 n. 12 - V.Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- CONFORME pag. 35
- C.N. 12 marzo 2008 n.13 - V.Pres. Paissan - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- 1-1-1-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione pag. 35
- C.N. 12 marzo 2008 n.16 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
 - *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*
- 1-1-1-3 Validità del praticantato svolto per un sito web (tg2 rai) pag. 35
- C.N. 12 marzo 2008 n.14 - V.Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- 1-1-1-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti pag. 36
- C.N. 12 marzo 2008 n.15 - V.Pres. Paissan- Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- 1-1-1-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali (TG 7-Sette Gold) pag. 36
- C.N. 22 aprile 2008 n.31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-1-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato (TG7- Sette Gold) pag. 36
- C.N. 18 settembre 2008 n.55 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- CONFORME pag. 36
- C.N. 18 settembre 2008 n.56 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-1-1-7 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni pag. 37
- C.N. 18 settembre 2008 n.54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-1-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale pag. 37
- C.N. 16 ottobre 2008 n.65 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*

- 1-1-1-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale pag. 37
- C.N. 17 ottobre 2008 n.71 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- 1-1-1-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato pag. 37
- C.N. 17 ottobre 2008 n.75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 1-1-2 REGISTRO PRATICANTI (11) - MASSIME 2007**
- 1-1-2-1. Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica pag. 38
- C.N. 13 febbraio 2007 n.4
 - *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*
- 1-1-2-2. Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato pag. 38
- C.N. 13 febbraio 2007 n.5
 - *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 1-1-2-3. Ufficio stampa e praticantato pag. 39
- C.N. 13 febbraio 2007 n.6
 - *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- 1-1-2-4. Iscrizione e requisiti pag. 39
- C.N. 13 febbraio 2007 n.11
 - *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- 1-1-2-5. Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato pag. 39
- C.N. 13 febbraio 2007 n.12
 - *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-2-6. Assistente ai programmi - praticantato e lavoro in autonomia pag. 40
- C.N. 13 febbraio 2007 n.13
 - *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- 1-1-2-7. Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante pag. 40
- C.N. 28 marzo 2007 n.21
 - *Respinto ricorso Emanuele Righi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- CONFORME pag. 40
- C.N. 28 marzo 2007 n.22
 - *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- CONFORME pag. 40
- C.N. 28 marzo 2007 n.23
 - *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- CONFORME pag. 41
- C.N. 28 marzo 2007 n.24
 - *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*

1-1-8. Praticantato di fatto	pag. 41
• C.N. 4 ottobre 2007 n.40	
• <i>Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006</i>	
CONFORME	pag. 41
• C.N. 4 ottobre 2007 n.39	
• <i>Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006</i>	
1-1-2-9. Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro	pag. 41
• C.N. 4 ottobre 2007 n.43	
• <i>Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007</i>	
CONFORME	pag. 41
• C.N. 4 ottobre 2007 n.45	
• <i>Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006</i>	
1-1-2-10. Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63	pag. 41
• C.N. 4 ottobre 2007 n.46	
• <i>Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006</i>	
CONFORME	pag. 42
• C.N. 4 ottobre 2007 n.47	
• <i>Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006</i>	
1-1-2-11. Ininfluyente la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica	pag. 42
• C.N. 4 ottobre 2007 n.41	
• <i>Accolto ricorso Alessandra M.Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007</i>	
CONFORME	pag. 42
• C.N. 4 ottobre 2007 n.48	
• <i>Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007</i>	
CONFORME	pag. 42
• C.N. 4 ottobre 2007 n.49	
• <i>Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007</i>	
1-1-3 REGISTRO PRATICANTI (16) - MASSIME 2006	
1-1-3-1. Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)	pag. 43
• C.N. 30 marzo 2006 n.10	
• <i>Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005</i>	
1-1-3-1. II	pag. 43
• C.N. 30 marzo 2006 n.11	
• <i>Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005</i>	
1-1-3-1. III	pag. 43
• C.N. 30 marzo 2006 n.12	
• <i>Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005</i>	

- 1-1-3-1. IV pag. 43
- C.N. 30 marzo 2006 n.13
 - *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- 1-1-3-1. V pag. 43
- C.N. 30 marzo 2006 n.17
 - *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-3-1. VI pag. 44
- C.N. 30 marzo 2006 n.18
 - *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-3-1. VII pag. 44
- C.N. 30 marzo 2006 n.19
 - *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- 1-1-3-1. VIII pag. 44
- C.N. 3 ottobre 2006 n.75
 - *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- 1-1-3-2. Quando l'attività di freelance è idonea per l'iscrizione al Registro pag. 44
- C.N. 30 marzo 2006 n.14
 - *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- 1-1-3-3. Quando un programmatista regista è tirocinante di fatto pag. 45
- C.N. 30 marzo 2006 n.15
 - *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3-3. II pag. 45
- C.N. 30 marzo 2006 n.16
 - *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3-3. III pag. 46
- C.N. 31 marzo 2006 n.23
 - *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3-3. IV pag. 46
- C.N. 3 ottobre 2006 n.79
 - *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3-3. V pag. 46
- C.N. 3 ottobre 2006 n.80
 - *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- 1-1-3-4. Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato pag. 46
- C.N. 31 marzo 2006 n.20
 - *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*

- 1-1-3-5. Requisiti per l'iscrizione quale freelance pag. 47
- C.N. 31 marzo 2006 n.21
 - *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2002*
- 1-1-3-6. Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico pag. 47
- C.N. 31 marzo 2006 n.22
 - *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- 1-1-3-7. Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta pag. 48
- C.N. 5 luglio 2006 n.67
 - *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- 1-1-3-8. Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo pag. 48
- C.N. 5 luglio 2006 n.68
 - *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-1-3-8. II pag. 48
- C.N. 3 ottobre 2006 n.82
 - *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- 1-1-3-8. III pag. 48
- C.N. 3 ottobre 2006 n.83
 - *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- 1-1-3-9. Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale pag. 48
- C.N. 3 ottobre 2006 n.69
 - *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- 1-1-3-10. Giornali on line: validi se registrati pag. 49
- C.N. 3 ottobre 2006 n.72
 - *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- CONFORME pag. 49
- C.N. 20 dicembre 2006 n.120
 - *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- 1-1-3-11. Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio pag. 49
- C.N. 3 ottobre 2006 n.73
 - *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*
- 1-1-3-12. Compiuta pratica: no per attività da free lance pag. 49
- C.N. 3 ottobre 2006 n.74
 - *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*
- 1-1-3-13. L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo pag. 50
- C.N.3 ottobre 2006 n.76
 - *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*

- 1-1-3-14. Riconoscimento d'ufficio:
necessità di una adeguata struttura redazionale pag. 50
- C.N. 3 ottobre 2006 n.77
 - *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*
- 1-1-3-14. II pag. 50
- C.N. 3 ottobre 2006 n.81
 - *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera ordine Lazio 10.11.2005*
- 1-1-3-15. Attività collaborativa e praticantato pag. 50
- C.N. 3 ottobre 2006 n.78
 - *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*
- 1-1-3-16. Una delibera revocata è nulla ab origine pag. 51
- C.N. 15 novembre 2006 n.106
 - *Respinto ricorso Diego David avverso delibera ordine Piemonte 27.5.2006*

1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI (1) - MASSIME 2008

- 1-2-1-1 Diniego reiscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostativi pag. 52
- C.N. 12 marzo 2008 n.6 - V.Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI (2) - MASSIME 2007

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti.
Tali ricorsi sono stati archiviati

- C.N. 11 dicembre 2007 n.50
- *Archiviato ricorso Saverio Tierri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*
- C.N. 11 dicembre 2007 n.51
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI - MASSIME 2006

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti pag. 52

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI (18) - MASSIME 2008

- 1-3-1-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica pag. 53
- C.N. 12 marzo 2008 n.11 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-3-1-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione L'attività deve essere certificata da un giornalista pag. 53
- C.N. 17 ottobre 2008 n.70 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- 1-3-1-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo pag. 53
- C.N. 13 marzo 2008 n.19 - V.Pres.Paissan - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*

- 1-3-1-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili pag. 54
- C.N. 13 marzo 2008 n.20 - V.Pres.Paissan - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- 1-3-1-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari pag. 54
- Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi
- C.N. 13 marzo 2008 n.21 - V.Pres.Paissan - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino-Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-1-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati pag. 54
- Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti
- C.N. 13 marzo 2008 n.23 - V.Pres.Paissan - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- CONFORME** pag. 54
- C.N. 22 aprile 2008 n.35 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-1-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. pag. 55
- Iscrizione negata
- C.N. 22 aprile 2008 n.34 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 1-3-1-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ. pag. 55
- Non dà titolo all'iscrizione all'albo
- C.N. 11 dicembre 2008 n.80 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino-Alto Adige 2.3.2007*
- 1-3-1-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo pag. 55
- C.N. 13 marzo 2008 n.24 - V.Pres. Paissan - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 1-3-1-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicistica pag. 55
- C.N. 13 marzo 2008 n.22 - V.Pres.Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 1-3-1-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica pag. 56
- C.N. 22 aprile 2008 n.28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- 1-3-1-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata pag. 56
- C.N. 11 giugno 2008 n.40 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 1-3-1-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica pag. 56
- C.N. 11 giugno 2008 n.44 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- CONFORME** pag. 57
- C.N. 11 dicembre 2008 n.79 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*

- 1-3-1-14 Fotocineoperatori - Le condizioni richieste dal DPR 649/76 pag. 57
- C.N. 12 giugno 2008 n.50 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- 1-3-1-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari pag. 57
- C.N. 16 ottobre 2008 n.64 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-1-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo pag. 57
- C.N. 16 ottobre 2008 n.66 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- CONFORME** pag. 58
- C.N. 16 ottobre 2008 n.67 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- CONFORME** pag. 58
- C.N. 17 ottobre 2008 n.68 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- 1-3-1-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica pag. 58
- C.N. 17 ottobre 2008 n.72 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- 1-3-1-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione pag. 58
- C.N. 17 ottobre 2008 n.73 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- CONFORME** pag. 59
- C.N. 17 ottobre 2008 n.74 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- 1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI (8) - MASSIME 2007**
- 1-3-2-1. Attività giornalistica e retribuzione pag. 59
- C.N. 13 febbraio 2007 n.10
 - *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- 1-3-2-2. L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto pag. 59
- C.N. 11 dicembre 2007 n.53
 - *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- CONFORME** pag. 59
- C.N. 11 dicembre 2007 n.55
 - *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*
- 1-3-2-3. Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 59
- C.N. 11 dicembre 2007 n.54
 - *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*

- 1-3-2-4. Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante pag. 60
- C.N. 11 dicembre 2007 n.57
 - *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- 1-3-2-5. Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo pag. 60
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61
 - *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 1-3-2-6. Requisito per l'iscrizione: l'attestazione del direttore pag. 60
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62
 - *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- CONFORME** pag. 60
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63
 - *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- 1-3-2-7. Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione pag. 60
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66
 - *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- 1-3-2-8. Retribuzione - responsabilità del direttore - sostegno dell'Ordine al mancato iscritto pag. 61
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64
 - *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- CONFORME** pag. 61
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65
 - *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*
- 1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI (11) - MASSIME 2006**
- 1-3-3-1. L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa pag. 61
- C.N. 31 maggio 2006 n.46
 - *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*
- CONFORME** pag. 62
- C.N. 31 maggio 2006 n.48
 - *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- CONFORME** pag. 62
- C.N. 31 maggio 2006 n.50
 - *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- CONFORME** pag. 62
- C.N. 15 novembre 2006 n. 102
 - *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*
- 1-3-3-2. Legge 150/2000 e iscrizione all'albo pag. 62
- C.N. 31 maggio 2006 n.47
 - *Respinto ricorso Claudio Zozi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*

- 1-3-3-3. Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 62
- C.N. 31 maggio 2006 n.55
 - *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 1-3-3-4. Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 63
- C.N. 31 maggio 2006 n.57
 - *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*
- 1-3-3-5. Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo pag. 63
- C.N. 31 maggio 2006 n.58
 - *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- 1-3-3-6. Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica pag. 63
- C.N. 15 novembre 2006 n.103
 - *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 1-3-3-7. House organ e mediazione giornalistica pag. 63
- C.N. 15 novembre 2006 n.104
 - *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*
- 1-3-3-8. Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione pag. 64
- C.N. 15 novembre 2006 n.105
 - *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*
- 1-3-3-9. Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo pag. 64
- C.N. 15 novembre 2006 n.109
 - *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- CONFORME pag. 64
- C.N. 15 novembre 2006 n.110
 - *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- CONFORME pag. 64
- C.N. 15 novembre 2006 n.118
 - *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*
- CONFORME pag. 64
- C.N. 15 novembre 2006 n.119
 - *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*
- 1-3-3-9. II pag. 64
- C.N. 20 dicembre 2006 n.121
 - *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- 1-3-3-10. Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo pag. 65
- C.N. 15 novembre 2006 n.108
 - *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- 1-3-2-11. Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo pag. 65
- C.N. 20 dicembre 2006 n.117
 - *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*

1-4 ELENCO SPECIALE**1-4-1 ELENCO SPECIALE (5) - MASSIME 2008**

- 1-4-1-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione pag. 66
- C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 1-4-1-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile pag. 66
- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- 1-4-1-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione pag. 66
- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 1-4-1-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso pag. 67
- C.N. 22 aprile 2008 n.36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
 - *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007.*
- 1-4-1-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica pag. 67
- C.N. 17 ottobre 2008 n.69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008.*

1-4-2 ELENCO SPECIALE (1) - MASSIME 2007

- 1-4-2-1. Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione pag. 67
- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56
 - *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*

1-4-3 ELENCO SPECIALE (3) - MASSIME 2006

- 1-4-3-1. Requisiti per l'iscrizione pag. 67
- C.N. 30.5.2006 n.34
 - *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*
- 1-4-3-2. Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita pag. 68
- C.N. 31.5.2006 n.51
 - *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*
- 1-4-3-3. Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28 pag. 68
- C.N. 15.11.2006 n.107
 - *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*

2. Deontologia**2-1 DEONTOLOGIA (13) - 2008**

- 2-1-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti pag. 71
- C.N. 12 marzo 2008 n. 7 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera-Donno
 - *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- 2-1-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti pag. 71
- C.N. 12 marzo 2008 n. 8 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera-Donno
 - *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*

- 2-1-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata pag. 71
- C.N. 12 marzo 2008 n. 9 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- 2-1-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico pag. 71
- C.N. 12 marzo 2008 n.10 - V.Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- 2-1-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato pag. 72
- C.N. 22 aprile 2008 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 2-1-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce" pag. 72
- C.N. 10 giugno 2008 n.38 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- 2-1-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale pag. 72
- C.N. 11 giugno 2008 n.39 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- 2-1-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo pag. 72
- C.N. 11 giugno 2008 n.39 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 2-1-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale pag. 73
- C.N. 11 giugno 2008 n.43 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- 2-1-10 Decoro e dignità professionale pag. 73
- C.N. 11 giugno 2008 n.46 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
 - *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- 2-1-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero pag. 73
- C.N. 11 giugno 2008 n.47 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- 2-1-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori pag. 73
- C.N. 11 giugno 2008 n.48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- 2-1-13 Il giornalista non usa frasi sprezzanti verso i colleghi pag. 74
- C.N. 12 giugno 2008 n.51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera -Donno
 - *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*

2-2 DEONTOLOGIA (7) - 2007

- 2-2-1. Giudice naturale e competenza a decidere pag. 74
- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7
 - *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- 2-2-2. Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista pag. 74
- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14
 - *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*
- 2-2-3. Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali pag. 75
- C.N. 29 marzo 2007 n. 25
 - *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- 2-2-4. Deontologia e attività non strettamente giornalistica pag. 75
- C.N. 29 marzo 2007 n. 26
 - *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- 2-2-5. Condotta del giornalista e radiazione pag. 75
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
 - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 2-2-6. Giornalismo sportivo e deontologia pag. 76
- C.N. 29 marzo 2007 n. 28
 - *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*
- 2-2-7. Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine pag. 76
- C.N. 4 ottobre 2007 n.35
 - *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*

2-3 DEONTOLOGIA (21) - 2006

- 2-3-1. Arrestato mentre riscuote il pizzo: radiazione pag. 77
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
 - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- 2-3-2. Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo pag. 77
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 4
 - *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*
- 2-3-3. Incompatibilità per la permanenza nell'albo: radiazione pag. 78
- C.N. 31 marzo 2006 n.25
 - *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*

- 2-3-4. Responsabilità di un direttore per colpa in vigilando:
sospensione dall'esercizio professionale pag. 78
- C.N. 31 marzo 2006 n.26
 - *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- 2-3-5. È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona pag. 79
- C.N. 30 maggio 2006 n.36
 - *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*
- 2-3-6. Se le vittime di un episodio di violenza non sono identificabili
non c'è violazione deontologica pag. 79
- C.N. 30 maggio 2006 n.37
 - *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- CONFORME pag. 80
- C.N. 30 maggio 2006 n.38
 - *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- 2-3-7. Insulti e attacchi personali contro colleghi: censura pag. 80
- C.N. 30 maggio 2006 n.40
 - *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*
- 2-3-8. Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza pag. 80
- C.N. 30 maggio 2006 n.41
 - *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*
- 2-3-9. Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico:
avvertimento pag. 81
- C.N. 30 maggio 2006 n.42
 - *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*
- CONFORME pag. 81
- C.N. 31 maggio 2006 n.43
 - *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*
- 2-3-10. Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento pag. 81
- C.N. 31 maggio 2006 n.44
 - *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*
- 2-3-11. Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy - censura pag. 81
- C.N. 31 maggio 2006 n.45
 - *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*
- 2-3-12. Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia pag. 82
- C.N. 31 maggio 2006 n.59
 - *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*
- 2-3-13. Un caso di non responsabilità del direttore per colpa in vigilando pag. 82
- C.N. 5.7.2006 n. 65
 - *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*

- 2-3-14. Il ravvedimento attenua la sanzione pag. 83
- C.N. 5.7.2006 n. 66
 - *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- 2-3-15. Morosità e cessata materia del contendere con diffida pag. 83
- C.N. 3.10.2006 n.84
 - *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- CONFORME pag. 83
- C.N. 15.11.2006 n.99
 - *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- CONFORME pag. 83
- C.N. 15.11.2006 n.100
 - *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*
- 2-3-16. Cumulo di incarichi e incompatibilità pag. 83
- C.N. 15.11.2006 n.85
 - *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- 2-3-17. Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il procedimento disciplinare pag. 84
- C.N. 15.11.2006 n.88
 - *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- CONFORME pag. 84
- C.N. 15.11.2006 n.95
 - *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- 2-3-18. La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine pag. 84
- C.N. 15.11.2006 n.101
 - *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- 2-3-19. Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore pag. 84
- C.N. 21.12.2006 n.123
 - *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- 2-3-20. Responsabilità oggettiva del direttore pag. 85
- C.N. 21.12.2006 n.125
 - *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- 2-3-21. Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento pag. 85
- C.N. 21.12.2006 n.124
 - *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*

3. Contenzioso generale - Vizi procedurali e Ricorsi elettorali

3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (10) - 2008

- 3-1-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali
- Incompetenza per materia pag. 89
- C.N. 11 marzo 2008 n. 5 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- 3-1-2 Prescrizione dell'azione disciplinare pag. 89
- C.N. 11 marzo 2008 n. 1 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*
- 3-1-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili pag. 89
- C.N. 13 marzo 2008 n. 18 - V. Pres. Paissan - Rel. Anzalone
 - *Ricorso Vincenzo Cimino dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- 3-1-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso pag. 89
- C.N. 13 marzo 2008 n. 27 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Rinvio ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*
- 3-1-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva pag. 90
- C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione di consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- 3-1-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente pag. 90
- C.N. 22 aprile 2008 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- 3-1-7 Termini ordinatori - termini perentori pag. 90
- C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 3-1-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari pag. 91
- C.N. 22 aprile 2008 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 3-1-9 Mancata sottoscrizione di un atto pag. 91
- C.N. 11 giugno 2008 n.45 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
 - *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- 3-1-10 Revisione Albo pag. 91
- C.N. 11 giugno 2008 n.49 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006*

3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (10) - 2007

- 3-2-1. Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva pag. 91
- *Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007*

- 3-2-2. Nullità della delibera per mancata audizione pag. 92
- C.N. 11 dicembre 2007 n. 52
 - *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 3-2-3. Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare pag. 92
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
 - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 3-2-3 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata pag. 92
- C.N. 29 marzo 2007 n.27
 - *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- 3-2-4. Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione pag. 93
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 36
 - *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- 3-2-5. Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005 pag. 93
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 30
 - *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- CONFORME pag. 93
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31
 - *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri Nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- 3-2-6. Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico pag. 93
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 32
 - *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri Naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- 3-2-7. Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi pag. 94
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 33
 - *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarrino avverso la elezione del consigliere Naz.le Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- 3-2-8. Elettorali - Irricevibilità - improcedibilità - competenza per materia pag. 94
- C.N. 4 ottobre 2007 n. 34
 - *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*
- 3-2-9. Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante pag. 94
- C.N. 11 dicembre 2007 n.58
 - *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*

- 3-2-10. Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura pag. 95
- C.N. 11 dicembre 2007 n.60
 - *Ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*
- 3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI (13) - 2006**
- 3-3-1. Sostituto Procuratore Generale legittimato a proporre ricorso al CNOG pag. 95
- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3
 - *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- 3-3-2. Quando non può essere esaminata una istanza di sospensiva cautelare pag. 95
- C.N. 23.2.2006 n.8
 - *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia - rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-3-2. II pag. 96
- C.N. 23.2.2006 n.9
 - *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio - rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-3-3. Inattività professionale e cancellazione dall'albo pag. 96
- C.N. 30.5.2006 n.33
 - *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*
- 3-3-4. Improcedibilità di un ricorso per mancata regolarizzazione pag. 96
- C.N. 30.5.2006 n.35
 - *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- 3-3-5. Ricorso da "archiviare" se l'atto è improcedibile pag. 96
- C.N. 30.5.2006 n.35
 - *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- 3-3-6. Notifica ex art.143 c.p.c. e termini per ricorrere al CNOG pag. 97
- C.N. 30.5.2006 n.39
 - *Irrricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- 3-3-7. Improponibilità di un ricorso pag. 97
- C.N. 31.5.2006 n.52
 - *Improponibile ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*
- CONFORME pag. 97
- C.N. 31.5.2006 n.53
 - *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato*
- 3-3-8. Mancata apertura del procedimento disciplinare: delibera nulla pag. 98
- C.N. 31.5.2006 n.60
 - *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*

- 3-3-9. Se mancano alcuni adempimenti il ricorso è improcedibile pag. 98
- C.N. 5.7.2006 n. 63
 - *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.2003*
- CONFORME pag. 98
- C.N. 15.11.2006 n.90
 - *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*
- CONFORME pag. 98
- C.N. 15.11.2006 n.91
 - *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso “silenzio inadempimento” Ordine Lombardia su esposto*
- CONFORME pag. 98
- C.N. 15.11.2006 n.96
 - *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- CONFORME pag. 99
- C.N. 20.12.2006 n.115
 - *Respinto ricorso Giovanna Ciccari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- 3-3-10. Fuori termine: ricorso irricevibile pag. 99
- C.N. 5.7.2006 n. 64
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*
- CONFORME pag. 99
- C.N. 15.11.2006 n.89
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*
- CONFORME pag. 99
- C.N. 15.11.2006 n.92
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*
- CONFORME pag. 99
- C.N. 15.11.2006 n.97
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*
- CONFORME pag. 99
- C.N. 15.11.2006 n.98
 - *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*

- 3-3-11. Cessata materia del contendere: archiviazione del ricorso pag. 99
- C.N. 15.11.2006 n.93
 - *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- CONFORME pag. 100
- C.N. 15.11.2006 n.94
 - *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- 3-3-12. Norme regolamentari confliggenti e prescrizione pag. 100
- C.N. 20.12.2006 n.116
 - *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*
- 3-3-13. Non sempre cariche e funzioni amministrative giustificano la inattività professionale pag. 100
- C.N. 20.12.2006 n.122
 - *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*

4. Decisioni richiamate nelle massime

- 4-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa pag. 103
- C.N. 12 marzo 2008 n. 12 - V.Pres. Paissan - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- 4-2 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni pag. 105
- C.N. 18 settembre 2008 n.54 - Pres. Del Boca - Rel.Donno
 - *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 4-3 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato pag. 112
- C.N. 17 ottobre 2008 n.75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- 4-4 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica pag. 115
- C.N. 12 marzo 2008 n.11 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
 - *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- 4-5 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione. L'attività deve essere certificata da un giornalista pag. 116
- C.N. 17 ottobre 2008 n.70 - Pres. Del Boca- Rel.Galati
 - *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- 4-6 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata pag. 117
- C.N. 22 aprile 2008 n.34 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- 4-7 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo pag. 119
- C.N. 13 marzo 2008 n.24 - V.Pres.Paissan - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*

- 4-8 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicitaria pag. 121
- C.N. 13 marzo 2008 n.22 - V.Pres.Paissan - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- 4.9 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata pag. 122
- C.N. 11 giugno 2008 n.40- Pres. Del Boca- Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- 4-10 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicitaria pag. 123
- C.N. 11 giugno 2008 n.44- Pres. Del Boca- Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- 4-11 Fotocineoperatori- Le condizioni richieste dal DPR 649/76 pag. 125
- C.N. 12 giugno 2008 n.50 - Pres. Del Boca- Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- 4-12 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo pag. 127
- C.N. 16 ottobre 2008 n.66 - Pres. Del Boca- Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- 4-13 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile pag. 132
- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- 4-14 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione pag. 134
- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
 - *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 4-15 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica pag. 136
- C.N. 17 ottobre 2008 n.69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
 - *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*
- 4-16 Il giornalista non procaccia abbonamenti pag. 137
- C.N. 12 marzo 2008 n. 7 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera-Donno
 - *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- 4-17 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico pag. 152
- C.N. 12 marzo 2008 n.10 - V.Pres. Paissan - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- 4-18 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale pag. 154
- C.N. 11 giugno 2008 n.39 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*

- 4-19 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo pag. 156
- C.N. 11 giugno 2008 n.41 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*
- 4-20 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori pag. 159
- C.N. 11 giugno 2008 n.48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- 4-21 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva pag. 163
- C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
 - *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione di consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- 4-22 Termini ordinatori - termini perentori pag. 166
- C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
 - *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- 4-23 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari pag. 166
- C.N. 22 aprile 2008 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- 4-24 Revisione Albo pag. 168
- C.N. 11 giugno 2008 n.49 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006*

1.TENUTA ALBO

1-1 REGISTRO PRATICANTI

1-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2008

1-1-1-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa

L'iscrizione al registro dei praticanti per chi opera negli Uffici Stampa è possibile soltanto allorché l'Ente per il quale lavora editi pubblicazioni periodiche con un Direttore Responsabile iscritto all'Albo, con almeno un giornalista professionista che svolge il ruolo di tutor nei confronti dell'aspirante.

Tali elementi debbono essere evidenziati dall'aspirante giornalista, posti a fondamento della sua richiesta, e verificati in sede istruttoria.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 12 - V.Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 103

~

CONFORME

- C.N. 12 marzo 2008 n.13 - V.Pres. Paissan - Rel.Stornello
- *Respinto ricorso Antonietta Basso avverso delibera Ordine Veneto 13.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-2 Diritto al riconoscimento di praticantato per realizzare un'agenzia di stampa e iniziative giornalistiche di una Regione

Deve essere riconosciuto d'ufficio il praticantato svolto a tempo pieno nell'ambito della realizzazione di un'agenzia di stampa quotidiana on line e lo sviluppo di iniziative giornalistiche e informative sugli strumenti dell'Ufficio Stampa di una Regione.

- C.N. 12 marzo 2008 n.16 - V. Pres. Paissan - Rel. Galati
- *Accolto ricorso Sara Tabone avverso delibera Ordine Piemonte 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-3 Validità del praticantato svolto per un sito web (tg2 rai)

Il praticantato svolto presso il portale di un sito web è riconducibile ad un praticantato giornalistico di fatto, se ricorrono le condizioni richieste dai criteri interpretativi dell'art.34 legge n.69/63

~

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura del sito "tg2.rai.it", e valida l'attività in esso svolta, sì da assicurare un idoneo praticantato svolto anche tramite la rete informatica.

- C.N. 12 marzo 2008 n.14 - V.Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Massimiliano Clarizio avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-4 La collaborazione, anche intensa, ad un giornale non determina l'automatico diritto all'iscrizione nel registro dei praticanti

Nel caso in esame la ricorrente, pubblicista, ha collaborato intensamente ad un giornale senza che tale attività, peraltro retribuita in modo inadeguato, abbia mai avuto, indipendentemente dall'elemento retribuzione, le caratteristiche di un praticantato.

- C.N. 12 marzo 2008 n.15 - V.Pres. Paissan- Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Nunziata Scalzo avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-5 Praticantato non subordinato alle norme contrattuali (TG 7-Sette Gold)

“TG7” non è un periodico bensì una testata che edita telegiornali più volte al giorno ed ha carattere nazionale.

Inoltre, l'art. 34 (con i relativi criteri interpretativi) della legge n.69/63 deve essere letto in tutte le sue articolazioni specifiche, non potendosi subordinare l'applicazione ad una norma contrattuale.

Il ricorrente, assunto a tempo indeterminato come telereporter, col contratto di lavoro per gli addetti del settore emittenti radio televisive FRT, ha svolto quotidiana attività giornalistica, rispondendo oltre che al direttore responsabile, anche al caporedattore.

Né può farsi ricadere sul lavoratore dipendente il mancato versamento dei contributi all'Inpgi.

- C.N. 22 aprile 2008 n.31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Enrico Zannotti avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-6 Numero di professionisti della redazione computabili per lo svolgimento del praticantato (TG7- Sette Gold)

Ribadito che “TG7” è una testata a carattere nazionale, che edita telegiornali più volte al giorno, va precisato che la Corte di Cassazione (n.1063/96) ha stabilito che, nel numero minimo di giornalisti professionisti ai fini dell'utile svolgimento della pratica, vanno computati non solo quelli vincolati all'editore da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche quelli che collaborano con prestazione coordinata e continuativa prevalentemente personale.

- C.N. 18 settembre 2008 n.55 - Pres. Del Boca - Rel.Ocera
- *Accolto ricorso Federica Baioni avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 18 settembre 2008 n.56 - Pres. Del Boca - Rel.Galati
- *Accolto ricorso Paolo Traversi avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-7 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni

La legge ordinistica e il suo regolamento non parlano di testata, bensì di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. L'interpretazione evolutiva data alla materia dal Cnog ha segnato una significativa svolta e cioè il superamento nei fatti della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai. Perciò, come da decisioni assunte negli anni precedenti, è stato validamente riconosciuto il praticantato svolto presso Piazza Grande.

- C.N. 18 settembre 2008 n.54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 105

1-1-1-8 Il ricorso al CNOG deve avere come riferimento la richiesta formulata al Consiglio Regionale

Nel caso in esame, il ricorrente, programmatista regista presso la Rai, aveva chiesto all'Ordine del Lazio l'iscrizione come free lance.

A seguito del rigetto dell'istanza da parte dei primi giudici, ha chiesto al C.N. di esaminare la sua istanza sotto il profilo della compiuta pratica.

Il ricorso è inammissibile, in quanto i primi giudici si sono espressi su una formale e specifica richiesta, rigettata sulla base di precisi rilievi.

- C.N. 16 ottobre 2008 n.65 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Ugo Coccia avverso delibera Ordine Lazio 20.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-9 Riconoscimento del praticantato. Indispensabile una idonea struttura redazionale

Condizione indispensabile per l'iscrizione nel registro dei praticanti è che vi sia un'adeguata struttura redazionale ed aziendale e che la presenza in redazione abbia carattere di continuità.

~

Nel caso in esame, oltre alla generica indicazione del corpo redazionale dell'emittente televisiva, che ha sede a Castelvetro, il ricorrente opera a Palermo per servizi di approfondimento avulsi dalla struttura organica del Tg.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.71 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso delibera Ordine Sicilia 9.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-1-10 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato

L'interessata ha presentato domanda di iscrizione come praticante dopo oltre tre

anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Lo ha fatto dopo che il giudice del lavoro ha riconosciuto il diritto a compensi anche per attività giornalistica.

La società editoriale, nella quale la ricorrente assolveva anche a compiti diversi da quelli giornalistici, non aveva le caratteristiche previste dall'art.34 della legge n.69/63 e relativi criteri interpretativi.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.75 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 112

1-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2007

1-1-2-1 Validità dei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica

L'interpretazione letterale dell'art.34 della legge 3.2.1963 n.69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti (presenza di un numero minimo prefissato di redattori professionisti) ormai da anni è stata abbandonata, sia in sede ordinistica che dalla magistratura ordinaria.

Conseguentemente non può farvisi ricorso per respingere una domanda di iscrizione al registro dei praticanti. Certo occorre che si sia in presenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare una preparazione efficace e completa del tirocinante. Sul punto specifico il collegio giudicante in primo grado e quello giudicante in sede di appello possono valutare il "caso" in esame in modo del tutto diverso. Il problema allora consiste nel provare e motivare la decisione assunta.

~

Nel caso in esame, giudicato inesistente il primo motivo di rilievo, ovvero quello legato all'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge, il Consiglio Nazionale ha giudicato idonea la struttura redazionale sì da garantire il ribadito principio della adeguatezza della stessa struttura redazionale, e quindi della testata, ad assicurare un idoneo praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.4 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Daniele De Paolis avverso delibera Ordine Lazio 13.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-2 Incompatibilità tra autonomia lavorativa e praticantato

Non ci può essere allo stesso tempo praticantato e lavoro in piena autonomia. Ciò anche a prescindere dalla qualità del lavoro svolto dal punto di vista giornalistico. La legge istitutiva dell'Ordine è, infatti, strutturata in modo tale che il "fai da te" non esiste, prevedendo obbligatoriamente un periodo minimo di 18 mesi di praticantato perché taluno possa essere ammesso alla prova di idoneità professionale.

~

Nel caso in esame è rimasto provato in atti che l'interessata (che chiedeva il riconoscimento d'ufficio) non è stata seguita da un tutor e che ha efficacemente sfruttato professionalmente il suo status giuridico di pubblicista, condizione, quest'ulti-

ma, giuridicamente inidonea a configurare un praticantato.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.5 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Simonetta Commermaja avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-3 Ufficio stampa e praticantato

Effettuare una serie di collaborazioni con varie testate e con un ufficio stampa non configura attività di compiuta pratica in casi di riconoscimento d'ufficio.

Ciò perché manca un rapporto di tirocinio con le stesse testate tra le quali, peraltro, non può rientrare un ufficio stampa che, di per sé, non è appunto una testata.

~

Nel caso in esame, poi, il ricorso, a prescindere dal merito, è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.6 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Ricorso improcedibile Cristina Sambruna avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-4 Iscrizione e requisiti

Perché una compiuta pratica possa essere riconosciuta, occorre che concorrano vari elementi, quelli elencati nei criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica.

Tali elementi debbono non solo essere evidenziati dall'aspirante giornalista e posti a fondamento della sua richiesta, ma anche verificati in sede istruttoria.

Quando non si hanno sufficienti riscontri dei citati elementi, la richiesta non può essere accolta, vuoi in relazione al lavoro effettivamente svolto, vuoi in relazione alla natura della pubblicazione di riferimento.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.11 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Massimo Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-5 Quando un (assistente ai programmi) impiegato svolge attività di praticantato

Non può essere ignorato il principio della disparità di trattamento anche in tema di iscrizione al registro per compiuta pratica.

Così non può essere respinta una istanza di iscrizione quando lo stesso Consiglio regionale ha riconosciuto un praticantato d'ufficio nei confronti di chi "svolgeva e svolge tutt'ora mansioni identiche a quelle svolte dal ricorrente" (colleghi occupati nella medesima testata e che in essa osservano i medesimi orari di lavoro).

~

Nel caso in esame si tratta di giornalismo per immagini che si caratterizza anche attraverso la riduzione di pezzi a corredo dei relativi filmati, anche se necessariamente brevi.

Ecco, quindi, che un assistente ai programmi, come tale assunto e pagato, può aver svolto attività giornalistica valutabile come praticantato di fatto.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.12 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Montanarella avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-6 Assistente ai programmi - praticantato e lavoro in autonomia

Non è attività giornalistica quella a supporto dell'operato del giornalista, perché comporta l'utilizzazione, la riduzione o l'assemblaggio di immagini per le quali, a monte, vi è già stata da parte di altri una scelta di volti, di luoghi, di vicende poi immessi nei circuiti delle agenzie. Lavoro, questo, che può essere svolto in modo più o meno diligente, più o meno rapido, ma che, non per questo, può caratterizzarsi come praticantato giornalistico. Anche perché lavorare in autonomia esclude che possa esserci un'attività da parte di uno o più tutor.

~

Nel caso in esame, dall'indagine istruttoria condotta in primo ed in secondo grado, non sono emersi elementi probatori in merito al preteso espletamento di attività di natura giornalistica, in quanto - dalle dichiarazioni rilasciate dai testi - le mansioni svolte dal ricorrente ben sono riconducibili a quelle previste dal contratto individuale di lavoro e dal ccnl per la qualifica di programmatista regista.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.13 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Dario Totaro avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-2-7 Tecnico di produzione: figura diversa dal praticante

Nell'attività del montatore (tecnico di produzione) non si ravvisano gli elementi essenziali e necessari perché l'interessato possa richiedere l'iscrizione al registro per compiuta pratica. Basta riferirsi (come nel caso in esame) alla rivendicata autonomia operativa per escludere che ci possa essere un praticantato di fatto. Ciò perché il praticante è colui il quale, per un periodo minimo di 18 mesi, fissato per legge, deve essere seguito da un giornalista professionista che svolga le funzioni di tutor.

- C.N. 28 marzo 2007 n.21 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Emanuele Righi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.22 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandro Cazzuffi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.23 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino

- *Respinto ricorso Paolo Poltrini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 28 marzo 2007 n.24 - Pres. Del Boca - Rel.Iacopino
- *Respinto ricorso Diego Gualandi avverso delibera Ordine Emilia Romagna 26.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-8 Praticantato di fatto (Contatto diretto - 10 minuti)

Si ha diritto al riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica, anche se contrattualmente si è inquadrati come programmisti registi, quando sono accertati i seguenti elementi: presenza quotidiana nelle varie sedi alle quali fanno capo le singole trasmissioni con postazione di lavoro personale (computer per le agenzie, telefono), partecipazione regolare alle riunioni di redazione, verifica delle agenzie e delle fonti, raccolta di notizie, effettuazione di interviste, selezione delle immagini, stesura dei servizi con relativi titoli.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.40 - Pres. Del Boca - Rel.Ocera
- *Accolto ricorso Bianca Maria Scartezzini avverso delibera Ordine Lazio 27.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME (Rai international - Agenda Italia- Il Caffè)

- C.N. 4 ottobre 2007 n.39 - Pres. Del Boca - Rel.Donno
- *Accolto ricorso Daniela Bruni avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-9 Condizioni per l'iscrizione d'ufficio al registro (Ag.Adecco-Radio 24)

Non può essere respinta l'iscrizione al registro quando l'attività di praticante è comprovata sotto il profilo della qualità, dell'ampiezza e della continuità. Ciò perché è assicurata al tirocinante di fatto la più ampia conoscenza e la più articolata esperienza nello svolgimento della pratica giornalistica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.43 - Pres. Del Boca - Rel.Galati
- *Accolto ricorso Mara Sangiorgio avverso delibera Ordine Lombardia 16.4.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME (Video Uno-Tele Salute)

- C.N. 4 ottobre 2007 n.45 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Tiziana Puglielli avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-10 Requisiti formali per l'accesso al praticantato e criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/63 (Cinque giorni free press)

Non si può negare l'accesso al praticantato sulla base dei requisiti formali dell'art. 34 della legge professionale dal momento che occorre procedere ad un accertamento ricognitivo e certificatorio dell'Ordine regionale sulla validità della testata di riferimento anche in assenza delle ipotesi e delle condizioni numeriche indicate nel

predetto articolo 34.

Ciò, ormai da 20 anni, è patrimonio del Consiglio Nazionale dell'Ordine che ha approvato appositi documenti il cui contenuto non è stato mai contestato dalla magistratura (giurisdizionale e di legittimità). E non può essere certo la posizione altalenante di qualche Consiglio regionale dell'Ordine, come nel caso in esame, a neutralizzare una doverosa interpretazione ermeneutica del Consiglio Nazionale delle norme di una legge ormai vecchia di oltre 40 anni e, quindi, basata sulle cognizioni tecniche e sulla tecnologia dell'epoca.

~

Il caso in esame riguarda un pubblicitista a tempo pieno, con applicazione del contratto collettivo di lavoro, alle dipendenze di un quotidiano free press ed al quale il competente Ordine regionale aveva negato l'iscrizione al registro dei praticanti "stante l'obbligatorietà della espressa imposizione legislativa".

- C.N. 4 ottobre 2007 n.46 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Fabio Ciarla avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.47- Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Massimo Panico avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-2-11 Ininfluenza la mancata registrazione della testata quando il rapporto di lavoro è riconducibile alla pratica (Taccuino Italiano)

Non è imputabile alla aspirante giornalista la mancata registrazione della testata presso la quale lavora. Cosicché non può essere opposto un impedimento al riconoscimento di una attività giornalistica con le connotazioni del praticantato.

~

Nel caso in esame l'aspirante giornalista lavorava per una trasmissione radiofonica di Rai International denominata Taccuino Italiano.

- C.N. 4 ottobre 2007 n.41 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra M.Tocci avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.48- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Curatolo avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n.49- Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Cecilia Porro avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2006

1-1-3-1 Non valida l'attività di tecnico di produzione (montatore)

Allo scopo di conseguire una formazione professionale compiuta il praticante dovrà essere assegnato a rotazione a più servizi e, nel caso lavori in una redazione decentrata, deve essere assegnato per almeno due mesi, anche non consecutivi, alla redazione centrale. Egli deve essere, inoltre, affidato alla guida di un caposervizio o di un giornalista professionista a ciò delegato.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale in un suo documento del luglio 2002, richiamato in un nuovo documento del 21 giugno 2005, sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge istitutiva dell'Ordine.

Le condizioni sopra evidenziate non sono riscontrabili nell'attività del montatore, attività che non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata "autonomia" non si concilia con la limitazione dell'area di lavoro e l'assenza di un tutor.

- C.N. 30 marzo 2006 n.10 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Fabio Grisafi avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-1 II

- C.N. 30 marzo 2006 n.11 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Vajana avverso delibera Ordine Sicilia 18.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-1 III

- C.N. 30 marzo 2006 n.12 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudio Giudrinetti avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-1 IV

- C.N. 30 marzo 2006 n.13 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Marco Massimo Caselli avverso delibera Ordine Liguria 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-1 V

L'attività del montatore non ha i caratteri della creatività in relazione alla richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato e quindi non può essere considerata giornalistica.

~

Per di più, nel caso in esame, la rivendicata “autonomia” non si concilia con la limitazione dell’area di lavoro e l’assenza di un tutor.

Invero il ricorrente reclama una “autonomia” operativa che contrasta con tutti gli indirizzi esistenti in tema di praticantato. La Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato (e il Consiglio Nazionale lo ha recepito nei suoi documenti) che per la validità del tirocinio sono necessari “strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa”, preparazione che non si concilia con la rivendicata “autonomia” né con la limitazione dell’area di lavoro, come nel caso specifico.

Questi aspetti sono stati ripetutamente sottolineati nei documenti del CNOG che evidenziano la necessità del “vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell’opera del praticante nell’organizzazione unitaria dell’impresa”, con una continuità “di una prestazione con impegno quotidiano, sotto la guida di un giornalista” e non con “direttive generalissime”.

È evidente che il lavoro svolto dal ricorrente non rientra, ancor prima di ogni altra considerazione, nella fattispecie della pratica giornalistica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.17 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
 - *Respinto ricorso Riccardo Conigliello avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-1 VI

- C.N. 30 marzo 2006 n.18 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Michele Gori avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-1 VII

- C.N. 30 marzo 2006 n.19 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Mario Musiu avverso delibera Ordine Toscana 15.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-1 VIII

- C.N. 3 ottobre 2006 n.75 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Flavio Grone avverso delibera Ordine Liguria 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-2 Quando l’attività di freelance è idonea per l’iscrizione al Registro

Chi è già iscritto all’Albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all’effettuazione del praticantato può chiedere l’iscrizione al registro. A tal proposito deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell’attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante oltre alla documentazione dell’attività giornalistica e alla indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista, caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

Ciò in conformità a quanto stabilito dal Cnog nel luglio 2002 e ribadito con documento 24 novembre 2005.

~

Nel caso in esame la ricorrente si era vista annullare per autotutela la delibera adottata dall'Ordine regionale competente che l'aveva iscritta nel registro come free-lance. L'interessata però ha potuto dimostrare di essere all'atto della domanda nelle condizioni tecnico-giuridiche per poter usufruire di una delle innovazioni di cui ai criteri interpretativi dell'art. 34 della legge ordinistica fissati dal Cnog.

- C.N. 30 marzo 2006 n.14 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Sabrina La Stella avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-3 Quando un programmatista registra è tirocinante di fatto

In materia di riconoscimento d'ufficio della pratica giornalistica per lungo tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di "testata", mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di "testata", bensì (v. art.34) di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico.

Fintantoché nella decorsa consiliatura l'interpretazione evolutiva data alla materia dal CNOG ha fatto segnare una significativa svolta e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata, essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. È il caso della Rai.

~

Da qui il riconoscimento della compiuta pratica nei confronti del ricorrente che ha potuto validamente dimostrare e documentare l'avvenuto tirocinio giornalistico effettuato nella trasmissione "Mi Manda Rai Tre", trasmissione che la Rai non ha mai inteso riconoscere come testata e quindi non ha provveduto alla sua registrazione.

- C.N. 30 marzo 2006 n.15 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesco Vitali avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
(Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-3 II

Il programma "Mi Manda Rai Tre" effettua analisi ed approfondimenti di cronaca ed in ciò è assai simili agli stessi telegiornali della Rai dai quali si differenzia per cadenza e quantità di notizie trasmesse ed è sostanzialmente identico ai noti "speciali" dei vari telegiornali della stessa Rai.

Vengono intervistati personaggi competenti o comunque particolarmente vicini al tema trattato che, per ciò, viene analizzato attraverso servizi, interviste e dibattiti. Insomma, la trasmissione offre al pubblico una informazione completa.

Facendo il ricorrente parte integrante della struttura che si occupa della realizza-

zione del citato “programma”, nel caso in esame non può essere negato il riconoscimento d’ufficio della compiuta pratica.

- C.N. 30 marzo 2006 n.16 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Marco Bernardi avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-3 III

Con riferimento alla mancata registrazione della “Vita in Diretta” quale testata giornalistica da parte della Rai con l’indicazione del relativo direttore responsabile (elemento questo che, secondo i primi giudici, comporterebbe l’impedimento al riconoscimento della compiuta pratica), si osserva che la detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una scelta aziendale in contrasto con le norme di legge che regolano la materia dell’informazione giornalistica.

Inoltre, stipulare contratti con mansioni di programmatista regista per poi, invece, affidare agli assunti mansioni di indubbio carattere giornalistico costituisce certamente un palese aggiramento delle norme di legge che regolano l’accesso alla professione giornalistica e il corretto inquadramento contrattuale.

Come dichiarato dal responsabile del programma, il giornalista professionista Michele Cucuzza, il ricorrente ha svolto lavoro giornalistico continuativo e pertanto deve essere accolta la sua richiesta di iscrizione d’ufficio per compiuta pratica.

- C.N. 31 marzo 2006 n.23 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Vincenzo Frenda avverso delibera Ordine Lazio 22.7.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-3 IV

- C.N. 3 ottobre 2006 n.79 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Stefania Squarcia avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-3 V

- C.N. 3 ottobre 2006 n.80 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Marzia Maglio avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005 (Analogo ricorso è stato presentato dal P.G. di Roma)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-4 Attività di addetto stampa e di collaboratore esterno e praticantato

Il lavoro svolto in qualità di addetto stampa non è di per sé riconducibile allo svolgimento della pratica giornalistica. Del pari non è rilevante l’attività di corrispondente quando essa è svolta senza alcun rapporto con la redazione.

Ciò in quanto per una parte manca soprattutto la presenza di un tutor e per l’altra

il compito si esaurisce nell'inoltrare i pezzi che poi vengono controllati, titolati e "passati" da chi ha l'incarico di curare l'impaginazione, senza interazione alcuna con chi ha redatto gli stessi pezzi.

- C.N. 31 marzo 2006 n.20 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Cristina Bertucci avverso delibera Ordine Liguria 8.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-5 Requisiti per l'iscrizione quale freelance

Chi è iscritto all'albo come pubblicitista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate può chiedere l'iscrizione al registro in qualità di freelance.

Lo stabilisce un apposito documento votato dal Consiglio Nazionale a proposito dei criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

In particolare l'interessato deve presentare copia dei contratti oppure delle ricevute di pagamento da parte delle testate e copia delle dichiarazioni dei redditi da cui risulti che il compenso annuale dell'attività giornalistica corrisponde al trattamento minimo del praticante, oltre alla documentazione dell'attività giornalistica ed all'indicazione, quale tutor, di un giornalista professionista caposervizio o redattore della testata o delle testate per le quali lavora.

~

Nel caso in esame tali condizioni non risultano soddisfatte né per le collaborazioni coordinate e continuative né per quanto riguarda l'indicazione di un tutor.

- C.N. 31 marzo 2006 n.21 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Antonio Procacci avverso delibera Ordine Puglia 22.10.2022*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-6 Attività paramanageriale e tirocinio giornalistico

Non può esserci praticantato nell'attività di chi si limita a proporre ad istituti scolastici di approntare una speciale pagina di giornale, trasmettere alla redazione centrale della testata quanto approntato dagli alunni sotto la guida dei propri insegnanti ai quali è stato precedentemente consegnato un apposito supporto tecnologico ed infine si occupa dell'organizzazione del calendario delle pubblicazioni.

Ciò in quanto si tratta di un lavoro amministrativo, di evidente responsabilità, che non comporta valutazione giornalistica anche per non togliere spontaneità al lavoro degli studenti. È una attività collaterale o ausiliaria al lavoro giornalistico, un'attività apprezzabile per la funzione cui intende adempiere, ma senza dubbio diversa dall'attività giornalistica ed in particolare dal praticantato giornalistico.

~

Nel caso in esame la stessa ricorrente ha affermato che si era trattato di collaborazione esterna e ha definito la sua attività una "consulenza giornalistica" fornita a docenti e studenti da chi, come lei, è pubblicitista da anni con una esperienza maturata nel settore fin dal 1996.

- C.N. 31 marzo 2006 n.22 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Caterina Mangiaracina avverso delibera Ordine Sicilia 16.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-7 Riconoscimento d'ufficio sulla base dell'attività effettivamente svolta

Non può essere negata la validità di un praticantato quando l'interessato, arrivato in redazione, veniva invitato a leggere i giornali, veniva erudito su come scrivere un servizio, veniva invitato talvolta a realizzare un'intervista telefonica. Ed inoltre: "è successo anche - ha dichiarato un teste - che gli abbia chiesto di seguire un avvenimento, soprattutto di spettacolo, e comunque su temi ai quali era interessato. Il più delle volte i servizi che gli chiedevano non andavano in onda, ma erano esercitazioni. Quando erano particolarmente riusciti li mandavo anche in onda".

Un altro teste ha dichiarato: "Ferrigno interrompe la sua presenza alla radio su richiesta del direttore per evitare che potesse preconstituire una situazione di fatto".

Altri testi hanno sostenuto tesi opposte, ma il quadro probatorio è sintomatico di una utilizzazione dell'interessato come giornalista praticante da parte delle testate di riferimento (due) unite dalla preoccupazione di preconstituire situazioni poi rivendicabili ai fini del praticantato.

- C.N. 5 luglio 2006 n.67 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso Giuliano Ferrigno avverso delibera Ordine Lazio 10.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-8 Pubblicista a tempo pieno: titolo per il passaggio al professionismo

Il fatto che una testata retribuisca taluno ex art.12 e non già ex art.1 del contratto collettivo di lavoro non può ritorcersi in danno di chi svolge, nella pienezza dei compiti, la classica attività di pubblicista a tempo pieno e quindi ha maturato il diritto ad essere ammesso all'esame di idoneità professionale.

- C.N. 5 luglio 2006 n.68 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Accolto ricorso Alberto Parodi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-3-8 II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.82 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Giovanna Sisti avverso delibera Ordine Marche 20.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

1-1-3-8 III

- C.N. 3 ottobre 2006 n.83 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Accolto ricorso Giacomo Rizzo avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-9 Cumulabilità tra master in giornalismo e praticantato tradizionale

"Gli allievi delle scuole di giornalismo che interrompono il biennio a seguito di un contratto sia a tempo determinato che indeterminato possono cumulare il periodo di tirocinio effettuato nelle scuole".

La disposizione è contenuta in un documento sul riconoscimento del praticantato

appontato dal Comitato Esecutivo e portato, nel giugno 2006, all'attenzione della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Consigli regionali.

La stessa disposizione è richiamata in una decisione con la quale il Consiglio Nazionale si è pronunciato circa il diniego opposto in sede regionale e dall'Università di Tor Vergata di attestare ad una ex allieva il periodo di frequenza al master in giornalismo.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.69 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicoletta Notari avverso delibera Ordine Lazio 13.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-10 Giornali on line: validi se registrati

Non può essere validamente considerato, ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti, il lavoro svolto in un giornale on line che non sia registrato.

La disposizione è contenuta nel documento del 24.11 2005 dell'Esecutivo sul riconoscimento del praticantato e portato all'attenzione della Consulta dei Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali nel maggio del 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.72 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Giorgia Ferrero avverso delibera Ordine Piemonte 12.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.120 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Beatrice Negrotto Cambiaso avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-11 Limiti temporali alla richiesta di riconoscimento d'ufficio

Non può essere riconosciuta la compiuta pratica quando la richiesta all'Ordine di assumere i poteri sostitutivi viene inoltrata ad oltre tre anni dal compimento del periodo rivendicato.

Addirittura, nel corpo dell'art.43 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica si usa l'avverbio "tempestivamente" a proposito della facoltà riconosciuta al tirocinante di rivolgersi al competente Ordine territoriale in presenza di un diniego non motivato del direttore della testata di riferimento di rilasciare il chiesto certificato di compiuta pratica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.73 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Maria Roberta Barcella avverso delibera Ordine Sicilia 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-12 Compiuta pratica: no per attività da freelance

L'attività svolta in qualità di freelance non è idonea ad ottenere il riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica da parte dell'Ordine.

Può essere idonea, invece, ricorrendo le condizioni previste, per l'iscrizione ab initio. Lo stabilisce il documento varato dal Consiglio Nazionale nel luglio 2002 sui criteri interpretativi dell'art.34 della legge ordinistica.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.74 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Federico Zacaglioni avverso delibera Ordine Umbria 19.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-13 L'iscrizione da freelance non può avere effetto retroattivo

Innovando sui criteri dell'art.34 della legge ordinistica (praticantato) il Consiglio Nazionale ha stabilito con apposito documento del luglio 2002 che "chi è iscritto all'albo come pubblicista o chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate qualificate allo svolgimento della pratica giornalistica ... può chiedere ...l'iscrizione al registro".

La disposizione non ha effetto retroattivo nel senso che l'iscrizione da freelance non può essere decisa in sede di riconoscimento d'ufficio della compiuta pratica. Così dispone il documento varato dall'Esecutivo il 24.11.2005 e portato all'attenzione del Presidenti e dei Vice Presidenti degli Ordini regionali, in sede di Consulta, nella riunione del maggio 2006.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.76 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Maria Luisa Mastrogiovanni avverso delibera Ordine Puglia 27.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-1-3-14 Riconoscimento d'ufficio: necessità di una adeguata struttura redazionale

Non può essere riconosciuta d'ufficio la compiuta pratica in assenza di una adeguata struttura redazionale e di una attività giornalistica.

~

Nel caso in esame, a riprova dell'assenza di una struttura giornalistica, il Consiglio ha sottolineato che l'interessata ha fatto ricorso ad una dichiarazione di tutoraggio da parte di una giornalista professionista che rivestiva la qualifica di direttore artistico e non già di direttore responsabile.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.77 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Ermelinda Ranalli avverso delibera Ordine Abruzzo 28.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-14 II

- C.N. 3 ottobre 2006 n.81 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Massimiliano Cannalire avverso delibera Ordine Lazio 10.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-15 Attività collaborativa e praticantato

Non basta esplicitare un'attività collaborativa anche intensa con una o più testate per richiedere la compiuta pratica d'ufficio.

L'attività del tirocinante, invero, è ben definita dalla legge e nei relativi documenti varati negli anni dal Consiglio Nazionale.

Ricorrendo determinate condizioni è possibile però chiedere l'iscrizione al registro in qualità di free lance per poter effettuare il prescritto periodo minimo di 18 mesi di praticantato.

~

Nel caso in esame è possibile che il caso della ricorrente rientri nelle previsioni di un praticantato free lance, ma ciò deve essere oggetto di una nuova e diversa richiesta da sottoporre al vaglio del giudice naturale di primo grado.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.78 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniela Loro avverso delibera Ordine Veneto 6.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-1-3-16 Una delibera revocata è nulla *ab origine*

Se il Consiglio di un Ordine regionale revoca in autotutela una sua delibera l'atto è nullo *ab origine* e quindi non può essere gravato da ricorso.

Da qui la decisione del Consiglio Nazionale di respingere l'impugnativa.

~

Nel caso in esame il Consiglio dell'Ordine del Piemonte aveva accolto una istanza di iscrizione nel registro dei praticanti con un provvedimento che non avrebbe potuto adottare per incompetenza territoriale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.106 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Diego David avverso delibera Ordine Piemonte 27.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-2 ELENCO PROFESSIONISTI

1-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2008

1-2-1-1 Diniego reiscrizione se non sono stati rimossi tutti gli elementi ostativi

Un provvedimento di revoca della radiazione dall'albo può essere adottato solo se viene dimostrata l'insussistenza di tutti gli elementi che avevano determinato la sanzione.

Le dichiarazioni di uno solo degli esponenti, difatti, non elimina né annulla i fatti che indussero il C.N. a disporre la radiazione dell'iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n.6- V.Pres. Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2007

Nel corso del 2007 sono stati trattati 2 ricorsi relativi alla categoria dei professionisti. Tali ricorsi sono stati archiviati.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.50 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Saverio Tierri avverso delibera Ordine Lombardia 18.9.2006*

- C.N. 11 dicembre 2007 n.51 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Carla Vanni avverso delibera Ordine Lombardia 12.12.2006*

1-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2006

Nel corso del 2006 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

1-3 ELENCO PUBBLICISTI

1-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2008

1-3-1-1 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica

L'attività svolta in un giornale diretto da un iscritto all'elenco speciale (art.28 L.69/63) non è valida ai fini dell'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Ciò perché chi non è giornalista non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile e l'iscritto nell'elenco speciale è un soggetto che, pur non esercitando attività giornalistica, assume la direzione di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti è regolata dagli artt. 35 della legge e 34 del regolamento in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, pubblicista o professionista, in quanto il direttore è chiamato a certificare la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza avanzata.

- C.N. 12 marzo 2008 n.11 - V. Pres. Paissan - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 115

1-3-1-2 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione.

L'attività deve essere certificata da un giornalista

I comunicati stampa redatti quale dipendente di un'ATO non possono essere posti a base della richiesta di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti.

Inoltre, il Presidente di un Ente Pubblico non può attestare lo svolgimento di attività giornalistica.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.70 - Pres. Del Boca- Rel.Galati
- *Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 116

1-3-1-3 Senza regolare retribuzione si nega l'iscrizione all'Albo

Esercitare la propria attività a titolo prettamente gratuito è contrario alla legge ordinistica.

Correttamente, l'Ordine della Sicilia aveva cancellato dall'Albo un pubblicista che aveva dichiarato di dirigere una emittente privata e di non percepire compensi.

In sede di ricorso, il ricorrente ha documentato di aver sanato la propria posizione, chiarendo che vi era stato un difetto di comunicazione.

Nel ribadire il principio cui si era ispirato il Consiglio della Sicilia, in via eccezionale, è stato accolto il ricorso, anche per non danneggiare, con l'interruzione dell'attività, quanti operano in quella emittente.

- C.N. 13 marzo 2008 n.19 - V.Pres.Paissan - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Nicolino Araca avverso delibera Ordine Sicilia 1.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-4 Retribuzione ed attività non occasionale - elementi inscindibili

L'attività pubblicistica non può essere occasionale o sporadica e la retribuzione deve essere adeguata all'impegno profuso.

Nel caso in esame l'Ordine della Liguria aveva rigettato l'istanza ravvisando, da una parte, un'attività giornalistica di scarsa entità e, dall'altra, compensi corrisposti forfettariamente e a distanza di anni dalla stesura degli articoli, privi peraltro di valida documentazione fiscale.

- C.N. 13 marzo 2008 n.20 - V.Pres.Paissan - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Roberto Gobbi avverso delibera Ordine Liguria 31.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-5 Retribuzione in unica soluzione per motivi particolari. Ammessa, purché validamente documentata anche nei contenuti dei pezzi

Il pagamento delle competenze può avvenire anche senza rispettare le scadenze mensili, in casi particolari legati a contingenti situazioni dell'azienda.

Quanto ai contenuti, quelle che potrebbero apparire semplici introduzioni a trasmissioni radiofoniche, spesso sono sintesi articolate e frutto di ricerche su problematiche varie, sintetizzate in base al tipo dell'intervento.

- C.N. 13 marzo 2008 n.21 - V.Pres.Paissan - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Patrick Facciolo avverso delibera Ordine Trentino-Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-6 Prestazioni giornalistiche esigue e compensi inadeguati. Si nega l'iscrizione all'Albo dei pubblicisti

Nel caso in esame è documentata una collaborazione che comprende anche periodi antecedenti il biennio di riferimento dalla data di presentazione della domanda e retribuzioni non solo esigue ma nemmeno documentate. Non risulta quindi soddisfatta la condizione, richiesta dalla legge, secondo cui l'attività giornalistica, riferita al biennio precedente, deve essere non occasionale e regolarmente retribuita.

- C.N. 13 marzo 2008 n.23 - V.Pres.Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Fabrizio Cicchitto avverso delibera Ordine Lazio 18.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 aprile 2008 n.35- Pres. Del Boca- Rel. Marra
- *Respinto ricorso Marina Giardina avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-7 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata

Gli articoli non firmati devono essere attribuiti dal Direttore con specifica attestazione e devono avere carattere di continuità nel biennio.

Inoltre, i compensi per gli articoli pubblicati non possono essere conglobati, senza alcun riferimento all'attività giornalistica, nello stipendio percepito per altra attività.

- C.N. 22 aprile 2008 n.34 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 117

1-3-1-8 Retribuzione quale impiegata per collaborazione ad house organ - Non dà titolo all'iscrizione all'albo

La documentazione di attività prestata per un house organ presentata da chi aspira all'iscrizione nell'elenco pubblicitisti, come costantemente affermato dal Consiglio Nazionale, è inidonea a supportare una attività pubblicitica.

Inoltre, non è ammissibile la dichiarazione che i compensi per tale attività siano conglobati nella busta paga di impiegata dell'Associazione Artigianato che edita il giornale.

- C.N. 11 dicembre 2008 n. 80 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Sigrid Leitner avverso delibera Ordine Trentino-Alto Adige 2.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-9 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo

La continuità nel biennio precedente la domanda è condizione indispensabile per chiedere l'iscrizione all'albo, né possono entrare nel computo del biennio scritti pubblicati in anni precedenti.

Nel caso in esame, la ricorrente ha fatto registrare un'interruzione di nove mesi, motivandola per cause di salute. Circostanza, questa, comprensibile, ma non prevista dalla legge ordinistica.

- C.N. 13 marzo 2008 n.24 - V.Pres.Paissan - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 119

1-3-1-10 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicitica

La produzione presentata per ottenere l'iscrizione all'Albo dei Pubblicitisti deve avere precise caratteristiche giornalistiche: quando si riscontra la mancanza di "mediazione" tra il fatto e la conoscenza di esso e di un effettivo carattere di creatività non si dà luogo alla iscrizione.

- C.N. 13 marzo 2008 n.22 - V.Pres.Paissan - Rel. Anzalone

- *Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 121

1-3-1-11 Legge 150/2000 - Il lavoro nell'URP non configura attività giornalistica

L'attività nelle Pubbliche relazioni ha connotazioni diverse da quella giornalistica che si svolge negli Uffici Stampa formalmente costituiti. Perciò, se l'attività prevalente è riferita a quelle delle Pubbliche Relazioni e quella dell'Ufficio Stampa si limita ad una attività sporadica e saltuaria, non si ha titolo ad essere iscritto all'Albo dei Pubblicisti ai sensi della legge n.150/2000.

- C.N. 22 aprile 2008 n.28 - Pres. Del Boca - Rel. Donno

- *Respinto ricorso Stefania Bossiner avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-12 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata

Quando i temi trattati sono di contenuto esclusivamente religioso, come semplice comunicazione ed aggiornamento per la comunità sulla materia specifica senza alcuna elaborazione e informazione giornalistica, non si dà luogo all'iscrizione all'albo dei pubblicisti.

Nel caso in esame i mezzi di prova esibiti dal ricorrente rappresentano dei bollettini sull'attività interna senza presentare gli indispensabili caratteri di mediazione giornalistica e di informazione all'opinione pubblica.

- C.N. 11 giugno 2008 n.40- Pres. Del Boca- Rel. Cembran

- *Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 122

1-3-1-13 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica

L'attività imprenditoriale non preclude la iscrizione nell'elenco pubblicisti solo se l'editore, aspirante pubblicista, documenta una retribuzione, per le collaborazioni giornalistiche, distinta da quella di utile di impresa della quale può o meno godere.

Difatti, tra gli elementi richiesti per l'accesso alla professione giornalistica, quale quella del pubblicista, è necessario dimostrare, oltre all'attività svolta, la retribuzione per quell'attività, che assume pertanto la figura di reddito di lavoro, distinta e non equivalente a quella di utile di impresa, della quale può o meno godere l'editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n.44- Pres. Del Boca- Rel. Marra

- *Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 123

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2008 n.79 - Pres. Del Boca- Rel. Donno
- *Respinto ricorso Raffaele Gelmi avverso delibera Ordine Piemonte 22.10.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-14 Fotocineoperatori- Le condizioni richieste dal DPR 649/76

Il d.p.r. 649/76 ha fissato delle regole precise per connotare la figura dei fotocineoperatori per organi di informazione quando ha indicato un'attività svolta "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di un'autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione".

Pertanto devono coesistere due circostanze: 1) che si tratti di foto che sostituiscono o completano l'informazione scritta e, quindi, informano il lettore o sostituendo un articolo (magari con una semplice didascalia) o completandolo; 2) che vi sia autonomia decisionale operativa.

Le due condizioni debbono coesistere e non possono essere avulse l'una dall'altra.

- C.N. 12 giugno 2008 n.50 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 125

1-3-1-15 Operatore redazionale - Iscrizione ammessa in casi particolari

L'operatore redazionale (con contratto Grafica Editoria Industria) che redige testi, anche avvalendosi di linguaggi ipertestuali e che interviene sugli stessi provvedendo alla effettuazione di tagli, aggiunte, modifiche, che redige didascalie e apparati... svolge attività riconducibile a quella giornalistica e quindi ha titolo ad essere iscritto come pubblicitista.

- C.N. 16 ottobre 2008 n.64 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Elisa Muzi avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-16 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo

I requisiti per l'accesso stabiliti dalla legge ordinistica non possono essere oggetto di modifica o interpretazione, da parte di un Consiglio regionale.

Pur riconoscendosi l'esigenza di una sua urgente modifica, la legge n.69/63 indica in modo analitico le procedure da seguire e la documentazione da richiedere per l'iscrizione all'Albo dei Pubblicitisti. Pertanto, ogni interpretazione deve essere fatta entro i limiti che la legge pone (non occasionalità della prestazione, natura della pubblicazione, regolare retribuzione).

~

Nel caso in esame, l'introduzione di un colloquio, che mutua in parte quello per i

professionisti, non può essere oggetto di una deliberazione del Consiglio regionale, perché introduce un elemento totalmente nuovo, non previsto dalle norme di legge che regolano la materia.

- C.N. 16 ottobre 2008 n.66 - Pres. Del Boca- Rel. Donno
- *Accolto ricorso Christian Losito annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 127

~

CONFORME

- C.N. 16 ottobre 2008 n.67- Pres. Del Boca- Rel. Donno
- *Accolto ricorso Iride Novello annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n.68- Pres. Del Boca- Rel. Donno
- *Accolto ricorso Davide Sperati annullata delibera Ordine Lazio 23.1.2008 e rinvio atti*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-17 L'oroscopo deve avere creatività e mediazione, per essere valutato come attività giornalistica

L'elemento creativo e quello della mediazione sono inscindibili e, se il primo può essere trovato in una 'lettura' più o meno scientifica degli astri, il secondo deve essere individuato nell'elaborazione dell'oroscopo.

Pertanto, poche righe di indicazioni di carattere astrale senza alcuno sviluppo concettuale e quindi prive di mediazione giornalistica non bastano a supportare una richiesta di riconoscimento di attività per l'iscrizione all'Albo, elenco dei pubblicitari.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.72 - Pres. Del Boca- Rel.Marra
- *Respinto ricorso Barbara Massimo avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-1-18 No alla cancellazione dall'Albo se si svolge la stessa attività per la quale era stata decisa l'iscrizione

Il pubblicitario iscritto all'Albo sulla base di una documentazione ritenuta valida non può essere cancellato sul presupposto che l'attività, rimasta in linea di massima la stessa, non risponda ai requisiti richiesti dalla legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente ha anche integrato in sede di appello la documentazione atta a dimostrare la persistenza di un'attività pubblicitaria non occasionale e regolarmente retribuita, che non è né monocorde né pubblicitaria ma investe i diversi aspetti della materia sanitaria, oltre ad illustrare le attività di una struttura ospedaliera, per conto della quale redige comunicati stampa.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.73 - Pres. Del Boca- Rel.Marra
- *Accolto ricorso Marianna Francesca Ciraci avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 17 ottobre 2008 n.74 - Pres. Del Boca- Rel. Marra
- *Accolto ricorso Maria Cristina De Caro avverso delibera Ordine Lazio 16.11.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2007**1-3-2-1 Attività giornalistica e retribuzione**

Il compenso per l'attività giornalistica svolta a favore di alcune testate può essere conglobato nella busta paga di un addetto stampa di un organismo che edita le stesse testate.

E ciò è sufficiente ai fini della retribuzione che l'aspirante pubblicista deve avere percepito, appunto per l'attività svolta a favore delle testate di riferimento.

Il tutto ovviamente deve essere provato, come nel caso in esame.

- C.N. 13 febbraio 2007 n.10 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Cristina Coppi avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-2 L'iscrizione all'Albo non è un atto dovuto

L'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare la produzione giornalistica al fine di riscontrare quanto la legge ordinistica prevede.

Il Consiglio dell'Ordine ha il compito di verificare la documentazione prodotta alla luce dell'indirizzo ormai costantemente espresso dall'Autorità giudiziaria e dal Cnog.

~

Nel caso in esame si è verificata la insussistenza della continuità necessaria dell'attività richiesta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.53 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carolina Mazzetti avverso delibera Ordine Toscana 15.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n.55 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberto Castegnaro avverso delibera Ordine Veneto 20.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

È da respingere il rilievo secondo cui chi non è iscritto all'Albo non necessariamente debba percepire compensi per l'attività che svolge.

La retribuzione costituisce, come ha sempre affermato il Cnog, il corrispettivo della prestazione di lavoro.

La natura retributiva per le prestazioni giornalistiche non va mai ricompresa in

quella di amministratore unico.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.54 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianfranco Martini avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-4 Discrezionalità nel valutare i precedenti penali dell'aspirante

È pienamente legittimo il potere discrezionale attribuito dalla legge ai Consigli dell'Ordine nel valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo. La ratio della norma risiede nel fatto che deve essere tenuto conto, in una valutazione complessiva e generale, dei reati per i quali è stato condannato il richiedente l'iscrizione. Ciò per l'ineludibile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.57 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Emanuele Basili avverso delibera Ordine Sicilia 22.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-5 Il potere certificatorio è degli iscritti all'Albo

È insuperabile ostacolo per l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti la natura della pubblicazione se il direttore non è un giornalista. E proprio perché non è un giornalista il direttore non ha la titolarità ufficiale del diritto/dovere certificatorio davanti alla legge.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 61 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Fabrizio Ciacchi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-6 Requisito per l'iscrizione : l'attestazione del direttore

Non può essere respinta la domanda di iscrizione nei pubblicitisti allorché il direttore stesso della testata attesti l'attività giornalistica con regolarità di prestazione e impegno e con adeguata remunerazione economica.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 62 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Jacqueline Adames avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 63 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Maria Carmela Coco avverso delibera Ordine Puglia 6.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-2-7 Dichiarazione del direttore e forzata tardività della domanda di iscrizione

La tardività della domanda di iscrizione nell'elenco pubblicitisti non è di per sé ostativa e va imputata al ritardo dell'editore nel completare le procedure di liquidazione dei compensi. Inoltre la dichiarazione del direttore responsabile è elemento probante anche a fronte di discrepanze e dissonanze con altri elementi della domanda.

~

Nel caso in esame i crismi della iscrizione sono assicurati legittimamente e senza

incertezze dal direttore della testata di riferimento.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 66 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Luigi Celluzzi avverso delibera Ordine Lazio 15.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-2-8 Retribuzione - responsabilità del direttore - sostegno dell'Ordine al mancato iscritto

Il fatto che un direttore dichiari che l'aspirante pubblicitista è stato regolarmente retribuito, mentre in effetti non lo è stato dal punto di vista quantitativo, potrebbe configurarsi come violazione deontologica sotto il profilo dell'omesso controllo. Da qui la segnalazione del Cnog al competente Ordine regionale per eventuali iniziative di competenza.

Inoltre il Cnog ha deciso di supportare dal punto di vista giuridico eventuali iniziative del mancato iscritto nel caso in cui egli volesse intraprendere una qualche azione a tutela dei suoi diritti in relazione a quanto corrispostogli per l'attività giornalistica prestata.

~

Il caso è relativo alla mancata iscrizione - ribadita in sede di appello - di un aspirante pubblicitista per carenza dell'elemento della retribuzione.

I due principi affermati dal Cnog costituiscono una novità assoluta.

Da un lato si richiama la responsabilità del direttore responsabile con riferimento alla retribuzione e quindi alla sua certificazione, retribuzione che per essere tale deve costituire il corrispettivo per prestazioni giornalistiche; dall'altro si mette a disposizione del mancato iscritto un supporto giuridico per eventuali azioni di tutela da parte dell'interessato nei confronti dell'editore in ordine alla insufficiente retribuzione corrisposta.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Alberto Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 30.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 65 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Giovanna Raimondo avverso delibera Ordine Sicilia 19.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2006

1-3-3-1 L'Ufficio Comunicazione è cosa diversa dall'Ufficio Stampa

Esistono condizioni precise perché una struttura possa essere considerata Ufficio Stampa e requisiti indicati dalla legge 150/2000 nonché dal Consiglio Nazionale dell'ordine perché taluno possa chiedere l'iscrizione nell'elenco pubblicitisti.

In mancanza di tali requisiti e condizioni l'iscrizione non può essere concessa.

~

Nel caso in esame l'interessata lavorava in un "Ufficio Comunicazione" all'interno del quale l'attività giornalistica si caratterizzava per la sua occasionalità e sporadicità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.46 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonella Lo Re avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sonia Seghetta avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.50 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Olindo Daliana avverso delibera Ordine Lazio 14.4.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.102 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Marco Sordini avverso delibera Ordine Lazio 5.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-2 Legge 150/2000 e iscrizione all'albo

Non basta lavorare in un Ufficio Stampa per richiedere l'iscrizione all'Ordine, elenco pubblicitari.

Occorre che ci sia autonomia, mediazione giornalistica e continuità di prestazioni. Il tutto deve essere comprovato, come si evince dall'apposito documento varato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine.

- C.N. 31 maggio 2006 n.47 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Claudio Zozi avverso delibera Ordine Lazio 16.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-3-3-3 Retribuzione: elemento necessario per l'iscrizione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita altrimenti non può essere valutata ai fini dell'iscrizione all'albo.

Essa infatti è uno degli elementi essenziali, unitamente alla non occasionalità, come prescrive l'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.55 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Laura Sergi avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-4 Natura giornalistica della prestazione: elemento necessario per l'iscrizione

La prestazione deve avere natura giornalistica, ai fini della iscrizione all'albo, altrimenti non può essere presa in considerazione.

Ciò perché, diversamente operando, si violerebbe il disposto dell'art.35 della legge ordinistica.

- C.N. 31 maggio 2006 n.57 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Simona Savelli avverso delibera Ordine Toscana 20.10.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-5 Creatività: non strettamente necessaria ai fini dell'iscrizione all'albo

Si ha attività giornalistica anche quando gli articoli prodotti su un giornale di stretta natura specialistica (quale "Fisco e Tasse") altro non sono che una puntuale spiegazione da fornire ai lettori su argomenti di natura fiscale.

È difficile, invero, richiedere creatività in senso stretto quando si tratta di elaborare articoli che altro non possono essere se non una rigorosa informazione su temi strettamente legati alla attualità.

- C.N. 31 maggio 2006 n.58 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Luigia Lumia avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-6 Iscrizione negata se non c'è attività giornalistica

Il carattere giornalistico della produzione presentata a sostegno della richiesta di iscrizione all'albo costituisce elemento imprescindibile per l'accoglimento dell'istanza.

In mancanza la richiesta è respinta.

~

Nel caso in esame, i pezzi prodotti dal ricorrente non sono altro - in molti casi - che elenchi di indirizzi utili.

Da qui la mancanza di quella "mediazione" tra il fatto e la conoscenza di esso che caratterizza l'attività giornalistica.

- C.N. 15 novembre 2006 n.103 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Giulio Cesare Filippi avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-7 House organ e mediazione giornalistica

Una pubblicazione a stampa distribuita gratuitamente tra gli iscritti ad un sindacato non è idonea a supportare un'attività pubblicistica tale da far maturare a taluno il diritto di ottenere l'iscrizione all'albo.

Un'attività pubblicistica, inoltre, comporta una mediazione giornalistica fatta di "impegno periodico e ricorrente".

- C.N. 15 novembre 2006 n.104 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Pietro Scifo avverso delibera Ordine Sicilia 24.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-8 Qualità e quantità dei pezzi nel biennio: elementi necessari per l'iscrizione

Se i pezzi presentati non sono di natura giornalistica e per di più la loro quantità non può essere posta a fondamento della non occasionalità del lavoro svolto, l'istanza di iscrizione all'albo non può essere accolta.

- C.N. 15 novembre 2006 n.105 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Fabrizio Venerandi avverso delibera Ordine Genova 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-9 Produzione e retribuzione: elementi essenziali per l'iscrizione all'albo

È condicio sine qua non che l'istanza di iscrizione all'albo sia supportata da una adeguata produzione giornalistica: non deve essere "occasionale" ex art.1 legge ordinistica e "regolarmente retribuita" ex art.35 stessa legge.

~

Nel caso in esame i requisiti sono stati ritenuti carente il primo, mancante il secondo.

Il caso era relativo a una richiesta di iscrizione avanzata da un "funzionario esperto comunicatore" di una amministrazione regionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.109 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Manuela D'Alessio avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.110 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Roberta Copersino avverso delibera Ordine Abruzzo 12.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.118 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Salvatore D'Angelo avverso delibera Ordine Sicilia 24.3.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.119 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Respinto ricorso Claudia Calabrese avverso delibera Ordine Sicilia 23.6.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-9 II

Non si può prescindere da una valutazione quantitativa dei pezzi allegati alla domanda di iscrizione all'albo.

Inoltre l'interessato deve dimostrare di essere stato retribuito per gli stessi pezzi.

~

Il Consiglio Nazionale aggiorna annualmente il tariffario delle spettanze per gli

iscritti all'Ordine e lo fa sulla base di vari parametri.

Ciò posto, non potendosi certo applicare integralmente il tariffario a chi non è ancora giornalista, il Consiglio Nazionale ha previsto ipotesi di compensi ridotti per singole fattispecie.

In ogni caso, però, non può essere stravolto il concetto di retribuzione che è il corrispettivo per una prestazione fornita.

Nel caso in esame il ricorrente ha percepito un compenso così basso da non configurare una "retribuzione", neanche considerando il fatto che il Consiglio nazionale ha decurtato del 75% l'ammontare dei compensi fissati nel tariffario per gli iscritti all'Ordine

- C.N. 20 dicembre 2006 n.121 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Silvestro Di Napoli avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-10 Natura della testata, produzione, retribuzione e iscrizione all'albo

Non può essere accolta l'istanza di iscrizione all'albo se la testata di riferimento non ha natura giornalistica, tant'è che il suo direttore è un iscritto all'elenco speciale.

~

Nel caso in esame, inoltre, manca la retribuzione perché si asserisce essere stata conglobata in fatture per rimborso spese e nella documentazione non si riscontrano pezzi assimilabili ad articoli giornalistici

- C.N. 15 novembre 2006 n.108 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Stefano Brandini avverso delibera Ordine Emilia Romagna 10.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-3-3-11 Legge 150/2000: limite temporale per la richiesta di iscrizione all'albo

Chi chiede l'iscrizione all'albo in base alla legge 150/2000 che disciplina l'attività negli uffici stampa degli enti pubblici deve essere stato in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

~

Nel caso in esame, la ricorrente è stata assunta nel 2003, ovvero a distanza di anni dal tempo limite fissato dalla citata legge.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.117 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Marinella Di Rosa avverso delibera Ordine Lazio 11.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4 ELENCO SPECIALE

1-4-1 ELENCO SPECIALE 2008

1-4-1-1 Condizioni indispensabili per l'iscrizione

Elementi essenziali per ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale sono:

- la periodicità della pubblicazione che deve essere sempre indicata;
- la specificità e delimitazione degli argomenti da trattare;
- deve comparire la figura del direttore responsabile e non quella generica di direttore, che è cosa ben diversa.

Il ricorso, comunque, è stato dichiarato irricevibile perché presentato oltre il termine perentorio di 30 gg fissato dalla legge.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 2 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Ricorso Elena De Filippis irricevibile avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-1-2 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile

Un periodico contenente una raccolta di inserzioni di privati per compravendite commerciali non rientrerebbe tra quelli previsti dall'art.28 della legge ordinistica (periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico).

Ma un periodico di tal fatta deve comunque avere un direttore responsabile.

Sotto questo aspetto, non può essere negata al ricorrente l'iscrizione all'elenco speciale, atteso che non esiste altro organismo, fuori dell'Ordine dei Giornalisti, abilitato per legge.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 132

1-4-1-3 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione

L'art.28 della legge n.69/63 e l'art.32 del regolamento stabiliscono le modalità di iscrizione nell'elenco speciale.

L'art.32 del regolamento di esecuzione dispone che sia presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

Quando si controverte sulla natura della pubblicazione decide il Consiglio Nazionale che, quindi, può acquisire tutti gli elementi per assumere una decisione.

~

Nel caso, in esame, il ricorrente è stato invitato dal Consiglio Nazionale ad esibire dei 'numeri zero' della rivista e non vi ha provveduto. Pertanto mancano concreti elementi di riscontro e di valutazione.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 25 - V. Pres. Paissan - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 134

1-4-1-4 Istanza accolta in base ad elementi di valutazione forniti assieme al ricorso

Quando il ricorrente fornisce, assieme al ricorso, concreti elementi di valutazione circa la natura specialistica della pubblicazione, l'iscrizione è ammessa in base alla disposizione dell'ultimo comma dell'art.28 che recita: "Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, sul ricorso dell'interessato, il Consiglio Nazionale dell'Ordine".

- C.N. 22 aprile 2008 n.36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Franco Bruno Marini avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-1-5 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica

Quando una rivista, oltre trattare tematiche proprie delle attività istituzionali dell'Ente, tratta anche argomenti che riguardano la sfera più generale delle informazioni giornalistiche, tipica dell'esercizio della professione, il diniego all'iscrizione ex art.28 della legge 69/63 è legittimo.

- C.N. 17 ottobre 2008 n.69 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 136

1-4-2 ELENCO SPECIALE 2007

1-4-2-1 Documentazione: elemento necessario per l'iscrizione

Non può essere accolta la domanda di iscrizione all'elenco se l'interessato non produce tutta la prescritta documentazione, della quale fa parte integrante ed essenziale quella relativa alla natura della pubblicazione.

- C.N. 12 dicembre 2007 n. 56 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Giancarlo Frattarolo avverso delibera Ordine Bari 21.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

1-4-3 ELENCO SPECIALE 2006

1-4-3-1 Requisiti per l'iscrizione

Quando la pubblicazione che si intende dirigere contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica non può essere affidata a un non iscritto all'Ordine (professionista o pubblicista).

Lo si ricava dall'art.28 della legge professionale in base al quale "all'albo dei gior-

nalisti sono annessi gli elenchi ... e di coloro che, pur non esercitando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici".

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale ha concordato con le valutazioni fatte dal competente Ordine regionale sul contenuto della pubblicazione che l'interessato, non giornalista, intendeva dirigere.

- C.N. 30.5.2006 n.34 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Paolo Blanc avverso delibera Ordine Piemonte 27.1.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-2 Pubblicazione commerciale: iscrizione non consentita

I pochi elementi posti all'esame del Consiglio non testimoniano il carattere tecnico, professionale o scientifico in base ai quali può essere accolta la richiesta di iscrizione ex art.28 legge ordinistica.

- C.N. 31.5.2006 n.51 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Salvatore Carruezzo avverso delibera Ordine Puglia 20.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

1-4-3-3 Quando una pubblicazione rientra nelle previsioni dell'art.28

Una testata ha carattere tecnico, professionale o scientifico soltanto quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Il presupposto perché taluno possa assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 legge ordinistica sono pertanto due: i contenuti e i destinatari della pubblicazione.

~

Nel caso in esame, tali requisiti sono stati riconosciuti nel periodico "Il Nuovo Rinascimento" di proprietà dell'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.

- C.N. 15 novembre 2006 n.107 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Erica Galligani avverso delibera Ordine Toscana 16.2.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2.DEONTOLOGIA

2 DEONTOLOGIA

2.1 DEONTOLOGIA 2008

2-1-1 Il giornalista non procaccia abbonamenti

Il direttore di un giornale deve fare il direttore evitando ogni confusione di ruoli o commistioni di attività.

Nella fattispecie il direttore di giornale economico è stato sanzionato per avere svolto attività promozionale impegnandosi a procacciare abbonamenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 7 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera-Donno
- *Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

Nota: il testo integrale della decisione a pag. 137

2-1-2 Chi dirige un giornale deve rifiutare agevolazioni o condizionamenti

L'obbligo di rifiutare facilitazioni da privati e di essere compiacente per rapporti di amicizia è fissato dalle regole deontologiche.

Nel caso in specie l'uso di intercettazioni telefoniche trasmesse dalla Magistratura è consentito nel procedimento disciplinare a carico di un iscritto.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 8 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera-Donno
- *Respinto ricorso Antonio Del Giudice avverso delibera Ordine Abruzzo 21.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-3 Il rapporto di coniugio non può alimentare a priori sospetti di condizionamento per il vice direttore di una testata

Se non è provato, con riferimenti precisi, non vi è condizionamento verso i redattori da parte del vice direttore di una testata che si è limitato ad estendere ad amici e personalità l'invito ad assistere ad una sfilata di moda organizzata dalla moglie.

Le citazioni dell'evento, da parte dei redattori, non provano, infatti, un intervento del vice direttore per ottenere particolari attenzioni compiacenti.

- C.N. 12 marzo 2008 n. 9 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Roberto Alessi avverso delibera Ordine Milano 15.7.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-4 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico

Nel caso in esame non bastano generici consigli di attenzione e di prudenza.

I compiti di un direttore responsabile impongono di vigilare su tutte le trasmissioni che abbiano carattere giornalistico, perché una cosa sono le trasmissioni di intrattenimento, un'altra quelle in cui si realizzano dibattiti e servizi giornalistici.

La violazione della Carta di Treviso con la pubblicizzazione di notizie e riferimen-

ti a bambini oggetto di una triste storia familiare va sempre sanzionata.

- C.N. 12 marzo 2008 n.10 - V.Pres. Paissan - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 152

2-1-5 L'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale quando il fatto è provato

La sfera della deontologia è più ampia dell'illecito penale per cui un medesimo fatto che non costituisca reato può essere in contrasto con le norme deontologiche e come tale sanzionabile.

Anche i commenti di natura critica e la satira richiedono il requisito della correttezza della forma espositiva, come più volte affermato dalla Corte di Cassazione. Il diritto di satira, quale particolare forma del diritto di critica, non può essere un comodo strumento per offendere e calunniare.

- C.N. 22 aprile 2008 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-6 Nessuna violazione deontologica in presenza di una "voce"

Riferire all'interessato di avere appreso di una presunta (e forse inesistente) lettera anonima che lo riguarda senza pubblicizzarla a terzi non viola il dovere di lealtà e lo spirito di collaborazione tra colleghi.

- C.N. 10 giugno 2008 n.38 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Enrico De Maria avverso delibera Ordine Piemonte 3.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-7 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale

Non vi è commistione tra giornalismo e messaggio pubblicitario quando si ospita un inserto recante a piè di pagina una doppia dicitura: "Informazione pubblicitaria", da una parte e, dall'altra, "Pagina autogestita dal Movimento..."

La pubblicità commerciale difatti va distinta da quella elettorale (D.L.n.74/92). Nel caso in esame si tratta di propaganda politica.

- C.N. 11 giugno 2008 n.39 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 154

2-1-8 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo

Quando l'accusa per violazione di norme deontologiche da parte dell'autore dell'articolo è ritenuta insussistente, anche la violazione deontologica del direttore per omesso controllo non pare prospettabile.

- C.N. 11 giugno 2008 n.41 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 156

2-1-9 Il giornalista non accetta ospitalità o spese di trasferimento per la sua attività professionale

Il giornalista deve sempre interrogarsi sulle motivazioni degli inviti quando riceve offerte di ospitalità da soggetti per i quali ha scritto o deve scrivere articoli, altrimenti pone sotto una luce non positiva l'intera categoria, il suo prestigio e autorevolezza.

- C.N. 11 giugno 2008 n.43 - Pres. Del Boca - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Monica Setta avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-1-10 Decoro e dignità professionale

Fare pubblicità, addirittura travisando il proprio abbigliamento, investe il decoro e la dignità professionale del giornalista.

Il messaggio giornalistico non può essere confuso con quello pubblicitario, anche se lo impone un editore.

- C.N. 11 giugno 2008 n.46 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Parzialmente accolto ricorso Fabio Noaro avverso delibera Ordine Veneto 18.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-11 Un direttore non chiede ai giornalisti se aderiscono allo sciopero

Il direttore di un giornale che chiede in anticipo e singolarmente ai giornalisti se aderiranno allo sciopero va oltre i suoi compiti, in quanto i giornalisti non hanno l'obbligo di comunicare preventivamente l'adesione al contrario degli addetti ai servizi pubblici.

Né costituisce esimente l'impegno a fare di tutto perché il giornale, anche in caso di scioperi proclamati, possa uscire.

Un comportamento non in linea con i compiti di un direttore, quindi va censurato.

- C.N. 11 giugno 2008 n.47 - Pres. Del Boca - Rel. Marra
- *Respinto ricorso Cristiano Draghi avverso delibera Ordine Toscana 14.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

2-1-12 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori

Va censurato il direttore che omette il necessario controllo su "un pezzo" relativo a una storia delicata, col coinvolgimento di soggetti minori.

Non basta esprimere "qualche perplessità" sulla pubblicazione della vicenda, ma è dovere, nell'ambito delle funzioni di controllo, vietare di rendere pubblici nome, età, professione dei genitori, fotografia dei minori, benché schermata.

- C.N. 11 giugno 2008 n.48 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nota: Il testo integrale della decisione a pag. 159

2-1-13 Il giornalista non usa frasi offensive verso i colleghi

Quando il giornalista usa in pubblico frasi offensive verso un collega o la categoria, anche se poi chiede scusa, viene meno ai doveri e allo spirito di collaborazione, compromettendo la dignità dell'Ordine, in violazione degli artt. 2 e 48 della legge 3.2.1963 n.69

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva pronunciato una frase offensiva su colleghi durante una assemblea, lontana dal microfono, mentre era seduto al tavolo della presidenza e la frase era comunque udibile da più persone.

- C.N. 12 giugno 2008 n.51 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera -Donno
- *Respinto ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2.2 DEONTOLOGIA 2007

2-2-1 Giudice naturale e competenza a decidere

Quando un giornalista viene sottratto al suo giudice naturale la delibera emessa nei suoi confronti (nel caso in esame in riferimento ad un procedimento disciplinare) deve essere dichiarata nulla, con rinvio al competente Ordine regionale. Ciò perché il vizio procedurale rilevato è insanabile; giudice naturale deve intendersi il Consiglio dell'Ordine regionale al quale il giornalista è iscritto.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 7 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Parzialmente annullata delibera Bari 13.12.2004 e contestuale rinvio atti esposto Gianfranco Summo c/ Carmela Formicola all'Ordine Basilicata*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-2 Calciopoli: responsabilità deontologica di un giornalista

Quando un giornalista assume l'atteggiamento di un informatore, rivelando fatti che esulano dalla sua professione e comunque appresi nell'esercizio della sua attività, si rende responsabile di violazione deontologica. Specialmente quando, direttamente o indirettamente, coinvolge un collega.

~

Il caso preso in esame si riferisce direttamente alle vicende di "calciopoli" e più in particolare al noto "sistema Moggi".

Il giornalista incolpato è stato ritenuto colpevole ed ha avuto inflitta la sanzione della sospensione per 4 mesi dall'esercizio professionale. La sanzione è stata confermata in secondo grado.

- C.N. 14 febbraio 2007 n. 14 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran-Ghirra-Iacopino
- *Respinto ricorso Antonio (Tony) Damascelli avverso delibera Ordine Lombardia 9.10.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-3 Non può esserci libertà di stampa senza osservanza dei doveri professionali

Piegare la libertà di stampa a fini estranei ai doveri di indipendenza e autonomia, lealtà e buona fede, osservanza delle leggi e rispetto dei propri lettori da parte di chi svolge una funzione di pubblico interesse, qual è quella del giornalista, mediatore intellettuale tra i fatti ed i cittadini, comporta violazione deontologica e come tale deve essere valutata alla luce di quanto dispone la legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

~

La vicenda è relativa a notizie passate al Sismi dal giornalista Luca Fazzo. Il fatto materiale è risultato provato.

Alcune circostanze, tuttavia, hanno indotto il Consiglio Nazionale ad accogliere la richiesta subordinata di una riduzione. E così lo stesso Cnog ha deciso di contenere in sei mesi la sospensione dall'esercizio professionale rispetto ai dodici mesi inflitti in primo grado.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 25 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Luca Fazzo avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-4 Deontologia e attività non strettamente giornalistica

Caldeggiare presso una pubblica amministrazione l'esito positivo di una pratica presentata da un privato che prospetta al giornalista compensi in denaro, costituisce violazione delle norme deontologiche che ogni iscritto all'Ordine è tenuto ad osservare.

~

Nel caso in esame è stato contestato all'interessata di "aver interceduto" nei confronti del ministro dell'ambiente per far ottenere a R.M. il nulla osta per delle slot machines dietro pagamento di un compenso.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 26- Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Parzialmente accolto quanto all'entità della sanzione ricorso Cesara Buonamici avverso delibera Ordine Lazio 17.11.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-5 Condotta del giornalista e radiazione

Quando un giornalista, con la sua condotta, compromette anche la dignità dell'Ordine sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo, l'implicazione deontologica non può che essere la radiazione. Lo dispone l'art. 55 della legge 3.2.63 n.69 istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

~

Nel caso in esame, all'incolpato era stata inflitta in primo grado la sanzione della sospensione nel massimo previsto (12 mesi) dall'esercizio professionale. Vi si è opposto il P.G. che, nel rilevare, tra l'altro, una contraddizione tra le motivazioni del

provvedimento adottato e la sanzione comminata, ha chiesto nel suo ricorso al Consiglio Nazionale che fosse comminata la radiazione. Il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso dell'interessato, che chiedeva l'assoluzione, e ha accolto l'impugnativa del P.G.

La vicenda è relativa al giornalista Renato Farina - vicedirettore del quotidiano *Libero* - che ha ammesso di avere passato (e ricevuto) notizie ai servizi segreti militari (Sismi). Lo avrebbe fatto - come da sue dichiarazioni - per dare una mano agli stessi servizi.

Quanto alle somme corrispostegli dal Sismi, il Farina si è difeso dichiarando che si era trattato di rimborsi per spese sostenute.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-2-6 Giornalismo sportivo e deontologia

Il dialogo tra un giornalista e un procuratore di calcio va correttamente inquadrato nello scenario del giornalismo sportivo.

Nel caso in esame non appare violato il dovere di riservatezza o di indipendenza perché non risulta che la “rivelazione” di quanto il giornalista avrebbe scritto fosse fatta al fine di ottenere il beneplacito nel contesto di un illegittimo dare-avere, in cui lo stesso giornalista fosse pronto a lasciarsi espropriare dal proprio personale giudizio, al fine di ottenere un vantaggio. Inoltre non può essere irrogata una sanzione disciplinare sulla base di una intenzione non già dichiarata, ma solamente ritenuta sulla base di presunzioni.

~

La vicenda si inquadra nella cosiddetta calciopoli ed ha visto coinvolti in una intercettazione telefonica il giornalista Guido D'Ubaldo e il procuratore di un calciatore, F.Z. Il D'Ubaldo aveva avuto inflitta la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Il Consiglio, nel merito del ricorso, si è detto d'accordo con l'incolpato e con il Procuratore Generale. Conseguentemente ha emesso decisione di assoluzione.

- C.N. 29 marzo 2007 n. 28 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran-Ghirra
- *Accolto ricorso Guido D'Ubaldo avverso delibera Ordine Lazio 20.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-2-7 Pubblicità - Carta dei doveri ed iniziativa privata - Iscritti all'Ordine

La mancata conoscenza della “Carta dei doveri del giornalista” non può essere invocata come esimente in ordine alle proprie responsabilità deontologiche. Né può essere operata una distinzione tra iscritti di serie A (professionisti) e iscritti di serie B (pubblicisti). Gli iscritti nei relativi elenchi, infatti, sono tenuti all'osservanza delle stesse norme deontologiche e ne rispondono in base alla legge professionale. Anche perché i pubblicisti, eccezion fatta per il processo formativo e quello per l'accesso alla professione, hanno stessi obblighi, stessi doveri, stessa applica-

zione contrattuale e possono occupare professionalmente qualsiasi posizione lavorativa, vertice aziendale compreso.

Inoltre non può essere fatto ricorso all'art. 41 della Costituzione (libertà di iniziativa privata) per cercare di accampare il diritto ad effettuare pubblicità dal momento che trattasi di fattispecie diversa.

~

Il caso in esame è relativo alla attiva partecipazione di una giornalista pubblicitista a spot pubblicitari andati in onda durante la trasmissione "Domenica in".

- C.N. 4 ottobre 2007 n.35 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Lorena Bianchetti avverso delibera Ordine Lazio 12.1.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto alla entità della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2.3 DEONTOLOGIA 2006

2-3-1 Arrestato mentre riscuote il pizzo: radiazione

Va radiato dall'albo (e non già sospeso) il giornalista che "sfruttando la sua professione, si è comportato secondo i metodi odiosi della delinquenza organizzata, venendo sorpreso ed arrestato in una operazione di polizia tipica delle estorsioni della camorra mentre riscuoteva il pizzo".

~

Il CNOG, nel caso in esame, ha accolto il ricorso del P.G. di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine della Campania che aveva inflitto 7 mesi di sospensione al giornalista Rosario Lamberti ritenendo, in modo erroneo, che i fatti deontologicamente contestati non avessero gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'albo.

Il Lamberti venne tratto in arresto dai carabinieri in flagranza di reato (estorsione) dopo che, tra l'altro, utilizzando il mezzo televisivo e sfruttando la sua professione, aveva proferito in più occasioni minacce finalizzate a costringere taluno a consegnargli una considerevole somma di denaro, pena il fatto di rendere pubbliche le sue generalità in riferimento ad un procedimento per usura.

Il Lamberti, sul piano penale, venne ritenuto colpevole e condannato, tra l'altro, a tre anni e quattro mesi di reclusione, mille euro di multa ed alla interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

Da qui la incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo.

- C.N. 23.febbraio 2006 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-2 Incompatibilità tra condotta del giornalista e permanenza nell'albo

Non può essere inflitta la sanzione della sospensione (per di più nel minimo editale, due mesi) quando un giornalista è venuto meno ai doveri di lealtà e correttezza "avendo tenuto un comportamento lesivo della professionalità e delle funzioni

del giornalista, nonché gravemente disdicevole al decoro professionale”.
La sanzione, in questi casi, è la radiazione.

~

La Procura della Repubblica (che ha proposto ricorso) e la Procura generale presso la Corte d'Appello di Roma nonché il decidente Consiglio Nazionale dell'Ordine si sono trovati concordi nel ritenere fondato il principio sopra enunciato in relazione ai fatti addebitati e ritenuti nei confronti del giornalista Gustavo Rosenfeld. “Dai dati acquisiti risulta che l'interessato sia attinto da precedenti penali e da pendenze giudiziarie che, unitariamente considerati, denotano una condotta fraudolenta in danno di terzi, sostanzialmente raggirati dal prevenuto, sia mediante l'emissione di assegni a vuoto e sia mediante più pregnanti condotte truffaldine”.

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 4 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Accolto ricorso P.G. Roma avverso delibera Ordine Lazio del 26.7.2004 e contestuale rigetto del ricorso presentato dall'interessato*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-3 Incompatibilità per la permanenza nell'albo: radiazione

Chi si rende responsabile di peculato in danno dell'Ordine professionale al quale è iscritto è passibile di radiazione dall'albo.

Lo si ricava dall'art.55 della legge professionale che così recita: “La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro”.

~

Nel caso in esame il giornalista ha commesso quanto addebitatogli mentre era presidente di un Consiglio regionale dell'Ordine.

- C.N. 31 marzo 2006 n.25 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Gianfranco Volpe avverso delibera Ordine Abruzzo 29.6.2005*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-4 Responsabilità di un direttore per culpa in vigilando: sospensione dall'esercizio professionale

Un direttore che va in ferie ha l'obbligo di assicurare la guida del giornale durante la sua assenza con l'incarico di affidare le sue funzioni ad altro giornalista e non può limitarsi a raccomandare ai colleghi rimasti in redazione di “vigilare”.

Ne deriva anche che lo stesso direttore risponde dell'operato di chi, per di più non giornalista, redige e pubblica un pezzo nel quale sono rilevabili espressioni e informazioni che si riferiscono a dettagli morbosi e che travalicano il principio dell'essenzialità dell'informazione e, quindi, i limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca.

Tali circostanze, già di per se stesse idonee a rendere illecito l'utilizzo di tali informazioni, sono aggravate dal fatto che le stesse riguardano un soggetto minore (identificato con nome, cognome e foto) oltretutto vittima di violenze sessuali.

- C.N. 31 marzo 2006 n.26 - Pres. Del Boca - Rel. Donno

- *Respinto ricorso Maria Gabriella Mecucci avverso delibera Ordine Lazio 30.11.2004*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-5 È punibile chi dà una informazione lesiva dei diritti della persona

Non si possono riportare particolare brutali e raccapriccianti nel riferire - come nel caso in esame - la vicenda di un giovane trovato morto nel bagno di casa.

Ciò perché, così agendo, si forniscono particolari ben lontani dall'essere manifestazione di informazione giornalistica.

Da qui la violazione delle norme deontologiche previste dagli artt.2 e 48 della legge ordinistica e dalla Carta dei Doveri del giornalista, norme che impongono il rispetto della personalità altrui.

- C.N. 30 maggio 2006 n.36 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Angelo Perfetti avverso delibera Ordine Lazio e Molise 2.7.2003*
- *Richiesta Commissione ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-6 Se le vittime di un episodio di violenza non sono identificabili non c'è violazione deontologica

Perché possa essere affermata la responsabilità deontologica di un giornalista sottoposto a procedimento disciplinare occorre che siano identificabili i soggetti passivi degli atti di violenza subiti o tentati nei loro confronti e di cui al servizio giornalistico.

~

Il caso in esame si riferisce ad un servizio televisivo relativo ad una vicenda che ha visto protagonisti passivi due fidanzati che, appartati nella notte in un isolato e poco agevole luogo di periferia, sarebbero stati assaliti e derubati da un gruppo di tre o quattro persone e la ragazza sarebbe stata violentata dopo essere stata picchiata. Nel servizio giornalistico, circa le identità e l'età dei protagonisti, sono stati usati nomi di pura fantasia che non avevano riferimento anagrafico alcuno con i personaggi in questione e che in alcun modo avrebbero potuto condurre alla identificazione degli stessi.

Insomma: due nomi di comodo e di copertura.

E c'è di più: nel servizio televisivo sono state usate tutte le cautele imposte dalla legge e dal codice deontologico per evitare la identificazione dei protagonisti della vicenda di cronaca. Il giornalista ha utilizzato nomi di fantasia, facendo ricorso ad immagini generiche e fuorvianti del comune in cui si è svolto il fatto di cronaca.

Inoltre le immagini di repertorio tratte da un film - come ha rilevato il Procuratore Generale - sono risultate meno crude di quelle concrete del fatto di cronaca e comunque, a parere del Consiglio dell'Ordine, la loro utilizzazione è servita da un parte a completare un servizio giornalistico televisivo e, dall'altra, ad offrire anche un motivo di riflessione per tanti altri giovani sulla necessità di evitare il ricorso a tali violenze.

Da qui l'accoglimento del ricorso.

- C.N. 30 maggio 2006 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Gianfranco Bianco avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 maggio 2006 n.38 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Bruno Gerace avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-7 Insulti e attacchi personali contro colleghi: censura

È passibile di sanzione chi supera il limite con insulti e attacchi personali contro colleghi in violazione delle più elementari norme professionali e deontologiche.

Da qui la censura.

~

Nel caso in esame non hanno trovato giustificazione alcune espressioni quali “velina di Liscia la notizia”, “ufficio stampa e disinformazione”, “ufficio stampa composto per lo più da gente che alla notizia giornalistica ha sempre preferito l’ordine di partito” e che “ha poca dimestichezza con la realtà oggettiva, essendo costretta, per contratto, ad annunciare solo quella di parte”, “Minculpop di Palazzo Vecchio”, “ex giornalisti che hanno contribuito alla chiusura dei giornali nei quali lavoravano e che ora, non trovando nessun editore disposto ad assumerli, grazie all’aiuto del partito hanno rimediato una sedia da scaldare a spese dei contribuenti in un posto pubblico”, “velinari del vicesindaco”.

Cosicché si è concretizzato “un attacco inammissibilmente violento e ingiustificato nei confronti di un gruppo di colleghi. Inammissibilmente violento e ingiustificato poiché il linguaggio usato non troverebbe giustificazione nemmeno ove la critica avesse un qualche fondamento”.

Da ultimo va rilevato che sul piano tecnico-giuridico-processuale la “provocazione” non è una “esimente” - come sostiene il ricorrente - bensì una “attenuante”.

- C.N. 30 maggio 2006 n.40 - Pres. Del Boca - Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 9.4.2001*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-8 Archiviazione in sede penale e violazione deontologica: coesistenza

Lo stesso fatto può non comportare una sanzione penale ed essere sanzionato dal punto di vista deontologico. Ciò perché i relativi due procedimenti sono autonomi.

~

Nel caso in esame, inoltre, un giornalista, che è anche direttore di testata, non può non avere i mezzi per far valere le sue opinioni e il diritto di critica, con la forza del ragionamento, senza trascendere in espressioni offensive dei colleghi e della categoria.

- C.N. 30 maggio 2006 n.41 - Pres. Del Boca - Rel. Marinangeli
- *Respinto ricorso Nicola Forcignanò avverso delibera Ordine Toscana 27.6.2002*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme quanto all’entità della sanzione*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-9 Commistione tra messaggio pubblicitario e messaggio giornalistico: avvertimento

Al giornalista non è consentito dalla legge professionale e dalla Carta dei doveri che ad essa si richiama effettuare iniziative pubblicitarie a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque privi di carattere speculativo.

Da qui la violazione deontologica.

~

Nel caso in esame il giornalista, commentatore di gare motociclistiche, è stato sanzionato con l'avvertimento per aver mandato in onda, tra l'altro, un messaggio pubblicitario riferito a modellini di motociclette.

Nella occasione è stato ribadito che il giornalista non può fare il testimonial pubblicitario fuori dai casi consentiti sopra ricordati.

- C.N. 30 maggio 2006 n.42 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 13.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.43 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Claudia Peroni avverso delibera Ordine Lombardia 24.11.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-10 Un direttore non può offendere il corpo redazionale: avvertimento

Costituisce violazione deontologica il fatto che un direttore recrimini pesantemente (“vergognatevi”) contro il corpo redazionale lamentando il fatto che la redazione non aveva sentito il dovere di esprimere, né privatamente né pubblicamente, un ringraziamento “a chi, approvando la legge Gasparri, ha salvato il nostro posto di lavoro”.

~

Il procedimento disciplinare ha preso l'avvio da un ordine del giorno di protesta votato dai redattori del Tg4 nei confronti del direttore Emilio Fede che poi ha chiesto pubblicamente scusa confermando la sua fiducia ai colleghi.

- C.N. 31 maggio 2006 n.44 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Emilio Fede avverso delibera Ordine Lombardia 20.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-11 Mettere in mostra un fax costituisce violazione della privacy - censura

La comunicazione contenente un “richiamo” di un superiore a un componente della redazione non può essere messa in bella mostra anche se il mittente avrebbe dovuto usare ogni accorgimento nel mezzo trasmissivo per salvaguardare la privacy del destinatario.

Da qui la violazione della privacy e, quindi, la violazione deontologica.

~

Dalla direzione di testata sita a Cagliari è stata inviato ad un componente della redazione di Nuoro un fax contenente un richiamo ai suoi doveri in conseguenza di ritardi nel raggiungere il posto di lavoro.

A parte il fatto che non risultano essere stati adottati provvedimenti sanzionatori nei confronti del mittente del fax, in un procedimento connesso da parte del competente Consiglio della Lombardia, è certo che varie persone abbiano avuto modo di leggere quel fax perché “tutti prendono il materiale arrivato e lo smistano sulle scrivanie degli interessati”.

A prendere materialmente il fax e a metterlo sulla tastiera del computer dell'assente fu il capo servizio che aveva informato il direttore del comportamento tenuto dal collega di redazione. E ciò ben sapendo che lo stesso collega sarebbe stato assente per più giorni avendo inviato un certificato medico dopo avere informato per telefono il diretto superiore che sarebbe arrivato in redazione con un po' di ritardo, mettendo oggettivamente in difficoltà chi di lì a poco avrebbe dovuto concordare per telefono con la direzione i servizi del giorno nella programmata riunione mattutina.

- C.N. 31 maggio 2006 n.45 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Alessandra Anna Maria Raggio avverso delibera Ordine Sardegna 21.9.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-12 Potere del direttore o del responsabile di struttura e deontologia

Non si dà luogo ad un procedimento disciplinare quando già nella fase preliminare non è dato riscontrare fatti e comportamenti censurabili, ma una dialettica, anche violenta ed a tratti sgradevole, in una reciprocità di accuse e controaccuse che non sconfinano, però, nella violazione di norme deontologiche.

- C.N. 31 maggio 2006 n.59 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Paolo Martini + 4 avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2005 di archiviazione di un esposto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-13 Un caso di non responsabilità del direttore per culpa in vigilando

Quando un direttore ritiene che in un pezzo sia contenuto un nome di fantasia della vittima di una violenza non risponde di violazione deontologica per *culpa in vigilando*.

- C.N. 5 luglio 2006 n.65 - Pres. Del Boca - Rel. Aulisio
- *Accolto ricorso Flavio Giuliano avverso delibera Ordine Piemonte 29.9.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-14 Il ravvedimento attenua la sanzione

Dichiarare a un magistrato la propria disponibilità a cessare le ostilità impegnandosi “a non implementare la lite con ulteriori azioni anche a sua difesa, aventi contenuti analoghi a quelli sin qui noti alla magistratura civile e penale competente” può essere ritenuta una attenuante in sede disciplinare.

La qual cosa può comportare che dalla sanzione della radiazione si passi a quella immediatamente inferiore, ovvero quella della sospensione.

Nel caso in esame la sospensione è stata comminata nel massimo edittale, ovvero un anno.

- C.N. 5 luglio 2006 n.66 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Gianfranco Rosso avverso delibera Ordine Lombardia 18.1.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-15 Morosità e cessata materia del contendere con diffida

Se un ricorrente, avverso la delibera di radiazione per morosità, ripiana il debito pagando quanto dovuto, il procedimento di secondo grado può essere definito con la presa d'atto della cessata materia del contendere.

~

Nel caso in esame l'interessato, però, è stato anche diffidato dal reiterare un comportamento oggettivamente lesivo dei doveri di solidarietà, quale il mancato pagamento delle quote, in quanto attinente alla vita stessa dell'Ordine di appartenenza.

- C.N. 3 ottobre 2006 n.84 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Rubini avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre n.99 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Pierluigi D'Inca avverso delibera Ordine Veneto 7.7.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre n.100 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Accolto ricorso Alberto Cerioni avverso delibera Ordine Veneto 8.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-16 Cumulo di incarichi e incompatibilità

Il direttore responsabile di una testata viola “il diritto insopprimibile dei giornalisti” alla libertà di informazione e di critica quando contemporaneamente riveste rilevanti incarichi in strutture finanziarie ovvero a carattere non giornalistico. E ciò vale sia per i professionisti, che hanno l'obbligo della esclusività professionale, sia per i pubblicitari, che tale obbligo non hanno.

Lo si ricava dall'art. 2 della legge ordinistica in riferimento al quale risulta violata anche la “Carta dei doveri del giornalista” al capitolo “Incompatibilità”.

~

Nel caso in esame il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso dell'interessato, ha confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo di due mesi.

- C.N. 15 novembre 2006 n.85 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Giuseppe Ghisolfi avverso delibera Ordine Piemonte 5.4.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-17 Il pagamento di quanto dovuto per quote pregresse interrompe il procedimento disciplinare

Viene a mancare la materia del contendere quando chi è sottoposto a procedimento disciplinare per morosità estingue il debito pagando quanto dovuto.

E ciò anche quando si è già pronunciato il giudice di primo grado ovvero è stata già emessa la delibera sanzionatoria da parte del Consiglio dell'Ordine territoriale competente ed è pendente il ricorso al Consiglio Nazionale.

- C.N. 15 novembre 2006 n.88 - Pres. Del Boca - Rel. Cembran
- *Archiviato ricorso Gregorio Igor Staglianò avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n.95 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Archiviato ricorso Maria Gabriella Di Saint Pierre avverso delibera Ordine Piemonte 19.12.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

2-3-18 La propaganda elettorale non rientra nei poteri di vigilanza dell'Ordine

Non può essere invocato un provvedimento da parte dell'Ordine quando una pubblicazione altro non è che uno stampato di propaganda elettorale e non coinvolge minimamente iscritti all'Albo.

La materia, invero, è regolata dalla legge 515/1993 e pertanto la segnalazione fatta all'Ordine deve essere archiviata.

E se la decisione è gravata da ricorso il Consiglio Nazionale non può che condividere il giudizio di primo grado.

- C.N. 15 novembre 2006 n.101 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Bruno Brasolin avverso delibera Ordine Veneto 15.6.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-19 Articolo redatto da un non giornalista: ne risponde il direttore

Se un direttore affida il compito di effettuare servizi giornalistici a un non iscritto all'albo o al registro dei praticanti risponde non soltanto di *culpa in vigilando*, ma anche di qualsiasi violazione dovesse risultare dalla pubblicazione dei pezzi. Anche in sede ordinistica, ovvero dal punto di vista deontologico.

~

Nel caso in esame, il direttore di Panorama è stato chiamato a rispondere in sede ordinistica, come se fosse stato l'autore materiale degli articoli "incriminati", per avere pubblicato i nomi di alcune persone nell'ambito dello scandalo romano a luci rosse, ledendo le regole deontologiche della professione.

Inoltre, la decisione di affidare un'inchiesta così delicata a persona non iscritta all'Ordine avrebbe dovuto accentuare il dovere di verifica e controllo preventivi da parte del direttore responsabile, che tale controllo è chiamato a fare sempre e comunque, anche per il prodotto realizzato da giornalisti professionisti e pubblicitari.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.123 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Rossella avverso delibera Ordine Lombardia 17.2.2003*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-20 Responsabilità oggettiva del direttore

Risponde deontologicamente il direttore della testata quando non è individuato l'autore del "fatto-reato". Tale responsabilità è sancita per legge.

È ovvio che nella valutazione complessiva dello stesso "fatto-reato" si può tenere conto di eventuali attenuanti non riconosciute nel giudizio di primo grado.

~

Nel caso in esame al direttore del Corriere della Sera è stata inflitta la sanzione dell'avvertimento, rispetto alla censura comminata in primo grado. Il quotidiano ha pubblicato la foto di un arrestato con le manette ai polsi e tra due agenti penitenziari che lo conducevano in tribunale.

L'uomo era accusato dell'uccisione degli zii i cui corpi erano stati anche orribilmente mutilati.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.125 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Parzialmente accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 11.7.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

2-3-21 Commistione tra informazione e pubblicità: avvertimento

Chi, pur avendo il potere di agire, non fa nulla per impedire la pubblicazione di servizi in un contesto di commistione tra informazione e pubblicità e per di più non protesta con i vertici aziendali, si rende responsabile di violazione deontologica poiché ha fatto venir meno il "diritto dei cittadini di ricevere una informazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario".

Da qui la sanzione dell'avvertimento.

~

Il caso è relativo al giornalista Edoardo Segantini, responsabile della redazione del supplemento "Corriere Economia" del Corriere della Sera.

- C.N. 21 dicembre 2006 n.124 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Edoardo Segantini avverso delibera Ordine Lombardia 19.1.2004*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

**3.CONTENZIOSO GENERALE
VIZI PROCEDURALI
RICORSI ELETTORALI**

3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI

3.1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2008

3-1-1 Richieste somme arretrate mediante cartelle esattoriali - Incompetenza per materia

La legge ordinistica non prevede casi del genere.

- C.N. 11 marzo 2008 n. 5 - V. Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto Ricorso Antonella Trocino*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-1-2 Prescrizione dell'azione disciplinare

La proposta della Commissione è superata perchè l'azione disciplinare è ormai prescritta.

I fatti di cui al procedimento risalgono infatti al 22 marzo 2000; la prescrizione opera, ai sensi dell'art. 58 della legge professionale, dopo 5 anni dal fatto (termine in ogni caso non prolungabile oltre la metà, per complessivi sette anni e mezzo).

- C.N. 11 marzo 2008 n. 1 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Dichiarata estinta per prescrizione l'azione disciplinare nei confronti di Gabriele Moroni ricorrente avverso la delibera Ordine Piemonte 24.4.2001*

3-1-3 Procedimento disciplinare: regole e procedure ineludibili

Il procedimento disciplinare è regolato da norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni.

L'Ordine ha l'obbligo di ascoltare il ricorrente: "nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio" (art.56 L.69/63).

~

Nel caso in esame l'incolpato aveva subordinato la propria presenza dinanzi al Consiglio regionale ad una risposta su una eccezione preliminare sollevata. Il Consiglio regionale ha deliberato senza ascoltarlo. In conseguenza l'atto è nullo.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 18 - V.Pres. Paissan - Rel. Anzalone
- *Ricorso Vincenzo Cimino: dichiarata nulla delibera Ordine Molise 13.12.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-1-4 Procedimento disciplinare: il capo di incolpazione deve essere preciso

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamente violate se non sono precisati i fatti che avrebbero costituito violazione.

~

Nel caso in esame il Cnog, in presenza di vizi procedurali ritenuti insanabili, scegliendo fra le tre opzioni previste dall'art. 42 del regolamento D.D. 18.7.2003 del Ministero della Giustizia, ha incaricato la Commissione istruttoria di entrare nel merito.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 27 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Rinviato ricorso Bent Parodi di Belsito in Commissione ricorsi*

3-1-5 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva

Rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia, del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Nazionale - maggio 2007.

Il caso riguarda alcuni candidati che, ottenuto un numero di voti utile per partecipare al ballottaggio, avevano dichiarato di rinunciare.

- C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V.Pres. Paissan - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione consiglieri regionali, Collegio dei Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 163

3-1-6 Decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale di non ammettere un candidato. Il Cnog è incompetente

Nel caso in esame il Cnog si è dichiarato incompetente a pronunciarsi sulle valutazioni della Commissione d'esame che hanno portato a non ammettere alla prova un candidato.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Riccardo Picone avverso la decisione della Commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-1-7 Termini ordinatori - termini perentori

Per costante e consolidata giurisprudenza il termine di 15 giorni previsto dall'art. 30 della legge n.69/63 per la notifica delle delibere dei Consigli regionali ha carattere ordinatorio e non perentorio.

E pertanto la notifica dell'atto oltre il termine indicato dalla legge non comporta nullità atteso che non si tratta di termine perentorio.

- C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 166

3-1-8 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari

La mutata composizione del Collegio non invalida la decisione finale. Il collegio infatti è validamente riunito se è presente il numero legale e altrettanto validamente può riunirsi e decidere sullo stesso caso anche in sede successiva con presenze non perfettamente coincidenti. Ciò perché qualsiasi consigliere, intervenuto in una fase successiva, può consultare gli atti, prendere visione delle testimonianze e delle dichiarazioni verbalizzate, sollecitare chiarimenti e maturare il personale convincimento con il quale concorrere alla decisione consiliare.

~

Nel caso in esame il Cnog non ritiene fondata la eccezione di nullità.

- C.N. 22 aprile 2008 n.37 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 166

3-1-9 Mancata sottoscrizione di un atto

Un atto privo di firma autentica e trasmesso all'Ordine regionale può essere sanato nel grado di appello dinanzi al Cnog, trattandosi di irregolarità formale.

~

Nel caso in esame un iscritto era stato cancellato per non aver risposto all'invito del Consiglio regionale a regolarizzare con la firma una sua dichiarazione. Il ricorrente ha formalizzato l'adempimento dinanzi alla Commissione istruttoria, dopo aver chiarito i motivi per i quali non aveva potuto rispondere all'invito del Consiglio regionale.

- C.N. 11 giugno 2008 n.45 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Accolto ricorso Fabio Aita avverso delibera Ordine Lazio 19.9.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-1-10 Revisione Albo

È cancellato il direttore-editore il quale dichiara di svolgere attività giornalistica senza percepire i compensi.

~

Nel caso in esame il ricorrente aveva ommesso di fornire documentazione valida ai fini del mantenimento della iscrizione all'Albo, elenco pubblicitari.

- C.N. 11 giugno 2008 n.49 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione a pag. 168

3.2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2007

3-2-1 Incompetenza del Tribunale in materia di sospensiva

È inammissibile un ricorso presentato al Tribunale interposto avverso il rigetto del-

l'istanza di sospensiva, decisa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, della sanzione inflitta in primo grado in un procedimento disciplinare.

Lo ha deciso il Tribunale di Roma, sezione civile, collegio integrato, con sentenza del 18/5/2007, depositata il 9/7/2007, che ha accolto la tesi difensiva del Consiglio Nazionale dell'Ordine ed ha dichiarato inammissibile il ricorso del P.G. di Roma. L'ufficio ricorrente sosteneva che un ricorso al Cnog sospendesse automaticamente la sanzione inflitta in primo grado.

- Sentenza Tribunale Roma 18.5.2007

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-2 Nullità della delibera per mancata audizione

La cancellazione dal registro per superato triennio è subordinata alla audizione dell'interessato. La mancata, necessaria audizione comporta la nullità della delibera per vizio insanabile.

- C.N. 11 dicembre 2007 n. 52 - Pres. Del Boca - Rel. Galati
- *Ricorso Pier Luigi Gregori avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-3 Le dimissioni dall'Ordine non precludono l'azione disciplinare

È legittimo il procedimento disciplinare anche in presenza di dimissioni dall'Ordine professionale di appartenenza, dal momento che sussiste l'interesse dell'amministrazione alla "salvaguardia della propria immagine lesa dal comportamento dell'iscritto".

Lo ha ribadito anche il Consiglio di Stato (dec.n.477 del 3.2.2006).

NOTA: vedi massima n.2-5.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-2-3 bis Notifica provvedimento: prevale quella a mezzo ufficiale giudiziario rispetto a quella della posta elettronica certificata

Le delibere degli Ordini in materia disciplinare vanno notificate a mezzo ufficiale giudiziario ed i termini per produrre ricorso decorrono dal giorno della notifica.

Il fatto che, come nel caso in esame, una delibera sia stata inoltrata anche per posta elettronica certificata può considerarsi un eccesso di zelo e non più di questo. Talché il calcolo del termine per produrre ricorso (30 giorni) non può far riferimento alla data dell'invio del documento per via telematica ma a quella della notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

- C.N. 29 marzo 2007 n.27 - Pres. Del Boca - Rel. Donno-Iacopino
- *Accolto ricorso P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 28.9.2006 e contestuale rigetto del ricorso presentato da Renato Farina*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-2-4 Delibera nulla per vizi procedurali: assenza formale del capo di incolpazione

Se in un procedimento disciplinare manca il capo di incolpazione, la relativa delibera di affermazione di responsabilità dell'incolpato deve essere dichiarata nulla. Inoltre deve essere tenuta ferma la differenza che c'è tra indagini preliminari e capo di incolpazione ed inoltre all'interessato deve essere garantito il diritto di difesa secondo la prevista e prescritta procedura.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 36 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Ricorso Guido Todeschini avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-5 Elettorali - Non validità delle schede contenenti preferenze in numero superiore ai candidati da eleggere - Non applicabilità del Dpr 169 dell'8.7.2005

Sono da dichiarare nulle, per violazione dell'art. 13 del regolamento di esecuzione della legge ordinistica, le schede che riportano voti espressi in numero superiore rispetto a quello massimo consentito.

Ciò perché non è possibile distinguere la volontà dell'elettore senza indicare un criterio di eccedenza che le disposizioni di legge e regolamentari non indicano. Ne consegue che non può essere invocato né applicato il DPR 169/2005, dal momento che il regolamento riportato si riferisce al riordino del sistema elettorale ed alla composizione di Ordini professionali tra i quali non può essere annoverato - e non lo è - quello dei giornalisti. Infatti le procedure del sistema elettorale sono analiticamente fissate dall'art. 13 del regolamento di esecuzione alla legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti 3.2.1963 n.69.

~

Il caso è relativo al rinnovo del Consiglio regionale della Lombardia - Quota professionisti - avvenuto con le elezioni del maggio 2007.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 30 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Alberizzi/Beltramini avverso la elezione consiglieri regionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 31 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Accolti ricorsi Alberizzi/Verti avverso la elezione consiglieri nazionali professionisti Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente nuovo conteggio schede*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-2-6 Elettorali - Motivi generici: nessun pregio giuridico

L'opportunità di riesaminare i voti espressi nonché il relativo conteggio, senza peraltro eccipere motivi di illegittimità o violazione di legge non ha rilevanza giuridica.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 32 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Archiviato ricorso Nicola Graziani avverso la elezione consiglieri naz.li professionisti Ordine Lazio maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-7 Elettorali - No a schede bianche e nulle nel computo dei voti validi

Per determinare il conseguimento della maggioranza assoluta bisogna fare riferimento unicamente ai voti validamente espressi. Pertanto le schede bianche e quelle nulle escludono i rispettivi autori dal novero dei votanti.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 33 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Improcedibile ricorso Giuseppe Mazzarino avverso la elezione del consigliere naz.le Giuseppe Bruno nella circoscrizione Puglia 13 maggio 2007*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-8 Elettorali - Irricevibilità - improcedibilità - competenza per materia

Non può essere richiesto al Cnog di dichiarare nullo un provvedimento da far valere davanti al Tar. Peraltro, in materia elettorale, la legge ordinistica assegna una competenza esclusiva allo stesso Cnog.

Nel caso in esame, poi, il mancato rispetto dei termini - perentori - per produrre ricorso e la mancata regolarizzazione dell'atto comporta la dichiarazione di irricevibilità e di improcedibilità.

- C.N. 4 ottobre 2007 n. 34 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Irricevibile e improcedibile ricorso Antonio Martino avverso le elezioni del maggio 2007 presso il Consiglio regionale Molise*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-9 Delibera nulla se fondata su presupposto erroneo e fuorviante

L'esito del giudizio civile non è pregiudiziale nel giudizio disciplinare. D'altro canto il competente Consiglio regionale non ha espresso una valutazione autonoma nel caso in esame, ma si è adagiato sulle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale appunto in un giudizio civile, e la cui decisione peraltro è stata appellata. Si impone pertanto la revoca della delibera impugnata in quanto essa risulta fondata sul presupposto erroneo e fuorviante.

Nel caso preso in esame il Cnog ha accolto il ricorso del PG ed ha disposto il rinvio degli atti al competente Ordine regionale per un riesame della intera vicenda.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.58 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Ricorso accolto P.G. Milano avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3-2-10 Mancanza del capo di incolpazione: delibera nulla per vizio insanabile di procedura

Non può farsi luogo ad un procedimento disciplinare se a monte non viene formulato e notificato il relativo capo di incolpazione. Il principio è tassativo e non ammette deroghe o eccezioni. Talché in mancanza del capo di incolpazione la delibera deve essere dichiarata nulla.

Nel caso in esame il Cnog (il Procuratore Generale chiedeva che venisse affermata la responsabilità degli incolpati, assolti in primo grado), nel dichiarare nulla la delibera di assoluzione, ha trasmesso gli atti al competente Ordine regionale per le iniziative di sua competenza (apertura del procedimento disciplinare). La vicenda è relativa alla pubblicazione su alcune testate di notizie con asserite violazioni delle norme a tutela dei minori.

- C.N. 11 dicembre 2007 n.60 - Pres. Del Boca - Rel. Ocera
- *Delibera nulla su ricorso P.G. Milano avverso assoluzione Antonelli e altri Ordine Lombardia 14.2.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

3.3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI E RICORSI ELETTORALI 2006

3-3-1 Sostituto Procuratore Generale legittimato a proporre ricorso al CNOG

Non soltanto è legittimato a proporre ricorso al CNOG avverso una delibera dell'Ordine regionale dei Giornalisti il competente P.G., ma lo è anche qualsiasi Sostituto Procuratore generale presso la stessa Corte d'Appello.

Ciò perché quello del P.G. è un "ufficio" ed è quindi "impersonale", così che i Sostituti operano in nome e per conto di quell'ufficio.

Del resto, nessuna discriminazione di ruoli è prevista da alcuna norma di legge.

Pertanto la tesi sostenuta dal giornalista interessato è da disattendere; conseguentemente è legittimo ed ammissibile all'esame del CNOG il ricorso a firma del Sostituto Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Napoli avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania con la quale era stata inflitta la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per 7 mesi.

Il P.G. ha proposto ricorso al CNOG chiedendo che fosse inflitta la sanzione della radiazione.

La richiesta è stata accolta.

- C.N. 23 febbraio 2006 n. 3 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Accolto ricorso P.G. Napoli avverso delibera Ordine Campania del 30.5.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-3-2 Quando non può essere esaminata una istanza di sospensiva cautelare

La mancata iscrizione al registro dei praticanti non può essere oggetto di istanza di sospensiva cautelare del relativo provvedimento.

Ciò in quanto tale istanza può essere proposta soltanto nei casi di provvedimenti disciplinari e di cancellazioni (art. art. 40 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del Consiglio Nazionale - D.D. 18.7.2993 del Ministero della Giustizia).

Nel caso in esame, peraltro, l'istanza era del tutto immotivata ed in essa non erano lamentati pregiudizi gravi e irreparabili.

- C.N. 23 febbraio 2006 n.8 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Stefania Squarcia - rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-3-2 II

- C.N. 23 febbraio 2006 n.9 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinta istanza sospensiva Marzia Maglio - rif. delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

3-3-3 Inattività professionale e cancellazione dall'albo

L'attività giornalistica svolta anteriormente al periodo considerato in sede di revisione o in svolgimento in epoca successiva allo stesso periodo non può entrare nella valutazione del ricorso.

Lo si ricava dall'art. 41 della legge ordinistica in base al quale "è disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti e dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione".

- C.N. 30 maggio 2006 n.33 - Pres. Del Boca - Rel. Aulizio
- *Respinto ricorso Roberto Ferro avverso delibera Ordine Liguria 19.11.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-4 Improcedibilità di un ricorso per mancata regolarizzazione

Deve essere posta in essere una serie di adempimenti perché un ricorso possa essere esaminato dal CNOG. In difetto, lo stesso deve essere dichiarato improcedibile.

~

Nel caso in esame l'atto non è stato redatto su carta da bollo né è stato corredato dei versamenti dovuti a titolo di diritti di segreteria al Consiglio Nazionale all'Ordine regionale e a titolo di tassa fissa ai sensi dell'art. 60 del DPR 115/65 e s.m. (regolamento per l'esecuzione della legge ordinistica).

- C.N. 3 maggio 2006 n.35 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-5 Ricorso da "archiviare" se l'atto è improcedibile

La fondatezza nel merito di un ricorso non può essere fatta valere se l'atto è improcedibile.

Ciò perché l'atto stesso deve essere "archiviato", appunto per mancata regolarizzazione.

~

Nel caso in esame, il giornalista interessato aveva ricevuto una e-mail anonima che riguardava i comportamenti di una collega e l'aveva "girata" al competente ordine regionale unitamente ad altre dal contenuto analogo, in precedenza ricevute.

Il Consiglio regionale, interpretando la segnalazione come un esposto, aveva aperto procedimento disciplinare che si concludeva con l'archiviazione, non essendo stata rilevata alcuna violazione deontologica nel comportamento della iscritta.

Nell'atto a sua firma l'interessato chiedeva al CNOG che venisse rettificata la portata della sua iniziativa (segnalazione e non già esposto).

Il CNOG, nell'esaminare il caso, ha dato atto al ricorrente dei limiti della sua iniziativa, ma si è trovato nella impossibilità di adottare alcun provvedimento perché il ricorso è stato dichiarato improcedibile per mancata regolarizzazione.

- C.N. 30 maggio 2006 n.35 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Improcedibile ricorso Alessandro Kornfeind avverso delibera Ordine Lombardia 17.10.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-6 Notifica ex art.143 c.p.c. e termini per ricorrere al CNOG

Il termine, peraltro perentorio, per ricorrere al Consiglio Nazionale dell'Ordine è di 30 giorni ex art.60 legge ordinistica.

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini professionali regionali vale il disposto dell'art.143 c.p.c. relativo al rito degli irreperibili.

In base a questo articolo la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si ha per eseguita dopo 20 giorni.

Il ricorso è stato presentato fuori termine per cui è stato dichiarato irricevibile.

- C.N. 30 maggio 2006 n.39 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Irricevibile ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera Ordine Lazio 13.9.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-7 Improponibilità di un ricorso

Non si può ricorrere al Consiglio Nazionale avverso la decisione di un Consiglio regionale che ha rigettato l'istanza di verifica della sussistenza delle condizioni di esclusività professionale proposta nei confronti di un professionista.

Ciò in quanto un esponente può rivolgersi al CNOG solo per questioni attinenti la materia disciplinare (art.40, comma 3, del regolamento per la trattazione dei ricorsi de degli affari di competenza del Consiglio Nazionale).

- C.N. 31 maggio 2006 n.52 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Improprio ricorso Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 26.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 31 maggio 2006 n.53 - Pres. Del Boca - Rel. Ambrosino
- *Giuseppina Petta avverso delibera Ordine Molise 23.6.2005: ricorso improponibile pur non apparendo manifestamente infondato*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-8 Mancata apertura del procedimento disciplinare: delibera nulla

Il mancato rispetto delle formalità previste dall'art.56 della legge ordinistica rende nullo il procedimento disciplinare e, di conseguenza, anche il provvedimento con il quale è inflitta la sanzione.

~

Al ricorrente era stata inflitta la sanzione della censura in relazione ad alcune affermazioni fatte in occasione di una manifestazione svoltasi il 2 marzo 2001 al Palacongressi di Agrigento.

Il ricorrente, all'epoca dei fatti, era presidente del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia.

Dall'istruttoria è emersa la mancata apertura del procedimento disciplinare con conseguente contestazione degli addebiti e la mancata convocazione formale dell'incolpato, elementi che costituiscono vizio procedurale insanabile.

- C.N. 31 maggio 2006 n.60 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Accolta eccezione preliminare ricorso Bent Parodi di Belsito avverso delibera Ordine Sardegna 18.5.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-9 Se mancano alcuni adempimenti il ricorso è improcedibile

Non è sufficiente che il ricorso sia presentato in carta da bollo: occorre anche che sia corredato dai versamenti dovuti per diritti di segreteria al Consiglio Nazionale e all'Ordine regionale, nonché da quello relativo alla tassa fissa dovuta allo Stato.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 63 - Pres. Del Boca- rel.Donno
- *Respinto ricorso Denis Pavan per improcedibilità avverso delibera Ordine Friuli-Venezia Giulia 10.11.2003 e del. Ordine Lombardia 18.12.200*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 90 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Michele Iacobellis per improcedibilità avverso delibera Ordine Umbria 24.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 91 - Pres. Del Boca - Rel. Donnò
- *Respinto ricorso Elisio Trevisan per improcedibilità avverso "silenzio inadempimento" Ordine Lombardia su esposto*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 96 - Pres. Del Boca - Rel. Marini
- *Respinto ricorso Alessandro Loppi per improcedibilità avverso delibera Ordine Lombardia 2.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 20 dicembre 2006 n.115 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giovanna Ciccari per improcedibilità avverso delibera Ordine Lazio 8.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-10 Fuori termine: ricorso irricevibile

Se un ricorso è presentato fuori termine non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

Ciò con specifico riferimento all'articolo 60 della legge ordinistica e dall'art. 59 del regolamento di esecuzione della stessa legge.

- C.N. 5 luglio 2006 n. 64 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Antonio De Gennaro avverso delibera Ordine Lombardia 15.11.2004*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 89 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso per irricevibilità Gian Paolo Gobbo avverso delibera Ordine Veneto 8.3.2005*
- *Richiesta Commissione: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 92 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Respinto ricorso per irricevibilità Vincenzo Paduano avverso delibera Ordine Liguria 15.2.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 97 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Sabino Riccio avverso delibera Ordine Lazio 20.2.2002*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 98 - Pres. Del Boca - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso per irricevibilità Charis Hortelia Casas Olivos avverso delibera Ordine Abruzzo 23.1.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-11 Cessata materia del contendere: archiviazione del ricorso

Se il giudice di primo grado rivede la propria decisione accogliendo le doglianze dell'interessato, e quindi adotta una nuova delibera, viene a cessare la materia del

contendere.

Conseguentemente il ricorso pendente davanti al Consiglio Nazionale deve essere archiviato.

- C.N. 15 novembre 2006 n. 93 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Donato Guerrieri avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15 novembre 2006 n. 94 - Pres. Del Boca - Rel. Donno
- *Archiviato ricorso Addolorata Martella avverso delibera Ordine Puglia 25.5.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-12 Norme regolamentari confliggenti e prescrizione

Nell'esaminare alcuni ricorsi su presunte violazioni disciplinari il Consiglio Nazionale si è trovato di fronte alla necessità di risolvere un conflitto oggettivamente esistente fra due articoli dello stesso e nuovo Regolamento per la trattazione dei ricorsi approvato con D.D.18.7.2003 dal Ministero della Giustizia e di cui all'annuncio sulla Gazzetta Ufficiale del 26.7.2003. Si tratta degli artt. 40 e 46.

Con il primo si riconosce all'esponente, che ha dato origine ad un procedimento disciplinare conclusosi con l'archiviazione o con l'assoluzione dell'incolpato, di ricorrere in appello; il secondo vieta la reformatio in peius in assenza di uno specifico ricorso del p.m.

Il fatto che non sia stata ancora trovata una soluzione, che magari sulla base di pronunce della magistratura ordinaria, porti alla necessaria modifica regolamentare, non comporta comunque l'interruzione dei termini ai fini prescrizionali.

Così - nel caso in esame - il Consiglio Nazionale non ha potuto fare altro che dichiarare estinto il procedimento, appunto, per intervenuta prescrizione.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.116 - Pres. Del Boca - Rel. Iacopino
- *Archiviato ricorso Leonardo Sgura avverso delibera Ordine Lombardia 23.6.2003*
- *Richiesta Commissione: conforme*

3-3-13 Non sempre cariche e funzioni amministrative giustificano la inattività professionale

Le cariche ricoperte c/o le funzioni amministrative esercitate debbono essere di reale impedimento, anche e soprattutto dal punto di vista temporale, per determinare il venir meno della cancellazione per inattività.

~

Nel caso in esame il ricorrente ha giustificato la sua inattività pubblicistica con il fatto di essere stato consigliere di un piccolo comune (Saint Pierre), prima e presidente di una azienda di informazione e accoglienza turistica (Aiat Grand Paradis), poi.

- C.N. 20 dicembre 2006 n.122 - Pres. Del Boca - Rel. Stornello
- *Respinto ricorso Denny Cognein avverso delibera Ordine Aosta 8.6.2006*
- *Richiesta Commissione: conforme*

4.DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

4 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

4-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa - delibera n. 12/08

La signora Luana Sanguin ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Veneto che, in data 11 settembre del 2006, ha respinto la richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato sulla base dell'attività svolta per l'Ufficio stampa dell'Università di Padova (dal 15 aprile al 15 luglio del 2003), presso Il Mattino di Padova (dal 25 novembre del 2003 al 31 gennaio del 2004 e dal 22 ottobre del 2004 fino al 21 ottobre del 2005), oltre che per l'Ufficio stampa della Provincia di Treviso (dal 10 marzo al 10 giugno del 2005), ed infine, per l'Ufficio stampa della Regione Veneto, dove la ricorrente ha iniziato la sua attività, tuttora in corso, il 13 giugno 2005.

Alla base della motivazione dell'Ordine del Veneto, e sulla base dell'istruttoria compiuta, vi è la considerazione che l'attività della Sanguin potrebbe eventualmente configurarsi come quella di portavoce del vicepresidente della Giunta regionale piuttosto che di addetta stampa. Comunque non si individua la figura di una giornalista inserita in una struttura idonea allo svolgimento del praticantato giornalistico.

Nel suo ricorso, la Sanguin fa rilevare di aver presentato domanda dopo avere avuto assicurazioni, nel corso di un colloquio con un componente il Consiglio dell'Ordine del Veneto, che l'esperienza in corso presso l'Ufficio Stampa della Regione del Veneto legittimava la ri-

chiesta di iscrizione come praticante. La ricorrente insiste, poi, nel ritenere formative le attività in seno all'Ufficio stampa della Provincia di Treviso e dell'Università di Padova, oltre che presso il quotidiano Il Mattino, strutture nelle quali – sostiene – ha sempre lavorato sotto la supervisione di giornalisti professionisti. Richiama ancora la sua frequentazione del corso di laurea specialistica in giornalismo all'Università di Padova, ora, ma non allora, riconosciuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine idoneo alla formazione dei giornalisti.

Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa - delibera n. 12/08

Nel ricorso, oltre ad eccezioni di carattere generico sul diritto all'accesso alla professione, non vengono comunque concretamente contestati i rilievi formulati dal Consiglio dell'Ordine del Veneto.

Pertanto, nel richiamare integralmente la deliberazione in data 11.9.2006 il Consiglio Nazionale osserva preliminarmente che un ricorso, per essere accolto, deve confutare con prove e riferimenti concreti formulati dai giudici di primo grado.

In particolare, si osserva che:

- non è pertinente il richiamo al possesso della laurea specialistica in giornalismo, perché la sua frequentazione del corso di laurea è avvenuta prima che il Consiglio nazionale riconoscesse l'idoneità e la validità della struttura e dei

programmi didattici e autorizzasse quindi l'avviamento alla professione giornalistica degli allievi mediante l'iscrizione nel registro dei praticanti. Dunque la sua attività universitaria non può essere riconosciuta come praticantato;

- non possono essere riconosciute le attività svolte presso gli uffici stampa dall'Università di Padova e della Provincia di Treviso, e non soltanto perché, essendo responsabili delle due strutture giornalisti pubblicitari, e non professionisti, i due uffici non sono ritenuti struttura idonea per il riconoscimento del praticantato;

- per quel che riguarda l'anno di lavoro al Mattino di Padova, l'attività della ricorrente era svolta in piena autonomia, senza vincoli d'orario e di presenza, e, a quel che scrive l'Ordine di Venezia, non smentito nel ricorso, gli articoli riguardavano esclusivamente l'attività della provincia: nessun praticantato, dunque.

Infine, per quanto riguarda l'attività, che la ricorrente evidenzia in modo particolare nel suo ricorso, e cioè l'attività presso la Regione Veneto, dove - asserisce - svolge attività di praticantato presso l'Ufficio stampa - va rilevato che in sede istruttoria in data 24 gennaio 2007 la ricorrente ha confermato che, pur essendo stata assunta con un contratto a termine classico da segreteria particolare di un assessore (cat D, posizione D1, profilo professionale Specialista culturale) in realtà svolge compiti da giornalista. "Nella pratica - nel corso della sua escussione - non faccio alcun lavoro di segreteria, ma quotidianamente svolgo

**Iscrizione
al registro
di chi opera
in un Ufficio
Stampa -
delibera
n. 12/08**

attività giornalistica, trasformando in comunicati anche le delibere amministrative assunte dal vicepresidente Luca Zaia, che è anche assessore all'Agricoltura".

"Ogni giorno - prosegue la Sanguin - re-digo comunicati sull'attività del vicepresidente della Giunta. Svolgendo un'attività di praticantato sotto la guida di Sebastiano Carron, giornalista professionista organicamente inserito nell'Ufficio stampa della Regione. Un ufficio stampa registrato come testata giornalistica, che in questa veste ha assunto a partire dagli Anni Settanta giornalisti praticanti, e che, edita anche testate telematiche, in particolare una dedicata all'agricoltura nella quale vengono pubblicati i miei pezzi".

Va detto che il giornalista professionista Sebastiano Carron conferma che Luana Sanguin gli fornisce notizie, provvede alla rassegna stampa per i settori di cui si occupa e collabora alla stesura di testi, e anche il capo dell'Ufficio stampa Franco Miracco conferma che "la dottoressa Sanguin è impegnata quotidianamente nella stesura di articoli e comunicati stampa e testi di supporto dell'attività di comunicazione e informazione dell'Ufficio stampa della Regione".

A parere di questo Consiglio Nazionale mancano i requisiti previsti nella delibera adottata dal Cnog in data 24 novembre del 2005, nei quali è precisato che l'iscrizione al registro dei praticanti per quanti operano negli uffici stampa è possibile soltanto allorché l'ente per il quale lavorano editi pubblicazioni periodiche con un direttore responsabile iscritto all'Albo, e ci sia almeno un giornalista professionista che svolga il ruolo di tutor nei confronti della praticante. Per di più i comunicati allegati dalla ricorrente alla sua domanda e al

ricorso riguardano esclusivamente dichiarazioni del vicepresidente Zaia e non danno conto di una formazione articolata e adeguata. Anche la lettura dei pezzi redatti dalla Sanguin per la rivista on line “Mondo agricolo veneto”, inviati a corredo della sua impugnativa, dopo essere stata ascoltata dalla Commissione Ricorsi, conferma che la Sanguin scrive pressoché esclusivamente notizie concernenti l’attività del vicepresidente della Giunta.

Un Ufficio Stampa può essere sede di praticantato se vi è una pubblicazione edita dall’Ufficio Stampa.

Il ricorso perciò non può essere accolto, perché dagli atti si ha la conferma della correttezza della decisione dell’Ordine del Veneto, secondo cui si è in presenza di una portavoce di un assessore e non di un praticante giornalista. In conseguenza, non sussistono le condizioni richieste per lo svolgimento del praticantato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.a Luana Sanguin.

Così deciso in Roma il 12.3.2007.

4-2 Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni - delibera n. 54/08

Il giornalista pubblicista Edoardo Lucarelli ha presentato ricorso avverso la delibera in data 19 luglio 2007, con la quale il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio ha respinto la richiesta di iscrizione d’ufficio nel registro dei

praticanti da lui presentata in data 12 giugno 2007.

Il Lucarelli ha chiesto di essere iscritto nel registro dei praticanti per l’attività giornalistica svolta in Rai con contratti a termine (dal 19 gennaio al 28 maggio 2004, quindi dal 13 settembre al 31 dicembre 2004; dal 22 agosto 2005 al 16 giugno 2006 e dal 2 ottobre 2006 al 15 giugno 2007) e con la qualifica di programmatista regista per la partecipazione al programma “Piazza Grande”.

Il Consiglio dell’Ordine nel Lazio, con la richiamata decisione del 19 luglio 2007, ha respinto l’istanza, senza nemmeno convocare testimoni, sulla base delle seguenti considerazioni:

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

1) la Rai ha affidato all’istante, come si legge nelle lettere inviategli, “l’incarico di esprimere motivati pareri e di

fornire la sua assistenza nella qualità di esperto per l’individuazione di argomenti e storie da trattare nel corso delle varie puntate in cui si articolerà il programma in oggetto”;

2) il Lucarelli ha indicato tre testimoni che hanno inviato al Consiglio dell’Ordine tre lettere uguali nel contenuto (in esse si afferma che il Lucarelli “svolge attività giornalistica articolata nell’individuazione e nella ricerca di notizie di cronaca e attualità nella successiva realizzazione di interviste ai protagonisti di tali fatti per la messa in onda televisiva”). Testimonianze, osservano i primi giudici, “omogenee persino nelle virgole e che il Consiglio stesso non ha ritenuto di convocare per ascoltarli, soprattutto in considerazione che al suo

interno esistono specifiche professionalità con la dovuta qualificazione per stabilire se Piazza Grande sia un programma di intrattenimento giornalistico”;

3) ‘Piazza Grande’ non è una testata giornalistica ai sensi della legge 47/1948 ma un semplice programma di intrattenimento della Rai, seconda rete, e la prestazione del Lucarelli era soltanto quella di un esperto, che poteva essere presente in studio a discrezione dei dirigenti del programma ... una prestazione di semplice collaboratore

esperto “*che secondo il vocabolario della lingua italiana non è sinonimo di giornalista*”; l’aver effettuato delle interviste non costituisce elemento che possa modificare la situazione in quanto il Lucarelli è iscritto all’Albo Pubblicisti e di conseguenza legittimato ad effettuarle;

4) il Consiglio dell’Ordine interviene in via sostitutiva allorquando il direttore della testata senza giusta ragione omette di rilasciare la dichiarazione di compiuta pratica e nel caso di specie non risulta che il Lucarelli l’abbia richiesta perché nella documentazione presentata non esiste alcun atto al riguardo;

5) non si può dare seguito a richieste di praticantato che non abbiano una continuità temporale in seno alle redazioni giornalistiche, secondo la comune e consolidata accezione.

Nel suo ricorso, il Lucarelli contesta le motivazioni del provvedimento di rigetto, con argomenti che di seguito si riassumono:

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

- ha lavorato dal lunedì al venerdì per il programma ‘Piazza Grande’ rispettando gli orari di lavoro ed i vincoli di subordinazione;

- la formula del programma prevede una parte di intrattenimento ed una dedicata all’attualità ed all’informazione, compresa la rubrica giornalistica della ‘Edicola’ durante la quale i Direttori delle testate giornalistiche si avvicendano per illustrare e commentare i fatti;

- il programma inoltre contiene la presentazione quotidiana di almeno tre storie di cronaca, raccontate in studio dai protagonisti della vicenda;

- gli argomenti da portare in trasmissione venivano scelti in riunioni di redazione alle quali partecipava anche il Lucarelli come altri programmisti-registi che spesso, valendosi di contatti personali con le fonti, potevano suggerire un determinato servizio. Il Lucarelli prendeva contatto con il protagonista, lo intervistava, quindi trasformava l’intervista in un racconto in prima persona che appariva fatto dall’intervistato. A questo punto gli autori dei testi rimontavano l’intervista. C’era dunque un lavoro di verifica, controllo delle fonti, interpretazione degli avvenimenti con un prodotto finale sottoposto a revisione da parte di giornalisti. Inoltre svolgeva una intensa attività di ricerca presso agenzie, archivi e teche sotto il controllo del coordinatore di redazione;

- il programma, che va in onda ininterrottamente dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13, è caratterizzato dalla presenza di un cospicuo numero di giornalisti che, sebbene inquadrati con qualifiche diverse, svolgono l’attività tipica dei redattori delle testate giornalistiche; è altresì presente uno staff di giornalisti professionisti che supervisionano l’attività giornalistica;

- i criteri interpretativi dell'art.34 deliberati dal CNOG e le decisioni assunte dallo stesso Consiglio Nazionale per casi analoghi rendono legittima la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti, in quanto altri ricorsi, presentati per la stessa ragione, sono stati accolti;

- le assunzioni periodiche, con brevi interruzioni, decise dalla Rai, unicamente in ragione delle esigenze di determinazione del programma, nulla possono togliere al carattere costante e continuativo dell'attività giornalistica esercitata;

- quanto alla mancata richiesta di compiuta pratica al direttore, ritiene che *“è compito del Consiglio Regionale ... implementare gli elementi probatori offerti dal ricorrente e, se del caso, capire i motivi del rifiuto o la mancata risposta”*.

Il Lucarelli, ascoltato dalla Commissione Ricorsi il 3 giugno 2008, ha confermato i motivi del ricorso, confermando che le assunzioni vengono effettuate mediamente per nove mesi con brevi interruzioni temporali. Ha altresì ribadito che la sua attività giornalistica nella trasmissione 'Piazza Grande' si inserisce nella parte riservata alla informazione. Essa consiste nella ricerca di fatti di cronaca di cui viene a conoscenza attraverso varie fonti (agenzie, ecc.), quindi contatta gli interessati, rivolge loro delle domande che poi trascrive assieme ai testi sottoposti successivamente all'esame del conduttore della trasmissione. Ha altresì aggiunto che i testi da lui predisposti sono vagliati dai coordinatori della redazione (capo redattori) che si succedono. Prima vi è stata la giornalista Maria Rosa Monaco, cui è seguita, in ultimo, Anna Zuliani. I testi così controllati e revisionati dal capo redattore vengono consegnati agli autori.

La struttura redazionale è composta da una quindicina di giornalisti, alcuni dei quali professionisti. Ricorda, oltre al nome dei tre che hanno sottoscritto testimonianza sul suo conto, quelli di Stefania Squarcia, Marzia Maglio, Tea Maisto.

La redazione non è articolata con responsabili di servizio, ma ciascuno di

loro si occupa di fatti specifici riferendo poi al capo redattore.

Il Lucarelli ha aggiunto che, presso la sede di Via Teulada, dove vi è la redazione, dispone di una postazione di lavoro con computer, linea diretta,

accesso alle agenzie ed al sistema Telpress, un sistema che consente l'accesso a tutte le agenzie di stampa.

Settimanalmente (spesso il lunedì) si svolge una riunione per concordare i vari argomenti da trattare nel corso della settimana.

Ha altresì precisato che la sua attività è quotidiana e si svolge praticamente dalla redazione con contatti telefonici; è vincolato ad orari di lavoro con turni predisposti appositamente.

Quanto alla mancata richiesta di compiuta pratica alla Rai, l'ha così motivata:

“Avevo intenzione di chiedere alla Rai l'attestato da allegare all'istanza di compiuta pratica. Debbo far rilevare che la mia posizione di precario con incarichi periodici ha sconsigliato tale richiesta nel timore che la stessa potesse nuocermi ai fini del rinnovo dei contratti”.

Quindi ha aggiunto: *“Purtroppo il mio, come quello degli altri, è un lavoro che*

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

si svolge dietro le quinte però prima che la trasmissione vada in onda ho contatti con gli autori per definire gli ultimi dettagli della trasmissione. Comunque, la mia partecipazione è provata dal fatto che nei titoli di coda compare anche il mio nome tra i componenti della redazione”.

Quanto al rilievo del Consiglio dell’Ordine del Lazio sulla affinità totale delle tre dichiarazioni di colleghi, ha detto: *“Le tre dichiarazioni dei colleghi da me presentate sono state effettivamente scritte dagli stessi. Naturalmente io sono andato a trovarli per chiedere loro le relative attestazioni. Il fatto che siano tutte dello stesso tenore costituisce un riscontro di fatti a loro conoscenza illustrati quindi nei modi che loro hanno ricordato e riconosciuto. Posso dire – e credo che questo non costituisca motivo di irregolarità – che, dopo aver acquisito la dichiarazione del primo collega, l’ho sottoposta in visione agli altri due che, ritenendola rispondente al vero, l’hanno copiata e sottoscritta”.*

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

Proseguendo nella sua istruttoria, il 25 giugno 2008, la Commissione Ricorsi ha ascoltato la sig.ra Maria Rosa Monaco, giornalista professionista dal 2006, la quale ha premesso di avere con la Rai un rapporto da libero professionista in virtù di contratti di consulenza periodicamente sottoscritti, puntualizzando che negli anni 2005-2006 e 2006-2007 ha offerto la sua collaborazione alla trasmissione ‘Piazza Grande’ con un contratto di “esperto tecnico scientifico ar-

tistico”. *“Debbo però precisare - ha detto - che al di là della indicazione contrattuale, su esplicita richiesta di Michele Guardì, regista e autore del programma, e degli altri autori, ho dovuto svolgere, di fatto, il compito di redattore capo dell’organizzazione della trasmissione”.* Ed ha aggiunto: *“Il mio compito era quello di coordinare il lavoro di quanti svolgevano attività giornalistica. Si trattava di pubblicitisti e di una professionista, per quanto io ne sappia. L’attività era così strutturata: ogni giorno, sulla base delle notizie di agenzia o reperite per altre fonti, si decidevano gli argomenti da trattare ed io conferivo l’incarico ad uno dei giornalisti perché li sviluppasse.*

Questi dallo studio contattavano telefonicamente le persone interessate alla storia, le intervistavano, quindi stendevano su un cartaceo il copione con le domande. Il tutto veniva sottoposto alla mia visione per l’esame e, quando c’era necessità di apportare delle modifiche, intervenivo chiamando i collaboratori e rendendoli edotti di ciò che non andava.

Solo dopo questa ‘scrematura’ i testi venivano sottoposti all’esame degli autori.

Una seconda fase dell’attività giornalistica consisteva nel ricevere gli ospiti prima della trasmissione, sottoponendo loro il copione e le domande che sarebbero state rivolte perché poteva anche accadere che un ospite non concordasse sul fatto che gli si rivolgessero determinate domande o anche perché poteva essersi verificato un malinteso tra domande e risposte date al telefono. Una volta ricevuti i testi, gli autori inserivano le domande sulla base delle risultanze del copione”.

Così descritto il lavoro dei giornalisti addetti, la Monaco ha affermato: *“Tale*

attività è stata esplicitata da Edoardo Lucarelli nei due anni in cui io ho coordinato la redazione. Debbo dire che Lucarelli l'ho trovato già nella redazione di Piazza Grande".

La teste ha altresì confermato che il Lucarelli aveva l'obbligo della presenza quotidiana in redazione, disponeva di una scrivania, di una linea telefonica e di un computer. Era soggetto a orari e turni di lavoro che si aggiravano intorno alle 8 ore e 35 al giorno.

La Monaco ha infine fatto rilevare che nell'anno 2007-2008 ha lasciato l'attività di consulenza per 'Piazza Grande' avendo sottoscritto altro contratto per la trasmissione 'La Vita in Diretta'.

Il 1 luglio 2008 la Commissione Ricorsi ha ascoltato Paola Vannelli, giornalista professionista, che assieme a due colleghi aveva sottoscritto una testimonianza non presa in considerazione dall'Ordine del Lazio.

L'interessata, dopo aver chiarito che dal 2000 viene assunta in Rai non come giornalista ma con contratti di programmatista regista, con contratti a termine della durata media di nove mesi, ha affermato che originariamente fu assunta per collaborare alla rubrica 'I Fatti Vostri' che dopo tre anni trasformò la sua sigla in quella di Piazza Grande.

"Quando sono stata trasferita alla trasmissione Piazza Grande – ha detto – ho trovato Edoardo Lucarelli. Ho lasciato Piazza Grande nell'estate 2006 per occuparmi della trasmissione 'Alle Falde del Kilimangiaro'".

Ha confermato che coordinatrice era la giornalista professionista Maria Rosa Monaco. Vi erano altri giornalisti pur se contrattualizzati con qualifiche diverse: Paolo Barbieri, collaboratore testi; Carla Viazzi, programmatista regista; Fabio Giovannini, collaboratore testi.

Quanto alla dichiarazione da Lei sottoscritta ed allegata all'istanza, ha detto di ricordare che si incontrò con Lucarelli (ricorrente) Viazzi e Barbieri (gli altri due sottoscrittori della testimonianza) e, concordando sulle cose da dichiarare, sottoscrissero le dichiarazioni tutti assieme, firmandole ognuno per proprio conto.

Invitata a precisare il lavoro svolto da

Lucarelli ha detto:

"Lucarelli svolgeva lo stesso lavoro da noi svolto, non vi era alcuna differenza e tanto i testi da lui redatti quanto le bozze di intervista che predisponava venivano visionati da Maria Rosa Monaco.

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

Confermo quindi che Edoardo Lucarelli ha sempre svolto esclusivamente attività giornalistica così come l'abbiamo svolta noi giornalisti professionisti pur inquadrati con altra qualifica".

Per completare l'istruttoria, la Commissione Ricorsi ha deciso di ascoltare anche la sig.ra Anna Zuliani, che non è giornalista e che ha sostituito la giornalista Monaco nel compito di coordinatrice della trasmissione, la quale ha detto, tra l'altro: *"Non sono giornalista. Mi sono sempre interessata del settore comunicazione e proprio sulla base di questa esperienza ho sostenuto un colloquio presso la Rai per collaborare alla trasmissione Piazza Grande di cui mi interessavano i contenuti.*

Pur non essendo considerata una testata giornalistica, Piazza Grande propone dei servizi di approfondimento e di contenuto giornalistico. Sono subentrata a Maria Rosa Monaco che non so se

fosse giornalista o lo sia diventata.

Il mio compito, al pari di quello della Monaco, era di riunire i collaboratori, concordare assieme, sulla base dell'esame di giornali, agenzie ed altre fonti, le storie da approfondire. Ciò naturalmente avveniva lungo le linee e gli input indicati di volta in volta dagli autori.

Una volta concordati gli argomenti con gli autori, conferivo incarico ai singoli collaboratori perché li sviluppassero e li approfondissero con schede di interviste, testi, ecc. Il materiale prodotto viene visionato da me e, se necessario, corretto per poi essere consegnato agli autori”.

Quanto al lavoro svolto dal ricorrente ha affermato: *“Il Lucarelli – come tutti gli altri redattori – svolge la sua attività giornaliera con una costante presenza in redazione che inizia alle 9, dispone di una sua postazione di lavoro, di computer, di linea telefonica e di tutti i mezzi necessari per comunicare all'esterno.*

Prima della trasmissione ogni collaboratore riceve l'ospite della cui storia si è interessato, lo intrattiene, lo presenta all'autore e lo accompagna sino alla messa in onda. Le varie domande e le schede redatte dai collaboratori, e quindi anche da Lucarelli, servono come guida sostanziale agli autori dopo la loro approvazione finale per impostare e sviluppare la trasmissione e per le interviste che i conduttori andranno poi ad approfondire in studio”. Quindi ha aggiunto: *“L'attività dei collaboratori si sviluppa a tutto campo,*

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

contattando anche le redazioni dei giornali da cui sono attinte le notizie. Gli stessi collaboratori hanno peraltro la correttezza e lo scrupolo di indicare nei testi le fonti delle varie notizie su cui poi sviluppano le interviste... Si tratta di un lavoro molto complesso perché impone di andare a monte partendo dai numeri di telefono e da particolari apparentemente insignificanti, ma essenziali. Faccio rilevare che la caratteristica di Piazza Grande è quella di proporre storie vere e scrupolosamente verificate per evitare che vicende non verificate o quanto meno dubbie possano trovare ospitalità nella trasmissione. Questa è stata ed è l'etica del programma da 18 anni a questa parte attraverso le varie sigle con cui è stato proposto”.

Sentito dal Consiglio Nazionale, il Lucarelli, assistito dall'avv. Domenico Tommasetti, ha confermato il ricorso a sua firma.

CONSIDERAZIONI

Il quadro che scaturisce dall'istruttoria fatta dalla Commissione Ricorsi è chiaro e comunque consente di analizzare i vari punti su cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha impostato il suo diniego:

1) Qualifica di assunzione del Lucarelli Al di là del paravento delle finzioni giuridiche e contrattuali dietro le quali la Rai cerca di nascondersi, è comunque acclarato che la utilizzazione del Lucarelli e di altri giornalisti pubblicisti inquadrati come programmisti registi è avvenuta in funzione della individuazione e scelta di avvenimenti da “notiziare” e della effettuazione di interviste con tutto il lavoro di ricerca, analisi, approfondimento e contatti. Questo lavo-

ro, anche escludendo l'ultimo periodo quando il coordinamento dei giornalisti è stato affidato ad una non giornalista, come ha chiarito Maria Rosa Monaco, è stato coordinato da giornalisti professionisti e sottoposto a verifiche; la Monaco dettava anche una sostanziale linea editoriale ed assicurava un tutoraggio. Il Lucarelli di fatto lavorava per una sorta di agenzia interna del cui prodotto "I Fatti Vostri" si avvaleva, come si fa in ogni redazione con le agenzie di stampa, per confezionare altro materiale informativo.

2) Validità della testimonianza di Vannelli ed altri.

Non è condivisibile la decisione dell'Ordine del Lazio di non ascoltarli per il fatto che le testimonianze sono omogenee anche nelle virgole. Il ricorrente e la Vannelli hanno chiarito che, una volta d'accordo nel rendere una testimonianza su fatti reali, fosse naturale che il tenore delle dichiarazioni fosse omogeneo. L'importante è che si sia verificata, in sede istruttoria del ricorso, che erano dichiarazioni credibili.

3) "Piazza Grande" non è testata giornalistica.

Sul fatto che Piazza Grande sia un programma di attualità ed approfondimento organizzata come testata giornalistica, il Consiglio Nazionale si è espresso più volte, con motivazioni che qui è utile richiamare.

In estrema sintesi, si può dire che per i primi giudici causa ostativa alla iscrizione d'ufficio sia il fatto che il Lucarelli non abbia lavorato per testate, ma per Reti Rai. Conseguentemente – sempre per i primi giudici – il lavoro del ricorrente non si è svolto presso testate idonee.

In proposito, è da sottolineare che per

lungo tempo si è arbitrariamente insistito sul concetto di "testata" mentre la legge ordinistica e il suo regolamento di attuazione non parlano affatto di "testata", bensì (v. art.34)

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

di quotidiano, servizio giornalistico della radio o della televisione, agenzia di stampa e periodico. Fintantoché l'interpretazione evolutiva data alla materia dal Consiglio Nazionale ha

fatto segnare una significativa svolta, e cioè il superamento, nei fatti, della necessità che il praticantato venga svolto esclusivamente in una testata regolarmente registrata essendo sufficiente che esista una struttura valida ai fini del praticantato e facente parte di una più ampia organizzazione aziendale che legittimamente e giuridicamente editi servizi giornalistici. E' il caso della Rai.

Ne è prova il fatto che sono stati riconosciuti, proprio dal Consiglio Nazionale, numerosi praticantati effettuati presso redazioni giornaltistiche non elevate dalla Rai, per suoi motivi organizzativi e aziendali, al rango di testate e quindi, come tali, registrate in tribunale. In questo contesto sono stati riconosciuti validi, in sede nazionale e regionale anche i praticantati effettuati presso "Piazza Grande".

Anzi, per qualche caso recente, oltre al ricorso dell'interessato avverso il diniego, il CNOG si è dovuto pronunciare su analogo ricorso del P.G.

E quanto alla mancata registrazione di "Piazza Grande" quale testata giornalistica da parte della Rai con l'indicazione del relativo direttore responsabile, elemento questo che secondo i primi giudici comporterebbe l'impedimento

al riconoscimento della compiuta pratica, va osservato che detta circostanza non può certamente essere imputata al ricorrente, essendo frutto di una scelta aziendale, in contrasto con le norme di legge che regolamentano la materia dell'informazione giornalistica.

4) Mancata richiesta di attestato di compiuta pratica. La motivazione è stata chiarita dal ricorrente quando ha richiamato lo stato di precario ed il timore che, dinanzi a siffatta richiesta, non venisse rinnovato il contratto.

Praticantato di fatto (Piazza Grande) - Ammesso se ricorrono le condizioni delibera n. 54/08

5) Non vi è continuità temporale. Il periodo invocato è quello del triennio precedente la domanda e comunque si tratta di brevi interruzioni di pochi mesi imposte dalla Rai per motivi aziendali e contrattuali.

Il ricorso, quindi, è fondato e va accolto.

Edoardo Lucarelli ha svolto un praticantato nella trasmissione attraverso la redazione di testi, il riscontro delle fonti dirette e indirette, etc. Vi è insomma in atti la prova di un rapporto di praticantato indipendentemente dal nomen iuris dato al rapporto di lavoro con l'interessato dall'azienda.

L'attività del Lucarelli, allora, deve essere giuridicamente inquadrata come quella di un praticante nel contesto di una struttura giornalistica idonea.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti,

udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dall'avv. Domenico Tomassetti, decide di accogliere il ricorso di Edoardo Lucarelli, dando atto che l'effettivo inizio del praticantato risale al 19 gennaio 2004 (data della prima assunzione), ma fissando in modo convenzionale la decorrenza della iscrizione nel registro dei praticanti a 18 mesi prima della decisione del Consiglio Nazionale dell'Ordine, ovvero al 18.3.2007, al solo fine di lasciare all'interessato altri 18 mesi utili al pari di tutti gli altri praticanti.

Così deciso in Roma il 18.9.2008.

4-3 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato delibera n. 75/08

Il Consiglio regionale del Lazio respinge, con delibera del 19 luglio 2007, la domanda di iscrizione d'ufficio nel registro dei praticanti di Maria Letizia Clarici, richiesta avanzata a seguito del riconoscimento del giudice di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica dal giugno 1994 all'aprile 2002.

La Clarici motiva tale richiesta in virtù della sentenza emessa il 9 novembre 2004 dal giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Massimo Pagliarini, con la quale "è stato riconosciuto alla ricorrente un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica dal giugno 1994 all'aprile 2002".

Il Consiglio regionale, in sostanza, osserva che "il *petitum* non è l'iscrizione nel registro dei praticanti, di cui non vi è menzione nella sentenza del giudice Pagliarini, ma il riconoscimento degli emolumenti del contratto di lavoro

giornalistico, in quanto la Clarici era iscritta all'Albo dei giornalisti, elenco pubblicitari”.

Il giudice monocratico del Tribunale di Roma ha riconosciuto, di conseguenza, in quanto giornalista pubblicitaria, un rapporto di lavoro a tempo pieno presso la Società cooperativa Parlamento Multimedia, di cui era editore e direttore l'on. Pasquale Bandiera, con l'obbligo del versamento, da parte dell'editore, dei relativi contributi previdenziali all'Inpgi, come disposto dalla Finanziaria del 2001 nei riguardi di giornalisti ex art. 1, 2, 12 e 36.

Da rilevare che la Società editrice delle pubblicazioni a cui la Clarici ha collaborato, esercitando peraltro anche ruoli diversi da quelli di natura giornalistica, non è stata mai contribuente dell'Inpgi e nello stesso tempo – come rilevato dai primi giudici – era “priva di una struttura redazionale tale da consentire, attraverso la presenza di redattori ordinari o collaboratori, un valido e proficuo praticantato”.

Il dispositivo della sentenza del magistrato del lavoro, oltre a riconoscere il rapporto di lavoro subordinato della Clarici con la Soc. Parlamento Multimedia a r.l., condanna quest'ultima al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 141.894,99, oltre al versamento dei dovuti oneri assicurativi all'Inpgi.

Maria Letizia Clarici, nel ricorso a sua firma, osserva innanzitutto che la tipologia di lavoro eseguito non rientra, sic et simpliciter, nel lavoro di giornalista pubblicitaria, da lei definito “un operatore a tempo parziale”. L'attività svolta si caratterizza invece, a suo parere, come lavoro a tempo pieno, essendo, tra l'altro, soggetta all'osservanza di un determinato orario, dovendo ella garantire continuità di prestazione ed essendo in-

serita nell'organizzazione aziendale, fruendo di una propria postazione.

Tutti elementi questi che, uniti alla disponibilità a far fronte alle varie esigenze della Società editrice, debbono far ritenere, secondo la Clarici, che ci si trovi dinanzi a una forma di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Gli incarichi ricoperti dalla ricorrente nel periodo 1994-2002 sono stati variamente indicati e vanno da quello di segretaria di redazione a quello di redattore e poi di caporedattore della rivista “Parlamento”, mentre per il periodico “Le nuove libertà” ha diffuso comuni-

Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato delibera n. 75/08

cati stampa e corretto le bozze. L'on. Pasquale Bandiera, editore-direttore, la *utilizzava* anche in occasione di convegni, incontri, conferenze stampa, presentazione di libri. L'impegno lavorativo, non remunerato adeguatamente (compensi di vario importo venivano corrisposti sotto

forma di collaborazione occasionale soggetta a ritenuta di acconto), di norma si svolgeva dalle ore 9,30 alle 17,30, per cinque giorni la settimana.

L'Ordine del Lazio, nel rigettare la domanda, ha altresì osservato che la richiesta della Clarici non risponde a quanto stabilito dal combinato disposto degli articoli 36 e 43 del regolamento di esecuzione della legge nr. 69 del 1963, e tanto meno ai nuovi criteri interpretativi dell'art.34 approvati dal Consiglio nazionale nelle sedute del 3, 4 e 5 luglio 2002.

Per quanto attiene all'art.43 del regolamento, da parte dello stesso Ordine re-

gionale si ricorda che il Consiglio dell'Ordine competente per territorio è legittimato a intervenire, informato tempestivamente dall'interessato, se il direttore della testata abilitata a iscrivere praticanti nell'apposito registro non abbia rilasciato la prescritta dichiarazione. La Clarici, da quanto risulta, non ha avanzato mai istanza in tal senso.

Da considerare, inoltre, che la ricorrente, nella richiesta presentata al giudice in data 19 settembre 2002, rivendicava unicamente, come si evince dagli atti del procedimento, la condanna della Società coop. "Parlamento multimediale" a r.l. di Pasquale Bandiera (nel frattempo deceduto) al pagamento in solido della somma di euro 196.205,23, per la inadeguatezza della retribuzione percepita, nonché alla regolarizzazione della propria posizione previdenziale.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

in via preliminare, la Clarici non solo non ha mai avanzato all'editore-direttore richiesta di praticantato, ma la domanda di riconoscimento della compiuta pratica è stata fatta all'Ordine regionale del Lazio in data 26 giugno 2007, vale a dire dopo oltre tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro, che risale all'aprile 2002.

Da considerare, inoltre, che il giudice monocratico, nel dispositivo di sentenza, ha riconosciuto che la ricorrente svolgeva "anche" attività giornalistica,

Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato delibera n. 75/08

dal momento che la stessa veniva destinata ad altre mansioni, che non erano quelle propriamente redazionali.

Né vale il tentativo posto in atto di agganciare tale richiesta alla data in cui si è pronunciato il Tribunale, dal momento che, come sopra evidenziato, il magistrato non si è espresso in alcun modo su una istanza del genere.

È opportuno, sempre per quanto riguarda questo specifico caso, richiamare le deliberazioni del Consiglio nazionale con le quali sono stati approvati i criteri interpretativi dell'articolo 34 e sono stati posti dei precisi limiti per pervenire al riconoscimento della compiuta pratica. Ci si riferisce all'adeguatezza delle strutture redazionali e organizzative e alla necessaria "completezza operativa": attrezzature e supporti tecnologici per l'informazione, collegamenti con agenzie di stampa e banche dati, impianti tecnici per l'impaginazione e la titolazione.

Ebbene, non risulta che le due pubblicazioni avessero una struttura e una consistenza redazionale con i requisiti suddetti. Né che la Clarici fosse inserita organicamente nel ciclo produttivo di una redazione, con la presenza di giornalisti professionisti, né che avesse un tutor. Si trattava, insomma, di un'attività collaterale a quella di una collaboratrice di un deputato che periodicamente pubblicava dei "fogli" informativi sull'attività parlamentare. Pertanto, il fatto che il giudice del lavoro abbia riconosciuto il diritto a percepire il dovuto "anche" per prestazioni giornalistiche non comporta l'automatico diritto al riconoscimento del praticantato, che è cosa ben diversa dal tipo di lavoro svolto dall'interessata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei

Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.a Maria Letizia Clarici.

Così deciso in Postano il 17.10.2008.

4-4 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica - delibera n. 11/08

La signora Fiammetta Malagoli ha presentato ricorso avverso la decisione del Consiglio dei Giornalisti della Liguria del 3.11.2005, con cui è stata respinta la domanda di iscrizione all'Albo dei Pubblicisti, per attività svolta sul periodico trimestrale "L'Impresa di comunicazione", di proprietà dell'Unione Nazionale Imprese di Comunicazione.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Liguria è motivato col fatto che il direttore della pubblicazione è iscritto all'Elenco Speciale cioè da un soggetto che, come recita l'art.28 della legge ordinistica, pur non esercitando l'attività giornalistica, assume la direzione responsabile di periodici a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Nel suo ricorso, Fiammetta Malagoli fa rilevare che il periodico non è rivolto alle sole imprese di comunicazione ma a tutti coloro che si interessano di comunicazione; che i suoi articoli non si occupano di diritto commerciale in senso stretto, ma di diritto industriale, e trattano, inoltre, argomenti di attualità. Ritiene, ancora, che il direttore iscritto in un elenco speciale deve essere in grado di valutare l'attività svolta da chi gli sottopone gli articoli. A suo parere nè la

legge professionale nè il regolamento di attuazione "fanno menzione della limitazione relativa al direttore responsabile iscritto in Elenco Speciale ed insiste nel ritenere di avere titolo all'iscrizione come pubblicista".

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

la doglianza della ricorrente è del tutto infondata, anche perchè su tale problematica si è già espresso in precedenza il Consiglio Nazionale.

Difatti, la richiesta è in contrasto con l'art.35 della legge professionale e con l'art.34 del regolamento, in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, pubblicista o professionista, in quanto il direttore è chiamato a certificare la natura giornalistica della produzione posta a carico dell'istanza avanzata.

E' evidente, al riguardo, che un non giornalista non può certificare qualcosa che è estranea alla natura della sua funzione di direttore responsabile (e questo è il caso, come sopra accennato, degli iscritti all'elenco speciale, ex art.28 legge ordinistica, che, in quanto tali, non sono giornalisti).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, sentito l'avv. Felice Carlo Assereto, le-

Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica delibera n. 11/08

gale della ricorrente, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.a Fiammetta Malagoli. Così deciso in Roma il 12.3.2008.

4-5 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione. L'attività deve essere certificata da un giornalista - delibera n. 70/08

Il sig. Alessio Di Giulio presenta ricorso al Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e chiede l'annullamento del provvedimento adottato il 29 gennaio 2008 dal Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo che ha respinto la sua domanda di iscrizione all'albo, elenco pubblicitari.

Nella delibera dei primi giudici si rileva che “la documentazione prodotta dal richiedente è priva della dichiarazione del direttore responsabile”. E ancora che “il materiale giornalistico allegato alla documentazione consiste in comunicati stampa dell'ATO di Pescara e di articoli apparsi sulla rivista ‘Progetto Repubblica Ceca’, rivista della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca, per i quali manca la certificazione di retribuzione e la dichiarazione del direttore responsabile”.

I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione. L'attività deve essere certificata da un giornalista delibera n. 70/08

Il Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo rileva ancora che dalla documentazione prodotta non risulta che l'Ente ATO Pe-

scarese “sia proprietario di una testata giornalistica registrata a norma della legge 47/48”. Ed infine che il sig. Di Giulio non era stato ancora assunto quale addetto stampa presso l'ufficio relazioni esterne dell'ATO 4 Pescara alla data di entrata in vigore della legge 150 del 13.6.2000.

Nel ricorso Alessio Di Giulio sostiene che i primi giudici non hanno esaminato “con la dovuta attenzione i contratti tra il ricorrente e l'ATO – Ente d'Ambito Pescara” e che “se la documentazione contrattuale allegata alla domanda fosse stata esaminata nella sua effettiva consistenza e nei suoi contenuti, il Consiglio dell'Ordine locale non avrebbe potuto constatare che l'istante ha svolto mansioni di addetto stampa per un periodo di oltre un biennio; che tale attività è consistita nella pubblicazione di un elevato numero di articoli, comunicati stampa, etc; che, pertanto, l'istante medesimo ha pieno titolo per essere iscritto nell'Albo dei pubblicitari”.

Il ricorrente aggiunge poi di avere prodotto, “in allegato alla sua domanda di iscrizione, un numero di articoli superiore a 40, oltre ai numerosi comunicati stampa sull'attività dell'ATO Pescara, tutti regolarmente da lui sottoscritti nella sua qualità di addetto alle relazioni esterne dell'Ente di Pescara”.

Quanto alla richiamata legge 150 del 2000, come è dato leggere nella delibera dei primi giudici, il ricorrente sostiene di non avere mai inteso avvalersi di essa e di avere proposto la domanda di iscrizione ai sensi dell'art.35 della legge 69/63.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti non può non ritenere inecce-

pibile, sotto ogni profilo, la delibera del Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo. E infatti Alessio Di Giulio ha intrattenuto con l'ATO di Pescara un rapporto di lavoro di natura tecnico-amministrativa; dall'esame della documentazione prodotta si evince che in maggior misura è costituita da comunicati stampa che non possono essere considerati veri e propri articoli, come richiesto dall'art.35 della legge ordinistica; che non vi è prova che i circa 40 articoli pubblicati sul mensile "Progetto Repubblica Ceca", peraltro in un arco temporale di soli tre mesi (dal 12.9. al 12.12.2005), nell'ambito di uno 'stage', siano stati regolarmente retribuiti; che la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti del dott. Di Giulio sia stata sottoscritta dal Presidente dell'ATO 4 Pescara on. Giorgio D'Ambrosio, nella sua qualità; che per l'iscrizione all'albo la certificazione è riservata ai giornalisti (C.N. 14 dicembre 2005 n.58).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Alessio Di Giulio.

Così deciso in Positano il 17.10.2008.

4-6 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata - delibera n. 34/08

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti della Liguria, nella seduta del 21 novembre 2007, ha respinto la domanda di iscrizione nell'Elenco dei

pubblicisti di Antonello Amato, impiegato bancario, responsabile dell'Ufficio comunicazione e immagine della Banca Carige (Cassa di risparmio di Genova e Imperia).

Tra i compiti di tale Ufficio – stando a una dichiarazione della direzione generale dell'Istituto di credito, con sigla non identificabile – vi è quello “di realizzare articoli attinenti il Gruppo bancario da diffondersi attraverso i media”, nonché “di occuparsi della segreteria di redazione delle due riviste aziendali

“La Casana” e Carige notizie” .

La richiesta dell'Amato, riferita alla collaborazione svolta per questi due periodici e nell'ambito stesso dell'Ufficio comunicazione e immagine, è stata ritenuta

Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata delibera n. 34/08

“infondata” dai primi giudici per “insussistenza dei requisiti”. Le motivazioni addotte a sostegno della decisione sono, sostanzialmente, le seguenti:

- gli articoli redatti dall'Amato, tra il 1997 e il 2005, per “La Casana”, sono 20 e, nel 2006, complessivamente 9. Altri 8 egli li ha scritti nel 2007 per “Carige notizie”. Nel biennio di riferimento, quello utile ai fini dell'iscrizione, sono soltanto 17. Si tratta di una produzione, a parere del Consiglio regionale, *oltre che scarsa, non di natura giornalistica.*

- La distribuzione delle riviste è gratuita e limitata a una ristretta cerchia di lettori del mondo bancario, dipendenti dell'Istituto di credito in primo luogo.

- Totale assenza di compensi legati all'attività giornalistica, dal momento che il ricorrente percepisce solo l'ordinaria retribuzione prevista, a norma di con-

tratto, come impiegato bancario, e non altro qualsivoglia compenso riferito a prestazioni di diversa natura. Inoltre, in base a una consolidata giurisprudenza del Consiglio nazionale, in particolare la delibera nr. 46 del 2006, il settore Comunicazione e immagine di un'azienda è cosa diversa dall'Ufficio stampa, come confermato dall'art. 9 della legge 150/2000. Occorre, in sostanza, che ci sia autonomia, mediazione giornalistica e continuità di prestazione. Requisiti che in questo caso non si riscontrano.

Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata delibera n. 34/08

- Pur volendo considerare, infine, l'attività dell'Amato assimilabile a quella dell'addetto stampa, è a tutti gli effetti concluso il periodo cosiddetto transitorio nel quale chi ha lavorato in Uffici stampa alla data dell'entrata in vigore della legge 150/2000, ha ottenuto l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti, previa frequenza di un corso di aggiornamento.

La delibera del Consiglio regionale viene impugnata da Antonello Amato, assistito dall'avv. Eugenio Dondero, del foro di Genova, per "assoluta mancanza di motivazione".

Nel ricorso si insiste sulla "natura giornalistica" del prodotto realizzato dall'Amato, del cui contenuto - si fa osservare - il Consiglio ligure non ha tenuto debito conto. Contenuto che non è solo di settore, ma rivolto, per la sua natura informativa, anche al lettore generico. Si fa notare, altresì, che il fatto che le due riviste, "La Casana" e "Carige notizie", vengano distribuite gratuitamente non vuol dire che non si tratti di prodot-

to giornalistico, né che possa essere ritenuto di limitata diffusione (se ne inviano, viene specificato, 50 mila copie a numero).

Il requisito della "non occasionalità" è possibile riscontrarlo, a giudizio del ricorrente, nei lunghi anni di attività giornalistica svolta in qualità di responsabile dell'Ufficio comunicazione e immagine della Banca Carige, con una pluralità di servizi, tra cui quelli propri dell'Ufficio stampa. A tal proposito egli ha allegato dieci comunicati di natura promozionale e divulgativa dell'attività dell'Istituto di credito riferiti al biennio 2005-2007.

Infine, per quanto riguarda il compenso, l'Amato ribadisce, anche se manca un oggettivo riscontro, che la retribuzione percepita comprende anche l'attività giornalistica, sebbene la misura di tale retribuzione non superi quella contrattualmente prevista per l'impiegato di banca.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

da un esame della documentazione in atti non si può che convenire che la produzione dell'Amato è estremamente carente dal punto di vista numerico (37 articoli in tutto per le due riviste nell'arco di 10 anni, vale a dire dal 1997 al 2007), ma soprattutto non è tale che possa essere considerata di natura giornalistica. L'attività del ricorrente, in sostanza, manca di quei requisiti essenziali per i quali è consentita l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti. Vale a dire: la "non occasionalità" della prestazione e la "regolare retribuzione" della stessa, come sancito dalla legge ordinistica 3.2.196 n.69.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, si evince concretamente che alcun

compenso è stato corrisposto all'Amato per la collaborazione a "La Casana" e a "Carige notizie", se non quello spettantegli, per contratto, nella sua qualità di impiegato di banca. Una conferma, del resto, si ha dalla dichiarazione della direzione generale dell'Istituto di Credito quando sostiene che egli ha ricevuto solo "l'ordinaria retribuzione prevista dalla contrattazione collettiva di settore". Nessun riferimento, quindi, a una eventuale remunerazione per le prestazioni relative alle due pubblicazioni della Carige.

Inoltre, i 17 articoli redatti nel biennio richiamato ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti non risultano firmati, né esiste agli atti la dichiarazione del direttore responsabile che ne certifi chi l'attribuzione al ricorrente.

Da osservare, infine, che Antonello Amato ricopre la qualifica di responsabile dell'Ufficio comunicazione e immagine della Banca, che di certo non è l'Ufficio stampa. Come si evince dalla legge 150/2000, all'art.9, che peraltro ha concluso la sua fase transitoria – c'è un deliberato dell'Esecutivo del Cnog – secondo il quale poteva ottenere l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti chi, alla data dell'entrata in vigore della normativa, lavorava in un Ufficio stampa pubblico o privato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Antonello Amato.

Così deciso in Roma il 22 aprile 2008.

4-7 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo - delibera n. 24/08

La sig.ra Chiara Le Moglie ricorre avverso la delibera adottata in data 16 marzo 2007 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio e con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione all'elenco pubblicisti con la seguente motivazione: "... l'attività presenta una interruzione di 10 mesi dal giugno 2005 all'aprile 2006 venendo così a mancare l'elemento della continuità previsto dalla legge ordinistica;

Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo delibera n. 24/08

... inoltre, che l'istante presenta ricevute dei compensi per importi 'irrisori' (893.00) non corrispondenti alla regolare retribuzione prevista dall'art.35 della legge 3.02.1963 n. 69'.

In sede di ricorso ritualmente presentato, la sig.ra Le

Moglie muove una serie di rilievi richiamando, oltre alla legge ordinistica e a una delibera del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale "sulla quantità delle prestazioni che debbono essere fornite nel biennio", varie decisioni della Corte di Cassazione Sez. lav. del pretore di Vasto, della Corte Costituzionale nonché le norme contenute nel Dlgs 275/2003 su "malattia e infortunio del collaboratore autonomo".

La ricorrente passa quindi ad elencare otto motivi per i quali chiede al Consiglio Nazionale l'annullamento della delibera del Consiglio regionale del Lazio e la sua iscrizione all'albo, elenco pubblicisti.

Al *punto 1* la ricorrente contesta (art.30, L.69/63) la mancata notifica, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione, del provvedimento di rigetto della sua domanda di iscrizione all'albo. Il motivo non può trovare accoglimento, poiché il termine di 15 giorni dalla deliberazione è ordinatorio e non perentorio. Non vi è pertanto alcun motivo di nullità o di annullamento, come peraltro nulla afferma, in proposito, la legge ordinistica.

Quanto ai *punti 2, 3 e 4* (autonomia e continuità delle prestazioni), si ravvisa una interpretazione, da parte della ricorrente, palesemente in contrasto con quanto viene previsto dall'art.35 della legge ordinistica sulle modalità di iscrizione all'elenco dei pubblicisti. E, pertanto, non sono accoglibili.

Per quanto riguarda i *punti 5 e 6* (malattia e retribuzione), gli stessi sono parimenti inaccoglibili poiché il biennio di attività per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti non può subire alcuna interruzione, anche per cause di forza maggiore, peraltro non previste dalla legge ordinistica. Infatti, l'art.35 della citata legge prescrive che l'attività pubblicistica sia anche regolarmente retribuita da almeno due anni.

Infine, anche *punti 7 e 8* del ricorso (numero di articoli nel biennio), non hanno alcuna valenza ai fini della iscrizione all'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti. Vale ricordare che Chiara Le Moglie ha presentato la sua domanda di iscrizione il 12.2.2007 e che pertanto il suo ultimo biennio di attività giornalistica da prendere in considerazione risale

**Attività
interrotta
a lungo
nel biennio -
Manca
un elemento
essenziale
per l'iscrizione
all'Albo
delibera
n. 24/08**

non tanto al dicembre 2004 bensì al febbraio 2005.

Pur accettando che il 13.9.2005 la sig.ra Le Moglie ha scritto un articolo pubblicato dal quotidiano "Il Tempo" e dando per acquisito che non vi sia stata una interruzione dell'attività per dieci mesi, come si afferma nella delibera dell'Ordine del Lazio, va rilevato, esaminata la documentazione in atti del fascicolo (articoli scritti e date di pubblicazione), che, nell'arco del biennio 2005-2007, sono oltre 9 i mesi di inattività della ricorrente, sia pure per motivi comprensibili, ma non ammessi dalla legge ordinistica, così suddivisi: dal luglio 2005 all'agosto dello stesso anno (mesi 2); dall'ottobre 2005 all'aprile 2006 (mesi 7). E' così venuto a mancare l'elemento della continuità nell'arco del biennio.

Va anche rilevata la non rispondenza ai parametri indicati dal Consiglio Nazionale, al quale compete la valutazione discrezionale sui requisiti della regolare retribuzione e del "quantum" del compenso minimo che deve essere corrisposto al collaboratore, anche nella fase di preiscrizione all'albo.

E, difatti, l'aver percepito 893 euro in due anni e mezzo di attività in un giornale quotidiano ed avere fornito un cospicuo numero di articoli dimostra una inadeguatezza del compenso accettato da chi intende esercitare la professione giornalistica, sia pure a fronte del diktat imposto dall'editore "dell'accettazione incondizionata".

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso della sig.ra Chiara Le Moglie.

Così deciso in Roma il 13.3.2008.

4-8 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicitaria - delibera n. 22/08

Il sig. Giuseppe Grosso Ciponte ricorre avverso la delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte che, in data 20 luglio 2007, ha respinto la sua domanda di iscrizione nell'Elenco dei pubblicitari, ritenendo, tra l'altro, come scrive nella sua impugnativa, che si sia fatta *“un'analisi troppo frettolosa dei pezzi”* da lui redatti.

Il provvedimento dei primi giudici trova motivazione nel fatto che essi hanno ritenuto che *“non ci siano i requisiti richiesti dalla normativa, in specifico – vi si legge – nel punto dell'articolo 35 della legge ordinistica e articolo 34 del Regolamento per l'esecuzione della legge, che richiama alla sussistenza della ‘natura giornalistica della prestazione’ come uno dei criteri essenziali per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitari”*.

La decisione si rifà, in particolare, ai consolidati pronunciamenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti che *“hanno rimarcato quale condicio sine qua non che l'istanza di iscrizione sia supportata da produzione giornalistica”*. Produzione nella quale, per quanto riguarda il ricorrente, il Consiglio piemontese *“non ha valutato di far rientrare la documentazione sottoposta al proprio esame”*. Infatti, a parere dei primi giudici, i pezzi prodotti risultano essere *più riassunti che recensioni cinematografiche, mentre le foto a corredo vengono giudicate inconsistenti dal punto di vista giornalistico, in quanto semplici ‘pose’ di soggetti più o meno noti del mondo dello spettacolo*.

Il ricorrente che, tra l'altro, lamenta che

la delibera del Consiglio regionale *“testimonia scarsa considerazione professionale nei suoi confronti, dal momento che sembra emergere, nella sostanza, un'accusa di mancata competenza in campo cinematografico”*, fa presente in primo luogo che *“la tipologia della pagine realizzate (pagine informative sui palinsesti televisivi, programmazione delle sale cinematografiche) contiene necessariamente una “percentuale fisiologica” di materiale puramente informativo e di servizio”*.

Per quanto riguarda, poi, le trame dei film in sala e di quelli programmati in televisione, egli giudica *“abbastanza*

Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicitaria delibera n. 22/08

scontato ricorrere a opere editoriali specializzate, oppure a cartelle e comunicati stampa diffusi dai distributori”. Già il trattamento di tali materiali, a parere del-

l'interessato, è da considerare, a tutti gli effetti, una *“prestazione giornalistica”* (allo stesso modo – ricorda – ci si comporta, d'altra parte, con la *“notizia grezza”* diffusa dalle agenzie di stampa).

Infine il ricorrente contesta la definizione di *“semplici riassunti”* attribuita ad alcune sue rubriche che, a suo avviso, *“anche se inserite in un contesto di servizio, non perdono la loro validità e originalità”*.

E, a riprova di quanto asserito, egli ha allegato al ricorso una selezione dei pezzi pubblicati a sua firma nelle rubriche *“Il più bello”* e *“Valle d'Aosta manifestazione”*. Non mancando, altresì, di far presente, per quanto attiene alla sua specifica competenza in materia, che collabora da circa sei anni con varie testate periodiche specializzate, tra cui *“Dvd magazine”*, e di aver pubblicato

un saggio di sociologia del cinema per la casa editrice Lindau, oggi alla seconda edizione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

In via preliminare, con riferimento alla eccezione sollevata dal ricorrente, si osserva che spetta agli Ordini regionali una attenta valutazione ed una interpretazione del materiale prodotto dall'aspirante pubblicista. L'art. 35 della legge specifica le

**Senza
mediazione
giornalistica
non c'è
attività
pubblicistica
delibera
n. 22/08**

modalità e le condizioni per ottenere l'iscrizione all'Albo e parla di attività giornalistica non occasionale e retribuita. Termini questi che acquistano un significato e un contenuto ben definito: quello, tra gli altri, di una produzione giornalistica che l'Ordine ha il diritto-dovere di esaminare al fine di riscontrare le caratteristiche volute dalla legge.

Questa linea interpretativa è ormai patrimonio acquisito dal Consiglio Nazionale.

Da un attento esame del materiale prodotto da Giuseppe Grosso Ciponte questo Consiglio ha concordato col giudizio espresso dai primi giudici sulla inesistenza, salvo forse qualche rara eccezione, di una produzione che riveli la precisa natura giornalistica della prestazione, che presenta ben altre caratteristiche. Nella sostanza, vi si riscontra la mancanza di quella "mediazione" tra il fatto e la conoscenza di esso che caratterizza l'attività giornalistica.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti,

udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Giuseppe Grosso Ciponte.

Così deciso in Roma il 13.3.2008.

4-9 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata - delibera n. 40/08

Il sig. Charles Victor Hall ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio in data 10.3.2006 con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione all'elenco pubblicisti.

L'Ordine del Lazio ha motivato tale decisione col fatto che l'attività di Victor Hall presso "Teletevere" e "TBNEWS" *appare monocorde e non può essere considerata strettamente giornalistica poiché priva dei requisiti ad essa attribuiti tra cui l'elemento creativo nonché quello di mediazione.*

Nel ricorso a sua firma l'interessato contesta le motivazioni di rigetto della istanza, facendo rilevare che gli argomenti trattati attraverso una emittente televisiva ed un periodico a stampa aventi carattere religioso, come appunto nel caso di Teletevere e di Tnews sono di strettissima attualità, alla luce del discorso religioso cristiano portato avanti oramai da anni.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

da una attenta disamina della documentazione presentata dal ricorrente emerge che si tratta di una attività che non ha nulla a che vedere con la cronaca, con commenti o analisi su problemi specifici, perché priva della funzione formativa ed informativa dell'opinione pubblica.

I temi trattati sono di contenuto esclusivamente religioso, ma non come elaborazione e informazione giornalistica, bensì come comunicazione a una comunità che viene tenuta aggiornata sulla materia specifica e sollecitata inoltre a sostenere lo sforzo editoriale che fa capo alla televisione e al periodico.

In sostanza il foglio ha tutta l'aria di essere un bollettino sull'attività interna e non presenta caratteri di mediazione giornalistica indispensabili per accogliere la richiesta.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Charles Victor Hall.
Così deciso in Roma l'11.6.2008.

4-10 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica - delibera n. 44/08

Il signor Gianmarco Aulino ricorre avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia che, in data 21 aprile 2006, ha respinto la sua domanda di iscrizione all'elenco pubblicisti.

Sintesi della delibera:

IL CONSIGLIO

vista la domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, presentata da Gianmarco AULINO;

...

OSSERVA

Gianmarco AULINO chiede l'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti e produce a tal fine 81 articoli pubblicati nel bien-

nio 2004-2005 sul periodico locale *Controvoce*. AULINO ha dichiarato solo per il 2004 un reddito di 8.689,00 euro, relativo a un'attività imprenditoriale. Nessuna retribuzione documenta invece le collaborazioni giornalistiche, perché del periodico il richiedente è l'editore e perciò, ha spiegato nell'audizione del 24 marzo 2006 innanzi al Consiglio, "*non mi posso pagare e non posso farmi da solo una ritenuta d'acconto*".

Manca, invero, uno dei requisiti essenziali indicato dall'art. 35 della legge

3/2/1963 n. 69, il

quale richiede la produzione di certificazioni "*che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni*".

Quello della retribuzione è dunque

un aspetto fondamentale dell'attività dell'aspirante pubblicista. E' a tale *ratio* che si è riferito anche il Comitato Esecutivo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, che ha fissato, il 30 novembre 1995, i criteri per valutare la regolare retribuzione:

L'assenza di una *regolare retribuzione* si pone ora come elemento ostativo preliminare e insuperabile. Per cui non rileva neanche l'esame degli altri elementi recati a sostegno della richiesta iscrizione.

P.T.M.

IL CONSIGLIO

DELIBERA

di respingere la domanda presentata da Gianmarco AULINO

.....

Sintesi del ricorso presentato:

L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica delibera n. 44/08

IN DIRITTO

- sentenza n. 1413 del 6 maggio 1993 del Tribunale Civile e Penale di Venezia ha sancito che *“la qualità di proprietario della testata non è incompatibile con la qualità di giornalista”*

- sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11 Corte Costituzionale ha sancito che *“Del pari non fondata è la questione relativa al primo comma dell’articolo 35, impugnato*

nella parte in cui stabilisce che al fine dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione di aver svolto attività retribuita da almeno due anni.”

- l’art. 43 del Regolamento di attuazione della legge 3/2/1963 n. 69 prescrive la modalità e i tempi per la notificazione degli atti di rigetto della domanda di iscrizione all’albo dei giornalisti pubblicisti;

- Il Consiglio di Stato, il 10 aprile 1969, sentenza n. 207, ha affermato che *“L’indagine del Consiglio può estendersi ad attività eventualmente esplicata dall’interessato anche in epoca precedente all’ultimo biennio”*;

...

NEL MERITO

1) La motivazione assunta nella delibera del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia del 21 aprile 2006 con la quale rigetta l’istanza presentata per l’iscrizione all’Albo dei Giornalisti pubblicisti risulta carente nelle motivazioni di diritto. Infatti il rigetto viene in un primo punto motivato nella incompatibilità in capo alla stessa persona di due figure “quella di editore e quella di “giornalista” e lo stesso Consiglio evidenzia che tale motivo è stato superato,

**L’editore
deve
documentare
i compensi
percepiti
per attività
pubblicistica
delibera
n. 44/08**

in senso negativo, dalla giurisprudenza del CNOG e della magistratura ordinaria, senza citare sentenze e giurisprudenza civile in materia. Facciamo osservare a Codesto Consiglio nazionale che la sentenza n. 1413 del 6 maggio 1993 del Tribunale Civile e Penale di Venezia ha sancito che *“la qualità di proprietario della testata non è incompatibile con la qualità di giornalista”* per cui la motivazione, che poi a lettura non appare il motivo principale, così come affermato nella stessa, risulta infondata.

Sempre nella lettura della citata sentenza, si può controbattere laddove la delibera non trova il requisito della regolare retribuzione. A tal uopo ricorre l’obbligo di fare osservare come la sentenza 21-23 marzo 1968 n. 11 della Corte Costituzionale al punto “c” ha sancito *“Del pari non fondata è la questione relativa al primo comma dell’articolo 35 impugnato nella parte in cui stabilisce che al fine dell’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti il richiedente deve offrire la dimostrazione di aver svolto attività retribuita da almeno due anni”*. La norma fiscale non prevede la retribuzione del titolare di una testata giornalistica. Infatti, il titolare di un’azienda non può essere sostituito d’imposta di se stesso cosa che avviene, invece, per coloro che collaborano con la testata. Ci pare assai evidente il contrasto che viene fuori dalla affermata valutazione del Consiglio Regionale, il quale non prende in considerazione la possibile coincidenza delle due figure e che per tale coincidenza non ci può essere retribuzione. Non comprendiamo come l’assenza di una retribuzione possa essere causa ostativa e insuperabile allorché da detta attività ne deriva un reddito regolarmente dichiarato nelle dichiarazioni fiscali che, all’epoca della presentazione della domanda, nessun reddito

poteva essere documentato per l'annualità 2005 in quanto la dichiarazione fiscale si presenta nel mese di ottobre anche se il reddito viene definito nel mese di luglio. Facciamo altresì notare che il Consiglio Regionale può estendere le indagini anche in epoche precedenti all'ultimo biennio così come recita la sentenza n. 207 del 10/4/1969 del Consiglio di Stato.

Ci sembra opportuno sottolineare la nullità della delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia tenutosi a Capo d'Orlando il 21 aprile 2006, come da estratto verbale n. 544, in quanto l'art. 43 della legge 3/2/1963 n. 69 detta la modalità e il termine entro il quale deve avvenire la notificazione. La delibera del 21/4/2006, di cui trattasi, doveva essere notificata entro il 6 maggio 2006, per cui ci sembra abbondantemente notificata oltre i termini.

Per tutto quanto sopra il sottoscritto chiede a Codesto rispettabile Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti per le competenze conferite, la riforma della delibera, alla luce della sentenza n. 1413 del 6 maggio 1993 del Tribunale Civile e Penale di Venezia, e nel diniego della riforma, dichiarare la nullità, sempre della delibera, per vizio della notificazione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Per giurisprudenza costante di questo Consiglio, infatti, è elemento essenziale, per l'iscrizione all'albo dei pubblicitari, la dimostrazione della retribuzione, ed a nulla vale, per il caso, essere editore della testata. Essere editore, infatti, costituisce investimento di capitale che può o meno dare utili di impresa, ma certo non apre le porte al giornalismo.

Tra gli elementi richiesti per l'accesso alla professione giornalistica, quale quella del pubblicitario, è *condicio sine qua non* dimostrare sia l'attività svolta, nel caso ampiamente documentata, e sia, insieme, la retribuzione per quella attività, che assume pertanto la figura di reddito di lavoro distinta e certamente non equivalente a quella di utile di impresa della quale può o meno godere l'editore.

Per quanto riguarda la richiesta di dichiarare la "nullità della delibera per vizio di notificazione" della decisione di non iscrizione oltre i 15 giorni, si ribadisce che il termine non è perentorio bensì ordinatorio per cui "il non rispetto non comporta il verificarsi di decadenze e l'applicazione di sanzioni".

L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicitaria delibera n. 44/08

della delibera per vizio di notificazione" della decisione di non iscrizione oltre i 15 giorni, si ribadisce che il termine non è perentorio bensì ordinatorio per cui "il non rispetto non comporta il verificarsi di decadenze e l'applicazione di sanzioni".

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Gianmarco Aulino. Così deciso in Roma l'11.6.2008.

4-11 Fotocineoperatori Le condizioni richieste dal Dpr 649/76 - delibera n. 50/08

Il sig. Paolo Grana ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio in data 13.4.2006 con la quale è stata respinta la domanda di iscrizione all'elenco pubblicitari.

L'Ordine del Lazio ha motivato tale decisione col fatto che l'attività di Paolo Grana *non può essere ricondotta nei canoni del giornalismo dove l'elemento dell'intermediazione intellettuale è carente: prevale quello dell'immagine e che non risponde a quanto stabilito dal DPR n.649 del 1976.*

Nel ricorso presentato tramite l'avv. Giovanni Patrizi, il Grana sostiene l'illegittimità della delibera richiamandosi all'art. 34, comma 4, del DPR 649/1976 che prevede che l'immagine "può avere natura giornalistica" e alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. Lavoro, del 25/5/1996 che conferma che la natura giornalistica "può essere svolta attraverso l'immagine", come nel caso dei cine-foto-operatori. La difesa quindi ribadisce che *"la natura giornalistica dell'attività svolta dal sig. Grana è inequivocabilmente diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti"*.

Ed inoltre che *"...le foto del sig. Grana sicuramente non sono "decorative" ma "comunicano" al lettore l'esistenza, la qualità e l'effetto visivo delle modifiche ed elaborazioni apportate dall'elaboratore alla "vettura base". (N.d.R. Le foto trattano di automobili e motociclette). Ed inoltre: " ... dalle stesse foto emerge chiaramente il carattere "creativo" delle stesse, nel senso che non si tratta di "immagini statiche" di un oggetto, ma hanno un evidente contenuto espressivo ..."*.

Il Grana ed il suo legale hanno illustrato al Consiglio Nazionale le loro tesi di-

fensive, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

il DPR n.649/1976 ha fissato delle indicazioni precise per connotare la figura dei fotocineoperatori per organi di informazione quando ha indicato un'attività svolta "attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione".

Va quindi valutato se concorrono queste due circostanze: 1) che si tratti di foto che sostituiscono o completano l'informazione scritta e, quindi 'informano' il lettore o sostituendo un articolo (magari con una semplice didascalia) o completandolo; 2) che vi sia una autonomia decisionale operativa.

Le due condizioni debbono coesistere e non possono essere avulse l'una dall'altra.

Nel valutare attentamente il materiale fotografico allegato a corredo del ricorso questo Consiglio Nazionale è giunto alla conclusione che trattasi di foto, spesso di immagini statiche, poste a corredo di articoli, che nulla però aggiungono, sul piano informativo, agli articoli stessi. Si tratta, in sostanza, di immagini, in cui non si intravede una creatività che integri l'articolo o, addirittura, lo sostituisca. Difatti, non si riscontrano quegli elementi di "intermediazione intellettuale" che trasformano la foto in notizia giornalistica né si ravvisano quei requisiti della creatività e

**Fotocineoperatori
- Le
condizioni
richieste dal
Dpr 649/76
delibera
n. 50/08**

della mediazione quali elementi distintivi della attività giornalistica.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'interessato assistito dal suo legale, decide di respingere il ricorso del sig. Paolo Grana.

Così deciso in Roma il 12.6.2008.

4-12 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo - delibera n. 66/08

Con atto in data 13 febbraio 2008, il sig. Christian Losito ha presentato ricorso avverso il provvedimento in data 16 novembre 2007, con cui il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha respinto la domanda di iscrizione nell'albo dei giornalisti, elenco pubblicisti.

Il provvedimento del Consiglio dell'Ordine del Lazio è così motivato:

“ visto l'art.35 della legge 3.02.1963 n.69 con il quale si statuisce che per l'iscrizione nel suddetto elenco la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai nn.1,2 e 4 del primo comma dell'art.31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e dai certificati dei direttori delle pubblicazioni comprovanti l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni;

preso atto che ormai la legge permette ai pubblicisti di poter essere contrattualizzati come i giornalisti professionali, i quali ultimi, per essere iscritti nell'apposito elenco, debbono superare, oltre ai 18 mesi di praticantato, un

esame di idoneità professionale dinanzi ad una commissione composta da magistrati e giornalisti con una anzianità superiore a dieci anni di attività;

in virtù di ciò il Consiglio ha disposto che, per essere iscritti all'Albo dei Giornalisti - elenco pubblicisti - è necessario avere redatto nei 24 mesi di collaborazione continuativa, numero 80 articoli, di cui 65 a propria firma e 15 siglati;

si è convenuto, inoltre, nella medesima riunione di Consiglio di istituire un colloquio, regolarmente verbalizzato, tra l'aspirante giornalista pubblicista ed una Commissione consiliare, che verte-

Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo delibera n. 66/08

rà sulle Istituzioni pubbliche, in special modo: sulla deontologia, sulla Carta Costituzionale e sulla Carta dei Doveri. Inoltre, verranno rivolte domande di cultura generale proprio

per stabilire il grado di preparazione professionale dell'aspirante;

valutato l'esito del colloquio assolutamente insufficiente in quanto l'aspirante non ha risposto in modo esauriente alle domande che gli sono state poste”.

Nel suo ricorso, il Losito, in via preliminare, fa rilevare che, dopo aver presentato domanda e documentazione tesi ad ottenere l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti, “in data 16.11.2007 si recava presso il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti dove, del tutto inaspettatamente e senza essere stato preavvisato, veniva sottoposto ad un vero e proprio esame da parte del Presidente del Consiglio sig. Tucci”. Quindi in data 17.01.08 gli veniva notificata la decisione adottata dall'Ordine del La-

zio del 16 novembre.

Il ricorrente, quindi, basa il proprio ricorso sulle motivazioni che seguono : Il combinato disposto degli artt. 31 e 35 della legge n.69 /1963 indica le modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicitari prevedendo esclusivamente la presentazione di idonea documentazione comprovante l'effettivo esercizio di attività giornalistica da almeno due anni. Tutti i documenti previsti dalla legge sono stati presentati e non contestati.

Alcun cenno viene fatto dalla legge *“sull'obbligo di dover sostenere una prova orale e che la stessa, qualora valutata insufficiente, sia preclusiva al fine di ottenere il tesserino attestante l'iscrizione all'elenco dei pubblicitari”*. Né la legge sopra citata prevede tale facoltà per i singoli Consigli Regionali.

La procedura adottata dal Consiglio del Lazio è del tutto illegittima, osserva ancora il ricorrente, il quale, inoltre, afferma che *“nessuno degli impiegati presso la Segreteria dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio era a conoscenza dell'esistenza di tale prova orale, dal momento che sia in occasione della presentazione della domanda che durante la successiva telefonata avvenuta in data 8.11.2007 è stata fatta menzione dell'esistenza di una prova di tal genere”*. Richiamato il curriculum di cui vi è riscontro nella domanda e ribadita la richiesta di dichiarare illegittima la procedura seguita dall'Ordine del Lazio, il Losito osserva che se fosse stato informato per tempo che doveva sostenere un colloquio si sarebbe comunque preparato adeguatamente.

**Limiti
all'interpretazione
delle norme
di legge
ai fini
dell'iscrizione
all'Albo
delibera
n. 66/08**

Considerazioni

Il Consiglio Nazionale ha acquisito copia della seguente decisione adottata dal Consiglio dell'Ordine del Lazio nella seduta del 19.10.2007:

Pubblicisti: iscrizione all'albo. Nuovi criteri

Il Consiglio Regionale

Vista la legge 3 febbraio 1963, numero 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista, ed in particolare il 3° comma dell'articolo 1 e il successivo articolo 35, con il quale sono fissati i requisiti per poter essere iscritti nell'elenco pubblicitari, nonché l'articolo 34 del regolamento di esecuzione della legge indicata;

considerato che il legislatore del 1963 ha fissato quattro requisiti, come condizione sine qua non, per poter accedere al citato elenco e precisamente scritti a firma per oltre un biennio, continuità, attestazione del direttore responsabile della o delle pubblicazioni abilitate e relativa retribuzione;

considerato altresì che il Dpr numero 115 del 4 febbraio 1965 all'articolo 34 (Modalità di iscrizione nell'elenco pubblicitari) ha specificato gli indirizzi applicativi del summenzionato articolo 35 della legge e che la pratica applicativa attraverso gli anni ha suggerito all'organo deputato dalla legge di introdurre criteri, o regole, più adeguati alla realtà del Terzo millennio, che presenta nuove forme di giornalismo rispetto a quelle esistenti all'atto dell'approvazione della legge del 1963, e nello stesso tempo ostativi a possibili eventuali violazioni dell'ordinamento;

considerato infine che lo stesso organo deputato ad adottare provvedimenti accertativi-costitutivi, qual è appunto il Consiglio dell'ordine competente per territorio, ha ritenuto in più occasioni di dover fornire indicazioni interpretative sui casi di specie sottoposti alla sua valutazione e che, uno di questi risolti con diniego, è costituito dalle domande presentate da soggetti non collaboratori, ma dipendenti, e di conseguenza privi della dovuta caratteristica di prestatori d'opera autonomi, quali sono e debbono essere gl'iscritti nell'elenco pubblicisti;

vista la propria deliberazione adottata nella seduta del 10 febbraio 2005 con la quale sono stati fissati – avvalendosi di una facoltà di autonormazione nel silenzio del legislatore ed in analogia agli indirizzi interpretativi più volte assunti dall'organo istituzionale di secondo grado – più appropriati criteri da seguire per l'esame, la valutazione e la decisione delle domande per l'iscrizione nel già indicato elenco; provvedimento attraverso il quale è stato anche fissato un minimo retributivo per l'intero biennio, la non considerazione della ricevuta unica e la reiezione delle domande in costanza di rapporto dipendente;

ravvisata l'inderogabile esigenza di riprendere, sulla scorta dell'esperienza acquisita negli anni e della giurisprudenza ordinistica, la citata deliberazione e di introdurre ulteriori elementi di valutazione come un colloquio dinnanzi a Consiglieri, dotati di adeguato titolo universitario che possa far accedere a funzioni giurisdizionali, sulle Carte deontologiche, che la categoria si è data, sull'ordinamento della professione di giornalista e sulla conoscenza della

Costituzione della repubblica italiana, nonché su alcune nozioni di cultura generale e storica, che si avvalgono della collaborazione di personale della Struttura di supporto con qualifica apicale; sebbene il citato colloquio non sia previsto dalla legge 69/63, ma in analogia a quanto avviene per l'accesso nell'elenco professionisti ed anche perché le due categorie dell'albo, professionisti e pubblicisti, debbono partire da una comune base culturale; tanto è vero che per la giurisprudenza ordinaria diventa arbitraria una discriminazione qualitativa sul piano del prodotto giornalistico;

visti gli articoli 11 e 35 della legge 3 febbraio 1963, numero 69, ed il regolamento di esecuzione della legge stessa

d e l i b e r a

di integrare il precedente provvedimento adottato nella seduta del 10 febbraio 2005 elevando ad 80 il numero degli scritti a firma, che non devono essere costituiti da 'brevi' o dai cosiddetti 'telegrammi' e per la giustizia degli scritti a firma deve si fare riferimento a quanto è contenuto

Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo delibera n. 66/08

in calce al Tariffario dei compensi che annualmente appronta il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti; i 3/4 degli articoli debbono essere firmati; per quanto riguarda invece

i servizi radiotelevisivi, a parte l'elenco con l'orario della trasmissione e la data, devono essere presentati tutti i testi e le relative cassette. Stessa regola per i quotidiani e periodici on line; e

di ribadire quanto già deciso con la citata deliberazione del febbraio 2005 di non iscrivere coloro che non dimostrano con le attestazioni dei compensi di essere dei collaboratori;

il compenso per il biennio di legge non può essere inferiore a 3.000,00 euro al lordo delle ritenute di legge e tale compenso non può essere documentato con una ricevuta unica;

per l'iscrizione dei fotografi deve farsi riferimento al Dpr 19 luglio 1976, numero 649 e di conseguenza devono essere presi in considerazione soltanto i servizi giornalistici, che completano o sostituiscono l'informazione scritta nell'esercizio di autonomia decisionale operativa;

di istituire un colloquio che dovrà essere sostenuto dinanzi a Consiglieri dotati di adeguato titolo universitario che possa far accedere a funzioni giurisdizionali – supportati dalla presenza e collaborazione di personale della Struttura di supporto del Consiglio con qualifica apicale – sull'Ordinamento della professione di giornalista, sulle Carte deontologiche, sulla Costituzione della Repubblica italiana, nonché su alcune nozioni di cultura generale e storica.

Va preliminarmente osservato che il problema posto dal Consiglio dell'Ordine del Lazio, con la deliberazione del 19.10.2007, è quanto mai attuale perché, dinanzi all'evolversi del ruolo e dell'attività dei pubblicisti, il compito quasi notarile dei Consigli Regionali in materia di accesso, così come delineato dalla legge n.69/63, non è più ammissibile.

Difatti, il pubblicista è chiamato sem-

**Limiti
all'interpretazione
delle norme
di legge
ai fini
dell'iscrizione
all'Albo
delibera
n. 66/08**

pre più a trattare temi di grande rilievo e ad avere ruoli non secondari in giornali ed emittenti, per cui, prima dell'accesso, dovrebbe pur dimostrare di avere acquisito gli elementi fondamentali della deontologia e di quanto deve far parte del suo bagaglio professionale.

Il problema è stato riproposto dalla Consulta dei Presidenti, tenutasi il 17 luglio 2008, nel corso della quale, esaminando la bozza di documento di indirizzo per la riforma dell'Ordine, è stato chiesto al Consiglio Nazionale di valutare la possibilità di approvare uno strumento normativo che, anche uniformando le procedure, consenta di effettuare una prima formazione sugli elementi portanti della loro attività, per quanti aspirano ad essere iscritti all'Albo dei Pubblicisti.

Tuttavia, il Consiglio Nazionale non può non rilevare che:

- l'art.1 della legge n. 69 del 3.2.1963 stabilisce: *“sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni e impieghi”;*

- l'art. 35 della citata legge, inoltre, stabilisce: *“per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti, la domanda deve essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4 del primo comma dell'art.31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicistica regolarmente retribuita da almeno due anni”;*

- infine, l'art.34 del regolamento di attuazione della legge 3 febbraio 1963 (DPR 4.2.1965 n.115-supplemento G.U. 12 marzo 1965) al 1° e 2° comma così recita: *“Ai fini dell'iscrizione nel-*

l'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio. Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli".

Ne consegue che, dinanzi ad esplicite prescrizioni della legge, ogni e qualsiasi modifica al regolamento non può essere oggetto di modifica o interpretazione da parte di un Consiglio Regionale, ma deve seguire le procedure previste dalla legge.

Ne è prova il fatto che la modifica degli art.5, 6 ed altri del regolamento fu introdotta con DPR 3.5.1972 n.212, quella relativa ai fotoreporter (decreto Bonifacio) con DPR 19.7.1976 n.649, altra ancora con DPR 21.9.1993 n.384.

Orbene, pur apprezzando le finalità che l'Ordine del Lazio si è proposto di fronte ad una legislazione ormai inadeguata alle mutate condizioni della professione, si deve rilevare che, dinanzi a delle disposizioni di legge che indicano in modo analitico le procedure da seguire e le documentazioni da richiedere, ogni valutazione ed interpretazione deve necessariamente essere fatta entro i limiti che la legge pone (*non occasionalità della prestazione, natura della pubblicazione, regolare retribuzione etc*).

Poiché è ancora vigente la suddivisione tra professionisti e pubblicisti (si osserva, tra l'altro, che la definizione di professionali per alcuni pubblicisti riguar-

da aspetti e figure di cui al contratto di lavoro, ma non è stata introdotta nell'Ordine dei Giornalisti), l'introduzione di un colloquio, che mutua in parte quello per i professionisti, non può essere fatta con la delibera del Consiglio Regionale, perché introduce un elemento totalmente nuovo, non previsto dalle norme di legge che regolano la materia.

In ogni caso, quand'anche il colloquio fosse ammesso (e non lo è!) appare approssimativa e del tutto informale la

Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo delibera n. 66/08

procedura seguita sulla convocazione (per telefono), sulla mancata informativa dei modi e termini di svolgimento del colloquio e sulla verbalizzazione dello stesso.

Il ricorso di Christian Losito, pertanto, è fondato.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso di Christian Losito ed in conseguenza di:

- a) annullare la deliberazione adottata dal Consiglio dell'Ordine del Lazio il 16 novembre 2007;
- b) restituire gli atti all'Ordine del Lazio perché riesamini l'istanza del ricorrente in base alle disposizioni della legge 3.2.1963 e del regolamento di attuazione ed assuma le proprie autonome determinazioni.

Così deciso in Positano il 16.10.2008.

4-13 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile - delibera n. 26/08

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia ha respinto la domanda di iscrizione nell'elenco speciale annesso all'Albo professionale dei Giornalisti, presentata dal sig. Alfredo Fiera con la seguente motivazione:

Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile delibera n. 26/08

“Il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Puglia non può accogliere la domanda prodotta dal sig. ALFREDO FIERA per l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo di Bari in quanto il periodico *FIERA MAGAZINE* di cui il sig. Fiera intende assumere la direzione, non rientra fra quelli a carattere tecnico, professionale o scientifico prevista dall'art. 28 della Legge 3.2.1963, n. 69.

In particolare, si tratta di una pubblicazione che ospita esclusivamente annunci commerciali certamente non riconducibili a una informazione di carattere tecnico, professionale o scientifico. A riprova di ciò il fatto che la diffusione non è a sua volta riconducibile a un gruppo determinato o determinabile di lettori, caratteristica che in astratto avrebbe potuto configurare l'interesse di una qualche categoria professionale e quindi riportare la pubblicazione nell'alveo delle previsioni dell'art. 28 della legge ordinistica.

Per tali motivi la domanda presentata dal sig. Alfredo Fiera è rigettata”.

L'interessato in data 12 settembre 2007, ha presentato ricorso a questo Consiglio Nazionale.

...

Nella impugnativa si legge tra l'altro “L'adozione di tale provvedimento è avvenuta in spregio alla predetta normativa ordinistica la quale consente l'iscrizione nell'elenco speciale ai periodici di “carattere tecnico, professionale o scientifico”, per la cui realizzazione non è obbligatorio avvalersi di personale giornalistico regolarizzato ai sensi del contratto collettivo del settore, ma che, oltre ad essere esclusivamente dedicati a tematiche scientifiche, tecniche o professionali, risultino, altresì, destinati agli operatori della scienza, della tecnica o della professione specificamente trattata.

L'utilizzo della espressione “a carattere tecnico, professionale o scientifico” implica, pertanto, la necessità di verificare la duplice ricorrenza del presupposto oggettivo e di quello soggettivo che, secondo l'orientamento prevalente, appaiono elementi di indiscutibile valenza probatoria.

A tale proposito, emblematica è la pronuncia del Tribunale di Milano che, nel pronunciarsi in merito ad una fattispecie analoga, è giunto ad enunciare il principio secondo cui, affinché possa legittimarsi l'iscrizione nell'elenco speciale, è indispensabile che la rivista presenti contenuti afferenti la materia scientifica, tecnica o professionale, e, conseguentemente, preveda la esclusiva diffusione del periodico tra gli operatori della medesima scienza o professione, con esclusione delle pubblicazioni meramente divulgative destinate ad un pubblico di “non. operatori” (Tribunale Milano 06 ottobre 2002).

Ciò posto, è opportuno precisare che la rivista “*FIERA MAGAZINE*” opera in

un ambito circoscritto, ovvero quello degli “annunci economici”, che potrebbe agevolmente essere riconducibile al settore tecnico, in considerazione del ben delimitato raggio di azione dell’attività redazionale svolta.

Nel caso di specie, da una analisi dettagliata del settimanale prodotto a corredo del presente ricorso, appare innegabile il carattere innovativo e di sicuro interesse collettivo del prodotto editoriale, soprattutto per il fatto, non trascurabile, che esso è diffuso in forma gratuita e capillare sul territorio della provincia di Brindisi e di Lecce.

Invero, il contenuto delle varie sezioni, curato nei minimi dettagli, appare connotato da una voluta semplicità di toni tanto da consentire al cittadino-consumatore, di fruire di una vasta gamma di servizi (immobiliare, lavoro, auto), avendo la possibilità di scorgere l’offerta più vantaggiosa nell’ambito dei settori nei quali la Fiera opera.

- Preme inoltre evidenziare l’eccessivo rigore del provvedimento deliberativo nella parte in cui, motivando la reiezione, il Consiglio giunge ad affermare la difficoltà di individuare i potenziali lettori della rivista “Fiera Magazine”. Essendo acclarato che si tratta di una rivista di annunci economici, non può non essere considerato quale possibile fruitore il cittadino, nella cui definizione non deve scorgersi una componente astratta tale da escludere la riconducibilità della pubblicazione all’alveo delle previsioni di cui all’art. 28 della legge ordinistica; al contrario, esso rappresenta il connubio perfetto per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta nell’ambito di settori merceologici specifici..

Pertanto, la pubblicazione in oggetto, al pari delle altre pubblicazioni riconducibili al medesimo *genus* presenti sul ter-

ritorio nazionale, si propone di fornire informazioni tempestive e di facile recepimento a soggetti che, pur nella loro diversità, si trovino nelle condizioni di dover fronteggiare una situazione, talvolta impellente, di svariato genere (la ricerca di un lavoro, di un’abitazione, di un’autovettura) o semplicemente consente all’utente di effettuare una comparazione o una stima.

- Alla luce delle suesposte considerazioni è possibile affermare che il rifiuto di iscrizione è infondato e privo di qualsivoglia giuridico pregio, giacché sono ravvisabili nel periodico Fiera Magazine

Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile delibera n. 26/08

ne i requisiti idonei a consentire l’inclusione dell’istante nell’elenco speciale, anche in ragione della oramai prassi costante di accordare essa iscrizione a soggetti che dirigono testate i cui contenuti possono, senza in-

duccio, essere assimilabili al periodico “Fiera Magazine”.

A tal proposito si allega la delibera del 26.06,1992 emessa dal Consiglio Regionale della Lombardia con la quale veniva autorizzata l’iscrizione del sig. Luigi Rossetti per la direzione del periodico “Lodi Affari”, nonché la comunicazione inviata dal Consiglio Regionale della Basilicata in merito alla accordata iscrizione del Sig. Giuseppe Coletta per la direzione del periodico “Porta a Porta”.

In merito al ricorso il Consiglio Nazionale osserva che:

dall’esame della documentazione in atti, si evince che il periodico Fiera Magazine non può essere certamente anno-

verato tra quelli di natura giornalistica, trattandosi di una raccolta di inserzioni di privati per compravendite e transazioni commerciali, e, se vogliamo, neppure tra quelli previsti dall'art. 28 della Legge professionale (periodici a carattere tecnico, professionale, scientifico). Ma, come sempre ribadito da questo Consiglio Nazionale anche per altri casi, se per un qualsiasi motivo non si ha diritto all'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti (e gli appartenenti all'elenco speciale lo sono), un periodico di tal fatta deve comunque avere un direttore responsabile.

**Un
periodico
di annunci
deve
comunque
avere
un direttore
responsabile
delibera
n. 26/08**

Sotto questo aspetto non può essere negata al ricorrente l'iscrizione all'elenco speciale, atteso che non esiste altro organismo fuori dell'Ordine dei Giornalisti, abilitato per legge a rilasciare dichiarazioni mediante le quali si possa ottenere la legale qualifica di direttore responsabile di una pubblicazione a stampa, non ultimo per l'oggettiva necessità di individuare che è chiamato in primis a rispondere di eventuali reati, diffamazione, uso illegittimo di marchi e loghi pubblicitari eccetera.

D'altro canto, la legge n.47/1948, mai abrogata, prevede l'assoluta indispensabilità della presenza di un direttore responsabile per qualsiasi pubblicazione periodica a stampa.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di accogliere il ricorso del sig. Alfredo Fiera. Così deciso in Roma il 13.3.2008.

4-14 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione - delibera n. 25/08

Il sig. Roberto de Souza ha presentato ricorso avverso la delibera del Consiglio regionale del Veneto che il 12 luglio 2007 ha respinto la sua domanda di iscrizione nell'elenco speciale tendente ad ottenere la direzione della rivista *Salute e Relax*.

Il Consiglio regionale del Veneto nella sua delibera afferma tra l'altro: *dall'esame della documentazione inviata, non è riscontrabile alcun carattere specifico di un determinato settore professionale, tecnico scientifico;*

non può essere valutata ed accettata ai fini dell'iscrizione all'elenco speciale una pubblicazione che non presenti il requisito dello spiccato contenuto di interesse di un determinato settore;

ed ha rilevato altresì che: *“le tematiche trattate non rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 28 della legge 3.2.1963 n.69 e che la direzione debba essere affidata ad un giornalista professionista o pubblicista, regolarmente iscritto all'Albo”.*

Nel ricorso a sua firma il sig. de Souza contesta le motivazioni contenute nel provvedimento di rigetto dell'istanza, rilevando tra l'altro che prima della presentazione formale della richiesta di iscrizione, aveva inviato all'ufficio dell'Ordine copia di tutto il materiale richiesto ed era rimasto in attesa di conferma da parte della segreteria che tutto fosse in ordine sia sul piano formale che sostanziale

Inoltre, il ricorrente contesta le argomentazioni dei primi giudici secondo cui, in base all'art. 28 della legge ordinistica i periodici o le riviste devono avere uno spiccato carattere strettamente *tecnico professionale, o scientifico, esclusi quelli cinematografici e sportivo*. Pertanto tale carattere ha un duplice aspetto: il contenuto *deve* riguardare notizie su uno specifico settore e *deve* rivolgersi ad un determinato settore di utenti.

A parere del ricorrente, la legge che regola la materia non fa riferimento ai destinatari della rivista per cui anche se nel caso specifico il numero risulta essere ristretto (la rivista – sarebbe stata distribuita tramite posta agli studi/professionisti operanti nel settore), la valutazione dovrebbe essere strettamente legata al settore professionale di riferimento.

Difatti, la rivista in questione, ha osservato il ricorrente, tratta di argomenti specifici di un settore (Salute) che coinvolge professionisti di una stessa area professionale: medici, farmacisti, erboristi, dietologi, psicologi (solo marginalmente estetisti e professionisti che operano nell'area benessere) per quanto riguarda la redazione degli articoli.

Infine, osserva ancora il ricorrente, e alla luce dell'odierna situazione socioculturale (molto diversa da quella presente nel 1969) e della presenza di nuovi strumenti di comunicazione la legge dovrebbe essere interpretata in modo evolutivo, perché, pur essendo fondata nei principi, andrebbe aggiornata nella formulazione per renderla più rispondente ai nuovi prodotti/esigenze di comunicazione e di mercato.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

L'art. 28 della legge n.69/1963 consente l'iscrizione nell'elenco speciale di soggetti non iscritti all'Ordine per assumere la qualifica di direttore responsabili di periodi o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

Inoltre l'art. 32 del regolamento di esecuzione della legge n.69 stabilisce che va presentata, tra l'altro, una dichiarazione nella quale risultino **dettagliatamente** precisati gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa.

In relazione ad alcune motivazioni contenute nel ricorso, si osserva che il Consiglio è tenuto ad applicare la legge in vigore sino a quando questa non sarà modificata.

Dalla descrizione, infine, delle materie che la rivista dovrebbe trattare, così come asserito nel ricorso del de Souza, è

Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione delibera n. 25/08

emersa la necessità di dare applicazione all'ultimo comma dell'art. 28 della legge professionale, laddove stabilisce che *“quando si controverta sulla natura della pubblicazione decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine”*.

Pertanto, con nota in data 29 ottobre 2007 prot. n. 4626, il sig. de Souza è stato invitato a far pervenire copia dei *numeri zero* della rivista per poter effettuare i necessari riscontri e le opportune valutazioni.

A tale richiesta non risulta dato riscontro se non alla data dell'odierna decisione.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Roberto de Souza.

Così deciso in Roma il 13.3.2008.

4-15 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica - delibera n. 69/08

Il Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo, il 28 febbraio 2008, ha deliberato di non accogliere la richiesta di iscrizione nell'elenco speciale del sig. Pierluigi Federici tendente ad assumere la direzione responsabile del periodico quadrimestrale della Camera di Commercio di Chieti denominato "Osservatorio Economico".

Contro tale delibera ha presentato ricorso il Federici, che ricopre l'incarico di Segretario generale della Camera di Commercio di Chieti.

Il Consiglio regionale dell'Ordine dell'Abruzzo non ha ravvisato nella pubblicazione allegata alla domanda di iscrizione (la n.3 del 2007) le caratteristiche proprie di un periodico a carattere tecnico-scientifico come disposto dall'art.28 della legge 3.2.1963 n.69 poiché in questo quadrimestrale vengono affrontate questioni di cronaca economica e sociale che, pur riconducibili al territorio della Provincia di Chieti, conferiscono allo stesso "la fisionomia di un periodico economico a tutto tondo". In particolare, il Consiglio regionale d'Abruzzo, nella sua delibera, ha rilevato che "l'analisi del contenuto de-

gli articoli pubblicati nel numero preso in esame riguardano, per molti versi ed aspetti, proprio la cronaca economica e sociale, quando non addirittura i resoconti di convegni su argomenti (come ad esempio la criminalità organizzata) i cui riflessi possono incidere profondamente sulla vita sociale e sulle attività produttive".

Il ricorrente oppone che l'art.2 della legge n.580 del 1993 (Riordino delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) "puntualmente definisce la peculiarità (e quindi il tecnicismo) delle funzioni svolte dalla Camera di Commercio" e che la pubblicazione 'Osservatorio Economico' è "lo strumento che consente alla Camera di Commercio di Chieti di rendicontare all'esterno i risultati della propria attività e di svolgere la propria funzione di 'supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese'".

La norma di legge richiamata dal Federici nel suo ricorso non ha alcun rilievo, correlata all'art.28 della legge sull'Ordinamento della professione giornalistica.

E' fuori di dubbio che molti degli articoli pubblicati sul periodico "Osservatorio Economico" abbiano una valenza tecnico-scientifica e quindi tematiche legate alle funzioni istituzionali assegnate alla Camera di Commercio, ma ve ne sono anche altri ancora che affrontano argomenti che invadono la sfera della più generale informazione giornalistica, tipica dell'esercizio della professione, e, per esempio, i resoconti di convegni o gli articoli sulla "criminalità organizzata" o su "DonnAttiva, più opportunità nel mondo del lavoro". Ciò contrasta con la previsione di cui all'art.28 della legge n.69/63.

Il ricorrente non nega, nella sua impugnativa, che tali tematiche, ed in particolare quella sulla “criminalità organizzata”, hanno “proprio l’obiettivo di affrontare un tema di attualità molto sentito dalle imprese del territorio quale quello della legalità e dei pericoli derivanti dalle infiltrazioni mafiose”. Il dott. Pierluigi Federici prende, tuttavia, atto dei principi espressi nella delibera del Consiglio dell’Ordine dell’Abruzzo e assicura che “nella redazione dei prossimi numeri della rivista sarà prestata ancora maggiore attenzione verso argomenti riguardanti lo stretto ambito di attività dell’Ente camerale”.

Il Consiglio Nazionale prende atto dei propositi di modifica nell’impostazione della rivista manifestati dal Federici, ma ritiene che una nuova istanza supportata da riscontri oggettivi circa l’osservanza dei dettami dell’art.28 della legge n.69/63 dovrà essere esaminata e valutata dal Consiglio regionale.

Oggi, comunque, il Consiglio Nazionale è chiamato a pronunciarsi sulla decisione dei primi giudici in ordine a specifica istanza e relativa documentazione, in contrasto con la disposizione di legge sopra richiamata. E deve pervenire alla conclusione che il ricorso è infondata e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso di Pierluigi Federici. Così deciso in Positano il 17.10.2008.

4-16 Il giornalista non procaccia abbonamenti - delibera n. 7/08

Con atto in data 22 dicembre 2006, il giornalista professionista Giovanni (Gianni) Gambarotta, rappresentato e difeso dall’avv. Teodoro Dalavecuras ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Emanuela Romanelli in Roma, ha presentato ricorso avverso la deliberazione in data 11 dicembre 2006, con la quale il Consiglio dell’Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione disciplinare della radiazione dall’Albo Professionale.

Il fatto

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, al termine di

un’istruttoria durata 6 mesi, ha deliberato di infliggere la sanzione della radiazione al giornalista professionista Giovanni (Gianni) Gambarotta, direttore responsabile del settimanale “Il Mondo”, in base all’articolo 55 della legge professionale 69/1963.

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia aveva acquisito copia del ‘Corriere della Sera’ del 13 maggio 2006 che, a pagina 19, pubblicava i verbali di interrogatorio di Giampiero Fiorani, a.d. della Banca Popolare di Lodi, il quale avrebbe dichiarato ai magistrati:

“Ho pagato, utilizzando la provvista “SPINELLI” il giornalista GAMBAROTTA, direttore del periodico “IL MONDO”. Credo di avergli dato 30.000,00 Euro. La ragione della dazione era nell’ottenere un atteggiamento di benevolenza dal direttore di questa testata”. Quindi, aveva invitato il giornalista Gambarotta a fornire chiarimenti.

Il giornalista aveva risposto con una memoria difensiva, in data 12 giugno 2006.

Nella seduta dell'11 luglio 2006, il Consiglio della Lombardia aveva ascoltato il Comitato di Redazione della Rcs Periodici, che aveva anche consegnato copia dei verbali di interrogatorio (di cui era venuto in possesso) del 4 e del 5 gennaio 2006 di Gianfranco Boni, Direttore finanziario della BpL, e Giampiero Fiorani.

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Da quelle carte era risultato quanto segue:

Il 4 gennaio 2006 Gianfranco Boni aveva dichiarato ai sostituti procuratori della Repubblica Francesco Greco ed Eugenio Fusco: *“Il secondo episodio di dazione di denaro con i fondi neri dell'amministratore delegato cui ho assistito non riguarda un pagamento di un uomo politico bensì ad un giornalista tale GAMBAROTTA direttore del MONDO. Ricordo che mi trovavo da FIORANI quando MONDANI annunciò l'arrivo di GAMBAROTTA ed in particolare ricordo che FIORANI tirò 4 accidenti e disse “gli devo dare dei soldi”. Non ho idea del motivo del pagamento e non so se il GRUPPO abbia pagato altri giornalisti per una buona stampa”.*

Il 5 gennaio 2006 Giampiero Fiorani aveva dichiarato ai sostituti procuratori della Repubblica Francesco Greco, Giulia Pernotti ed Eugenio Fusco: *“Ho pagato, utilizzando la provvista “SPINELLI” il giornalista GAMBAROTTA, direttore del periodico “IL MONDO”. Credo di avergli dato 30.000,00 Euro. La ragione della dazione era nell'ottenere un atteggiamento di benevolenza dal direttore di questa testata”.*

Su queste basi, il Consiglio, nella stessa seduta dell'11 luglio 2006, aveva deliberato l'apertura del procedimento disciplinare.

Al termine di una lunga istruttoria, nella seduta dell'11 dicembre, quel Consiglio era giunto alla conclusione che Giovanni Gambarotta

a) ha violato l'obbligo di *esercitare con dignità e decoro* la professione (articolo 48 della legge 69/1963 sull'ordinamento della professione di giornalista), assoggettando la sua libertà di cronaca e di critica a interessi esterni (con violazione del comma 2 dell'articolo 21 della Costituzione);

b) ha violato il *principio dell'autonomia professionale* (affermato dall'articolo 1, comma 3, del Cnlg 2001/2005), venendo così meno al dovere di promuovere la fiducia tra la stampa e i lettori (articolo 2 della legge 69/1963);

c) non ha rispettato *la sua reputazione e la dignità dell'Ordine professionale* (articolo 48 della legge professionale 69/1963)

d) ha violato la Carta dei doveri del giornalista del 1993 nella parte in cui afferma: *“La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla ad interessi di altri....”* e gli aveva inflitto la sanzione disciplinare della radiazione.

Nel suo provvedimento, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia aveva rilevato, tra l'altro, che l'incolpato e il difensore non avevano utilizzato l'art. 116 del Cpp in base al quale avrebbero potuto chiedere copia dei verbali di Fiorani e Boni; che il “Corriere della Sera” del 13 maggio 2006 aveva pubblicato il verbale Fiorani e Gianni Gambarotta non aveva promosso alcuna iniziativa giudiziaria contro il quotidiano, che, secondo il suo assunto, avrebbe

utilizzato un atto secretato; Gianni Gambarotta non aveva avviato alcuna iniziativa legale contro Fiorani e Boni. Con questo comportamento, secondo i primi giudici, ha implicitamente ammesso di avere incassato i 30mila euro da Fiorani. Nella decisione impugnata si legge, tra l'altro: *“Gambarotta evidentemente ha avvertito il peso della sconfessione operata nei suoi riguardi dal giornale più eminente della sua stessa casa editrice. Il “Corriere della Sera”, pubblicando il verbale Fiorani, indirettamente ne ha ammesso il fondamento anche per quanto concerne l'accusa al direttore del settimanale più prestigioso del gruppo”*.

A questo punto il Consiglio ha affermato le responsabilità di Gambarotta, ritenendo che *“i 30mila euro, ricevuti da Fiorani (presente Boni), sono il prezzo di una corruzione atipica, non penalmente rilevante, trattandosi di un negozio tra privati. Con questo comportamento Gambarotta ha tradito il suo collettivo redazionale, il suo editore, i suoi lettori. Le dichiarazioni di Boni e Fiorani formano un incastro accusatorio solido e inattaccabile. E' evidente che è Boni ad anticipare il 4 gennaio 2006 le accuse di Fiorani (del 5 gennaio 2006) e non viceversa”*. Per questi episodi i primi giudici hanno ritenuto che Gambarotta abbia *“gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo”*.

Quanto alla linea difensiva con cui Gambarotta parlava della conclusione di due “pacchetti” di abbonamenti a “il Mondo” con la Banca popolare di Lodi nel 2002 e 2004 da parte di Rcs Periodici, ed all'affermazione secondo cui: *“Rientra a pieno titolo – in quanto tale – nei miei compiti di direttore responsabile, e che deve essere inquadrata nel*

mio impegno complessivo dedicato, in tutti questi anni, al salvataggio e al rilancio di una testata storica del giornalismo italiano”, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia ha osservato che *“Il direttore fa il direttore. ... La deontologia professionale – che vincola anche l'editore – non prevede per i giornalisti l'esercizio di ruoli di natura commerciale. La legge professionale n. 69/1963, con l'articolo 1 (3° comma), impone ai giornalisti professionisti di svolgere la professione “in modo esclusivo e continuativo”. I professionisti non possono fare i procacciatori di affari (=abbonamenti) per conto del*

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

l'editore. Un direttore responsabile, che si dedica alla caccia di abbonamenti, rischia di subire pesanti condizionamenti e di compromettere l'autonomia del suo collettivo redazionale salvaguardato dagli articoli 1 e 6 del Cnlg. Questi accordi, propri dell'Ufficio marketing della Rcs e non confacenti per il direttore responsabile di una testata, sono stati firmati in una fase successiva al dossier su Fiorani costruito da Stefano Elli, dossier stoppato, come è emerso, dal direttore sulla base di un veto dell'ufficio legale di Rcs. Gambarotta non ha spiegate quante altre volte abbia fatto ricorso alle consulenze dell'Ufficio legale di Rcs. E' ipotizzabile che Fiorani si sia sdebitato prima con la sottoscrizione degli abbonamenti e poi con la elargizione dei 30mila euro. Nel 2005, soprattutto quando si manifesta la scalata di Ricucci, anche il “Mondo” comincia a prendere le distanze dal duo Fiorani&Ricucci nonché dal Governatore Fazio, seguendo la scia della corazzata “Corriere della Sera”,

e, quindi, una scelta editoriale di fondo della Rcs. E' una scelta, quindi, che Gambarotta subisce. Gambarotta cita a sua difesa una copertina del Mondo dal titolo "Bankitalia contro Fazio" pubblicata il 3 giugno 2005. Domenica 22 maggio 2005 il "Corriere della Sera" non era uscito per uno sciopero dei giornalisti. Alla manifestazione di protesta hanno aderito anche i redattori di Corriere.it. In un comunicato del Comitato di redazione si spiegano le ragioni: "A una minaccia esterna crescente che ogni giorno occupa le cronaca di Borsa non corrisponde una capacità di difesa dell'azienda. Il rastrellamento di azioni da parte di Stefano Ricucci, in assoluta mancanza di trasparenza, alimenta inquietudini. Quanto accade nel mercato dimostra che il corretto funzionamento del Corriere, già di per sé difficile, può essere messo in pericolo nonostante gli impegni di stabilità assunti, negli ultimi giorni, dai membri del patto di sindacato RCS MediaGroup...Di pari passo il management, con accanimento che appare ottuso e burocratico, rifiuta al funzionamento del giornale le risorse indispensabili, in uomini e mezzi, perché il Corriere possa difendersi e onorare il primato in edicola". Il Cdr ha chiesto al presidente del gruppo "di separare con chiarezza e con atti formali il giornale dall'azionariato, dagli interessi degli azionisti e da possibili incursioni di raider. Questo, stante la situazione proprietaria, è indispensabile per assicurare ai lettori, con l'impegno dei giornalisti, il mantenimento dell'autorevolezza, dell'indipendenza e della credibilità del Corriere ogni giorno". La copertina del "Mondo", quin-

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

di, non è un merito, ma un atto doveroso del direttore del "Mondo" in difesa dell'autonomia dei Rcs Media Group."

Il ricorso di Gambarotta

Nel suo ricorso, il Gambarotta solleva alcune eccezioni, che qui di seguito si riassumono:

1) *Violazione dell'art.111 Cost.- Violazione degli artt. 48-59 L.3 febbraio 1963 n.69-Carenza assoluta di terzietà dell'organo deliberante.*

A parere del ricorrente non è ammissibile che lo stesso Consiglio sia accusatore-inquirente e collegio giudicante, per cui sarebbe privo del requisito di terzietà previsto dall'art.111 della Costituzione.

2) *Nullità della deliberazione per carenza di requisiti essenziali.*

La delibera sarebbe nulla perché priva dei requisiti essenziali, come l'indicazione delle generalità dei membri che hanno partecipato alla deliberazione; la data della deliberazione. Sarebbe impossibile qualsiasi verifica della regolarità della convocazione e della costituzione del collegio, della regolarità della deliberazione, dell'eventuale sussistenza di cause di astensione o ricusazione di membri del collegio.

3) *Violazione del diritto di difesa dell'incolpato.*

Nessun invito a comparire è stato rivolto al ricorrente con l'avviso disciplinare che ha dato inizio al procedimento. Ben prima di comunicare al ricorrente la deliberazione di apertura del procedimento, il Consiglio Lombardo ha compiuto una pluralità di atti istruttori.

4) *Violazione del diritto di difesa dell'incolpato*

L'avviso disciplinare comunicato a Gianni Gambarotta il 25 maggio 2006 prot.n.3321/06/Fa/ac non contiene la contestazione dei fatti addebitati né le

eventuali prove raccolte.

5) *Violazione dell'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare sino al giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento.*

A parere del Gambarotta, indipendentemente dal fatto che egli non è imputato nel procedimento penale, tutto ruota attorno alla dichiarazione del Fiorani circa la pretesa erogazione dei 30 mila euro. In conseguenza, la sussistenza o insussistenza del fatto contestato a Gambarotta deve necessariamente risultare dalla definizione del giudizio penale.

6) *Eccesso di potere. Contraddittorietà. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione etc..*

La deliberazione impugnata definisce 'materiale probatorio già acquisito' le "testimonianze" di Fiorani e Boni. Il ricorrente contesta l'asserzione secondo cui il Consiglio lombardo abbia acquisito le 'testimonianze', in quanto informalmente ha solo acquisito dal CdR dei 'semplici pezzi di carta' di cui nessuno può verificare l'autenticità o conformità; contesta la pretesa dei primi giudici secondo cui il Gambarotta avrebbe dovuto chiedere alla magistratura copia dei verbali, in una sorta di capovolgimento dell'onere della prova.

Quanto alla valutazione del 'materiale probatorio', osserva che si tratta di dichiarazioni rese da due imputati in stato di detenzione e come tali 'hanno il diritto di dire il falso'; comunque il Consiglio lombardo 'traveste' gli imputati da testimoni.

Dopo essersi soffermato sulla genericità e mancanza di riscontri delle dichiarazioni rese da Boni e Fiorani, osserva, tra l'altro, che la decisione dei primi giudici si basa su 'ipotesi' non supportate da elementi oggettivi limitandosi ad ammettere che Gambarotta ha riven-

dicato il merito di aver salvato una testata preoccupandosi anche della diffusione ("ciò che da un lato non è necessariamente piacevole ma neppure necessariamente contrario alla deontologia professionale").

Inoltre, Gambarotta respinge, richiamando quanto dichiarato dinanzi ai primi giudici, la ricostruzione relativa al-

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

l'articolo del giornalista Elli, che sarebbe stato 'bloccato', e richiama l'attenzione sulle sei copertine del giornale che invece confermano una

posizione critica verso chi si vorrebbe oggetto di benevole attenzioni.

A parere del ricorrente, nel provvedimento impugnato, vi è carenza di motivazione e, per quanto attiene alla valutazione circa la compromissione della dignità professionale in modo 'semplice' oppure 'grave', lamenta una disparità di trattamento con altri casi trattati di recente dal Consiglio lombardo.

Ancora, il Gambarotta lamenta la mancata audizione di alcuni testimoni da lui indicati e contesta e l'affermazione dei primi giudici secondo cui l'istanza è stata presentata solo nella seduta conclusiva e che comunque quei testimoni 'nulla avrebbero potuto aggiungere o togliere al materiale probatorio già acquisito'.

In conclusione, dopo avere illustrato e motivato la contestuale istanza di sospensiva, Giovanni Gambarotta chiede: - *in via incidentale eventuale*: di sospendere il procedimento e trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale sollevando questione di legittimità costituzionale degli articoli 51 e 56 della legge 2 febbraio 1963;

- *nel merito, in via principale*: di annullare o revocare la deliberazione impugnata;
 - *nel merito, in subordine*: di riformare la deliberazione, infliggendo una sanzione proporzionata all'unico fatto contestato ed in subordinata ipotesi accertato nei confronti del ricorrente. Quella cioè di aver cooperato col proprio editore nella conclusione di due pacchetti di abbonamenti a 'Il Mondo' da parte della Banca Popolare di Lodi.

Con atto in data 11 gennaio 2006, l'avv. Teodoro E. Dalavecuras, difensore del Gambarotta, ha integrato il ricorso, soffermandosi in particolare su quella che definisce 'cooperazione' del suo assistito con l'editore per la stipulazione di alcuni pacchetti di abbonamenti, precisando che il ricorrente non ha mai affermato che tale prassi debba essere consentita o incentivata, ma di aver dichiarato di guardare con rimpianto al passato, quando le mansioni del direttore erano legate esclusivamente al momento tecnico-giornalistico con esclusione di ogni incombenza di natura 'gestionale'.

Ha quindi lamentato, in proposito, un 'vizio di motivazione' nella decisione dei primi giudici, nel momento in cui si enuncia una regola deontologica in una situazione caratterizzata da una prassi esattamente opposta. Insomma, a parere del legale, poiché questa è una prassi, le *'regole che non hanno nessuna possibilità di essere osservate sono invalide'*.

Le conclusioni del Procuratore Generale e le conseguenti deduzioni del ricorrente

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Con provvedimento n. 250/07 del 22.01.07 il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano, dott.ssa Maria Antonietta Pezza, ha fatto pervenire le proprie conclusioni sul ricorso di Giovanni Gambarotta, osservando, tra l'altro:

"Al giornalista Giovanni Gambarotta è stato addebitato uno specifico fatto storico emerso a seguito della pubblicazione sul quotidiano "Corriere della Sera", nell'edizione del 13.05.2006, di uno stralcio delle dichiarazioni rilasciate dall'ex amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi Giampiero Fiorani ai Pubblici Ministeri che lo interrogavano.

"Il fatto addebitato consiste nell'aver incassato la somma di denaro di 30 mila euro elargita da Fiorani con l'obiettivo 'di acquistare pagando almeno la neutralità o la benevolenza del periodico diretto da Gambarotta negli avvenimenti di cui quell'istituto era protagonista' (vedi avviso disciplinare).

"Compito essenziale del Consiglio territoriale era quello di accertare in termini univoci e rigorosi la sussistenza di quel fatto, da sempre e da subito contestato dal giornalista incolpato nelle varie sedi in cui ha avuto modo di esprimersi pubblicamente, essendo evidente che la prova di esso, stante la particolare gravità della violazione delle regole di deontologia professionale scaturite dalla condotta addebitata, avrebbe comportato automaticamente l'applicazione di sanzione disciplinare.

"Ebbene ad avviso della scrivente l'esito dell'istruttoria svolta in sede territoriale non consente di ritenere che detta prova sia stata raggiunta di talché il giornalista dovrà essere mandato assolto dall'addebito ascrittogli".

Osservato che nucleo fondante delle delibera disciplinare è costituito dalle di-

chiarazioni di Boni e di Fiorani definite (impropriamente) quali “testimonianze”, il PG rileva, poi, che “*si è in realtà al di fuori dalla testimonianza (prova orale) per tale dovendo intendersi, sotto il profilo tecnico-processuale, l’insieme delle dichiarazioni rese al giudice da una persona estranea alla controversia con riferimento ai fatti di cui è a conoscenza e con obbligo, sanzionato penalmente, di dire la verità su quanto narrato, essendosi invece in presenza di dichiarazioni, quelle di Boni e di Fiorani, rese da indagati di gravi reati sottoposti a misura cautelare custodiale e dunque rese da soggetti che non erano tenuti, come sono i testimoni, a dire il vero in ordine ai fatti sui quali vengono interrogati essendo le dichiarazioni degli indagati di natura eminentemente difensiva con riferimento ai reati loro addebitati*”.

Il PG ha altresì rilevato che “*non si è ritenuto di effettuare alcun pertinente approfondimento istruttorio ed in particolare non si è ritenuto di procedere all’audizione dei suddetti dichiaranti né in sede di decisione si è ritenuto di procedere ad un vaglio di dette dichiarazioni (prive di indicazioni circa il contesto e circa il tempo in cui il fatto narrato si sarebbe verificato). Si è invece ritenuto di dare senz’altro valore di prova a quelle dichiarazioni e di superare le eccezioni del giornalista rimarcandosi come fosse suo onere di chiedere i verbali delle dichiarazioni rese da Boni e da Fiorani all’A.G. investita delle indagini sulla vicenda penale e come fosse parimenti suo onere, qualora si fosse trattato di verbali secretati, assumere iniziative giudiziarie nei confronti del quotidiano (Corriere della Sera) che quei verbali aveva pubblicato così aggirandosi compiti di verifica che spettavano all’organo investito del-*

l’istruttoria.

“*Ebbene – aggiunge il PG – non può ritenersi che siano emersi elementi a sostegno delle dichiarazioni suddette con riferimento al prospettato asservimento ed all’asserita benevolenza del giornale diretto da Gambarotta nei confronti di Fiorani, della sua banca o dei suoi amici/ sostenitori.*

“*Le copertine del ‘Mondo’ prodotte in istruttoria hanno dato conto della linea critica del giornale nel periodo ‘caldo’ delle vicende Fiorani/Ricucci/Bankitalia ed anche con riferimento al periodo antecedente laddove la pregressa mancata pubblicazione del ‘dossier’ di Stefano Elli ha trovato una spiegazione nelle parole di Gambarotta e dello stesso Elli che non si presta ad essere interpretata come voluta benevolenza nei confronti di Fiorani.*

“*Costituisce infine un evidente salto logico l’affermazione del Consiglio secondo cui la mancata assunzione da parte di Gambarotta di iniziative legali nei confronti di Boni e di Fiorani costituirebbe un’implicita ammissione della percezione del denaro essendo detto comportamento, peraltro spiegato dal giornalista, del tutto neutro con riferimento all’accusa di un fatto violativo delle regole deontologiche la cui prova doveva essere fornita da chi quell’accusa aveva elevata (vige anche nel giudizio disciplinare la regola civilistica sull’onere della prova)*”.

Pertanto, il PG ha chiesto al Consiglio Nazionale di riformare la delibera impugnata mandando assolto il giornalista Giovanni Gambarotta dall’addebito ascrittogli disponendo, nelle more, la sospensione dell’efficacia esecutiva della delibera medesima.

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Copia di tali conclusioni è stata trasmessa al ricorrente con nota n.373 del 1° febbraio 2007 perchè facesse pervenire eventuali deduzioni.

Pertanto, con atto in data 5 aprile 2007, i legali del Gambarotta hanno fatto pervenire una 'memoria' riferita alle conclusioni del P.G. e con la quale sottolineano l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Boni e Fiorani, l'opposizione ad acquisire ulteriori riscontri alle stesse etc, richiamando e sviluppando inoltre le varie argomentazioni illustrate nel ricorso.

Nella parte conclusiva, poi, i legali ritengono che *"ogni eventuale iniziativa del Consiglio Nazionale, ai sensi del citato art.62, ultimo comma, del regolamento, dovrà, a pena di nullità, essere attuata nel rispetto scrupoloso del diritto di difesa dell'incolpato e perciò in contraddittorio"*.

La decisione del Consiglio Nazionale sull'istanza di sospensiva

Nella seduta del 13 febbraio 2007, il Consiglio Nazionale ha accolto l'istanza di sospensiva di Giovanni Gambarotta motivando tale decisione col fatto che *"il ricorso non appare manifestamente infondato, almeno ai fini dell'entità della sanzione"*.

L'attività istruttoria della Commissione Ricorsi

Va precisato subito, con riferimento all'eccezione sollevata dai legali del Gambarotta, che per il procedimento disciplinare non si può richiedere l'osservanza di regole e procedure del procedimento penale. Obbligo del Consiglio Nazionale, in sede di esame di ri-

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

corsi, infatti è quello di garantire il diritto di difesa, non di procedere a contraddittorio, in quanto non previsti dalle norme e dai regolamenti in vigore.

Pertanto, proprio sulla base del rilievo formulato dal P.G. (*"non si è ritenuto di effettuare alcun pertinente approfondimento istruttorio ed in particolare non si è ritenuto di procedere all'audizione dei suddetti dichiaranti né in sede di decisione si è ritenuto di procedere ad un vaglio di dette dichiarazioni"*), la Commissione istruttoria, oltre ad ascoltare il ricorrente, ha cercato di contattare Fiorani e Boni perché, pur non essendo obbligati, in quanto non iscritti all'Ordine, facessero conoscere la loro disponibilità ad una audizione.

Il Boni, come si dirà, ha accettato di deporre.

Non così il Fiorani. Più volte invitato anche telefonicamente, e da ultimo anche telegraficamente, non si è mai presentato. Dato che il teste non è iscritto all'Ordine e che in passato aveva fatto presente, in una occasione, di non poter venire a Roma per motivi di salute (ancora prima si era detto disposto a comunicare per fax la sua versione dei fatti), gli è stato comunicato che una delegazione della stessa Commissione avrebbe potuto ascoltarlo anche in una località di suo gradimento e in data da concordarsi. Inoltre, sono stati esperiti, giorno dopo giorno, ma invano tentativi di contatto telefonico.

A questo punto la Commissione ha deciso di rinunciare alla escussione del teste.

Tale attività istruttoria, comunque, lo si sottolinea, è pienamente legittima, perché rientra nel dovere e nel diritto del Consiglio Nazionale di approfondire ogni aspetto relativo ai ricorsi sottoposti al suo esame, anche perché non si può bloccare un'istruttoria solo perché

un teste, peraltro non giornalista, non intende fornire la sua versione dei fatti.

L'audizione di Giovanni Gambarotta

Giovanni Gambarotta, assistito dall'avv. Teodoro E. Dalavecuras, è stato ascoltato dalla Commissione Ricorsi il 21 febbraio 2007.

“Con Fiorani – ha premesso – ho avuto rapporti analoghi a quelli intrattenuti con tanti membri della comunità economica e finanziaria. Lo incontravo con una frequenza non stabilita, così come avveniva con gli altri. Con tutti costoro avevo rapporti totalmente di carattere professionale”.

Quindi, ha aggiunto: *“Mi sono chiesto a lungo perché Fiorani e Boni abbiano reso quelle dichiarazioni. Non ho trovato una spiegazione conclusiva. Certo è difficile entrare nella psicologia di due persone che si trovano in stato di arresto a San Vittore”.*

Ha insistito sul fatto che non c'è traccia, nella collezione del giornale, della benevolenza del Mondo verso Fiorani e, ricordato che prima del 2005 questi era un banchiere osannato da tutti, ha fatto rilevare che non c'è una sola copertina su di lui o pezzi scritti a suo favore. *“In questo contesto - ha aggiunto - sarebbe stato facile, se io fossi stato in una condizione di obbligo nei suoi confronti, fargli una copertina agiografica o dei servizi compiacenti. Questo non è stato fatto. Il Mondo, anzi, è stato tra i primi ad assumere una posizione di forte contrasto con Fiorani e i suoi interessi. Ricordo una copertina che recitava “Bankitalia contro Fazio” e all'interno un servizio molto critico scritto da un giornalista del Corriere della Sera, Fernando Proietti”.*

Quanto all'articolo pubblicato il 13 maggio 2006 dal Corriere della Sera, che riportava stralci delle dichiarazioni

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

di Fiorani che lo riguardavano, ha precisato che in quell'articolo figuravano anche altri elementi che sono stati ignorati. *“Ad esempio – ha detto*

– riferiva di intercettazioni telefoniche di qualche mese precedente, nelle quali Ricucci – uno dei più stretti soci di Fiorani – affermava che, non appena avesse acquisito il controllo della Rizzoli, avrebbe mandato via proprio Gambarotta”.

Quanto all'osservazione dei primi giudici sul fatto che non abbia querelato Fiorani e Boni, il Gambarotta ha aggiunto: *“I miei legali mi hanno convinto a non assumere iniziative penali nei confronti di Fiorani e Boni.*

Nella mia esperienza, debbo dire, non ho mai visto querele arrivare a conclusioni con sentenza, ma quasi sempre con il passare del tempo i procedimenti o si risolvono transattivamente o si concludono per intervenuta prescrizione.

Il danno più grave che io ho avuto era quello alla mia immagine. La presentazione di una querela avrebbe comportato un nuovo titolo sui giornali con la riproposizione di quelle accuse”.

Ha aggiunto: *“Non ho mai ricevuto danno da Fiorani e con lui non ho mai neanche parlato dei costi degli abbonamenti.*

So che sono stati sottoscritti due blocchi di abbonamenti per un importo complessivo di 150mila euro negli anni 2002 e 2004. Questi elementi emergono da un documento dell'auditing interno

di Rcs che è allegato al fascicolo e che a conclusione di questa seduta sottoscriverò riconoscendo di averlo prodotto”.

(Si dà atto che copia di tale atto è stata consegnata a fine audizione ed allegata al verbale di audizione).

Il Gambarotta ha comunque ammesso, come già fatto davanti ai primi giudici, di avere svolto attività promozionale aggiungendo: *”Debbo segnalare però che la gran parte dei giornalisti che hanno responsabilità direzionale svolge analoga attività promozionale senza venire sanzionata. Se il mio Ordine mi dice che questo è un comportamento illecito io mi adeguerò”.*

A tal proposito ha precisato: *”Per quanto concerne gli abbonamenti, desidero precisare che io mi sono limitato a sottoporre l’opportunità a Fiorani, ma per gli aspetti operativi sono subentrati gli amministrativi”.*

Ha fatto quindi presente che nel 1999, quando ne assunse la direzione, il Mondo vendeva 12mila copie e accumulava 6 miliardi di lire di perdite l’anno. Dopo sette anni il giornale si era consolidato sulle 90mila copie, con qualche punta più alta in certi periodi, ed era diventato costantemente in utile.

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Sulla asserita censura ai danni del giornalista Stefano Elli, ha fatto riferimento esplicito a quanto scrive lo stesso P.G. il quale afferma che la mancata pubblicazione di un articolo al quale stava lavorando ha trovato una spiegazione che non si presta ad una volontà di benevolenza nei confronti di Fiorani.

In proposito ha detto di ricordare che nel 2002 Elli gli propose un servizio sulla scalata della BpL alla Popolare di

Crema. Gambarotta individuò la fonte delle sue informazioni in un ex funzionario della Consob che era uscito burrascosamente dalla Commissione in relazione al caso Bipop e tutto ciò imponeva una grande prudenza, anche perchè c’era stata già un’azione per danni intentata dalla BpL a Repubblica. *“Per di più –ha aggiunto – i particolari che proponeva non erano di particolare rilevanza. Così mi consultai con il mio vice Marco Santarelli e insieme decidemmo di non procedere alla pubblicazione”.*

A questo punto l’avv. Teo Dalavecuro ha sottolineato che esiste una mancanza di chiarezza sul valore dell’autonomia del lavoro giornalistico, citando, ad esempio, la copertina del Mondo sulla rottura Bankitalia-Fazio e si riferisce a quanto contenuto nella delibera dell’OdG che richiama Gambarotta al dovere di difendere la sua casa editrice.

Dopo aver sottolineato il contenuto del parere del P.G. che, sia pure in modo sintetico, segnala il fatto che l’OdG avrebbe dovuto in maniera univoca e rigorosa accertare i fatti anche in relazione alla personalità e alla condizione degli imputati, senza affidarsi esclusivamente alle loro dichiarazioni, ha fatto presente che tali dichiarazioni non sono state neppure analizzate, che non sono emersi elementi confermativi e che il Consiglio avrebbe dovuto concludere sulla inutilizzabilità di quei verbali.

L’audizione di Gianfranco Boni

Il 17 gennaio 2008, la Commissione Ricorsi ha ascoltato il dr. Gianfranco BONI, all’epoca dei fatti direttore finanziario della Banca Popolare di Lodi.

Ha detto di avere incontrato Giovanni Gambarotta solo per un paio di minuti

forse nella primavera del 2004 (ha ricordato che Gambarotta aveva subito un infortunio, tant'è che si aiutava con una stampella).

L'incontro avvenne nell'ufficio del dott. Fiorani, che all'epoca era l'amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi di cui io ero direttore finanziario.

“Ricordo – ha aggiunto Boni – che, mentre noi due eravamo a colloquio, entrò nell'ufficio il segretario del dott. Fiorani – il sig. Mondani, scomparso a seguito di malattia – il quale annunciò la visita del dott. Gambarotta..”

Il dott. Fiorani invitò il suo segretario a “prendergli quella busta” che avrebbe dovuto consegnare a Gambarotta.

Il Mondani si spostò nell'ufficio attiguo dove c'era un armadio blindato e Fiorani nel frattempo mi disse: “gli devo dare dei soldi”.

Mondani tornò e consegnò in mia presenza la busta a Fiorani.

Il contenuto della busta non mi sembra particolarmente ingombrante.

Quando Fiorani mi comunicò che doveva dare dei soldi a Gambarotta, accompagnò l'affermazione con imprecazioni analoghe a quelle che, ad esempio, accompagnano il conto dell'idraulico.

Uscendo, mi fu presentato e ci scambiammo una stretta di mano.

Non ho più incontrato Gambarotta.”

Dopo avere affermato di aver già reso davanti all'autorità giudiziaria, sul fatto specifico, dichiarazioni conformi a quanto testé dichiarato, ha aggiunto: *“In nessuna occasione Fiorani mi disse di poter contare sulla compiacenza del Mondo o del suo direttore né di altri giornali. Debbo dire, però, che non mi informò neanche di aver sottoscritto degli abbonamenti al Mondo.*

La banca aveva, dal punto di vista del-

l'informazione, un'organizzazione un po' precaria tanto che i quotidiani arrivavano il pomeriggio, cosa che determinava in me disagio al punto che al mattino mi preoccupavo di acquistarli personalmente.

L'unico organo di informazione che con puntualità il venerdì mattina era sulla scrivania di tutti i dirigenti era, appunto, il Mondo.

Non so se per quel saluto con Gambarotta o per altri motivi, ma è così.

Preciso che non ho mai trovato il Mondo come un giornale compiacente”.

Nell'ammettere che c'erano molti giornalisti che avevano con loro rapporti professionali e, pur precisando che non gestiva lui l'agenda di Fiorani, Boni ha aggiunto *“debbo dire che non ho mai*

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

assistito a reazioni come quelle sopra descritte quando nell'anticamera c'era Gambarotta nell'imminenza di un colloquio tra Fiorani e altri giornalisti”.

Ha quindi affermato di non ricordare se sul giornale Il Mondo sia mai apparsa pubblicità diretta della Banca Popolare di Lodi.

Audizione in Consiglio Nazionale

Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale del 12 marzo, il ricorrente ed il suo legale avv. Dalavecuro hanno ulteriormente illustrato le tesi difensive. In particolare, con riferimento a quanto riferito da Boni circa la presunta sua presenza nell'ufficio di Fiorani e la circostanza che si aiutasse con delle stampelle, ha categoricamente escluso di avere mai usato stampelle. A tal proposito ha esibito anche dichiarazione del

giornalista Marco Santarelli che, avendo lavorato con Gambarotta dall'estate 2001 ed ancora dall'estate dell'anno seguente, afferma di non averlo mai visto aiutarsi con stampelle.

Quanto agli abbonamenti, ha ribadito di non aver mai preso direttamente soldi a tale titolo, ma di aver solo collaborato con l'azienda per ottenere tali sottoscrizioni. Tutti gli abbonamenti sono stati pagati e certificati attraverso atti contabili di cui ha consegnato prova alla Commissione

CONSIDERAZIONI

L'esame del ricorso e delle memorie connesse va fatto esaminando separatamente: a) le eccezioni procedurali sollevate; b) la questione di merito, riguardante i fatti che hanno determinato la decisione impugnata.

A) Le eccezioni sollevate dal punto 1) al punto 5) del ricorso e riassunte nel capitolletto "Il ricorso di Gambarotta" sono infondate e vanno respinte.

Per quanto riguarda i punti 1) e 5) (1-Violazione dell'art.111 Cost. Violazione degli artt. 48-59 L.3 febbraio 1963 n.69-Carenza assoluta di terzietà dell'organo deliberante; 5- Violazione dell'obbligo di sospendere il procedimento disciplinare sino al giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento) va infatti precisato in via preliminare che il procedimento disciplinare è autonomo rispetto all'azione sia penale che civile ed amministrativa, considerata la diver-

**Il giornalista
non procaccia
abbonamenti
delibera
n. 7/08**

sità di presupposti e di finalità dell'una e dell'altra. Pertanto è improponibile l'eccezione sulla terzietà del giudice che presupporrebbe figure diverse tra chi compie attività istruttoria e chi giudica, in quanto la procedura da seguire nei procedimenti disciplinari è analiticamente fissata dalla legge professionale e dal regolamento di attuazione.

Inoltre, il procedimento disciplinare si limita a verificare la trasgressione di doveri inerenti lo status professionale, con la conseguenza di una concordemente affermata autonomia. Essa, com'è noto, è funzionale ad una valutazione in ordine all'incidenza che i comportamenti dei soggetti hanno sulla professione e su coloro che la esercitano, tenuto conto delle esigenze di rispetto dei principi deontologici e di tutela della peculiare sfera di attività ma soprattutto di credibilità della categoria (TAR per la Sicilia Palermo Sez I, 30.09.03 e C.d.St. Sez VI, 10.05.96 n.670).

Con riferimento alla doglianza di cui al punto 2 (Nullità della deliberazione per carenza di requisiti essenziali). non si riesce a comprendere quali siano gli elementi che determinerebbero la nullità dell'atto, dal momento che lo stesso è comprensivo di motivazioni e di tutti gli elementi formali richiesti, come la data dell'adozione (11 dicembre 2006), l'indicazione del relatore e reca la firma del Presidente.

Quanto poi all'eccezione del punto 3 (Violazione del diritto di difesa dell'incolpato) il Gambarotta confonde l'iter relativo all'acquisizione di sommarie informazioni con quello relativo alla formale apertura del procedimento disciplinare. Difatti, l'art.56 della legge n.69/1963 stabilisce: "Il Consiglio, as-sunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera racco-

mandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive”.

Nel caso specifico, il disposto dell'art.56 della legge professionale, che impone al Consiglio “*di assumere sommarie informazioni prima di contestare all'incolpato i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte*”, conferma il diritto del Consiglio dell'Ordine di acquisire qualunque informazione su atti e comportamenti dell'iscritto che possano ledere la sua dignità e quella dell'Ordine professionale. Insomma, al Consiglio dell'Ordine è demandato il potere discrezionale d'iniziare d'ufficio il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto in relazione alla conoscenza, comunque acquisita, di fatti sanzionabili sotto il profilo deontologico. L'importante sta nel garantire all'incolpato il diritto di difesa, deliberando l'apertura del procedimento, contestando formalmente i fatti, assegnando un termine per fornire deduzioni, ascoltandolo e consentendogli in tal modo di svolgere la sua difesa.

E' in errore, quindi, il Gambarotta quando afferma: “*Ben prima di comunicare al ricorrente la deliberazione di apertura del procedimento, il Consiglio Lombardo ha compiuto una pluralità di atti istruttori*”.

Difatti, nella fase preliminare, dopo la pubblicazione dell'articolo del ‘Corriere della Sera’, il Consiglio ha raccolto le sommarie informazioni, ha formulato ‘richiesta di notizie’ al Gambarotta, che ha risposto, e dopo aver completato l'acquisizione delle informazioni, con la deliberazione dell'11 luglio, regolarmente notificata, ha deciso l'apertura

del procedimento disciplinare.

Infondato, infine, è anche il rilievo secondo cui “*l'avviso disciplinare comunicato a Gianni Gambarotta il 25 maggio 2006 prot.n.3321/06/Fa/ac non contiene la contestazione dei fatti adde-*

bitati né le eventuali prove raccolte”.

La deliberazione adottata l'11 luglio 2006 avente per oggetto ‘Apertura di procedimento disciplinare’ consta

di 17 facciate, ricostruisce in dettaglio tutta la vicenda e nella parte finale, dopo l'invito al Gambarotta a comparire reca la seguente dizione: “*Gli addebiti sono quelli ipotizzati nei punti 1,2,3,2,5,6 di questo documento*”.

B) Le eccezioni sollevate nel punto 6) del ricorso e riassunte nel capitoletto “Il ricorso di Gambarotta” e nelle memorie seguite sono fondate per quanto riguarda il punto B1 che segue, e vanno quindi accolte mentre, per il successivo punto B2 sono infondate e vanno respinte.

B1 - Presunta dazione di 30mila euro da parte di Fiorani

Se, come si è detto, le notizie di eventuali infrazioni delle regole disciplinari da parte di un iscritto autorizzano l'acquisizione di ulteriori sommarie informazioni e l'apertura di un procedimento disciplinare, dal quale l'iscritto possa difendersi, i provvedimenti sanzionatori devono basarsi su fatti certi e non su fatti generici o addirittura su sensazioni, deduzioni o indizi.

Nella fattispecie, è accaduto invece che i primi giudici non abbiano acquisito –

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

o potuto acquisire – riscontri concreti e inoppugnabili alle dichiarazioni prima apparse sul ‘Corriere della Sera’, e poi ottenute in via informale in copia dal Cdr, che due imputati in un processo penale avevano reso dinanzi ai magistrati inquirenti.

Dalle dichiarazioni rese da Fiorani e Boni, il Gambarotta si è difeso, sottoponendo le proprie tesi difensive dinanzi ai primi giudici.

A queste giustificazioni, credibili o no che siano, non risultano opposti riferimenti o fatti specifici, che provino non solo l’esistenza di un rapporto anomalo tra Fiorani e Gambarotta, ma che tale eventuale rapporto abbia potuto condizionare la linea del giornale.

A voler prendere per buona la dichiarazione resa dal Fiorani ai magistrati e comunque non verificata (verifica che la Commissione Ricorsi ha potuto fare con Boni), la stessa non ha trovato alcun riscontro nei fatti anche perché le copertine de ‘Il Mondo’ esibite dal ricorrente smentiscono la possibile immagine di un asservimento o di un condizionamento della linea del giornale. Né il provvedimento dei primi giudici indica prove in contrario (articoli o altro).

Né le dichiarazioni rese dal Boni prima ai magistrati poi alla Commissione Ricorsi hanno chiarito la natura del rapporto intrattenuto dal Gambarotta con Fiorani: certo, uno che ha deciso di sottoscrivere abbonamenti non sbuffa, quando si appresta a consegnare ad un visitatore una busta conservata in cassaforte, usando dei toni ed una procedura quanto meno singolari.

Ma, anche volendo ritenere totalmente

credibile l’episodio descritto dal Boni (né si comprende quale interesse avrebbe avuto ad ‘inventare’ l’episodio confermato dinanzi alla Commissione Ricorsi), è certo che il teste non ha visto cosa contenesse quella busta e, quand’anche lo avesse saputo, non conosceva il motivo di quella ‘consegna’.

In questa sede, insomma, va verificato: 1) se c’è stata una consegna di danaro del Fiorani a Gambarotta; 2) in caso affermativo, se ciò ha influenzato il comportamento del direttore e la linea del giornale.

Ebbene, una sanzione disciplinare non può fondarsi su indizi, sensazioni, deduzioni, ribaltando addirittura sull’inquisito l’onere delle prove (lasciano perplessi gli interrogativi che figurano nel provvedimento impugnato perché Gambarotta non abbia chiesto ai magistrati copia dei verbali di interrogatorio di chi lo accusava o non abbia querelato Fiorani e Boni). Essa deve avere riferimenti precisi e riscontri inoppugnabili, di cui non vi è traccia nel provvedimento impugnato, che ha la sua impalcatura in dichiarazioni non verificate né provate e su una serie di deduzioni e considerazioni basate su congetture.

La stessa vicenda della pubblicazione di un articolo del giornalista Elli, bloccata da Gambarotta, è stata spiegata dal ricorrente. A fronte delle giustificazioni addotte non si trovano, nella delibera dei primi giudici, riscontri che le smentiscano.

Restano, naturalmente, dei dubbi sui rapporti intrattenuti da Gambarotta con Fiorani, ma i dubbi non possono incidere su un procedimento disciplinare.

B2 - Attività promozionale per procacciare abbonamenti

Giovanni Gambarotta ha ammesso di

**Il giornalista
non procaccia
abbonamenti
delibera
n. 7/08**

essersi attivato presso Fiorani per la sottoscrizione di pacchetti di abbonamenti, ma ha cercato di giustificare tale procedura come un fatto ormai acquisito e generalizzato per cui un comportamento deontologicamente non corretto, divenuto una prassi, non andrebbe censurato.

Siffatta argomentazione va decisamente respinta perché la giustificazione in base alla quale 'lo fanno in molti' appare offensiva per chi esercita la professione nel rigoroso rispetto delle regole.

La credibilità di un direttore, difatti, passa anche attraverso la capacità di non confondere il suo ruolo di giornalista con quello imprenditoriale.

Peraltro, è necessario che tutti i Direttori rammentino che non possono confondere il loro ruolo con quello di procacciatori di abbonamenti (e nel caso la sottoscrizione è stata addirittura di 150mila euro!) senza che con ciò si determini un condizionamento, diretto o indiretto, nel ruolo di responsabile del giornale

Un direttore che si mette a procacciare pacchetti di abbonamenti non solo viene meno al suo ruolo, minando il proprio prestigio e quello del giornale che dirige, ma demotivando una redazione che rischia di perdere, conseguentemente, prestigio e credibilità.

Per analogia, si potrebbe osservare che la raccolta di abbonamenti da parte di un giornalista è un'altra faccia della stessa medaglia nella battaglia che l'Ordine dei Giornalisti sta sostenendo per evitare che i giornalisti siano anche veicolo di messaggi pubblicitari. Il giornalista, insomma, deve fare il giornalista, evitando nel modo più assoluto ogni confusione di ruoli o commistione di attività.

Sotto questo aspetto, il comportamento del Gambarotta va sanzionato.

Conclusioni

Sulla base di quanto innanzi, il Consiglio ritiene fondato il ricorso di Giovanni Gambarotta, circa la presunta consegna di 30mila euro da parte del banchiere Giampiero Fiorani, non essendo state acquisite prove e riscontri certi.

Il giornalista non procaccia abbonamenti delibera n. 7/08

Ritiene invece provata, e quindi sanzionabile, con riferimento all'art.54 della legge professionale, la responsabilità del Gambarotta per l'attività

di procacciatore di abbonamenti, svolta in contrasto col prestigio ed il ruolo del Direttore di una testata giornalistica.

In relazione al punto che precede e tenuto conto delle motivazioni addotte dall'incoltato, appare equa e conforme a giustizia la sospensione per mesi sei.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, uditi i consiglieri relatori, sentito l'interessato assistito dall'avv. Teodoro Dalavecuras, a scrutinio segreto, decide:

di ritenere non provato l'addebito relativo alla dazione di 30mila euro da parte dell'allora amministratore delegato della Banca Popolare di Lodi;

di ritenere provato l'addebito di essersi adoperato, il Gambarotta, in 'attività promozionale' per procacciare abbonamenti al giornale 'Il Mondo'.

Per l'effetto riduce la sanzione inflitta della radiazione in quella immediatamente inferiore della sospensione, fissandola in mesi sei.

Così deciso in Roma il 12.3.2008.

4-17 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico - delibera n. 10/08

Con provvedimento in data 14 novembre 2003 il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia decideva di irrogare al giornalista pubblicitario Diego Acquisto la sanzione della censura per violazione degli artt.48 e segg. legge n.69/63 e dell'art.13 della Carta di Treviso per avere, nella sua qualità di Direttore Responsabile del notiziario 'Radio Gemini Centrale' omesso il dovuto controllo nei confronti di una trasmissione in cui un soggetto non iscritto all'Ordine professionale rendeva note le generalità di cinque bambini sottratti ai genitori con provvedimento del Tribunale dei Minori; per avere consentito che in questa trasmissione operatori dei servizi sociali fossero accusati, senza possibilità di replica, di negligenze, errori e violazioni di legge e per avere consentito che una trasmissione dal contenuto sostanzialmente giornalistico venisse condotta da un non iscritto all'Ordine professionale.

Alla base del provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Sicilia, come sopra detto, vi era la contestazione, formalmente fatta all'interessato, quale Direttore Responsabile dell'emittente "Radio Gemini Centrale", di aver consentito che una persona non iscritta all'Ordine conducesse una trasmissione giornalistica nella quale, assieme ad altra persona, anch'essa non iscritta al-

Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico delibera n. 10/08

l'Ordine, si era parlato di una vicenda familiare, sfociata in un provvedimento del Tribunale dei Minori, nel corso della quale erano stati fatti i nomi di battesimo e le date di nascita dei bambini, l'indirizzo, il nome e cognome dei genitori, la professione degli stessi etc. Inoltre erano state rivolte accuse agli assistenti sociali ed al Consultorio familiare.

Nel suo ricorso l'Acquisto rileva che, nell'ambito di 'Radio Gemini', vi è una sorta di distinzione di responsabilità: da una parte quella giornalistica, a lui affidata quale direttore responsabile di 'Notizie di Radio Gemini Centrale' e dall'altra quella di un sacerdote, non iscritto all'Ordine professionale, don Traina, Presidente dell'Associazione Radio Gemini Centrale indicato come responsabile della rubrica 'La voce del popolo', e come 'Direttore della Radio'. Afferma, perciò, che non ha avuto conoscenza delle iniziative che hanno poi causato l'avvio dell'azione disciplinare *'perché la trasmissione era gestita direttamente dal Direttore della stessa Radio don Traina'*.

Lamenta quindi che non sia stata considerata *"la distinzione di ruoli e responsabilità fra il proprietario-editore (e presidente della società) e il direttore della testata dal 4.10.2002 (responsabile solo del notiziario che veniva trasmesso ad orari regolari)"*.

Nel ricorso, infine, l'Acquisto richiama la memoria difensiva presentata al Consiglio dell'Ordine della Sicilia nella quale, tra l'altro, cerca di accreditare la tesi che una cosa è il direttore di rete, un'altra il direttore responsabile della testata giornalistica, con un riferimento, naturalmente improprio, ai network nazionali e regionali.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, richiesto del prescritto parere a norma dell'art.61 della legge n.69/63, si è pronunciato per il rigetto del ricorso.

OSSERVAZIONI

Il ricorrente non contesta il fondamento delle contestazioni mosse, ma cerca di accreditare la tesi secondo cui in una piccola radio privata il direttore responsabile risponde solo dei notiziari, per cui i dibattiti e gli altri approfondimenti di natura giornalistica potrebbero essere lasciati alla libera interpretazione e gestione da parte di chicchessia.

Nel ricorso, peraltro, l'Acquisto ripropone le argomentazioni già illustrate nella memoria difensiva prodotta ai primi giudici e da questi puntualmente confutata. Aggiunge in più la constatazione che gli addetti al servizio sociale hanno avuto la possibilità di replicare alle critiche formulate nel corso della trasmissione, ma non hanno accettato; parla di *'precostituita ostilità nei confronti di tutti coloro i quali sono stati variamente coinvolti nella vicenda'* ed insiste nel delimitare entro confini precisi il suo ruolo e le sue responsabilità in questa vicenda.

Così non è. Una cosa è la trasmissione di intrattenimento, un'altra quella in cui si realizzano dibattiti e servizi giornalistici. La violazione della Carta di Treviso con la pubblicizzazione di notizie e riferimenti che hanno permesso l'identificazione di bambini oggetto di una triste storia familiare non ammette giustificazioni di sorta e, quindi, va sanzionata.

Ma v'è di più: nel corso dell'istruttoria dinanzi al Consiglio dell'Ordine della Sicilia, il pubblicista Acquisto, dopo

aver ammesso che nel Comune nel quale risiede, Favara, la radio che dirige non si riceve, ha ammesso che il suo controllo sui notiziari è puramente teorico ed egli si limita a dare, per la redazione dei notiziari, *"generici consigli di attenzione e di prudenza"*. Don Traina, che non è pubblicista, ha poi ammesso di redigere personalmente e con cadenza pressoché quotidiana i testi delle notizie e di sottoporli al direttore Acquisto per un controllo.

E' quindi provato un omesso controllo.

Ebbene, i compiti di un direttore responsabile, puntualmente richiamati nella deliberazione del Consiglio dell'Ordine della Sicilia, sono chiari ed impongono di vigilare su TUTTE le trasmissioni che abbiano carattere giornalistico, cosa che, probabilmente l'Acquisto non faceva con la necessaria attenzione, se

è vero che il 6 settembre 2003, dopo aver ricevuto le contestazioni dell'Ordine della Sicilia, avvertiva l'esigenza di diffidare don Traina, proprietario della radio, *"a non assumere iniziative di trasmissioni radiofoniche che abbiano carattere giornalistico, essendo queste di esclusiva competenza dello scrivente"*.

Pertanto, si perviene alla conclusione che risulta provata la violazione deontologica sanzionata dal Consiglio dell'Ordine della Sicilia.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito

Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico delibera n. 10/08

l'avv. Mauro Maiolini, difensore del ricorrente, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Diego Acquisto.

Così deciso in Roma il 12.3.2008.

4-18 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale delibera n. 39/08

Il giornalista Walter Barbero ricorre avverso la delibera adottata in data 12 gennaio 2004 dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta e con la quale gli è stata inflitta la sanzione della censura perché ritenuto responsabile di non aver adottato, nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "la Vallée Notizie", "misure grafiche (carattere formato colore) atte a differenziare chiaramente l'inserto pubblicitario dal resto del giornale".

Nell'impugnata delibera si premette che il 21 agosto 2002 l'Ordine regionale aveva inviato "a tutti i direttori dei settimanali valdostani, una lettera che raccomandava la scrupolosa osservanza delle norme di legge che impongono la netta distinzione tra informazione e pubblicità".

Nel documento "si richiamava in maniera esplicita l'art.4 del Decreto Legislativo 25.1.1992 n.74 che così recita: ...<la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. In particolare quella a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico con modalità grafiche di evidente percezione>".

Da qui la contestata e ritenuta "condot-

ta scorretta sotto il profilo deontologico in quanto contraria ai doveri imposti dalla legge professionale n.69/1963 che obbliga il giornalista ad osservare sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

Secondo il Consiglio della Valle d'Aosta si è trattato di un "atteggiamento maggiormente biasimevole da parte di un direttore, che è il primo garante della correttezza dell'informazione sulla scorta delle prerogative attribuitegli dall'art.6 del contratto collettivo nazionale di lavoro".

Nel ricorso si sostiene:

la insussistenza della violazione disciplinare contestata con la inapplicabilità del D.L. 25.1.1992 n.74 alla pubblicità elettorale trattandosi di norma rivolta alla regolamentazione della pubblicità commerciale;

la insussistenza della violazione disciplinare contestata attesa la piena riconoscibilità della natura pubblicitaria delle pagine in contestazione;

la inopportunità della partecipazione al provvedimento disciplinare e alla decisione del vice presidente dell'Ordine Roberto Mancini "il quale aveva ed ha lite pendente con il sig. Barbero e con la Vallée Notizie".

Circa il terzo motivo, è appena il caso di rilevare che esso viene presentato come "inopportunità" e, pertanto, non può essere considerato in questa sede un vero e proprio motivo di gravame.

D'altro canto, lo stesso Barbero a suo tempo, ovvero in primo grado, ha rinunciato ad avanzare apposita istanza di ricasazione.

Sul punto si legge nel ricorso: "Il 'confitto d'interessi' (per utilizzare

un'espressione in voga nella cronaca quotidiana) del consigliere Roberto Mancini non è stato segnalato nella rigida forma dell'istanza di ricusazione (della quale vi erano tutti gli estremi) semplicemente perché il sig. Barbero e il suo difensore ritenevano la contestazione disciplinare frutto di un equivoco, che sarebbe stato prontamente chiarito in sede di audizione".

In ordine alla impugnata delibera è stato chiesto ed acquisito il prescritto parere del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino.

Secondo tale parere il ricorso sarebbe da accettare dal momento che *"sono fondate la tesi in diritto proposta nel primo motivo di gravame; e quella subordinata in fatto (chiara esplicitazione, in concreto, della natura di propaganda politica del testo di 4 pagine di un movimento politico)".*

Il ricorso è stato illustrato nei suoi contenuti, dinanzi al Consiglio Nazionale, dall'avv. Corrado Bellora, difensore del Barbero.

CONSIDERAZIONI

Quanto sostenuto dal ricorrente e fatto proprio dal P.G. è da condividere pienamente.

Gli inserti incriminati recano a pie' di pagina, dopo un filetto di chiusura a giustezza intera, una doppia dicitura: "informazione pubblicitaria" (a sinistra), "pagina autogestita dal Movimento della Stella Alpina" (a destra).

Le due diciture hanno carattere e corpo diversi da quelli utilizzati per i testi contenuti nelle pagine e sono, di per

ciò, chiaramente visibili.

Secondo il presidente dell'Ordine della Valle d'Aosta (v. verbale audizione Walter Barbero del 14.1.2003) nelle pagine contestate *"non vi è nessun elemento che consenta ai lettori di capire quali articoli siano a pagamento"*.

L'assunto risponde a verità. Ma il problema è un altro: nelle stesse pagine contestate non c'erano articoli normali e articoli pubblicitari. Erano le intere pagine considerate e indicate come pubblicità e, per di più, con la specifica indicazione che si trattava di pagine autogestite a cura di un movimento politico.

Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale delibera n. 39/08

togestite a cura di un movimento politico.

Il Movimento della Stella Alpina partecipava in quel periodo a pieno titolo alle elezioni regionali valdostane per cui le quattro pagine riguardavano attività di propagan-

da politico-elettorale del movimento stesso.

Da qui anche la fondatezza del primo motivo di gravame, quello relativo alla insussistenza della contestata violazione dal momento che tale violazione è stata, fin dall'inizio, posta in riferimento all'art.4 del D.L. n.74 del 1992 che, però, si riferisce esclusivamente alla pubblicità commerciale e non già a quella elettorale.

E che ciò sia fondato, come opportunamente evidenziato nel ricorso, lo si ricava dall'art.2 dello stesso Decreto il quale specifica che si intende per pub-

blicità “qualsiasi forma di messaggio che sia diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”.

Come già affermato, l'attività del Movimento della Stella Alpina non può farsi rientrare nei casi regolati dal citato Decreto come, in ultima analisi, sta anche a dimostrare il contenuto dei testi inseriti nelle pagine contestate.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'avv. Corrado Bellora, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso del sig. Walter Barbero. Così deciso in Roma l'11.6.2008.

4-19 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo - delibera n. 41/08

Il giornalista Paolo Mieli ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia in data 16 ottobre 2006 e con la quale gli è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura.

Il fatto.

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia acquisisce copia del “Corriere della Sera” del 18 giugno 2006 sul quale, a firma di Virginia Piccolillo e Giovanna Cavalli vengono pubblicate intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Potenza riguardanti Salvatore Sottile e dalle quali emergono suoi rapporti intimi con due soubrette della Rai (MM e EG) che appaiono anche in due foto.

La vicenda è nota e riguarda le prestazioni sessuali richieste a soubrette o aspiranti tali non cambio di sostegno per essere presenti in trasmissioni televisive.

Nel fascicolo esiste una particolareggiata citazione delle intercettazioni, contenute in un articolo mentre in un altro, a corredo, un separato articolo contenente le interviste a MM e EG.

Il 20 giugno il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare in riferimento al dovere di rispettare “la persona, la sua dignità e il suo diritto alla riservatezza” come dettato dalla Carta dei doveri con una serie di contestazioni che qui integralmente si richiama.

Il Consiglio delibera di segnalare all'Ordine del Lazio, per competenza territoriale, gli articoli per le parti a firma delle giornaliste Cavalli e Piccolillo.

Il 14 settembre Mieli chiede al Consiglio di astenersi perché ha mostrato nei suoi confronti “una prevenzione” a suo avviso documentata dalla decisione assunta in relazione ad altra diversa vicenda (il CNOG ha già deliberato su tale ricorso riducendo la censura in avvertimento).

La difesa sottolinea che nella delibera

che gli ha comminato quella sanzione si fa riferimento ad una ‘inclinazione’ di Mieli a violare le regole tanto che gli è stato inoltrato un “avviso disciplinare con riferimento agli articoli pubblicati sul Savoiategate ...” (cioè sulla materia oggetto del presente giudizio).

Il Consiglio respinge la richiesta di astensione, ricordando tra l’altro che proprio Mieli è stato prosciolto dall’Ordine della Lombardia in un altro caso. Il Consiglio sospende, comunque, il procedimento in attesa che l’Ordine del Lazio si pronunci sulla responsabilità dei giornalisti estensori degli articoli.

Il 16 ottobre compare davanti al Consiglio Paolo Mieli, assistito dall’avv. Caterina Malavenda.

La difesa sostiene che le intercettazioni sono integralmente depositate e ritenute rilevanti dai magistrati inquirenti. L’omissione, possibile, dei nomi delle soubrette avrebbe scatenato la caccia alle “favorite” e avrebbe impedito “la totale conoscenza dei fatti essenziali ai fini di una corretta informazione”.

Il Consiglio sostiene che nell’articolo di Piccolillo le due soubrette sono “massacrate e messe alla berlina” (è una citazione di un più ampio discorso – contenente anche l’affermazione che è “da vigliacchetti prendersela con i giornalisti” – fatta da un membro dell’authority della privacy, Mauro Paissan).

Il Consiglio ritiene che il direttore avrebbe ben potuto disporre “l’oscuramento dei nomi e delle foto” delle soubrette; precisa che “*la delibera di archiviazione adottata da un Consiglio (quello del Lazio) non può produrre certamente alcun effetto di giudicato*” e, quindi, l’OdgL può pronunciarsi nei confronti dell’incolpato anche se è stata

decisa la non responsabilità dell’articolista. Peraltro, il direttore risponde anche dei titoli, oltre che degli articoli.

Non c’è omesso controllo laddove non c’è responsabilità disciplinare per l’autore dell’articolo delibera n. 41/08

Il Consiglio afferma che “*il riconoscimento del diritto-dovere di cronaca non può comportare il sacrificio del principio, costituzionalmente tutelato, del rispetto della reputazione e della dignità della persona umana. In conclusione, il*

Consiglio ritiene che le intercettazioni legali si possono pubblicare, ma non gli insulti e le offese contenute all’interno delle intercettazioni stesse” e per questo commina all’incolpato la sanzione della censura.

Il ricorso.

La difesa chiede il completo riesame del caso e richiama gli argomenti già esposti in sede regionale. Fa presente che i titoli non contengono i nomi delle interessate e che sarebbe stato scorretto non pubblicare le foto di persone che rilasciano dichiarazioni in una vicenda così tanto all’attenzione dell’opinione pubblica.

Mieli evidenzia il fatto che il Consiglio dell’OdgL, sospendendo il procedimento a suo carico in attesa che fosse definito dal Lazio quello sulle giornaliste Cavalli e Piccolillo, ha confermato l’assoluta rilevanza dell’esito di quel procedimento disciplinare. Ma poi non ha tenuto in alcun conto quella decisione. La responsabilità per omissione del direttore deriva da quella del giornalista. Ma se questi ha agito nel rispetto delle

norme penali e deontologiche, il direttore non può essere condannato.

Improprio è il riferimento al fatto che due colleghi diversi possano giudicare in maniera autonoma due soggetti incolpati degli stessi fatti. Ma nel caso specifico le responsabilità imputate a Mieli sono diverse da quelle delle due giornaliste.

La difesa segnala che su questi comportamenti non c'è mai stato alcun procedimento penale e lamenta che siano stati completamente ignorati nella motivazione della delibera alcuni elementi importanti. Ad esempio, il fatto che nell'articolo non c'è alcun riferimento esplicito alle ragioni dell'incontro tra Sottile (invitato per un caffè da EG a casa sua, che poi ricambiò la visita alla Farnesina) ed EG. Gli unici elementi riguardano l'ineleganza di affermazioni contenute nelle conversazioni tra Sottile e un dirigente Rai, eleganza che non è, però, materia dei procedimenti disciplinare.

I brani delle intercettazioni riguardanti EG e MM "erano essenziali per fornire ai lettori una informazione completa", resa tale anche offrendo alle interessate la possibilità di una contestuale presa di posizione.

Tutto ciò premesso (e più ampiamente trattato nel ricorso che qui si richiama integralmente), la difesa chiede il proscioglimento di Mieli o, in subordine, che gli sia comminata la più lieve sanzione dell'avvertimento.

Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo delibera n. 41/08

Il parere del P.G.

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano chiede di accogliere il ricorso.

Afferma, nel suo argomentato parere, che *"si sarebbe dovuta escludere la violazione deontologica ... che non pare prospettabile per omesso controllo ... una volta che l'accusa deontologica nei confronti del giornalista autore del medesimo articolo venga ritenuta insussistente o, come nel caso di specie, non venga neppure ritenuta formulabile"*.

Per quanto concerne i titoli e le fotografie di corredo, il P.G. afferma che *"non è ravvisabile una autonoma portata lesiva"*.

Nel corso della seduta del Consiglio Nazionale, l'avv. Caterina Malavenda, difensore di Paolo Mieli, ha illustrato le argomentazioni e le motivazioni contenute nel ricorso.

Considerazioni.

Nella delibera si cita – con espressioni che appaiono inutilmente polemiche – la decisione dell'Ordine del Lazio che, esaminate le posizioni, *"ha ritenuto di non dovere procedere perché le conversazioni telefoniche, anche se private, costituiscono uno degli elementi fondamentali per l'accertamento della verità su un caso che ha un evidente interesse pubblico"*.

Il Consiglio Nazionale concorda su una doglianza formulata dalla difesa di altro ricorrente, Belpietro (che si può estendere a Paolo Mieli essendo la delibera unica), secondo la quale la contestazione riguardava la pubblicazione dei nomi delle soubrette e la sanzione viene comminata per "gli insulti e le offese"

contenute nelle intercettazioni che, invece, quando sono “legali si possono pubblicare”.

Può apparire un sottile distinguo, ma si tratta di una evidente e non marginale difformità tra contestazione e motivazione della delibera con una conseguente violazione del diritto di difesa.

Entrando nel merito, si ritiene comunque di convenire con le conclusioni del Procuratore Generale.

Le intercettazioni in questione sono state effettuate nel rispetto della legge.

Il magistrato ne ha disposto l’inserimento negli ordini di custodia cautelare, ritenendo che anche i nomi delle persone non arrestate fossero essenziali per mettere a fuoco la vicenda e, nello specifico, la natura del reato contestato. Le stesse protagoniste – senza con questo esprimere giudizio alcuno – non si sono sottratte, indignate o preoccupate, alle attenzioni della stampa, ma si sono offerte alla stessa nell’immediato e in tempi successivi.

Il riscontro oggettivo dell’esistenza del reato poteva emergere agli occhi dell’opinione pubblica solo con la possibilità di fare un riscontro tra le affermazioni contenute nelle intercettazioni e quel che si verificava in Tv. Questo riscontro non era possibile senza la pubblicazione di quei nomi e verosimilmente il non riportarli avrebbe potuto alimentare – quanto meno nell’opinione pubblica che ha fiducia nell’operato della magistratura – un ingiusto quanto infondato sospetto su tante soubrette assolutamente estranee alla vicenda.

I titoli non appaiono in alcun modo, come sottolinea lo stesso P.G., tali da avere “una autonoma portata lesiva”.

Quanto alle foto, sulle quali la Procura esprime lo stesso giudizio, vale sottolineare che si tratta di normali fotografie che ritraggono le interessate in pose e atteggiamenti sicuramente più normali

Non c’è omesso controllo laddove non c’è responsabilità disciplinare per l’autore dell’articolo delibera n. 41/08

di quelle che abitualmente vengono riportate su molte riviste che vivono di gossip, senza che si ipotizzi a loro carico, se non raramente, alcuna violazione deontologica. Cosa che accade, verosimilmente, anche perché c’è la consapevolezza,

negli addetti al settore, che in molti casi non si tratti di scoop fotografici, ma di messe in scena pubblicitarie.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’avv. Caterina Malavenda, legale del ricorrente, a scrutinio segreto decide di accogliere il ricorso di Paolo Mieli. Così deciso in Roma l’11.6.2008.

4-20 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori - delibera n. 48/08

Con atto in data 7 aprile 2005, acquisito al protocollo del Consiglio Nazionale il 16 maggio 2005, col n.2055, il giornalista professionista Franco Fregni ha presentato ricorso avverso la deliberazione in data 8 febbraio 2005 con la quale il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna gli ha

comminato la sanzione disciplinare della censura.

Il procedimento disciplinare a carico del Fregni era stato avviato con deliberazione del 21.9.2004 dopo che il Consiglio dell'Ordine aveva esaminato i sottoelencati articoli apparsi sul quotidiano *'La Voce di Romagna'* - edizione di Forlì-Cesena, di cui il ricorrente è Direttore:

9 agosto 2004, ampio richiamo in prima pagina, dal titolo *"Perde i figli perché li ama troppo"* e articolo interno (pagina 9) dal titolo *"Il giudice le strappa i figli: li ama troppo"*;

10 agosto 2004, richiamo in prima pagina *'Figli strappati: solidarietà alla mamma'* e articolo interno (pagina 11) *'Voleva la villa, mi ha tolto i figli'*.

Il Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna aveva constatato che negli articoli sopra citati venivano indicati una serie di elementi (nome, cognome, età e professione della madre e del padre) ed aveva contestato al Fregni, quale direttore responsabile, di avere omesso il necessario controllo al fine di evitare la pubblicazione di dati atti ad identificare minori coinvolti in dispute familiari così violando i principi etici della professione segnatamente individuati negli artt 6 e 7 del codice deontologico; nell'art.25 della legge sulla privacy; nell'art.13 del Dpr 488/1988; nella Carta dei Doveri del '93; nell'art.16 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia firmata a New York il 20.11.1989 (legge italiana n.176/91).

Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori delibera n. 48/08

Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna considerava comunque il comportamento dell'incolpato contrario all'etica della professione giornalistica, in quanto riteneva che: - *gli articoli in questione vanno contro gli interessi dei minori coinvolti in una disputa familiare;* - *la pubblicazione delle generalità dei genitori (nome, cognome, età e professione di entrambi) sono infatti espressamente proibite dalla Carta dei doveri del giornalista del 1993 e dalla Carta di Treviso del '90 e violano, tra le altre, la legge sulla privacy.*

Il Consiglio rilevava, altresì, che il Fregni, quale direttore responsabile, aveva omesso il necessario controllo e, del resto, ha ammesso di avere avuto delle perplessità circa la pubblicazione della vicenda, asserendo di avere insistito sulla necessità di raccogliere le testimonianze del marito, ed ha confermato che nell'articolo vi sono elementi (nome del padre, luogo di residenza ecc.) da lui non autorizzati. Ha comunque accampato l'attenuante che in quei giorni, pur essendo in contatto telefonico con l'autrice dell'articolo, non era presente al giornale.

Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna comminava a Franco Fregni la sanzione della censura.

Nel suo ricorso, Franco Fregni ha chiesto di revocare la sanzione della censura e, in via subordinata, di revocare la sanzione della censura e di comminare la minore sanzione dell'avvertimento, richiamando preliminarmente quanto affermato nella memoria difensiva inviata al Consiglio dell'Ordine e che di

seguito si riassume:

- era stato messo al corrente della vicenda personale di Simona Pletto (persona di cui si narrava la vicenda negli articoli in questione) dall'autrice degli articoli, Fausta Mannarino;
- aveva mostrato subito perplessità sulla pubblicazione della storia, per il fatto che essa coinvolgesse minori ed una collaboratrice (appunto, la Pletto) del giornale;
- era stato convinto dalla Mannarino circa il rilievo pubblico assunto dalla vicenda;
- aveva espressamente avvertito l'autrice del pezzo sulla delicatezza della storia, stante il coinvolgimento di soggetti minori;
- era stato nell'impossibilità di leggere l'articolo prima dell'uscita del giornale a causa della festività (domenica) che precedeva il giorno dell'avvenuta pubblicazione del pezzo giornalistico (lunedì 9 agosto 2004);
- aveva tuttavia adottato le precauzioni necessarie a che l'articolo uscisse nel rispetto dei principi normativi e deontologici, telefonando più volte alla redazione durante la giornata di domenica;
- aveva ricevuto assicurazioni in merito sia dalla Mannarino che da Vittorio Pietracci, entrambi caporedattori.

Dopodiché il ricorrente ha formulato dei rilievi in diritto ed in fatto, che qui di seguito si riassumono:

- insufficiente motivazione del provvedimento: non risultano esposti gli elementi posti alla base della decisione, senza portare alcun riscontro probatorio a sostegno della stessa, in quanto non sono indicate le 'asserite e mai dimostrate violazioni che il direttore avrebbe posto in essere'. A parere del ricorrente non si comprende il processo logico da cui la decisione è scaturita ed a soste-

gno della tesi sul vizio del provvedimento ha citato la Sentenze della Corte di Cassazione Sez. V n.12542/01 e Sez.III n.3928);

- errata valutazione degli elementi probatori: vi è un vizio nella motivazione della delibera, in quanto *"la comminatoria della censura si fonda sull'asserita omissione di controllo da parte del Direttore"*.

Sulla pubblicazione delle foto dei due bambini il ricorrente ha eccepito che uno era in secondo piano rispetto all'altro e perciò irricognoscibile, mentre *"l'altro, in posizione privilegiata ma con il volto 'pixelato' e quindi anch'esso impossibile da riconoscere nella propria identità"*.

Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori delibera n. 48/08

so impossibile da riconoscere nella propria identità".

Il nome del padre venne pubblicato solo nel primo articolo, mentre il giorno successivo venne riportato solamente quello della madre e le iniziali

di quello del padre.

"Ciò - è scritto nel ricorso - a rappresentare la totale buona fede e correttezza a cui il direttore ha sempre improntato il proprio operato".

Inoltre, l'assenza dal giornale durante la giornata di domenica lo rende in posizione estranea a qualsiasi tipo di responsabilità. In proposito, ha aggiunto: *"Ed invero non sorge alcun dubbio sul diritto spettante al direttore Franco Fregni di poter usufruire della domenica quale giornata non lavorativa, tanto più che lo stesso aveva affidato la pubblicazione del pezzo a Fausta Mannarino ed a Vittorio Pietracci, entrambi caporedattori..."*.

In proposito, ha richiamato anche la sentenza della Corte di Cassazione Sez.

V n.10496/97, quindi ha rilevato che non ricorre il caso dell'art. 53 della legge n.69 perché la censura va comminata in presenza di *'abuso o mancanze di grave entità'*.

Infine, si è chiesto se la presenza in seno al Consiglio del sig. Tonelli, col quale il ricorrente ha controversie legali, non possa, anche involontariamente, aver fatto mancare lo spirito di serenità e di terzietà necessario a giudicare.

La Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bologna, con provvedimento in data 6.10.2005, a firma dell'Avvocato Generale, pronunciandosi sul ricorso del Fregni, ha espresso parere contrario all'accoglimento del ricorso osservato, tra l'altro, che: *"per sua stessa ammissione, il Fregni si limitò ad esprimere*

Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori delibera n. 48/08

'qualche perplessità' sulla pubblicazione della vicenda, nella quale aveva la consapevolezza del coinvolgimento dei minori; mentre al contrario era suo dovere, nell'ambito delle funzioni di controllo, vietare di rendere pubblici quei dati (nome, età e professione dei genitori, luogo di residenza, fotografia dei minori, benché schermata) da cui era agevole risalire alla loro identità".

Il ricorrente, assieme al proprio legale, si è presentato dinanzi al Consiglio Nazionale illustrando e sviluppando le argomentazioni contenute nel ricorso.

CONSIDERAZIONI

La vicenda prende le mosse da una di-

sputa familiare tra una giornalista, peraltro collaboratrice del giornale, ed il marito, che sfocia nella decisione del magistrato di sottrarre i figli alla madre *'per troppo affetto'*, a seguito di crisi di anoressia di cui soffriva la donna.

In tale contesto si inserisce la pubblicazione degli articoli, che hanno dato origine al procedimento disciplinare e per i quali il direttore Franco Fregni è stato chiamato a rispondere di omesso controllo.

Va subito affermato che il modo in cui il giornale ha gestito la vicenda appare censurabile, per il clamore che ha suscitato e per l'esposizione mediatica cui ha esposto i protagonisti della vicenda.

Lomazzo è un piccolo comune di poco più di settemila abitanti nel quale è ipotizzabile che tutti si conoscano per cui la pubblicazione delle generalità dei genitori e della foto della madre e dei figli (anche se la foto di uno dei due ha il volto *'pixelato'*) consente di individuare subito i protagonisti della vicenda o, addirittura, di indicarli.

Tutte le norme deontologiche o di legge citate dal Consiglio dell'Ordine dell'Emilia Romagna, quindi, risultano violate, non ultime quelle sulla privacy che non consentono di rendere pubbliche determinate patologie o infermità.

Atteso che, per l'autrice dell'articolo, Fausta Mannarino, è stato interessato l'Ordine del Trentino Alto Adige, presso cui è iscritta, va valutata la posizione del direttore, in ordine alle eccezioni dallo stesso sollevate nel ricorso.

Ebbene, il provvedimento è ampiamente motivato col richiamo ai doveri di controllo che un direttore deve esercitare e non si può ritenere che Fregni abbia garantito il doveroso controllo col

fatto che abbia manifestato subito perplessità sulla pubblicazione della storia, per il fatto che essa coinvolgesse minori ed una collaboratrice; che avesse espressamente avvertito l'autrice del pezzo sulla delicatezza della storia, stante il coinvolgimento di soggetti minori; che avesse tuttavia adottato le precauzioni necessarie a che l'articolo uscisse nel rispetto dei principi normativi e deontologici, telefonando più volte alla redazione durante la giornata di domenica.

Difatti, tutti questi accorgimenti, che asserisce di aver posto in essere, non hanno spiegato effetti, nonostante egli fosse preventivamente a conoscenza che la delicata questione sarebbe stata trattata sul giornale da lui diretto.

Altra questione da considerare è quella relativa al suo diritto al riposo domenicale, che non è in discussione, ma, nel beneficiare di tale giorno, non si è avvalso della facoltà di delegare ad altri la responsabilità del controllo del giornale, come si evince da quanto da lui stesso dichiarato, di aver telefonato più volte la domenica e di avere affidato la pubblicazione del pezzo a Mannarino e ad altro caporedattore e non, si badi bene, la responsabilità del giornale.

Senza considerare che il giorno successivo, quando fu pubblicato il giornale con l'altro articolo sulla vicenda, era regolarmente in sede.

Ultima eccezione sollevata: il rapporto col consigliere Tonelli.

Ebbene, risulta dal verbale del 14 dicembre 2004 che al ricorrente è stata data lettura di una nota con cui il consigliere Tonelli informava il presidente dell'Ordine che su tutta la vicenda si sarebbe astenuto come aveva già fatto in sede di apertura del procedimento disciplinare.

Alla luce di quanto innanzi, deve essere riaffermata la responsabilità del direttore Franco Fregni in ordine alle violazioni a lui ascritte.

Quanto alla entità della sanzione, il Consiglio Nazionale non ritiene possa essere accolta la richiesta subordinata di giungere all'avvertimento. Ci si trova dinanzi, infatti, a mancanze di grave entità per le quali la censura, così come previsto dall'art.53 della legge ordinistica, appare la sanzione adeguata.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito il ricorrente assistito dal suo legale, a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso del sig. Franco Fregni.

Così deciso in Roma l'11.6.2008.

4-21 Elettorali - La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge istitutiva - delibera n. 17/08

Il giornalista Francesco Abruzzo ricorre avverso le operazioni elettorali svoltesi in Lombardia nel maggio scorso.

L'atto investe tutte le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale, del Collegio dei Revisori dei conti e del Consiglio Nazionale e contiene la richiesta di sospendere "per gravi motivi l'esecuzione della proclamazione degli eletti".

Il ricorrente contesta quelle che definisce "dimissioni a catena" di alcuni candidati al ballottaggio; chiede di annullare, conseguentemente, la proclamazione degli eletti con ritorno in carica del vecchio Consiglio regionale e dei vec-

chi consiglieri nazionali e con fissazione della data per il rinnovo delle operazioni elettorali.

Quanto alla chiesta sospensiva, essa si appalesa del tutto immotivata con riferimento al ricorso di che trattasi. Motivazioni, condivisibili o meno, si riscontrano invece nel ricorso proposto dallo stesso giornalista Abruzzo e per la stessa fattispecie al Tar della Lombardia.

In relazione proprio a quest'ultimo ricorso, in questa sede può soltanto ribadirsi il difetto di giurisdizione dal momento che la materia è regolata da una legge speciale qual è quella istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti e pertanto la competenza è proprio del Consiglio Nazionale dell'Ordine.

In questo senso si è già pronunciato il Tar Lombardia dichiarando inammissibile il ricorso a firma Francesco Abruzzo (e Domenico Tedeschi) per difetto di giurisdizione.

Quanto al ricorso presentato a questo Consiglio Nazionale, esso, nella sostanza, è infondato.

E ciò perché, indipendentemente dal fatto che siano o meno intervenuti accordi tra gruppi di iscritti – come sostiene l'interessato – in ordine alle successive votazioni da effettuare, e segnatamente quelle in sede di ballottaggio, è da stigmatizzare che un giornalista indicato come partecipante ad un ballottaggio ha il diritto, tanto inviolabile quanto insopprimibile, di non partecipare alla competizione elettorale.

**Elettorali -
La materia
elettorale
è regolata
da una lex
specialis qual
è la legge
istitutiva
delibera
n. 17/08**

Il Consiglio Nazionale ha già avuto modo di osservare, proprio in relazione ad un ricorso elettorale relativo alle operazioni di voto svoltesi in Lombardia nel 1995, che *“il diritto di elettorato passivo comporta necessariamente la facoltà di rinunciare alla candidatura: la facoltà di rinuncia ... fa parte del contenuto essenziale di ogni diritto; ed a maggior ragione, si può dire, deve far parte di un diritto il cui esercizio, come nel caso di specie, avviene ope legis, e quindi a prescindere da una espressa manifestazione di volontà del soggetto che ne è titolare. Altrimenti il diritto si trasforma in dovere.*

Ne scaturisce che l'opposto diritto di elettorato attivo (che spetta a tutti gli iscritti all'Ordine ed implica la facoltà di indirizzare la propria scelta nei confronti del candidato preferito) trova un limite insormontabile nella facoltà di rinuncia dell'eligendo alla propria candidatura.

Va da sé che l'esclusione di un giornalista dal novero degli eleggibili, per sua espressa rinuncia alla candidatura, non comporta una violazione del diritto di elettorato attivo dei colleghi, ed anzi (almeno nelle ipotesi in cui l'esclusione interviene nel corso delle elezioni e prima della proclamazione degli eletti come nel caso di specie), addirittura lo salvaguarda consentendo che la scelta degli elettori venga <utilmente> indirizzata”.

Per completezza, non possono non essere evidenziati alcuni fatti che si ricavano dai verbali del seggio elettorale, ma non eccepiti da alcuno in riferimento a illegittimità e/o violazioni di legge.

Dalla lettera di convocazione si ricava che l'assemblea degli iscritti era stata fissata in prima convocazione *“per do-*

menica 13 maggio 2007 (dalle 10 alle 18 ...)”.

Nel verbale del 13 maggio si legge tra l’altro: *“Domenica 13 maggio 2007, alle ore 8,30-9 ... con il presidente Francesco Abruzzo, con il consigliere segretario Sergio d’Asnach, sono presenti i giornalisti Luisa Nicosia, Pierpaolo Cantù, Matilde Mugellini e Gennaro Scarpato. Il giornalista Gaspare Basile, presente alle ore 7,30, si è allontanato per esigenze personali di lavoro, lasciando una lettera giustificativa, ma ha dichiarato la piena disponibilità ad assumere la presidenza dell’ufficio-seggio elettorale”*.

E’ agevole osservare che non si sarebbe potuto procedere ad alcuna incombenza di legge (scegliere tra gli elettori presenti i componenti il seggio con nomina a presidente del più anziano, per iscrizione, tra loro – art.5 legge ordinistica) prima delle ore 10.

Addirittura alle ore 7,30 il giornalista Basile, poi allontanatosi per motivi di lavoro, ha dato per iscritto la disponibilità ad assumere la presidenza del seggio.

Comunque, lo stesso Basile, poi, viene nominato presidente del seggio; scrutatori vengono nominati quanti si trovavano nei locali dell’ordine, sede del seggio elettorale, tra le ore 8,30 e le 9. Inoltre risultano nominati due vice presidenti (tale figura non è contemplata dal richiamato art.5 della legge ordinistica).

Ma c’è di più: si legge nel verbale del seggio che *“il presidente Abruzzo, considerato l’alto numero dei potenziali elettori e al fine di sveltire le operazioni di voto e di scrutinio, si riserva di indicare (entro mercoledì 16 maggio 2007) il nome degli scrutatori aggrega-*

ti occorrenti sulla base dell’esperienza maturata nelle passate consultazioni”.

E’ appena il caso di osservare che anche la nomina di scrutatori aggregati sarebbe dovuta scaturire, per analogia, da scelte operate in sede assembleare.

Ed ancora: *“il seggio viene regolarmente aperto alle ore 10 e rimane operativo per otto ore sino alle ore 18”*.

Si osserva che alle 10, ovvero in coincidenza dell’orario di convocazione dell’assemblea, non si sarebbe potuto procedere all’apertura del seggio perché non ancora espletate tutte le propedeutiche incombenze

di legge della fase assembleare (scelta e nomina dei componenti il seggio elettorale, insediamento dello stesso seggio, presa in consegna dei materiali utili e necessari per l’espletamento della consultazione elettorale, vidimazione schede, accertata idoneità dei locali).

**Elettorali -
La materia
elettorale
è regolata
da una lex
specialis qual
è la legge
istitutiva
delibera
n. 17/08**

Infine: le operazioni elettorali si sono concluse il 29 maggio con la proclamazione degli eletti.

Nel relativo verbale, però, viene riportata una lettera trasmessa dal notaio Carminati in data 30 maggio 2007.

Resta inspiegabile come una lettera del 30 possa essere riportata in un verbale che avrebbe dovuto recare la data del giorno prima. Ma nello stesso verbale non si riscontra né l’ora né la data di chiusura.

Si dà atto che i sottoelencati consiglieri dichiarano di non partecipare al voto

pur restando in aula: Pierpaolo Bollani, Sergio Borsi, Maria Teresa Celotti, Dario Collio, Rino Felappi, Paolo Ferrari, Laura Incardona, Stefano Jesurum, Giacomo Metta, Stefano Natoli, Saverio Paffumi, Filippo Poletti, Marco Roncali, Michele Urbano, Luigi Vigevano e Marco Volpati.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide:

- 1) di dichiarare assorbita nel merito la istanza di sospensiva;
 - 2) di respingere il ricorso presentato dal giornalista Francesco Abruzzo.
- Così deciso in Roma il 13.3.2008.

4-22 Termini ordinatori - termini perentori - delibera n. 33/08

Il sig. Cristiano Antonini ricorre avverso la delibera adottata il 12 settembre 2007 dal Consiglio regionale del Veneto e con la quale è stata disposta la cancellazione dall'albo, elenco pubblicisti, per non documentata attività in sede di revisione.

Nell'unico motivo addotto nel ricorso a sua firma, l'Antonini sostiene la nullità dell'impugnata delibera per essergli stata notificato l'atto oltre il termine di 15 giorni previsto dall'art.30 della legge ordinistica.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

E' costante e consolidata giurisprudenza che il termine di 15 giorni previsto dalla legge 3.2.1963 n.69 abbia carattere ordinatorio e non perentorio.

Anche perché – come si è più volte sottolineato nelle decisioni di questo CNOG – quando la legge ha voluto classificare “perentorio” un termine, lo ha specificamente fatto (art.59 regolamento di attuazione della legge ordinistica).

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso del sig. Antonini. Così deciso in Roma il 22 aprile 2008.

4-23 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari - delibera n. 37/08

La giornalista pubblicista Anna Maria Lo Presti ricorre avverso la delibera adottata il 23 aprile 2004 dal Consiglio regionale della Sicilia e con la quale le è stata inflitta la sanzione disciplinare della censura per aver “*commesso un abuso di grave entità, consistente nell'aver manovrato e usato un intero numero di un giornale ... e alcuni articoli di una successiva edizione ... per attaccare una singola persona, alla quale non è stata data possibilità alcuna di replicare alle pesanti accuse che le venivano rivolte*”.

Ad Anna Maria Lo Presti, direttore de “L'Altro Giornale”, è contestato di avere sferrato, attraverso quel giornale, duri attacchi (si leggono espressioni del tipo “*mercenario estremista*”, “*piccola stupida pedina*”, “*manipolato, usato e forse venduto*”, “*stolto e venduto*”, “*avvocatucolo*”) a Marcello Scurria, avvocato pubblicista di Messina, tra i promotori di una iniziativa conclusasi con

le dimissioni dell'allora sindaco di Messina, Giuseppe Buzzanca (edizioni del 29 novembre 2003 e successive).

Preliminarmente la ricorrente eccepisce quella che considera la nullità insanabile della delibera impugnata, alla luce dell'art.158 del c.p.c. e dell'art.525 secondo comma del c.p.p., in quanto, afferma, il relatore Fabio Tracuzzi, dato presente nel verbale, era in realtà assente fino a dopo la sua audizione. Tanto che è stato sostituito nell'incarico dal consigliere Riccardo Arena. Il dato emerge incontestabilmente dal verbale della riunione del Consiglio. Tracuzzi è intervenuto dopo l'audizione ed ha partecipato alla decisione.

La ricorrente lamenta inoltre che il Consiglio regionale non abbia tenuto conto del fatto che, in riferimento agli episodi dai quali sono scaturite le contestazioni a suo carico, sono pendenti quattro diversi procedimenti penali, in un intreccio di querele che vedeva Lo Presti ora querelata (da Scurria), e tre da lei contro Scurria e contro un gruppo di giornalisti firmatari di un primo esposto contro di lei, trattato dall'Ordine della Sicilia assieme a quello di Scurria.

Nel merito, poi, la ricorrente sostiene di avere legittimamente esercitato il suo diritto di satira politica "con l'apposizione della gerenza <antiscurria> nel numero de <L'Altro Giornale> del 29 novembre 2004" e il suo diritto di satira e di critica politica "con i pezzi e gli articoli contestatimi".

Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Palermo, nelle sue conclusioni rese a norma dell'art.61 della legge ordinistica, chiede di respingere il ricorso.

Con memoria del 15.10.2004, la Lo Presti ha insistito nelle eccezioni formulate, rinnovando la richiesta di accoglimento.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Il Consiglio Nazionale non ritiene fondata la eccepita nullità della delibera impugnata derivante dalla asserita mutata composizione del collegio. Il collegio, infatti, è rappresentato dal Consiglio dell'Ordine che si riunisce validamente se è presente il numero legale necessario e può validamente riunirsi sullo stesso caso perfino in sedute successive con presenze non perfettamente coincidenti.

Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari delibera n. 37/08

Qualsiasi consigliere, intervenuto in una fase successi-

va, può consultare gli atti, prendere visione delle testimonianze e delle dichiarazioni verbalizzate, sollecitare chiarimenti e maturare il personale convincimento con il quale concorrere alla decisione consiliare anche grazie alle informazioni che il presidente o il relatore forniscano nella illustrazione del caso specifico.

Questo perché il procedimento dinanzi al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, avendo natura meramente amministrativa, rimane sottratto alla norma sulla unità e continuità della formazione del collegio giudicante.

Il Consiglio non ritiene, altresì, che la presenza di quattro procedimenti penali sia ostativa alla definizione del procedimento in sede disciplinare.

L'azione disciplinare, infatti, è autonoma rispetto a quella penale stante la diversità dei presupposti e delle finalità. Non va infatti confusa con la punibilità in sede penale la inconciliabilità con la dignità e il decoro della professione dei fatti e delle azioni addebitate essendo pacifico che la sfera della deontologia è ben più ampia dell'illecito penale e un medesimo fatto che non costituisca reato può essere in contrasto con le norme deontologiche e come tale sanzionabile. Per di più, nel caso di specie, si fa riferimento ad una documentazione formale e incontestabile quali sono gli articoli de "L'Altro Giornale".

Infine, questo Consiglio non ritiene di poter condividere l'opinione della ricorrente circa il carattere satirico delle espressioni come quelle sopra citate a titolo esemplificativo.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato come il requisito della correttezza della forma espositiva (cosiddetta continenza) sussiste non solo per l'informazione di cronaca, ma anche per i commenti di natura critica e per la satira.

Il diritto di critica non può mai sconfinare nella pura contumelia e deve essere sempre esercitato negli spazi strettamente necessari e in modo tale da non trascendere in attacchi e aggressioni personali.

Anche il diritto di satira, quale particolare forma del diritto di critica, non può essere sganciato da ogni limite di forma espositiva.

Se si accettasse la tesi della ricorrente, peraltro, la satira potrebbe essere un comodo strumento per offendere e calunniare, cioè un inaccettabile paravento dinanzi agli obblighi deontologici.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, visto ed applicato l'art.43, 4° comma, del regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di competenza del CNOG (*"Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente che abbia chiesto di essere ascoltato o del suo legale rappresentante, il Consiglio nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo possesso"*), a scrutinio segreto decide di respingere il ricorso della sig.ra Anna Maria Lo Presti.

Così deciso in Roma il 22.4.2008.

4-24 Revisione Albo - delibera n. 49/08

Il giornalista Calogero Urruso ricorre avverso la delibera adottata dal Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Valle d'Aosta in data 8.6.2006 e con la quale è stata disposta la sua cancellazione dall'elenco dei pubblicisti.

A seguito della periodica revisione degli elenchi, infatti, il Consiglio delibera la cancellazione di Urruso perché (questa è la motivazione in delibera) *"l'attività... svolta non è stata regolarmente retribuita"*.

Urruso aveva dichiarato che la sua è una *"attività di direttore responsabile per testate editate da società da me controllate. Svolgo la mia attività giornalistica senza percepire compenso"*.

Lo stesso Urruso aveva precisato che si tratta di *"giornali di annunci economici editi dalla Gemeco (di cui sono amministratore unico), incontri proibiti, an-*

nunci intimi”, spiegando che gli argomenti trattati sono “*annunci erotici*”.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Nell’atto a sua firma Urruso, in un inciso, afferma che la decisione del Consiglio della Valle d’Aosta non gli è stata “trasmessa”.

Ne è, comunque, venuto a conoscenza, in tutta evidenza, tanto che presenta ricorso al CNOG. In ogni caso, è evidente che il ricorrente equivoca perché ammette di aver ricevuto quella che definisce una “lettera” notificatagli, precisa, “il 16 giugno 2006”, lettera che è firmata dal presidente e dal segretario dell’Ordine.

Il ricorrente lamenta anche la “violazione e falsa applicazione” delle norme perché l’intero procedimento sarebbe avvenuto, a suo avviso, senza le garanzie necessarie atte, tra l’altro, ad assicurare il contraddittorio e la possibilità di prendere visione degli atti del procedimento.

Il procedimento di revisione si apre con la richiesta di documentazione (è quella la notifica dell’apertura di una istruttoria) e si fonda esclusivamente sulla valutazione della documentazione liberamente prodotta dall’interessato che ha il dovere di dichiarare la verità e l’interesse a fornire tutto ciò che è in suo possesso.

Il ricorrente non lamenta la mancata valutazione di quanto ha prodotto né dichiara, neanche nel ricorso, di essere in grado di esibire altra documentazione. Infondata risulta, quindi, anche l’ipotesi subordinata del ricorrente che fa confusione tra procedimento di revisione per il mantenimento dell’iscrizione e ri-

chiesta di iscrizione (per la quale si fa una domanda apposita e una valutazione degli articoli prodotti che il Consiglio può ritenere non adeguati e, quindi, può sollecitare una integrazione della documentazione).

L’istruttoria del Consiglio della Valle d’Aosta risulta, a parere di questo Consiglio Nazionale, rispondente alle norme.

Il ricorrente ha avuto la possibilità di produrre tutto ciò che riteneva utile per il mantenimento dell’iscrizione ed è stato lui a dichiarare la mancanza di un requisito essenziale, quello della retribuzione.

Revisione Albo delibera n. 49/08

La validità della doglianza sul diverso trattamento che avrebbe avuto nella

precedente revisione, dopo la quale gli venne mantenuta l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti, appare smentita dallo stesso ricorrente.

In quella autocertificazione del 28/11/2002, infatti, Urruso non scriveva che aveva lavorato “senza percepire compenso”, ma dichiarava che aveva avuto una posizione Inps, specificava tra le altre attività che i suoi periodici facevano “informazione aziendale, politica, economica” ed annunciava: “Prossimamente verrò assunto come giornalista da una mia azienda”.

Il Consiglio, nel caso specifico, segnala che la mancata retribuzione ha comportato e comporta vantaggi fiscali per il direttore-editore-proprietario-amministratore ed ha comportato e comporta un danno previdenziale per l’INPGI. E’ lo stesso ricorrente, infatti, ad affermare che il suo lavoro è remunerato “attraverso gli utili che comunque gli spetta-

no in qualità di editore/proprietario”, sottoposti a diverso regime fiscale e esenti da ogni valutazione previdenziale.

Il Consiglio Nazionale, infine, ritiene di dover segnalare un altro aspetto relativo a pubblicazioni come quelle dirette dal ricorrente.

Sarebbe opportuna una riflessione più ampia se le testate che pubblicano solo annunci (non necessariamente erotici) comportino attività giornalistica oltre

che rispondere ad una esigenza di legge che impone, anche per esse, la presenza di un direttore responsabile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l’interessato, decide di respingere il ricorso del sig. Calogero Urruso.

Così deciso in Roma l’11.6.2008.

**5.APPENDICE
(CONTENUTA NEL CD-ROM)**

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

SOMMARIO:

A - DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1. Esimenti al reato di diffamazione a mezzo stampa

1.1. Diritto di cronaca: limiti

1.1.1. Verità

1.1.2. Interesse pubblico

1.1.3. Continenza

1.2. Diritto di critica

1.3. Diritto di satira

2. Diffamazione a mezzo stampa e casistica

3. Responsabilità per omesso controllo

B - ORDINE DEI GIORNALISTI

C - LAVORO GIORNALISTICO

D - UFFICI STAMPA

A) DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1. ESIMENTI AL REATO DI DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA

1.1. DIRITTO DI CRONACA: LIMITI

Libertà di informazione - Art. 10 Convenzione europea diritti dell'uomo.

La stampa gioca un ruolo fondamentale in una società democratica e al diritto di comunicare fatti di interesse generale corrisponde un diritto del pubblico a ricevere tali informazioni. Tale diritto, protetto dall'art. 10, comprende anche la tutela delle modalità di espressione proprie del linguaggio giornalistico, tra le quali rientrano anche una certa dose di esagerazione o di provocazione, nei limiti del rispetto dell'altrui reputazione e della verità dei fatti esposti. Questi principi devono essere adattati anche in relazione alla qualità personale del destinatario della critica: in quanto uomo politico e personaggio pubblico, egli si espone necessariamente ad un controllo attento dei suoi atti e gesti, dovendo mostrare una tolleranza maggiore nei confronti della critica altrui, specie se diretta contro atti o dichiarazioni rese in veste istituzionale.

Corte europea dir. uomo, sez. II, 17 luglio 2008 n. 42211 in Cass. pen. 2008, 11, 4411

Limiti del diritto di cronaca.

Rilevanza sociale, verità obiettiva e continenza esigono rispetto anche da chi diffonde via internet una notizia pur non essendo giornalista; solo l'esistenza di tali presupposti, infatti, attribuisce efficacia scriminante ai diritti di cronaca e critica da chiunque e con qualsiasi mezzo esercitati (nella specie, la Cassazione ha annullato con rinvio, sia pur ai soli fini civili, un verdetto d'appello che aveva assolto una donna dal delitto di diffamazione aggravata in danno di un'importante azienda chimica per aver pubblicato su un sito ambientale il contenuto di una denuncia da lei presentata all'autorità giudiziaria nei confronti della predetta società; per la

Corte, infatti, il giudice di secondo grado avrebbe dovuto accertare se l'imputata - nell'immettere la notizia "in rete" - aveva rispettato i parametri elaborati dalla giurisprudenza per mettere al riparo dalla perseguibilità chi fa informazione anche in maniera critica).

Cassazione penale, sez. V, 1 luglio 2008 n. 31392 in Guida al diritto 2008, 40, 87

Intervista giornalistica – Presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca.

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione con mezzi di comunicazione di massa, in relazione a intervista ove il giornalista si sia limitato a riportare senza modifiche o commenti le parole effettivamente dette dall'intervistato, presupposti per l'applicabilità dell'esimente del diritto di cronaca sono: a) la verità del fatto che l'intervistato abbia effettivamente formulato, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista, le espressioni riportate, che è da escludersi quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano dolosamente o colposamente taciute altre, idonee ad alterarne sostanzialmente il significato, ovvero quando, mediante accostamenti suggestivi di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte o a mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, l'intervista venga a risultare presentata in termini oggettivamente idonei a creare nel lettore o nell'ascoltatore una falsa rappresentazione della realtà dalla medesima emergente; b) sussistenza, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione o ad altri caratteri dell'intervista, di indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione.

Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008 n. 10687, in Guida al diritto 2008, 31, 81

Intervista giornalistica.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è applicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca alla condotta del giornalista che, pubblicando «alla lettera» il testo di una intervista, riporti dichiarazioni del soggetto intervistato oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, a condizione che la qualità dei soggetti coinvolti, la materia della discussione ed il più generale contesto in cui le dichiarazioni sono state rese presentino, sulla base di una valutazione riservata al giudice di merito (insindacabile in sede di legittimità se sorretta da logica ed adeguata motivazione), indiscutibili profili di interesse pubblico all'informazione, tali da far prevalere sulla posizione soggettiva del singolo il diritto di informare del giornalista.

Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008 n. 10686, in Giust. civ. Mass. 2008, 4, 630

1.1.1. VERITA'

Cronaca giudiziaria – Notizia di un provvedimento giudiziario.

La cronaca giudiziaria è lecita quando diffonda la notizia di un provvedimento giudiziario, mentre non lo è quando le informazioni da esso desumibili siano uti-

lizzate dal giornalista per effettuare ricostruzioni o ipotesi giornalistiche autonomamente offensive, giacché, in tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare le notizie e non può certo esibire il provvedimento giudiziario quale unica fonte di informazione e di legittimazione dei fatti riferiti. In altri termini, nel caso della cronaca giudiziaria, se il giornalista si limita a dare notizia dell'adozione del provvedimento giudiziario relativo a un determinato fatto, la notizia che egli diffonde non è quella del fatto in sé e della verità storica di tale fatto, ma quella che concerne l'esistenza del provvedimento giudiziario, onde la condotta del giornalista è scriminata proprio perché si limita a porre il lettore di normale avvedutezza nella condizione di comprendere che la condotta avente rilevanza penale di cui riferisce è comunque soltanto l'oggetto di un determinato provvedimento giudiziario, magari destinato ad avere ulteriori sviluppi. Mentre se il giornalista riporta un fatto riguardato da un provvedimento giudiziario e lo rilancia come fatto realmente verificatosi va esente dal reato di diffamazione solo quando dia la prova della verità del fatto stesso e, comunque, per potersi avvalere della scriminante in via putativa, egli è tenuto a effettuare e dimostrare di avere effettuato i necessari controlli di veridicità prima di pubblicare la notizia.

Cassazione penale, sez. V, 21 ottobre 2008 n. 44522, in Guida al diritto 2009, 4, 101

Cronaca giudiziaria – Onere di verifica del giornalista.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la cronaca giudiziaria può ritenersi lecita, con conseguente applicabilità della relativa esimente, solo quando sia esercitata correttamente, limitandosi a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o a commentare l'attività investigativa o giurisdizionale. Invece, quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario siano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o a sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive, il giornalista deve assumersi l'onere di verificare le notizie, onde, pur essendo lecito che il giornalista possa reinterprete i fatti, nel contesto di un'autonoma ricostruzione giornalistica che presenti i connotati di un ragionamento logico e coerente, l'esimente è inapplicabile quando l'informazione fornita si sia sostanziata in una notizia non vera.

Cassazione penale, sez. V, 17 luglio 2008 n. 38262 in Guida al diritto 2008, 45, 84

Cronaca giudiziaria – Ricostruzioni o ipotesi giornalistiche – Onere del giornalista di verificare la notizia.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la cronaca giudiziaria è lecita quando venga esercitata correttamente, limitandosi il giornalista a diffondere la notizia di un provvedimento giudiziario in sé ovvero a riferire o commentare l'attività investigativa o giurisdizionale; non lo è, invece, quando le informazioni desumibili da un provvedimento giudiziario vengano utilizzate per ricostruzioni o ipotesi giornalistiche tendenti ad affiancare o sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti e autonomamente offensive. In tal caso, il giornalista deve assumersi direttamente l'onere di verificare la notizia e di dimostrar-

ne la pubblica rilevanza, non potendo invece reinterpretare i fatti nel contesto di una autonoma e indimostrata ricostruzione giornalistica.

Cassazione penale, sez. I, 28 gennaio 2008 n. 7333, in Guida al diritto 2008, 14, 81

Vicenda giudiziaria di anni prima – Ricostruire il percorso processuale – Onere del giornalista.

Il cronista, che intenda dar conto di una vicenda la quale implichi risvolti giudiziari accaduti molto tempo addietro, ha l'obbligo di ricostruire l'intero e non sempre prevedibile percorso processuale della vicenda, utilizzando tutte le possibili fonti informative; in quanto ogni individuo coinvolto in indagini di natura penale è titolare dell'interesse primario a che, caduta ogni ragione di "sospetto", la propria immagine non resti offesa da notizie di stampa che riferiscano dell'iniziale coinvolgimento ed ignorino, invece, l'esito positivo delle indagini stesse. L'omissione di qualsiasi verifica sull'iter processuale, che si è concluso con la piena assoluzione del soggetto interessato dopo essere stato arrestato e accusato di gravi reati, comporta l'inosservanza del requisito di verità della notizia, per cui non è invocabile l'esimente del diritto di cronaca (Da queste premesse, è stato rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna che aveva ravvisato la diffamazione nella pubblicazione della notizia dell'arresto di una persona, avvenuto molti anni prima, omettendo qualsiasi verifica circa l'esito giudiziale di quella vicenda, conclusasi poi con una sentenza di assoluzione coperta dal giudicato; la Cassazione ha ritenuto inapplicabile l'invocato diritto di cronaca per difetto del requisito della verità della notizia, vulnerato anche dalla incompletezza della notizia medesima, allorquando gli elementi mancanti abbiano rilievo determinante per la reputazione del soggetto interessato).

Cassazione penale, sez. V, 15 gennaio 2008 n. 14062, in Diritto & Giustizia 2008

Attribuzione di fatti non veri – Diffamazione a mezzo stampa – Ricorre.

Integra il delitto di diffamazione la pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo nel quale si attribuisca a soggetto dalla reputazione già compromessa fatti non veri che integrino un autonomo reato, in quanto anche la reputazione per alcuni aspetti compromessa può formare oggetto di ulteriori illecite lesioni, irrilevante essendo con riguardo all'affermazione dell'"an" della responsabilità la quantità ovvero la gravità dell'ulteriore lesione in concreto apprezzabile, valutabile semmai ai fini della determinazione della pena e della quantificazione del danno risarcibile.

Cassazione penale, sez. V, 4 luglio 2008 n. 35032 in CED Cass. pen. 2008

1.1.2. INTERESSE PUBBLICO

Cronaca giudiziaria – Interesse pubblico.

In tema di cronaca giudiziaria, per quanto attiene alla notizia costituita da una dichiarazione resa in sede giudiziaria e raccolta da un giornalista, l'interesse pubblico a conoscere la dichiarazione, per quanto diffamatoria, non proviene dalla qualità della persona che l'ha resa, ma dall'interesse che l'opinione pubblica nutre

nei confronti di quella causa.

Cassazione civile, sez. III, 6 marzo 2008 n. 6041, in Diritto & Giustizia 2008

1.1.3. CONTINENZA

Continenza – Caratteristiche.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la continenza deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica; la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona.

Cassazione penale, sez. I, 4 luglio 2008 n. 35646, in Guida al diritto 2008, 43, 87

1.2. DIRITTO DI CRITICA

Diritto di critica prevale sul diritto alla reputazione.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è giuridicamente né logicamente corretto sostenere il prevalere del diritto all'onore ed alla reputazione sul diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero pure in chiave critica anche in presenza di capacità lesive estremamente ridotte, tali, quindi, da non giustificare in nessun caso detta prevalenza. Ed, invero qualunque critica che concerna persone è idonea a incidere in qualche modo in senso negativo sulla reputazione di qualcuno e, tuttavia, escludere il diritto di critica ogniqualvolta leda, sia pure in modo minimo, la reputazione di taluno, significherebbe negare il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero. Pertanto il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

Cassazione civile, sez. III, 16 maggio 2008 n. 12420, in Giust. civ. Mass. 2008, 5, 741

Critica politica

In tema di reati contro l'onore, è da ritenere che il linguaggio della polemica politica può assumere toni più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati, così che espressioni che, in quanto riferite a personali connotazioni intellettuali (quali, ad esempio, buffone, ridicolo o, come nel caso di specie, rimbambito), potrebbero essere ritenute offensive se fossero utilizzate in ambiti diversi, perdono una tale connotazione se utilizzate nell'ambito della polemica tra contrapposte posizioni politiche, caratterizzata dalla naturale vivacità del-

la polemica e dalla particolare coloritura dei toni, sempre dovendosi tener conto che l'uomo pubblico è esposto a forme di critica, anche dure, a causa dell'interesse che le sue azioni suscitano nei cittadini. Ciò ovviamente allorquando risulti che con le espressioni incriminate ci si sia inteso riferire non alla persona in sé, quanto piuttosto al comportamento quale uomo pubblico del destinatario. (Da queste premesse, la Corte ha annullato senza rinvio, ritenendo applicabile la scriminante della critica politica ex art. 51 c.p., la sentenza che aveva invece ravvisato gli estremi dell'offensività - pur in presenza della intervenuta prescrizione del reato di ingiuria - nella condotta dell'imputato, il quale, nella qualità di sindaco di un Comune, durante una riunione del Consiglio comunale, aveva stigmatizzato un'iniziativa di un rappresentante di un partito dell'opposizione profferendo nei suoi confronti la frase «...ho dimenticato per un attimo che lei è il solito rimbambito...»).

Cassazione penale, sez. V, 9 luglio 2008 n. 38747 in Guida al diritto 2008, 46, 103

Corretto esercizio del diritto di critica – Presupposti.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, condizioni indispensabili per il corretto esercizio del diritto di critica sono: a) la verità del fatto attribuito e assunto a presupposto delle espressioni di critica, in quanto - fermo restando che la realtà può essere percepita in modo differente e che due narrazioni dello stesso fatto possono perciò stesso rivelare divergenze anche marcate - non può essere consentito attribuire a un soggetto specifici comportamenti dallo stesso non tenuti o espressioni mai pronunciate, per poi esporlo a critica come se quei fatti o quelle espressioni fossero effettivamente a lui riferibili; mentre, qualora il fatto risulti obiettivamente falso, la possibilità di applicare la scriminante, sotto il profilo putativo ai sensi dell'art. 59 c.p., presuppone che il giornalista abbia assolto all'onere di controllare accuratamente la notizia risalendo alla fonte originaria e che l'errore circa la verità del fatto non costituisca espressione di negligenza, imperizia o, comunque, di colpa non scusabile, come nel caso in cui il fatto non sia stato sottoposto alle opportune verifiche e ai doverosi controlli; b) l'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti; c) la continenza, che deve ritenersi superata quando le espressioni adottate risultino pretestuosamente denigratorie e sovrabbondanti rispetto al fine della cronaca del fatto e della sua critica; la verifica circa l'adeguatezza del linguaggio alle esigenze del diritto del giornalista alla cronaca e alla critica impone l'accertamento della verità del fatto riportato e la proporzionalità dei termini adoperati in rapporto all'esigenza di evidenziare la gravità dell'accaduto, quando questo presenti oggettivi profili di interesse pubblico; con la precisazione che, pur essendo consentita una polemica anche intensa su temi di rilievo sociale e politico, esula comunque dalla critica il gratuito attacco morale alla persona.

Cassazione penale, sez. I, 4 luglio 2008 n. 35646 in Guida al diritto 2008, 43, 87

Diritto di critica – Differenza con il diritto di cronaca.

In tema di scriminanti costituite dal diritto di cronaca e dal diritto di critica, occorre tenere presente che il diritto di critica richiede un margine di tolleranza più ampio, ove vengano in considerazione l'interesse pubblico alla conoscenza dei fat-

ti ed alla valutazione dei comportamenti e delle scelte che interessano la collettività (la Corte ha ritenuto che non è diffamazione, ma esercizio del diritto di critica, stigmatizzare la scelta del vincitore di pubblico concorso perché fatta in maniera non obiettiva al fine di favorire un soggetto raccomandato da terzi; l'addebito di parzialità è sicuramente offensivo, ma chi si assume la responsabilità di partecipare alla Commissione giudicante un progetto pubblico si espone anche alla verifica pubblica delle sue decisioni ed alle relative critiche sugli effettivi meriti del soggetto prescelto come vincitore, purché l'accusa di favoritismi sia fatta senza attacchi personali e con espressioni non volgari).

Cassazione civile, sez. III, 21 marzo 2008 n. 7684, in Diritto & Giustizia 2008

Diritto di critica – Espressione di un giudizio o di un'opinione – Uomo politico.

In tema di tutela penale dell'onore, al fine di apprezzare l'eventuale rilevanza penale delle espressioni astrattamente offensive utilizzate, occorre considerare che la scriminante del diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione, che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva, e occorre altresì considerare che il diritto di critica, quando si svolge in ambito politico, riveste necessariamente connotazioni soggettive e opinabili, dovendosi apprezzare le espressioni utilizzate tenendo conto del preminente interesse generale al libero svolgimento della vita democratica. In questa prospettiva, come anche ritenuto dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (decisione 1 luglio 1997, Oberschich c. Austria), allorché la critica riguardi un uomo politico, che è un personaggio pubblico, i limiti alla protezione della reputazione si estendono ulteriormente, nel senso che il diritto alla tutela della reputazione deve essere ragionevolmente bilanciato con l'utilità della libera discussione delle questioni politiche.

Cassazione penale, sez. V, 8 febbraio 2008 n. 9084, in Guida al diritto 2008, 15, 91

1.3. DIRITTO DI SATIRA

Nozione – Differenza con il diritto di cronaca.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la satira costituisce una modalità corrosiva e spesso impietosa del diritto di critica e può realizzarsi anche mediante l'immagine artistica come accade per la vignetta o per la caricatura, consistenti nella consapevole ed accentuata alterazione dei tratti somatici, morali e comportamentali delle persone ritratte. Diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico su un fatto ma rimane assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito. Conseguentemente, nella formulazione del giudizio critico, possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo, anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall'opinione o comportamento preso di mira e non si ri-

solvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. Non può, invece, essere riconosciuta la scriminante di cui all'art. 51 c.p. nei casi di attribuzione di condotte illecite o moralmente disonorevoli, di accostamenti volgari o ripugnanti, di deformazione dell'immagine in modo da suscitare disprezzo della persona e ludibrio della sua immagine pubblica.

Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28411 in Red. Giust. civ. Mass. 2008, 11

Satira – Manifestazione di un dissenso ragionato – Lecita.

La satira è lecita se funzionale alla manifestazione di un dissenso ragionato; è, infatti, legittimo l'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche attraverso una rappresentazione, purché non sfoci in una aggressione gratuita del soggetto interessato.

Cassazione civile, sez. III, 24 aprile 2008 n. 10656, in Giust. civ. 2008, 7-8, 1627

2. DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA E CASISTICA

Diffamazione a mezzo stampa – Lesione della reputazione – Necessaria.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'inattendibilità dell'informazione, da sola, non costituisce un'offesa alla reputazione altrui; occorre, infatti, che l'informazione si connoti di un portato lesivo delle qualità morali, intellettuali o professionali di una persona, valutato non già secondo la considerazione della stessa, ma in conformità all'opinione del gruppo sociale, secondo il particolare contesto storico.

Cassazione penale, sez. V, 7 febbraio 2008 n.10735, in Diritto & Giustizia 2008

Diffamazione – Elemento soggettivo – Dolo generico.

In tema di diffamazione, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico non è necessaria l'intenzione di offendere il soggetto passivo, essendo sufficiente il dolo generico, consistente nella volontà di usare espressioni offensive con la consapevolezza di offendere l'altrui reputazione.

Cassazione penale, sez. V, 31 gennaio 2008 n. 16420, in Guida al diritto 2008, 20, 73

Diffamazione tramite internet.

La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica.

Cassazione penale, sez. V, 1 luglio 2008 n. 31392 in Guida al diritto 2008, 40, 87

Diffamazione a mezzo stampa – Individuazione del soggetto passivo.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'individuazione del soggetto passivo deve avvenire attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, così che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso, sia in via processuale che come fatto pre-processuale, cioè come piena e immediata consapevolezza dell'identità del destinatario che abbia avuto chiunque abbia letto l'articolo diffamatorio.

Cassazione penale, sez. V, 8 luglio 2008 n. 33442 in CED Cass. pen. 2008

Accostamento immagine in contesto diverso.

Il consenso prestato a essere ritratti in fotografia non vale come scriminante quando l'immagine è poi pubblicata sul giornale in un contesto diverso, che implica valutazioni negative sulla persona effigiata (nella specie, la Corte ha confermato la condanna per diffamazione a mezzo stampa e omesso controllo al direttore di un quotidiano. Il giornale aveva pubblicato in prima pagina la foto di una bimba in compagnia di un gatto a corredo di un articolo dedicato all'iniziativa di un ospedale per la pet therapy, il programma sanitario che prevede la partecipazione di un animale domestico per stimolare persone con handicap. In quel contesto l'immagine lasciava intendere che la minore fosse in trattamento per curare l'autismo o un ritardo psicomotorio, trattandosi pertanto di un accostamento fuorviante oltre che indebito).

Cassazione penale, sez. V, 19 giugno 2008 n. 30664 in CED Cass. pen. 2008

Diffusione di vecchie accuse infondate di un pentito.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, non è scriminato dall'esercizio del diritto di cronaca il giornalista che riporta nell'articolo delle vecchie accuse di un pentito ad un politico locale, in corsa per le elezioni comunali, senza precisare che si trattava di dichiarazioni infondate richiamate solo come dato storico, cioè per dovere di narrazione; conseguentemente, anche il direttore del giornale è chiamato a rispondere del reato di omesso controllo.

Cassazione penale, sez. V, 23 maggio 2008 n. 34940, in Diritto & Giustizia 2008

Caratteri della diffamazione a mezzo stampa – Comunicazione con più persone.

Ai fini dell'integrazione del delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), si deve presumere la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone qualora il messaggio diffamatorio sia inserito in un sito internet per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti, quale è il caso del giornale telematico, analogamente a quanto si presume nel caso di un tradizionale giornale a stampa, nulla rilevando l'astratta e teorica possibilità che esso non sia acquistato e letto da alcuno.

Cassazione penale, sez. V, 4 aprile 2008 n. 16262, in CED Cass. pen. 2008

Non punibilità del parlamentare – Responsabilità del direttore e del giornalista.

Il parlamentare che, nell'esercizio delle sue funzioni e superando i limiti del diritto di critica, esprime opinioni lesive dell'altrui reputazione, non agisce in presenza di una causa di giustificazione tale da elidere l'antigiuridicità del fatto, ma si avvale di una mera causa di non punibilità, espressamente prevista dall'ordinamento a tutela della funzione parlamentare. Tale causa di esclusione della punibilità, pertanto, non si applica né all'eventuale concorrente nel reato né al direttore del giornale che, violando il disposto dell'art. 57 c.p., non abbia impedito la pubblicazione di una notizia diffamatoria.

Cassazione penale, sez. V, 15 febbraio 2008 n. 15323, in Resp. civ. e prev. 2008, 11, 2386

Critica ad un uomo politico – Diffamazione – Non sussiste.

In tema di diffamazione, sussiste l'esimente del diritto di critica politica qualora, all'esito di una seduta consiliare, un consigliere comunale rivolga - dirigendosi verso la postazione della stampa - all'indirizzo di un collega di partito l'espressione "è un Giuda", considerato che il diritto di critica si concreta nell'espressione di un giudizio o di un'opinione che, come tale, non può essere rigorosamente obiettiva ed, a maggior ragione, ciò vale in ambito politico in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica e che, nella specie, l'epiteto succitato trae origine dall'intendimento di portare a conoscenza della pubblica opinione la scelta della parte civile di dissociarsi dalla linea ufficiale del gruppo di appartenenza votando contro la delibera da questo proposta, nonostante nella pre-riunione non avesse sollevato obiezioni di sorta.

Cassazione penale, sez. V, 8 febbraio 2008 n. 9084, in Guida al diritto 2008, 15, 91

Diritto di critica – Esistenza del fatto assunto a base delle opinioni – Necessaria.

In tema di diffamazione, ai fini dell'applicabilità dell'esimente del diritto di critica, è indubbiamente vero che deve essere riconosciuta ai cittadini la più ampia possibilità di critica e questo, quindi, deve ritenersi, a maggior ragione, relativamente ai soci di una società cui deve riconoscersi il diritto di criticare gli amministratori anche in modo aspro, perché essi devono poter esercitare il loro potere di controllo in modo penetrante proprio per assicurare l'esercizio di una corretta attività gestionale nell'interesse della società e dei soci. Peraltro, se pure la critica si sostanzia in un giudizio non suscettibile di essere considerato "ex se" vero o falso, è altrettanto vero che il fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse deve essere esistente.

Cassazione penale, sez. V, 31 gennaio 2008 n. 16420, in Guida al diritto 2008, 20, 72

3. RESPONSABILITA' PER OMESSO CONTROLLO

Omesso controllo del direttore – Concorso nel delitto di diffamazione.

Affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito, secondo la regola di cui all'art. 2055 c.c., non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso. Ne consegue che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido col giornalista autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 c.p. (nel qual caso risponderà a titolo di dolo).

Cassazione civile, sez. III, 14 ottobre 2008 n. 25157 in Red. Giust. civ. Mass. 2008, 10

Omesso controllo del direttore – Determinazione della pena.

L'art. 57 cod. pen., nel prevedere che l'omesso controllo da parte del direttore responsabile di un periodico a stampa sia punito con la pena "stabilita" per il reato eventualmente commesso con la pubblicazione, istituisce un criterio autonomo di determinazione di tale pena, ancorato a quella astrattamente prevista per il suddetto reato, così come eventualmente circostanziato, e non già a quella concretamente irrogata al colpevole, senza che però l'eventuale circostanza aggravante debba ritenersi riferibile anche al reato d'omesso controllo. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che, in un caso in cui tanto all'autore di un articolo ritenuto diffamatorio quanto al direttore responsabile erano state riconosciute le attenuanti generiche, valutate come equivalenti all'aggravante contestata per il solo reato di diffamazione, la pena da infliggere per il reato di omesso controllo dovesse essere diminuita per effetto di dette attenuanti).

Cassazione penale, sez. V, 13 maggio 2008 n. 23039, in CED Cass. pen. 2008

Omesso controllo del direttore – Reati a mezzo stampa.

Il reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampa" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è preveduto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale, sez. II, 23 aprile 2008 n. 34717, in Guida al diritto 2008, 41, 80

Direttore di giornale radiotelevisivo – Art. 57 c.p. - Non si applica.

Il reato di omesso controllo previsto dall'art. 57 c.p. è dettato esclusivamente per i reati commessi con il mezzo della "stampà" periodica e non può intendersi riferito anche alle trasmissioni radiofoniche e televisive. In proposito, il legislatore, nel disciplinare, con la l. 6 agosto 1990 n. 223, le trasmissioni radiofoniche o televisive, si è posto il problema, per il reato di diffamazione con l'attribuzione di un fatto determinato, della responsabilità omissiva, fuori dei casi di concorso nel reato principale, e lo ha risolto individuando i responsabili nelle seguenti categorie di persone (art. 30, comma 1, richiamato anche dal comma 4): "il concessionario privato o la concessionaria pubblica ovvero la persona da loro delegata al controllo della trasmissione". La precisa specificazione delle persone a cui deve attribuirsi la responsabilità penale non consente, quindi, interpretazioni analogiche o estensive, conseguendone che non è configurabile il reato di omesso controllo, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, a carico del direttore della trasmissione televisiva, che non rientra tra i soggetti presi in considerazione dalla norma incriminatrice.

Cassazione penale, sez. II, 23 aprile 2008 n. 34717, in Guida al diritto 2008, 41, 80

Responsabilità del direttore – Concorso con l'autore – Omesso controllo.

In tema di diffamazione a mezzo stampa, la querela proposta nei confronti del direttore di un periodico a titolo di concorso con l'autore della pubblicazione non esclude, di per sé, la volontà di punizione del querelante, evincibile dal tenore della querela, nei confronti del direttore anche ai sensi dell'art. 57 cod. pen. (omesso controllo del direttore sulla pubblicazione).

Cassazione penale, sez. V, 31 gennaio 2008 n. 10037, in CED Cass. pen. 2008

B) ORDINE DEI GIORNALISTI**Ordine dei giornalisti – Compiti.**

L'ordinamento della professione di giornalista, come costituito dal legislatore del 1963, soprattutto attraverso l'istituzione dell'Ordine e l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo, persegue fini che superano di gran lunga la tutela sindacale dei diritti di categoria nel rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica (Corte Cost. n. 71/1991); così l'Ordine dei giornalisti ha il compito di salvaguardare, *erga omnes* e nell'interesse della collettività, la dignità professionale e la libertà di informazione e di critica dei propri iscritti (Corte Cost. n. 11/1968).

Cassazione civile, sez. lav., 1 dicembre 2008 n. 28519, in Guida al diritto 2009, 6, 81

Attività giornalistica – Nozione.

Sulla individuazione dei dati concreti che differenziano la posizione del giornalista da qualsiasi altro addetto ad attività di informazione, in assenza di elementi obiettivi rinvenibili nella legge professionale o nella contrattazione collettiva, questa Corte ha statuito che per attività giornalistica deve intendersi quella prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento ed alla elaborazione di

notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione. Il giornalista viene in tal modo a porsi come “mediatore intellettuale” fra il fatto e la diffusione della conoscenza dello stesso, nel senso cioè che sua funzione è quella di acquisire esso stesso la conoscenza dell’evento, valutarne la rilevanza in funzione della cerchia dei destinatari dell’informazione e confezionare, quindi, il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo (Cass. n. 2166/1992, Cass. n. 4547/1990, Cass. n. 3291/1990, Cass. n. 6574/1981). Con riferimento ai canoni di comune esperienza, presupposti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, ai fini della individuazione dell’attività giornalistica, devono poi assumere il dovuto rilievo la continuità o la periodicità del servizio, del programma o della testata, nel cui ambito il lavoro è utilizzato (proprio per la continuità il “giornale” in senso proprio si distingue da ogni altro “stampato”), nonché l’attualità delle notizie trasmesse, in ordine alle quali si rinnova quotidianamente l’interesse della generalità dei lettori, differenziandosi la professione giornalistica da altre professioni intellettuali proprio in ragione di una tempestività di informazioni diretta a sollecitare i cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli, per la loro “novità”, della dovuta attenzione e considerazione (Cass. n. 1827/1995).

Cassazione civile, sez. lav., 1 dicembre 2008 n. 28519, in Guida al diritto 2009, 6, 81

Grafico - Natura giornalistica dell’attività - Sussistenza - Presupposti - Differenza dall’attività del poligrafico.

Costituisce attività giornalistica - intesa come prestazione di lavoro intellettuale volta alla raccolta, al commento e alla elaborazione di notizie destinate a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione - l’attività svolta dal grafico il quale, mediante l’espletamento di attività inerenti la progettazione e la realizzazione della pagina di giornale come la collocazione del singolo pezzo giornalistico e la scelta delle immagini e dei caratteri tipografici con i quali lo stesso viene riportato sulla pagina, esprime - pur nell’eventuale presenza delle scelte e delle indicazioni degli autori degli articoli e del direttore - un personale contributo di pensiero ed una valutazione sulla rilevanza della notizia, valutazione rapportata ad un giudizio sulla idoneità del fatto ivi riferito ad incidere sul convincimento del lettore, in ciò differenziandosi dall’attività del poligrafico il cui contributo si esaurisce nella mera trasposizione grafica della notizia da comunicare.

Cassazione civile, sez. lav., 5 marzo 2008 n. 5926, in Riv. it. dir. lav. 2008, 3, 559 con nota di CARO

Pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico - Dipendenti.

Alla stregua dell’art. 28 della legge n. 69 del 1963 - secondo cui solo il direttore responsabile delle riviste a carattere tecnico professionale o scientifico deve essere iscritto in apposito elenco annesso all’albo dei giornalisti - i dipendenti dalle aziende di “pubblicazioni periodiche a carattere tecnico, professionale o scientifico” non devono essere giornalisti iscritti all’albo professionale e al relativo rapporto di lavoro può, legittimamente, non esser applicato il contratto collettivo giornalistico.

Cassazione civile, sez. lav., 1 dicembre 2008 n. 28519, in Guida al diritto 2009, 6, 81

Praticantato – Requisiti.

Chi ha lavorato in un periodico aziendale non può fidare soltanto sulla dichiarazione firmata dal direttore che attesta la compiuta pratica, per iscriversi all'Ordine dei giornalisti. La legge sulla stampa, infatti, richiede un numero minimo di professionisti come redattori ordinari affinché la struttura sia idonea a "creare" nuovi praticanti. E soprattutto è necessario che la prestazione svolta abbia effettivamente i caratteri dell'attività giornalistica; cosa invece che non si può dire quando la rivista in questione rappresenta un bollettino a uso interno senza alcuna rilevanza esterna all'impresa.

Cassazione civile, sez. lav., 27 maggio 2008 n. 13814, in Diritto & Giustizia 2008

C) LAVORO GIORNALISTICO

Lavoro giornalistico – Mancata iscrizione al registro dei praticanti – Nullità del contratto – Aspetti economici e previdenziali.

In tema di rapporto di lavoro giornalistico, la mancanza dell'iscrizione nell'Albo dei praticanti giornalisti comporta la nullità del contratto di lavoro per violazione di legge, che non è sanabile con la successiva retrodatazione dell'iscrizione stessa, ma non esclude - non derivando detta nullità da illiceità dell'oggetto o della causa - che l'attività svolta, ai sensi dell'art. 2126 c.c., conservi giuridica rilevanza ed efficacia. Ne consegue che, per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, il lavoratore ha diritto al trattamento economico e previdenziale, ma da ciò non sorge anche lo specifico obbligo dell'assicurazione presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (I.N.P.G.I.), il cui fondamento è originato dall'iscrizione all'Albo e non solo dalla natura dell'attività svolta (nella specie, relativa ad un rapporto di collaborazione con le rubriche "Uno Mattina" e "Uno Mattina Estate" del Telegiornale 1 della RAI Radiotelevisione Italiana Spa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha evidenziato che la sentenza impugnata, nel dare corretta applicazione al principio su enunciato, aveva comunque escluso che ricorressero gli elementi essenziali della pratica giornalistica atteso il mancato inserimento nella redazione del telegiornale e l'omessa partecipazione alle attività redazionali nella loro completezza).

Cassazione civile, sez. lav., 17 giugno 2008 n. 16383, in Guida al diritto 2008, 42, 80

Direttore responsabile – Doveri di controllo – Responsabilità.

Le varie norme che conformano, anche su piani e sotto profili diversi, l'ordinamento professionale dei giornalisti, esigono che ogni giornale o altro periodico abbia un direttore responsabile, il quale ha il potere-dovere sia di organizzare la testata, che di controllare l'attività dei redattori e degli altri collaboratori. L'obbligo di controllo, in particolare, che è sanzionabile in caso di omissione non solo sotto il profilo penale e civile, ma anche disciplinare, deve essere personalmente assol-

to dal direttore, salva la possibilità di delegarlo (e l'onere di dimostrare di averlo fatto) in presenza di giustificate circostanze, e sempre che queste giustifichino poi una delega completamente assorbente e privativa (tale, cioè, da escludere la possibilità o la necessità di un controllo o di una lettura del giornale anche a distanza da parte del direttore).

Corte appello Milano 27 maggio 2008, in Redazione Giuffrè 2008

Rapporto di lavoro giornalistico - Esercizio di fatto dell'attività giornalistica per mancanza di iscrizione all'albo - Disciplina ex art. 2126 c.c.

In caso di esercizio di fatto di attività giornalistica da parte di soggetti non iscritti all'albo professionale, la nullità del rapporto di lavoro, non derivando dall'illiceità dell'oggetto o della causa ma dalla violazione della norma imperativa dettata dall'art. 43 l. 3 febbraio 1963 n. 69, non produce effetto nel periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, secondo l'espresso disposto dell'art. 2126 c.c. Ne consegue che, limitatamente a tale periodo, il lavoro prestato in carenza di iscrizione deve essere retribuito, ai sensi dell'art. 36 Cost., in proporzione alla quantità e qualità dello stesso e che per esso devono essere versati i contributi previdenziali ed assistenziali all'ente gestore dell'assicurazione generale obbligatoria, quale è l'Inps, e, pertanto, non all'Inpgi.

Cassazione civile, sez. lav., 13 agosto 2008 n. 21591, in Giust. civ. Mass. 2008, 7-8, 1264

D) UFFICI STAMPA

Legge regionale Sicilia n. 4/1999 – Uffici stampa di pubbliche amministrazioni – Applicabilità Ccnl giornalistico

L'art. 28 l. regionale Sicilia n. 4/99, nella parte in cui, modificando il disposto dell'art. 58 l. regionale Sicilia n. 33/96, prevede l'applicabilità del contratto nazionale di lavoro giornalistico nella sua interezza non ha natura interpretativa della norma modificata, né portata retroattiva; tuttavia, a far tempo dalla data della sua entrata in vigore, il suddetto art. 28, operando un rinvio sostanziale alla disciplina del contratto nazionale di lavoro giornalistico, comporta l'applicazione di tale contratto, nella sua interezza, nei confronti dei giornalisti dipendenti appartenenti agli uffici stampa delle amministrazioni pubbliche che, ricorrendone le condizioni legittimanti, abbiano già provveduto a dare concreta applicazione all'art. 58 l. regionale Sicilia n. 33/96; in tale ipotesi, dall'applicazione nella sua interezza del contratto nazionale di lavoro giornalistico discende, sempre a far tempo dalla data dell'entrata in vigore dell'art. 28 l. regionale Sicilia n. 4/99, l'obbligo delle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro di versare, in relazione ai giornalisti dipendenti appartenenti ai propri uffici stampa, i contributi spettanti alla Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti.

Cassazione civile, sez. lav., 6 ottobre 2008 n. 24656, in Diritto & Giustizia 2008

Uffici stampa di pubbliche amministrazioni – Ccnl giornalistico – Non applicabile.

Non è applicabile ai dipendenti delle pp.aa. addetti all'ufficio Stampa il Ccnl giornalistico, essendosi limitata la l. 7 giugno 2000 n. 150, a delegificare la regolamentazione di tali profili professionali, rimettendoli alla contrattazione collettiva di comparto. Né spetta ai singoli lavoratori nei confronti della PA., datrice di lavoro, il risarcimento del danno per mancata applicazione della l. n.150/2000, in assenza di tale disciplina pattizia. È altresì inaccoglibile, sia la domanda di risarcimento del conseguente danno biologico patito dagli addetti agli Uffici Stampa della PA., in ragione di tale inerzia, sia il risarcimento dei danni derivanti dalla disparità di trattamento subita rispetto ai giornalisti.

Tribunale Napoli, sez. lav., 19 giugno 2008 n. 16266, in Il merito 2008, 10, 21 con nota di COSMAI

**PRONUNCE DEL GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI**

PRONUNCE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. Nei giornali troppi dati sui minori vittime di abusi

La notizia è quella terribile di un caso di violenza in famiglia, ma i due quotidiani locali che la riportano eccedono nel fornire informazioni tanto da rendere riconoscibili i minori vittime degli abusi. Interviene il Garante e stabilisce che i due giornali non potranno più pubblicare, anche attraverso i loro siti web, quei dettagli e quelle informazioni decisamente non essenziali.

Il divieto del Garante è stato adottato a seguito di una segnalazione. La vicenda si è svolta in un piccolo comune della Calabria in cui risiede un padre che è stato condannato per aver compiuto atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei figli. I due quotidiani locali che ne danno notizia non solo descrivono in modo dettagliato la vicenda e il genere di abusi subiti dai minori, ma riportano tutta una serie di informazioni sull'episodio in grado di ledere gravemente la riservatezza dei minori rendendoli riconoscibili. Negli articoli vengono infatti citati il nome e cognome del padre, il nome del comune in cui vive la famiglia, il sesso delle vittime e, nel caso di uno dei due giornali, anche l'iniziale dei bambini. A causa di questi dati, nonostante non si siano fatti i loro nomi, i minori interessati sono risultati riconoscibili quanto meno in ambito locale, in particolare all'interno della cerchia familiare e amicale, considerato il piccolo comune dove si sono verificati i fatti.

Ma sono altri due gli aspetti sui quali si è appuntato il provvedimento del Garante. Il primo riguarda il principio dell'essenzialità dell'informazione: larga parte delle informazioni pubblicate non erano infatti indispensabili per dare una compiuta rappresentazione della vicenda, che pure rivestiva un interesse pubblico e sulla quale stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca. Il secondo aspetto è connesso con la tutela rafforzata da assicurare ai più piccoli, tanto più se vittime di atti di molestie o violenza sessuale. Tale tutela è sancita dalle norme che vietano la divulgazione di notizie o immagini relative a minori coinvolti in procedimenti penali, dal Codice privacy (che obbliga a omettere, quando si diffondono procedimenti giurisdizionali, le generalità o altri dati identificativi anche relativi a terzi dai quali si possa desumere anche indirettamente l'identità di minori) e dallo stesso Codice di deontologia dei giornalisti che, richiamando la Carta di Treviso, stabilisce che il diritto del minore alla riservatezza è prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando i minori siano addirittura vittime di violenza.

“Attenzione ai minori anche quando si tratta di dati apparentemente innocui” - ha commentato il relatore Giuseppe Fortunato - “Questo è l'importante principio che il Garante raccomanda a tutti i giornalisti. Se si tratta dei più “piccoli”, anche un “piccolo” dato potrebbe procurare un danno immenso”.

Copia del provvedimento del Garante è stato inviato ai Consigli regionali compe-

tenti e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Newsletter n. 311 del 29 luglio 2008

Allegato:

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 10 luglio 2008 in Bollettino del n. 96/luglio 2008

[doc. web n. 1536583]

Giornalismo: diffusione di dati su minori vittime di violenza sessuale - 10 luglio 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan, del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO la segnalazione presentata dalla sig.a XY;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

RELATORE il dott. Giuseppe Fortunato;

PREMESSO:

Nei giorni scorsi alcuni organi di informazione hanno riportato la notizia della condanna di un uomo per atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei figli.

La segnalazione lamenta che i quotidiani "Il Quotidiano della Calabria", edizione "Tirreno" e "la Gazzetta del Sud", edizione "Cosenza-Provincia" del KW si sono occupati del caso descrivendo in modo dettagliato la vicenda e il genere di abusi subiti dai minori, indicando una pluralità di informazioni inerenti all'episodio quali il nome e il cognome del padre, il piccolo comune della Calabria in cui vive la famiglia, il sesso delle vittime e, per quanto riguarda "il Quotidiano della Calabria", anche l'iniziale dei loro nomi.

CIÒ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:

Nonostante la loro mancata individuazione nominativa, i minori interessati nel caso di specie risultano riconoscibili quanto meno in ambito locale, in particolare all'interno della cerchia familiare e amicale, oltre che rispetto ad altri soggetti rientranti nelle ordinarie frequentazioni della vita sociale nei vari luoghi indicati dalla segnalante.

Larga parte delle informazioni pubblicate al di là della loro attitudine a rendere riconoscibili i minori, non rispettano poi il principio di essenzialità dell'informazione (art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica), trattandosi di informazioni non indispensabili per rappresentare compiutamente la vicenda che

pure, in termini più generali, è legittimamente riconducibile all'esercizio del diritto di cronaca.

La diffusione ha poi riguardato soggetti minori per i quali l'ordinamento appresta anche in tema d'informazione una tutela rafforzata al fine di non pregiudicarne l'armonico sviluppo della personalità.

Tale tutela, fermo restando quanto previsto dall'art. 734-bis c.p. (divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale), si evince da una pluralità di fonti normative di matrice nazionale e internazionale, in particolare dall'art. 13 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 che preclude la divulgazione di notizie o immagini idonee a consentire l'identificazione dei minori coinvolti a qualsiasi titolo in procedimenti penali.

Detto principio è rafforzato dagli artt. 50 e 52, comma 5, del Codice. La prima disposizione estende il menzionato divieto a procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale; la seconda, dettata con specifico riferimento ai minori offesi da atti di violenza sessuale, preclude, nella diffusione di provvedimenti giurisdizionali, la possibilità di identificare le vittime, anche quando vengono utilizzati dati "relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità dei minori". L'art. 13 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con la legge 27 maggio 1991 n. 176, riconosce poi al fanciullo il diritto a essere protetto rispetto a "interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata".

Infine, l'art. 7 del codice di deontologia -anche attraverso il richiamo alla Carta di Treviso- considera prevalente il diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di cronaca precludendo, più radicalmente, al giornalista la facoltà di diffondere dati idonei a identificare, anche indirettamente, soggetti minori comunque coinvolti in fatti di cronaca, sì che identiche garanzie operano, a maggior ragione, con riferimento ai casi in cui le informazioni riguardino addirittura minori vittime di atti di molestie o violenze di natura sessuale.

Alla luce delle osservazioni svolte, tenuto conto della gravità della violazione dei diritti, anche in ragione della circostanza in cui è avvenuta, va disposto in via d'urgenza nei confronti delle testate indicate in premessa, ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, il divieto di ulteriore diffusione delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare i minori oggetto della segnalazione. Tale divieto va rispettato anche in sede di eventuale informazione sui contenuti della presente decisione.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) ai sensi degli artt. 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice, vieta all'editore, titolare del trattamento, delle testate giornalistiche il "Quotidiano della Calabria", e la "Gazzetta del Sud", l'ulteriore diffusione, anche tramite siti web, delle informazioni idonee, pur indirettamente, a identificare i minori.

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Roma, 10 luglio 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

2. Diritto di cronaca e dettagli eccessivi

Non si possono diffondere dati clinici sui quotidiani se questi dati non risultano “indispensabili” ai fini del diritto/dovere di cronaca.

È quanto ribadito dal Garante privacy nell'accogliere il ricorso di due coniugi che avevano lamentato una violazione della privacy a seguito della diffusione, da parte di due giornali locali, di notizie relative a un incidente stradale nel quale erano stati coinvolti con i due figli minori.

Entrambi i quotidiani avevano pubblicato numerosi dati personali tra i quali generalità, età, professione, luogo di nascita e luogo di residenza della coppia, ma soprattutto avevano riportato informazioni dettagliate sulle condizioni di salute dell'uomo che aveva subito l'amputazione di un arto.

Il Garante, con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan, ha vietato ai due giornali l'ulteriore diffusione dei dati personali relativi ai coniugi, in particolare di quelli riguardanti la menomazione fisica subita dall'uomo.

L'Autorità, nel dare ragione alla coppia, ha ribadito che il codice deontologico dei giornalisti stabilisce che nei servizi giornalistici deve essere evitata la divulgazione di notizie non indispensabili alle finalità giornalistiche, in particolare per quanto riguarda le informazioni sullo stato di salute di una persona identificata o identificabile.

Negli articoli erano state pubblicate anche le foto dei coniugi, riprese dalle fototesere dei documenti di riconoscimento raccolti all'interno dell'autovettura durante le operazioni di soccorso. Pubblicazione, secondo il Garante, non giustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione e che comunque non può essere ritenuta lecita per il solo fatto che le fotografie, come asserito dalle testate giornalistiche, sarebbero state fornite dalla polizia stradale.

Newsletter n. 312 del 16 settembre 2008

Allegato:

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 2 aprile 2008 in Bollettino del n. 93/aprile 2008

[doc. web n. 1519908]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di conseguenze di un incidente - 2 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott.

Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTA la segnalazione del 27 settembre 2007 con cui i coniugi XY e XW lamentano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali in relazione alla diffusione, da parte dei quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud (edizioni del 28 giugno 2007), di notizie relative a un incidente stradale avvenuto il giorno prima, nel quale sono stati coinvolti i coniugi segnalanti con i due figli, di QX e ZX anni;

VISTE le deduzioni formulate dall'avv. Giorgio Algozini per conto di Editoriale poligrafica S.p.A. e del Giornale di Sicilia (nota del 4 febbraio 2008) e quelle formulate dal presidente di Società editrice siciliana S.p.A., quale editore della Gazzetta del Sud (nota del 12 dicembre 2007);

RILEVATO che entrambi i quotidiani hanno pubblicato numerosi dati personali, tra i quali, le generalità, l'età, la professione, il luogo di nascita e il luogo di residenza dei segnalanti;

RILEVATO che i medesimi quotidiani hanno riportato anche dettagliati riferimenti alle condizioni cliniche del segnalante e, in particolare, hanno riferito dell'amputazione di un arto subita da quest'ultimo;

RILEVATO che il Giornale di Sicilia, nell'edizione del 28 giugno, ha pubblicato anche le fotografie dei segnalanti e che analoga pubblicazione è stata effettuata dalla Gazzetta del Sud, seppur limitatamente alla fotografia del segnalante, riportata in dimensioni più ridotte;

RILEVATO quanto asserito dai segnalanti e cioè che tali fotografie sarebbero la riproduzione di quelle contenute nei loro documenti di riconoscimento che si trovavano custoditi all'interno dell'autovettura e raccolti dalla Polizia stradale durante le operazioni di soccorso;

RILEVATO che il trattamento di dati in esame è stato effettuato per finalità giornalistiche e che, in base alla disciplina vigente in materia, i dati personali devono essere acquisiti in modo lecito e corretto (art. 11, comma 1, lett. a) e possono essere diffusi anche senza il consenso degli interessati, purché nel rispetto dei limiti posti al legittimo esercizio del diritto di cronaca (veridicità dei fatti, rilevanza sociale della notizia, forma civile dell'esposizione) e, in particolare, dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali -d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

CONSIDERATO che, in osservanza dei limiti predetti deve essere evitata la diffusione di dati personali quando questi non risultino "indispensabili" ai fini dell'esercizio del diritto/dovere di cronaca (art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica) e che maggiore rigore deve essere adottato nella diffusione di notizie idonee a rivelare particolari condizioni di salute di una persona identificata o identificabile (artt. 5 e 10 del codice di deontologia cit.);

RILEVATO che in entrambi gli articoli di stampa sono state pubblicate informazioni dettagliate relative alle condizioni di salute del segnalante, con particolare riferimento all'amputazione di un arto, e che tale trattamento contrasta con i limiti e le garanzie sopra menzionate;

RILEVATO che la circostanza, evidenziata dal legale di Editoriale poligrafica

S.p.A. e del Giornale di Sicilia, che alcuni dati personali sono tratti da dichiarazioni rese dalla madre della segnalante a un giornalista del quotidiano non esclude una violazione delle disposizioni citate atteso che i quotidiani hanno aggiunto autonomamente informazioni particolareggiate sulle condizioni di salute del segnalante, nonché altri dati personali relativi ai segnalanti (ad es., il luogo di abitazione; inoltre, il Giornale di Sicilia ha pubblicato l'anno del loro matrimonio e il paese d'origine) che nel loro insieme risultano eccedenti ai fini della cronaca sull'accaduto; CONSIDERATO che i segnalanti hanno appreso solo dal quotidiano che erano state utilizzate le loro fototessera tratte dai documenti di riconoscimento e che la pubblicazione delle stesse fotografie, peraltro non giustificata sul piano dell'essenzialità dell'informazione (art. 8 codice di deontologia cit.), non può ritenersi lecita per il solo fatto che tali fotografie, secondo quanto asserito dalle testate, sarebbero state fornite dagli agenti di polizia. La comunicazione di dati a terzi da parte di questi ultimi non risulta dagli atti basata su un idoneo presupposto normativo, anche per effetto della mancata adozione del regolamento previsto dall'art. 57 del Codice (cfr. anche art. 25 del Codice);

RILEVATO pertanto che gli articoli oggetto di segnalazione, sebbene riferiti a un episodio che poteva essere oggetto di una legittima attività di cronaca, risultano nel caso concreto contrastanti con i principi vigenti in materia di trattamento di dati personali a fini giornalistici;

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto (artt. 143 comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice);

RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche ad una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTA la necessità di disporre nei confronti di Editoriale poligrafica S.p.A. e di Società editrice siciliana S.p.A., in qualità di titolari del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione sui quotidiani Giornale di Sicilia e Gazzetta del Sud dei dati personali idonei a rivelare il dettaglio relativo alla menomazione fisica subita dal segnalante e degli altri dati personali relativi ai coniugi da ritenersi nel loro insieme eccedenti nei termini sopra indicati;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RITENUTA, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale poligrafica S.p.A. e di Società editri-

ce siciliana S.p.A. in qualità di titolari del trattamento descritto, il divieto di ulteriore diffusione sui quotidiani *Giornale di Sicilia* e *Gazzetta del Sud* dei dati personali idonei a rivelare il dettaglio relativo alla menomazione fisica subita dal segnalante e degli altri dati personali relativi ai coniugi da ritenersi nel loro insieme eccedenti nei termini di cui in premessa;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 2 aprile 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

3. Proteggere l'identità delle donne vittime di violenza

Occorre evitare la pubblicazione di dettagli che violino riservatezza e dignità.

Occorre proteggere in modo efficace l'identità delle donne vittime di violenza. Nel riportare episodi di cronaca, i giornali devono astenersi dal pubblicare dettagli che violino la loro riservatezza e dignità.

Lo ha ribadito il Garante affrontando (con un provvedimento di cui è stato relatore Mauro Paissan) il caso di un quotidiano veneto che aveva dato notizia di un'aggressione e di una violenza sessuale subite da una donna da parte del coniuge da cui era legalmente separata. Nell'articolo venivano rese note l'identità della vittima, la sua professione unitamente all'indirizzo dove la esercitava, l'indirizzo dove la donna viveva col marito e l'attuale indirizzo con relativa fotografia.

La donna si era lamentata, segnalando al Garante, oltre alla violazione della propria dignità, anche il rischio dei danni che la pubblicazione di tali informazioni poteva arrecare alla personalità del figlio minore, nel caso in cui fosse venuto a conoscenza dei fatti tramite i mezzi di informazione.

Il Garante ha dichiarato fondata la segnalazione della donna, ribadendo preliminarmente che i giornalisti possono diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, ed in particolare del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.

Nel caso specifico, l'episodio avrebbe potuto essere documentato correttamente omettendo i riferimenti in grado di portare all'identificazione della vittima del reato, anche in considerazione del fatto che le informazioni attinenti alla sfera sessuale sono soggette ad una rigorosa tutela, anche quando sono trattate nell'ambito di attività giornalistica. L'articolo è risultato quindi pubblicato in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali e del Codice deontologico dei giornalisti.

Il Garante ha così vietato all'editore del quotidiano l'ulteriore pubblicazione delle generalità, della professione unitamente al luogo dove viene esercitata, degli indirizzi e delle foto dell'abitazione della donna.

Newsletter n. 317 del 19 dicembre 2008

Allegato:

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 13 ottobre 2008 in Bollettino del n. 98/ottobre 2008, [doc. web n. 1563958]

Giornalismo: diffusione di dati su vittime di violenza sessuale - 13 ottobre 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 22 luglio 2008 presentata dall'avv. Annalisa Canduso, in nome e per conto della sig.a XY;

VISTE le deduzioni formulate per conto di Editoriale F.V.G. S.p.A., con sede in Udine, via Palmanova n. 290;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

Il quotidiano *Messaggero Veneto* ha pubblicato due articoli (ZW e HK 2008) nei quali veniva riportata la notizia di una aggressione e di una violenza sessuale a una donna da parte del coniuge dal quale è legalmente separata.

La vittima si è rivolta al Garante lamentando che il quotidiano, nel contesto della notizia, abbia reso nota la sua identità, la sua professione unitamente al luogo ove la esercita, l'indirizzo dell'abitazione in cui essa viveva con il marito e l'attuale indirizzo, nonché la foto che ritrae la sua abitazione.

La segnalante sostiene che da tali articoli sarebbe derivata anzitutto una lesione della propria dignità, avuto riguardo alla particolare natura dell'informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale; ha prospettato inoltre la possibilità che la notizia possa anche ledere la personalità del figlio minore, qualora lo stesso venga a conoscenza dei fatti. La segnalante lamenta, altresì, una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di tali dati e, infine, evidenza che non era stata contattata da alcun giornalista del *Messaggero Veneto*.

A seguito della segnalazione Editoriale F.V.G. S.p.A. ha formulato proprie deduzioni tramite l'avv. Piero Fornasaro, con nota del 19 settembre 2008; è stata poi sentita su sua richiesta, nell'audizione dell'8 ottobre 2008 cui ha preso parte il legale medesimo.

OSSERVA

Va constatato in via preliminare che la segnalazione, diversamente da quanto sostenuto per conto del quotidiano, è ammissibile sebbene sia stata presentata non direttamente dalla segnalante, ma tramite un legale senza formale delega. La segnalazione non richiede particolari vincoli di forma e può essere utilizzata da chiunque per porre all'attenzione dell'Autorità determinati fatti o situazioni che potrebbero contrastare con la disciplina in materia di protezione dei dati personali (art. 141 del Codice; v. anche art. 13 reg. n. 1/2007 del 14 dicembre 2007, in Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2008, n. 7).

Nel merito, va rilevato anzitutto che l'ordinamento assicura alle vittime di atti di violenza sessuale una protezione rafforzata prevedendo il divieto di diffondere senza consenso le loro generalità, attraverso mezzi di comunicazione di massa (art. 734 *bis* c.p.).

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità concerne, inoltre, un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice). Tali limiti devono essere valutati con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (cfr. documento del 6 maggio 2004 *Privacy* e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti; v. anche art. 8 Racc. del Consiglio d'Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali).

In tale quadro, la circostanza che il quotidiano abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente agli altri dati sopra citati, integra un'inosservanza dei predetti principi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (*Prov. 11* luglio 2002, doc web. 1065802) in quanto tali dati non costituivano dettagli indispensabili ai fini del corretto esercizio del diritto di cronaca (art. 6 del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, allegato A1 al Codice).

Il quotidiano avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelarne la dignità (art. 8 del codice deontologico cit.) avuto riguardo alla particolare natura dell'informazione diffusa, attinente alla sfera sessuale soggetta a una speciale tutela anche quando è trattata nell'esercizio dell'attività giornalistica (art. 11 del codice di deontologia cit.; *Prov. del Garante del 13* luglio 2005, doc. web n. 1152088).

La pubblicazione dell'articolo oggetto della segnalazione contiene dati personali e risulta in contrasto con la disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. *c*) e 154, comma 1, lett. *d*), del Codice, il Garante dispone pertanto nei riguardi della predetta società il divieto dell'ulteriore trattamento riguardo alla diffusione, in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito Internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della

sua abitazione. In caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice.

Copia del presente provvedimento verrà inviata al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE:

a) dispone ai sensi degli artt. 139 comma 5, 143 comma 1, lett. c) e 154 comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Editoriale S.V.G. S.p.A. in qualità di titolare del trattamento il divieto dell'ulteriore trattamento con riguardo alla diffusione sul quotidiano *Messaggero Veneto*, in relazione alla vicenda indicata in motivazione e anche tramite il sito Internet della testata, delle generalità, della professione unitamente al luogo ove la segnalante esercita, dei suoi indirizzi, della foto della sua abitazione;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 13 ottobre 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

4. Rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato

Il caso riguarda una vicenda giudiziaria in cui la segnalante risulta coinvolta, in qualità di persona offesa, in un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna per il reato di "*circonvenzione di incapace*".

La segnalante lamenta una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di dati (il nome e il cognome, anziché le sole iniziali, nonché altri riferimenti relativi alla professione e all'attività di volontariato). La questione sottoposta all'esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell'"*essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*" (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali). In tale quadro, la circostanza che il quotidiano, nell'articolo del 30 novembre 2007, abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente alla condizione psichica della segnalante, integra, secondo il Garante, un'inosservanza dei predetti principi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (*provv. 11 luglio 2002 doc web. 1065802*). Sebbene l'imputata fosse accusata del delitto di "*circonvenzione di incapace*" e, pertanto, la condizione psichica della persona

offesa avesse una rilevanza pregnante nell'intero impianto accusatorio, non era essenziale riportare anche le generalità della persona offesa.

Il quotidiano, pertanto, avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare in modo diretto la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 del codice deontologico cit.) rispetto alla diffusione di delicati riferimenti attinenti alle condizioni psichiche.

Allegato:

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 5 giugno 2008 in Bollettino del n. 95/giugno 2008

[doc. web n. 1527037]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato - 5 giugno 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTA la segnalazione del 26 marzo 2008 presentata dalla sig.a XY;

VISTE le deduzioni formulate dall'avv. Giancarlo Massari per conto di SETA S.p.A. e del dr. Tiziano Marson, direttore responsabile del quotidiano "Alto Adige";

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO

É pervenuta a questa Autorità una segnalazione con la quale l'interessata, lamenta una violazione della disciplina sulla protezione dei dati personali derivante dalla pubblicazione di tre articoli (ZK, WZ e KX) sul quotidiano "Alto Adige". Il caso riguarda una vicenda giudiziaria in cui la segnalante risulta coinvolta, in qualità di persona offesa, in un procedimento penale conclusosi con una sentenza di condanna per il reato di "circonvenzione di incapace".

La segnalante sostiene che da tali articoli sarebbe derivata anzitutto una lesione dell'onore, dell'immagine e della reputazione, posto che in essi sarebbe stato travisato il senso della sentenza che aveva evidenziato, di fatto, "una mera ingenuità", ma "di certo non instabilità psichica". La segnalante lamenta, inoltre, una violazione della propria sfera di riservatezza che sarebbe derivata dalla pubblicazione di dati (il nome e il cognome, anziché le sole iniziali, nonché altri riferimenti relativi alla professione e all'attività di volontariato). La segnalante, infine, evidenzia che, a seguito della pubblicazione del primo articolo, aveva manifestato la sua con-

trarietà alla diffusione di tali dati.

Il legale dell'editore e del direttore responsabile nega quest'ultima circostanza e, inoltre, riferisce che le informazioni utilizzate negli articoli sono state fornite dall'avvocato di parte civile; infine, nega che l'infermità psichica sia da considerarsi necessariamente quale dato sensibile legato alle condizioni di salute dell'individuo, citando in proposito una sentenza della Corte di cassazione (n. 40383 del 4 ottobre 2006).

OSSERVA

La questione sottoposta all'esame di questa Autorità concerne un trattamento di dati personali svolto per finalità giornalistiche. Trova, pertanto, applicazione la disposizione in base alla quale il giornalista può diffondere dati personali, anche senza il consenso degli interessati, nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare del principio dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" (art. 137, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Garante ha rilevato più volte che i predetti limiti devono essere valutati con particolare rigore quando vengono in considerazione dati idonei a identificare vittime di reati (documento del 6 maggio 2004 *Privacy e giornalismo. Alcuni chiarimenti in risposta a quesiti dell'Ordine dei giornalisti*; cfr. anche art. 8 della Raccomandazione del Consiglio d'Europa (R(2003)13), del 10 luglio 2003-*Principi relativi alle informazioni fornite attraverso i mezzi di comunicazione in rapporto ai procedimenti penali*).

In tale quadro, la circostanza che il quotidiano, nell'articolo del 30 novembre 2007, abbia pubblicato il nome e il cognome, unitamente alla condizione psichica della segnalante, integra un'inosservanza dei predetti principi, anche alla luce di quanto già constatato dal Garante in casi analoghi (*provv. 11 luglio 2002 doc web. 1065802*). Sebbene l'imputata fosse accusata del delitto di "circonvenzione di incapace" e, pertanto, la condizione psichica della persona offesa avesse una rilevanza pregnante nell'intero impianto accusatorio, non era essenziale riportare anche le generalità della persona offesa.

Il quotidiano, pertanto, avrebbe potuto documentare ugualmente i fatti accaduti omettendo i riferimenti idonei a identificare in modo diretto la persona offesa del reato, anche alla luce della necessità di tutelare la dignità della persona (art. 8 del codice deontologico cit.) rispetto alla diffusione di delicati riferimenti attinenti alle condizioni psichiche. Tale considerazione trova conferma dal confronto con i due precedenti articoli (del ZK e del WZ) nei quali il giornalista aveva invece omesso di fornire elementi individualizzanti relativi alla segnalante, senza che ciò avesse pregiudicato la qualità della notizia.

Al riguardo va anche rilevato che, sebbene l'articolo del KX riportasse dati contenuti nella sentenza, il giornalista era tenuto comunque a rispettare i limiti indicati nell'art. 137 del Codice e nel citato codice di deontologia a tutela dei diritti degli interessati. Tale assunto trova conferma nella disciplina dell'omissione dell'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi in caso di riproduzione della sentenza per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica (art. 52, commi 1 e 2, del Codice). Sulla base delle susposte considerazioni si deve quindi ritenere che la pubblica-

zione dei dati personali contenuti nell'articolo sia avvenuta in modo non conforme alle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali.

Alla luce delle considerazioni svolte il Garante, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. b) e 154, comma 1, lett. c), vieta pertanto a Seta S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, di diffondere ulteriormente in relazione alla vicenda indicata, anche tramite il sito *Internet* della testata, il nome e il cognome della segnalante, nonché di indicare la sua professione unitamente ai riferimenti relativi all'associazione in cui essa svolgeva l'attività di volontariato; ciò, tenendo presente che, in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

Il Garante ravvisa, altresì, la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza;

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

a) dispone, nei termini di cui in motivazione, ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Seta S.p.A. in qualità di titolare del trattamento il divieto di diffondere ulteriormente sul quotidiano "*Alto Adige*", in relazione alla vicenda indicata e anche tramite il sito *Internet* della testata, il nome e il cognome della segnalante, nonché di indicare la sua professione unitamente ai riferimenti relativi all'associazione in cui essa svolgeva l'attività di volontariato;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza.

Roma, 5 giugno 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

5. Rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato

Il Garante esamina il filmato trasmesso da un'emittente televisiva, nel corso di un programma, nel quale sono state diffuse alcune immagini di Meredith Kercher raccolte dal Servizio polizia scientifica della Polizia di Stato durante uno dei sopralluoghi effettuati presso il luogo in cui la studentessa inglese, il 2 novembre 2007, è stata trovata uccisa. Alcune delle immagini sono accompagnate da descrizioni audio particolareggiate sulle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere e da raccapriccianti specificazioni sulle gravi ferite inferte. La diffusione delle predette immagini e delle relative descrizioni non risulta giustificata dal punto di vista dell' "essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" ed essa ha concretato una grave violazione della dignità (artt. 2 e 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8, comma 1, codice di deontologia relativo al trattamento dei

dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, all. A1 al Codice);

Allegato:

Divieto del Garante [art. 154, 1 d) del Codice] - 24 aprile 2008 in Bollettino del n. 93/aprile 2008
[doc. web n. 1519915]

Giornalismo: rispetto del principio di essenzialità dell'informazione nel caso di vittime di reato - 24 aprile 2008

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il filmato trasmesso in data 31 marzo u.s. dall'emittente televisiva Telenorba, nel corso del programma "*Il Graffio*", nel quale sono state diffuse alcune immagini di Meredith Kercher raccolte dal Servizio polizia scientifica della Polizia di Stato durante uno dei sopralluoghi effettuati presso il luogo in cui la studentessa inglese, il 2 novembre 2007, è stata trovata uccisa;

VISTE le osservazioni pervenute in data 4 aprile 2007 da Telenorba S.p.A.;

RILEVATO che alcune delle immagini diffuse consistono in primi piani sulle ferite, sul corpo nudo della ragazza e sulle tracce di sangue ancora presenti sul corpo e sul luogo del delitto;

RILEVATO che tali immagini sono accompagnate da descrizioni audio particolareggiate sulle condizioni in cui è stato ritrovato il cadavere e da raccapriccianti specificazioni sulle gravi ferite inferte;

CONSIDERATO che la tutela prevista dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196), in particolare della dignità, non viene meno con la morte della persona (Prov. 15 luglio 2006, doc. web n. 1310796, 29 novembre e 6 dicembre 2007, doc. web nn. 1478059 e 1478083);

RILEVATO dalla visione del filmato acquisito e dagli atti d'ufficio che la diffusione delle predette immagini e delle relative descrizioni non risulta giustificata dal punto di vista dell'"*essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico*" e che essa ha concretato una grave violazione della dignità (artt. 2 e 137, comma 3, del Codice; artt. 5, 6 e 8, comma 1, codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, all. A1 al Codice);

RILEVATO che la predetta diffusione risulta pertanto illecita, a prescindere dagli accertamenti in atto a cura dell'autorità giudiziaria in ordine alla liceità dell'acquisizione e dell'utilizzo giornalistico del video dal punto di vista del segreto delle indagini penali e della pubblicazione di atti d'indagine;

CONSIDERATO che, secondo quanto dichiarato da Telenorba S.p.A., le immagini diffuse costituiscono una selezione di quelle nella disponibilità della società e che le stesse sono state "*passate al Tg1, al Tg2, a Skytg24 e a "La vita in diretta"*";

CONSIDERATO che il Garante ha il compito di vietare il trattamento, in tutto o in parte, o di disporre il blocco dei dati personali se il trattamento risulta illecito o non corretto o quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati (art. 154, comma 1, lett. d) e art. 143 comma 1, lett. c) del Codice);

RILEVATO che il divieto del trattamento può conseguire anche a una violazione delle prescrizioni contenute nel citato codice di deontologia (art. 139, comma 5, del Codice);

RITENUTO che la particolare natura delle predette immagini rende necessario disporre il divieto nei confronti di Telenorba S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, dell'ulteriore diffusione e messa in circolazione in ogni forma delle medesime immagini relative alla ragazza uccisa ripresa sul luogo del delitto; ciò, a prescindere dall'eventuale sussistenza di altri illeciti in rapporto alla normativa processuale e dalla scelta dell'emittente, che pure ritiene legittima la propria attività, di non diffondere direttamente il video in altre circostanze;

RILEVATO che in caso di inosservanza del divieto disposto con il presente provvedimento si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 170 del Codice;

RAVVISATA la necessità di disporre l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché agli editori in relazione alle predette testate e trasmissioni giornalistiche;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dispone ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1, lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali, nei confronti di Telenorba S.p.A. quale titolare del trattamento, il divieto di ulteriore diffusione e messa in circolazione delle immagini relative a Meredith Kercher riprese sul luogo del delitto e trasmesse il 31 marzo 2008;

b) dispone l'invio di copia del presente provvedimento al competente Consiglio regionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, per le valutazioni di rispettiva competenza, nonché ai titolari del trattamento in relazione alle altre testate e trasmissioni indicate in motivazione.

Roma, 24 aprile 2008

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

INDICE DECISIONI

INDICE DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME 2008

4-1 Iscrizione al registro di chi opera in un Ufficio Stampa

C.N. 12 marzo 2008 n. 12 – V.Pres. Paissan – Rel. Ghirra

Respinto ricorso Luana Sanguin avverso delibera Ordine Veneto 11.9.2006

4-2 Praticantato di fatto (Piazza Grande) – Ammesso se ricorrono le condizioni

C.N. 18 settembre 2008 n.54 - Pres. Del Boca – Rel.Donno

Accolto ricorso Edoardo Lucarelli avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007

4-3 Il riconoscimento di compensi per lavoro giornalistico da parte di un magistrato non sancisce il diritto al praticantato

C.N. 17 ottobre 2008 n.75 - Pres. Del Boca – Rel. Anzalone

Respinto ricorso Maria Letizia Clarici avverso delibera Ordine Lazio 19.7.2007

4-4 Un direttore iscritto nell'elenco speciale non può attestare lo svolgimento di attività pubblicistica

C.N. 12 marzo 2008 n.11 – V. Pres. Paissan – Rel. Stornello

Respinto ricorso Fiammetta Malagoli avverso delibera Ordine Liguria 3.11.2005

4-5 I comunicati stampa non sono mezzi di prova per ottenere l'iscrizione.

L'attività deve essere certificata da un giornalista

C.N. 16 ottobre 2008 n.70 - Pres. Del Boca– Rel.Galati

Respinto ricorso Alessio Di Giulio avverso delibera Ordine Abruzzo 29.1.2008

4-6 Prestazioni occasionali e retribuzione conglobata in altre. Iscrizione negata

C.N. 22 aprile 2008 n.34 – Pres. Del Boca – Rel. Anzalone

Respinto ricorso Antonello Amato avverso delibera Ordine Liguria 21.11.2007

4-7 Attività interrotta a lungo nel biennio - Manca un elemento essenziale per l'iscrizione all'Albo

C.N. 13 marzo 2008 n.24 - V.Pres.Paissan – Rel. Galati

Respinto ricorso Chiara Le Moglie avverso delibera Ordine Lazio 16.3.2007

4-8 Senza mediazione giornalistica non c'è attività pubblicistica

C.N. 13 marzo 2008 n.22 - V.Pres.Paissan – Rel. Anzalone

Respinto ricorso Giuseppe Grosso Ciponte avverso delibera Ordine Piemonte 20.7.2007

4.9 Messaggi e comunicazioni ad uso interno - Iscrizione negata

C.N. 11 giugno 2008 n.40- Pres. Del Boca– Rel. Cembran

Respinto ricorso Charles Victor Hall avverso delibera Ordine Lazio 10.3.2006

- 4-10 L'editore deve documentare i compensi percepiti per attività pubblicistica
C.N. 11 giugno 2008 n.44- Pres. Del Boca– Rel. Marra
Respinto ricorso Gianmarco Aulino avverso delibera Ordine Sicilia 21.4.2006
- 4-11 Fotocineoperatori- Le condizioni richieste dal DPR 649/76
C.N. 12 giugno 2008 n.50 - Pres. Del Boca– Rel. Marra
Respinto ricorso Paolo Grana avverso delibera Ordine Lazio 13.4.2006
- 4-12 Limiti all'interpretazione delle norme di legge ai fini dell'iscrizione all'Albo
C.N. 16 ottobre 2008 n.66 - Pres. Del Boca– Rel. Donno
Accolto ricorso Chiristian Losito e annullata delibera Ordine Lazio 16.11.2007
- 4-13 Un periodico di annunci deve comunque avere un direttore responsabile
C.N. 13 marzo 2008 n. 26 - V. Pres. Paissan – Rel. Marra
Accolto ricorso Alfredo Fiera avverso delibera Ordine Puglia 24.7.2007
- 4-14 Istanza respinta in mancanza di elementi di valutazione
C.N. 13 marzo 2008 n. 25 – V. Pres. Paissan – Rel. Marra
Respinto ricorso Roberto de Souza avverso delibera Ordine Veneto 12.7.2007
- 4-15 Non si fa luogo all'iscrizione quando vengono trattati temi generali di informazione giornalistica
C.N. 17 ottobre 2008 n.69 - Pres. Del Boca – Rel. Galati
Respinto ricorso Pierluigi Federici avverso delibera Ordine Abruzzo 28.2.2008
- 4-16 Il giornalista non procaccia abbonamenti
C.N. 12 marzo 2008 n. 7 – V.Pres. Paissan – Rel. Ocera-Donno
Accolto parzialmente ricorso Giovanni Gambarotta avverso delibera Ordine Lombardia 11.12.2006
- 4-17 Il direttore risponde di omesso controllo su tutte le trasmissioni con contenuto giornalistico
C.N. 12 marzo 2008 n.10 – V.Pres. Paissan – Rel. Donno
Respinto ricorso Diego Acquisto avverso delibera Ordine Sicilia 14.11.2003
- 4-18 Non è sanzionabile il direttore che ospita un inserto con chiara indicazione di pubblicità elettorale
C.N. 11 giugno 2008 n.39 – Pres. Del Boca – Rel. Ocera
Accolto ricorso Walter Barbero avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 12.1.2004
- 4-19 Non c'è omesso controllo laddove non c'è responsabilità disciplinare per l'autore dell'articolo
C.N. 11 giugno 2008 n.41 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 16.10.2006

4-20 Il direttore vieta la pubblicazione di un articolo che viola i diritti dei minori
C.N. 11 giugno 2008 n.48 – Pres. Del Boca – Rel. Donno
Respinto ricorso Franco Fregni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 8.2.2005

4-21 Elettorali – La materia elettorale è regolata da una lex specialis qual è la legge
istitutiva

C.N. 13 marzo 2008 n. 17 - V.Pres.Paissan – Rel. Ocera
*Respinto ricorso Franco Abruzzo avverso la elezione consiglieri regionali, Collegio dei
Revisori dei conti, Consiglio Nazionale Ordine Lombardia maggio 2007 e conseguente
nuovo conteggio schede*

4-22 Termini ordinatori – termini perentori

C.N. 22 aprile 2008 n. 33 - Pres. Del Boca – Rel. Ocera
Respinto ricorso Cristiano Antonini avverso la delibera Ordine Veneto 12.7.2007

4-23 Composizione del collegio giudicante nei procedimenti disciplinari

C.N. 22 aprile 2008 n.37 – Pres. Del Boca – Rel.Iacopino
Respinto ricorso Anna Maria Lo Presti avverso delibera Ordine Sicilia 23.4.2004

4-24 Revisione Albo

C.N. 11 giugno 2008 n.49 – Pres. Del Boca – Rel. Iacopino
Respinto ricorso Calogero Urruso avverso delibera Ordine Valle d'Aosta 8.6.2006

DOCUMENTI

DOCUMENTO DI INDIRIZZO PER LA RIFORMA DELL'ORDINE

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, riunito a Positano il 17 ottobre 2008 ha approvato all'unanimità la proposta di riforma dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti

1. ACCESSO

Da tempo è maturata, anche in sede parlamentare – si vedano le iniziative, poi non portate a termine, che ebbero per protagonista il sottosegretario Siliquini – la consapevolezza che la professione di giornalista, analogamente a molte altre, richiede una base formativa superiore a quella che era prevista dalla legge 69/1963, cioè il diploma di scuola media superiore.

I processi attraversati dalla società, e dalla stessa editoria giornalistica, suggeriscono un approccio differente. Di fatto si constata che nell'ultimo decennio più di 3 su 4 delle persone che sostengono l'esame per diventare professionisti hanno una laurea. L'Ordine dei giornalisti ha stipulato convenzioni con numerose università per corsi specialistici che danno accesso all'esame professionale, nel rispetto della legge e delle norme che definiscono il praticantato. È dunque maturo un cambiamento, che preveda un canale di accesso unico attraverso:

una fase di formazione preliminare coincidente con la laurea (laurea triennale se ci riferisce al nuovo ordinamento oggi in vigore) conseguita nelle università italiane e nelle università estere i cui stati riconoscano la reciprocità.

una seconda fase di specializzazione, di due anni, da realizzare in forme diverse, e cioè:

- 1) laurea magistrale in giornalismo che conduca all'esame professionale
- 2) master specifico riconosciuto dall'Ordine dei giornalisti
- 3) scuole di giornalismo collegate ad una struttura universitaria.

Per un periodo transitorio straordinario di cinque anni gli editori potranno continuare ad usufruire della chiamata diretta in redazione di giovani laureati, ma esclusivamente con il contratto di praticantato, da accompagnare con un percorso di formazione stabilito e verificato dall'Ordine dei giornalisti.

In tutte le varianti, la fase specialistica che sostituisce il tradizionale praticantato, non deve limitarsi ad una pura dimensione accademica, ma necessariamente implicare un tirocinio professionale guidato e certificato dall'Ordine dei giornalisti. Lo strumento da utilizzare è quello già operante per le scuole abilitanti all'accesso all'esame professionale, e cioè la convenzione tra Ordine e Università. Convenzioni da verificare passo passo nell'attuazione, secondo quanto è già attualmente previsto nel Quadro di indirizzi per il riconoscimento e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo.

Al termine del biennio si dovrebbe accedere all'esame per essere riconosciuti giornalisti professionisti. È importante notare che il Consiglio di Stato (n.448/2001, 13 marzo 2002) ha riconosciuto il carattere di "esame di Stato" alla prova professionale dell'Ordine. È dunque opportuno che, riformando la legge, si provveda anche a strutturare sia l'esame che soprattutto le commissioni in modo differente da quello attuale, per esempio aumentando la presenza di commissari esterni alla professione dei giornalisti a garanzia della indipendenza e trasparenza della prova.

All'ipotesi che sia elevato alla laurea il titolo "di base" necessario per accedere alla qualifica di giornalista professionista è stato talvolta obiettato che ciò potrebbe violare la libertà di lavoro e la libertà di impresa. L'osservazione appare destituita di fondamento: le direttive europee 48/1989 e 36/2005 hanno definito il potere-dovere degli stati membri di regolare i percorsi formativi che danno luogo al riconoscimento delle qualificazioni professionali. Se quella dei giornalisti è una professione, non ci può essere dubbio che debba essere regolata da norme di accesso (diverso, lo ricordiamo ancora, è il diritto *universale* di espressione sancito dall'art. 21 della Costituzione italiana). Del resto gli editori di giornali e i proprietari di aziende giornalistiche non hanno mai mosso obiezioni alla norma precedente, che indicava nella licenza media superiore il titolo di studio per essere ammessi all'esame da professionista (o, in caso di semplice licenza media, un esame di cultura generale che attestasse un livello di istruzioni pari alla licenza media-superiore).

La nuova proposta si adegua ai tempi, portando le condizioni di partenza ad livello superiore, in sintonia con tutto ciò che si verifica, in Italia e in Europa, nel campo della formazione e della qualificazione del lavoro.

Oltre alla formazione per l'accesso, la nuova legge dovrà prevedere in modo esplicito funzioni di formazione permanente. Come ogni categoria riconosciuta e strutturata, i giornalisti – sia professionisti che pubblicisti - hanno bisogno di affidare l'aggiornamento professionale, oltre che all'esperienza e alla acquisizione spontanea di nuove conoscenze, a veri e propri corsi periodici conclusi da verifiche. Potranno essere realizzati a livello territoriale, nazionale o in collaborazione tra più ordini regionali.

2. PUBBLICISTI

Modificato con le modalità esposte il sistema di accesso dei professionisti, resta da definire quello dei giornalisti-pubblicisti. Essi, come già specifica la legge, *"svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se esercitano altre professioni o impieghi"*.

I pubblicisti costituiscono un prezioso patrimonio di saperi e competenze, e concorrono in modo sostanzioso all'informazione quotidiana e periodica, stampata e no. In particolare assicurano agli organi di informazione il contributo specialistico in numerosi campi del sapere e delle attività umane, campi che raramente possono essere coperti con competenza da professionisti del giornalismo. Oggi la via per l'accesso all'elenco dei pubblicisti è il riconoscimento di una attività continuativa nell'arco di almeno due anni. Nessuna prova di ingresso è richiesta.

Nel nuovo ordinamento che si auspica, i giornalisti pubblicisti potrebbero mantenere i medesimi requisiti di accesso, con l'aggiunta però di corsi specifici di "cultura e norme che regolano il giornalismo". A partire dalle regole deontologiche alle quali tutti – professionisti e pubblicisti – sono soggetti. Deve trattarsi di corsi regolari e consistenti, che terminino con una prova conclusiva sulle materie studiate. Qualcosa di simile è accaduto, in conseguenza della legge 150/2000, per l'ammissione all'Ordine di coloro che già esercitavano attività di ufficio stampa negli uffici pubblici.

Nell'ordinamento riformato, in ogni caso, molti di coloro che sono attualmente inseriti nell'elenco dei pubblicisti dovranno collocarsi invece in quello dei professionisti. Infatti è noto che il praticantato, secondo le regole oggi in vigore, può essere riconosciuto soltanto a chi presti la propria opera giornalistica in redazioni dove lavori un sufficiente numero di professionisti. Di fatto, in molte pubblicazioni a carattere periodico, in siti internet, uffici stampa, emittenti radio e anche tv, accade che nessuno degli addetti sia professionista. Questo impedisce che le persone che lavorano in tali organi di informazione possano accedere all'esame professionale, nonostante svolgano un'attività a tempo pieno e in forma esclusiva. Ne consegue che essi sono "pubblicisti di necessità", parcheggiati in un elenco che non sarebbe il loro proprio, ma è finora l'unico che possa ospitarli in base alle norme fissate nella legge 69/1963.

Per tutti loro sarebbe impensabile una applicazione retroattiva di requisiti e norme di accesso come quelle che si sono prospettate per i neo-professionisti.

Dovrà rimanere, in ogni caso, nella disponibilità degli attuali pubblicisti la scelta di rimanervi senza il passaggio all'elenco dei professionisti: in particolare questa scelta sarà inevitabile in caso di non esclusività professionale. Si tratterà, comunque, di una situazione transitoria: a partire dall'adozione del nuovo metodo di accesso la distinzione tra professionista e pubblicista dovrà essere chiara e senza sovrapposizioni di ruoli.

3. TRANSIZIONE TRA VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO

Il passaggio ad un nuovo sistema di accesso agli elenchi di professionisti e pubblicisti porrà inevitabilmente il problema di coloro che rischiano di essere penalizzati dal mutamento di regime. In particolare tutti quelli che non hanno conseguito una laurea, e tuttavia si trovano nella condizione, di diritto o di fatto, del *praticante in condizione di diventare professionista*.

La questione non tocca i nuovi ingressi: stabilito che il percorso professionale è preceduto da una condizione minima di titolo di studio di grado superiore, i futuri giornalisti saranno in grado di adeguarsi per tempo.

Rimarrà un certo numero di addetti al giornalismo, i quali dovranno essere messi in condizione di accedere all'esame anche senza possedere una laurea. Dovrà essere previsto un periodo di transizione; si è ipotizzato che tale tempo possa essere di cinque anni. Può apparire eccessivamente lungo, ma c'è da considerare che il gruppo dei "senza laurea" sarà comunque un bacino in esaurimento, una volta che sia entrato a regime il nuovo ordinamento. Sarebbe, in ogni caso, un tempo di transizione inferiore a quello cui sono sottoposti gli atenei universitari, dove il

vecchio ordinamento delle lauree quadriennali è destinato a sopravvivere fin quando ci sarà anche un solo fuori corso iscritto all'Università prima della riforma.

Per il periodo di transizione i titoli per accedere al percorso di ricongiungimento sono quelli della piattaforma votata all'unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002 e ripresa poi dalla bozza Siliquini. Nel percorso di ricongiungimento sono compresi prioritariamente i pubblicisti che svolgono attività giornalistica a tempo pieno.

4. REGOLE ELETTORALI PER LE CARICHE

Uno dei punti in cui le norme stabilite 45 anni fa appaiono più bisognose di cambiamenti è quello delle modalità di elezione dei consiglieri nazionali. Varate in un'epoca in cui gli addetti al giornalismo erano poche centinaia, oggi hanno portato ad una cifra spropositata di consiglieri nazionali (con la certezza che la situazione peggiorerà ancora, se non si interviene).

La norma oggi stabilisce che i consiglieri nazionali sono eletti in circoscrizioni regionali: ogni regione elegge almeno due consiglieri professionisti e uno pubblicista. In aggiunta, ogni 500 professionisti in più iscritti in quella regione (e, analogamente, ogni 1000 pubblicisti in più) si dà luogo ad un aumento di un consigliere da eleggere, sempre su base regionale.

Il risultato è che, mentre negli anni '60, all'esordio, i consiglieri nazionali erano 45, oggi superano la cifra di 130. Tutto ciò comporta oneri eccessivi, lungaggini, problemi anche di spazio. E anche estreme difficoltà nel deliberare, soprattutto in materie delicate che esigono sia tempestività che piene garanzie, come nel campo disciplinare (per il quale rimandiamo al punto successivo, con una proposta che dovrebbe migliorare le condizioni di operatività e accelerare i lavori).

Una drastica riduzione del numero dei consiglieri nazionali è, quindi, un obiettivo irrinunciabile della riforma.

La soluzione ideale sarebbe che, a differenza di quanto accade oggi, non fosse il testo di legge, ma un regolamento a stabilire i meccanismi elettorali e la ripartizione dei consiglieri.

Le formule da utilizzare possono essere varie, purché si ottenga un sostanziale riduzione del numero dei componenti il consiglio nazionale rispettando i criteri già contenuti nelle legge istitutiva dell'Ordine dei giornalisti del 1963.

I pareri che la Commissione giuridica ha raccolto sono nettamente a favore di un numero chiuso, tenuto conto della rappresentatività.

Per i Consigli regionali dell'Ordine non appare invece necessaria alcuna modifica alla composizione, che non muta con il crescere del numero degli iscritti: in ogni regione il Consiglio territoriale è formato di 6 professionisti e 3 pubblicisti.

Fisso anche il numero dei revisori dei conti. Il modello nella sostanza regge, e non appare utile introdurre modifiche che rendano la composizione una variabile in base agli iscritti (rischiando di ricreare a livello regionale il guaio che si è verificato al Nazionale).

È invece necessario modificare sistemi di votazione e procedure, per adeguarli alle esigenze attuali e alla tecnologie disponibili. Si propone quindi di eleggere

consiglieri regionali e nazionali, sempre in un'unica tornata, ma in un turno unico, con la facoltà di organizzazione di durata affidata agli ordini regionali. Il sistema del ballottaggio spreca risorse e riduce la partecipazione. Non si vede alcun sostanziale ostacolo a considerare eletti al primo turno (l'attuale seconda convocazione) coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Inoltre la norma non deve creare ostacoli nell'adozione di sistemi di voto più aggiornati (voto elettronico, televoto). Purché sia mantenuta la facoltà di partecipare anche con il voto cartaceo tradizionale.

Si propone infine per i consigli regionali e nazionale un mandato di quattro anni per non più di tre volte consecutive.

La carica di consigliere regionale o nazionale è incompatibile con altre cariche o incarichi negli organismi di categoria _ Fnsi, Inpgi, Casagit, Fondo complementare _ e di altri ordini e categorie professionali. Fa eccezione il ruolo di membro del Cdr.

5. COMMISSIONE DEONTOLOGICA E PROCEDURA DISCIPLINARE

A rendere urgente una modifica delle procedure in campo disciplinare è l'esperienza passata e recente: il Consiglio nazionale funge da tribunale deontologico d'appello rispetto alle deliberazioni dei singoli Consigli regionali. Un collegio formato da più di 130 giudici non raggiunge quasi mai il plenum; rischia continuamente la dispersione e le lungaggini; procedendo a scrutinio segreto richiede tempi enormi anche per decisioni apparentemente semplici; è frequente che il lavoro si paralizzi perché viene meno il numero legale.

Con la riforma, in materia disciplinare si ipotizza:

la competenza a livello regionale può rimanere in capo al Consiglio dell'Ordine. Essendo esso composto da 9 membri, non sembra emergere la necessità di trasferire ad una apposita sezione l'incarico per tali procedimenti. Resta da definire una questione: se sia necessario realizzare una "terzietà" del giudice disciplinare, distinguendo perciò la funzione inquirente da quella giudicante (in questo caso il collegio giudicante dovrebbe risultare ristretto rispetto al plenum del Consiglio). Potrebbe essere utile fissare termini di tempo sia per l'indagine preliminare che per la pronuncia del giudizio.

Diverso il caso a livello nazionale: per quanto ridotto, il numero dei consiglieri nazionali sarà comunque elevato, e ciò non favorisce un esame attento e rapido dei ricorsi.

Si propone quindi di istituire una Commissione Deontologica delegata in materia disciplinare (il modello è, grosso modo, quello del CSM).

La Commissione, alla quale trasferire in massima parte il lavoro che oggi grava sul Consiglio Nazionale, potrebbe essere composta da un numero limitato di membri, nominati dal Consiglio Nazionale con un meccanismo di "voto limitato" analogo a quello che oggi si adotta per la nomina delle commissioni. I componenti potrebbero essere, a titolo di esempio 9. Tutti continuerebbero a far parte del

Consiglio Nazionale, il quale manterrebbe le attribuzioni previste dall'art. 20 della legge 69/1963; tuttavia, al punto d) dell'articolo 20 dovrebbe spogliarsi di alcune funzioni in materia di ricorsi disciplinari. L'ipotesi è che su avvertimento e censura la decisione della Commissione Deontologica sia definitiva, mentre su sospensione e radiazione sia necessario, dopo la pronuncia della Deontologica, il voto del plenum del CNOG, ma con procedure di voto semplificate. In sintesi: se la Commissione Deontologica si sarà espressa in modo unanime, il voto sia di ratifica: un intervento a favore, uno contro, e poi la deliberazione. Solo in caso di deliberazione a maggioranza il dibattito potrà essere esteso. Le modalità precise di procedura, ovviamente, dovrebbero essere contenute non nella nuova legge, ma nel regolamento dei lavori del Consiglio.

Su deliberazione del Consiglio nazionale potrebbe essere prevista la costituzione di una sottocommissione a termine di otto membri, guidata dal presidente della Commissione deontologica, al fine di accelerare la definizione dei procedimenti pendenti.

Per i ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro rimarrebbe la competenza del Consiglio Nazionale, che delibera dopo una istruttoria della Commissione Ricorsi (commissione che quindi rimarrebbe in vita, ma con competenze ridotte: iscrizioni all'albo e ricorsi elettorali). Si potrebbe in ogni modo sveltire l'iter. Per esempio: in caso di proposta unanime della Commissione, il Consiglio potrebbe procedere con modalità di ratifica (tempi abbreviati nell'eventuale dibattito: un intervento a favore, uno contro, e poi il voto palese). Se la Commissione si sarà espressa con i 4/5 di consensi, dibattito contingentato (in ipotesi, due minuti di intervento per Consigliere.). In caso di semplice maggioranza in Commissione, il Consiglio procederebbe secondo le modalità attuali. (Anche in questo caso valgono le considerazioni esposte sopra, cioè l'auspicio che le procedure si possano definire nel regolamento del Consiglio).

C'è tuttavia da valutare la proposta di affidare completamente alla Commissione Deontologica (magari adottando una denominazione diversa) anche le funzioni dell'attuale Commissione Ricorsi. A favore di quest'ultima ipotesi due elementi: con la riforma dell'accesso il contenzioso sulle iscrizioni dovrebbe risultare, se non azzerato, certo molto ridotto; inoltre si eviterebbe di creare una commissione in più rispetto alle attuali. Contro, tuttavia, la considerazione che il lavoro da svolgere in materia di deontologia sarà molto, ed aggiungere anche i ricorsi non disciplinari potrebbe sovraccaricare la commissione.

In ogni caso, si ritiene di dover mantenere la competenza piena del CNOG sui ricorsi in materia elettorale (previa istruttoria da parte della Commissione competente); vale a dire che, anche in caso di proposta unanime, si procederebbe per delibera, senza limitazioni o contingentamenti del dibattito.

GIURI' PER LA CORRETTEZZA DELL'INFORMAZIONE

Secondo la piattaforma votata all'unanimità dal consiglio nazionale il tre luglio 2002, va studiata, con l'ausilio di esperti di diritto, la creazione di un Giurì per la correttezza dell'informazione quale organo terzo chiamato a dirimere su richiesta degli interessati, conflitti tra giornalisti e cittadini che si ritengano danneggiati da notizie false.

ESAMI - INTRODUZIONE AL PERSONAL COMPUTER

Legge 3.2.193 N. 69

32. Prova di idoneità professionale

L'accertamento della idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo. L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte di Appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; quest'ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione di esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali, saranno determinate dal Regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 della legge 16 gennaio 2008 n. 16 su G.U. del 6/2/2008.

Regolamento D.P.R. 4.2.65 n. 115 e successive modifiche

ART. 44 PROVA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste: nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

elementi di storia del giornalismo;

elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;

tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;

norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;

etica professionale;

i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) *Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

(13) *Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).*

ART. 44 - bis. SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA MEDIANTE UTILIZZO DI ELABORATORI ELETTRONICI (PERSONAL COMPUTER).

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) *Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).*

CARTA DI ROMA

CARTA DI ROMA

(Protocollo d'intesa 13 giugno 2008)

Protocollo deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, condividendo le preoccupazioni dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) circa l'informazione concernente rifugiati, richiedenti asilo, vittime della tratta e migranti, richiamandosi ai dettati deontologici presenti nella Carta dei Doveri del giornalista - con particolare riguardo al dovere fondamentale di rispettare la persona e la sua dignità e di non discriminare nessuno per la razza, la religione, il sesso, le condizioni fisiche e mentali e le opinioni politiche - ed ai principi contenuti nelle norme nazionali ed internazionali sul tema; riconfermando la particolare tutela nei confronti dei minori così come stabilito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dai dettati deontologici della Carta di Treviso e del Vademecum aggiuntivo, invitano, in base al criterio deontologico fondamentale 'del rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati' contenuto nell'articolo 2 della Legge istitutiva dell'Ordine, i giornalisti italiani a:

osservare la massima attenzione nel trattamento delle informazioni concernenti i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti nel territorio della Repubblica Italiana ed altrove e in particolare a:

a. Adottare termini giuridicamente appropriati sempre al fine di restituire al lettore ed all'utente la massima aderenza alla realtà dei fatti, evitando l'uso di termini impropri;

b. Evitare la diffusione di informazioni imprecise, sommarie o distorte riguardo a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti. CNOG e FNSI richiamano l'attenzione di tutti i colleghi, e dei responsabili di redazione in particolare, sul danno che può essere arrecato da comportamenti superficiali e non corretti, che possano suscitare allarmi ingiustificati, anche attraverso improprie associazioni di notizie, alle persone oggetto di notizia e servizio; e di riflesso alla credibilità della intera categoria dei giornalisti;

c. Tutelare i richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime della tratta ed i migranti che scelgono di parlare con i giornalisti, adottando quelle accortezze in merito all'identità ed all'immagine che non consentano l'identificazione della persona, onde evitare di esporla a ritorsioni contro la stessa e i familiari, tanto da parte di autorità del paese di origine, che di entità non statali o di organizzazioni criminali. Inoltre, va

tenuto presente che chi proviene da contesti socioculturali diversi, nei quali il ruolo dei mezzi di informazione è limitato e circoscritto, può non conoscere le dinamiche mediatiche e non essere quindi in grado di valutare tutte le conseguenze dell'esposizione attraverso i media;

d. Interpellare, quando ciò sia possibile, esperti ed organizzazioni specializzate in materia, per poter fornire al pubblico l'informazione in un contesto chiaro e completo, che guardi anche alle cause dei fenomeni.

IMPEGNI DEI TRE SOGGETTI PROMOTORI

I. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in collaborazione con i Consigli regionali dell'Ordine, le Associazioni regionali di Stampa e tutti gli altri organismi promotori della Carta, si propongono di inserire le problematiche relative a richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti tra gli argomenti trattati nelle attività di formazione dei giornalisti, dalle scuole di giornalismo ai seminari per i praticanti. Il CNOG e la FNSI si impegnano altresì a promuovere periodicamente seminari di studio sulla rappresentazione di richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta e migranti nell'informazione, sia stampata che radiofonica e televisiva.

II. Il CNOG e la FNSI, d'intesa con l'UNHCR, promuovono l'istituzione di un Osservatorio autonomo ed indipendente che, insieme con istituti universitari e di ricerca e con altri possibili soggetti titolari di responsabilità pubbliche e private in materia, monitorizzi periodicamente l'evoluzione del modo di fare informazione su richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tratta, migranti e minoranze con lo scopo di:

a) fornire analisi qualitative e quantitative dell'immagine di richiedenti asilo, rifugiati, vittime della tratta e migranti nei mezzi d'informazione italiani ad enti di ricerca ed istituti universitari italiani ed europei nonché alle agenzie dell'Unione Europea e del Consiglio d'Europa che si occupano di discriminazione, xenofobia ed intolleranza;

b) offrire materiale di riflessione e di confronto ai Consigli regionali dell'Ordine dei Giornalisti, ai responsabili ed agli operatori della comunicazione e dell'informazione ed agli esperti del settore sullo stato delle cose e sulle tendenze in atto.

III. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana si adopereranno per l'istituzione di premi speciali dedicati all'informazione sui richiedenti asilo, i rifugiati, le vittime di tratta ed i migranti, sulla scorta della positiva esperienza rappresentata da analoghe iniziative a livello europeo ed internazionale.

Il documento è stato elaborato recependo i suggerimenti dei membri del Comitato scientifico, composto da rappresentanti di: Ministero dell'Interno, Ministero

della Solidarietà sociale, UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) / Presidenza del Consiglio – Dipartimento per le Pari Opportunità, Università La Sapienza e Roma III, giornalisti italiani e stranieri.

ALLEGATO: GLOSSARIO

- Un richiedente asilo è colui che è fuori dal proprio paese e presenta, in un altro stato, domanda di asilo per il riconoscimento dello status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, o per ottenere altre forme di protezione internazionale. Fino al momento della decisione finale da parte delle autorità competenti, egli è un richiedente asilo ed ha diritto di soggiorno regolare nel paese di destinazione. Il richiedente asilo non è quindi assimilabile al migrante irregolare, anche se può giungere nel paese d'asilo senza documenti d'identità o in maniera irregolare, attraverso i cosiddetti 'flussi migratori misti', composti, cioè, sia da migranti irregolari che da potenziali rifugiati.

- Un rifugiato è colui al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati, alla quale l'Italia ha aderito insieme ad altri 143 Paesi. Nell'articolo 1 della Convenzione il rifugiato viene definito come una persona che: 'temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale od opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui ha la cittadinanza, e non può o non vuole, a causa di tale timore, avvalersi della protezione di tale paese'. Lo status di rifugiato viene riconosciuto a chi può dimostrare una persecuzione individuale.

- Un beneficiario di protezione umanitaria è colui che - pur non rientrando nella definizione di 'rifugiato' ai sensi della Convenzione del 1951 poiché non sussiste una persecuzione individuale - necessita comunque di una forma di protezione in quanto, in caso di rimpatrio nel paese di origine, sarebbe in serio pericolo a causa di conflitti armati, violenze generalizzate e/o massicce violazioni dei diritti umani. In base alle direttive europee questo tipo di protezione viene definita 'sussidiaria'. La maggior parte delle persone che sono riconosciute bisognose di protezione in Italia (oltre l'80% nel 2007) riceve un permesso di soggiorno per motivi umanitari anziché lo status di rifugiato.

- Una vittima della tratta è una persona che, a differenza dei migranti irregolari che si affidano di propria volontà ai trafficanti, non ha mai acconsentito ad essere condotta in un altro paese o, se lo ha fatto, l'aver dato il proprio consenso è stato reso nullo dalle azioni coercitive e/o ingannevoli dei trafficanti o dai maltrattamenti praticati o minacciati ai danni della vittima. Scopo della tratta è ottenere il controllo su di un'altra persona ai fini dello sfruttamento. Per 'sfruttamento' s'intendono lo sfruttamento della prostituzione o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo degli organi.

- Un migrante/immigrato è colui che sceglie di lasciare volontariamente il pro-

prio paese d'origine per cercare un lavoro e migliori condizioni economiche altrove. Contrariamente al rifugiato può far ritorno a casa in condizioni di sicurezza.

- Un migrante irregolare, comunemente definito come 'clandestino', è colui che a) ha fatto ingresso eludendo i controlli di frontiera; b) è entrato regolarmente nel paese di destinazione, ad esempio con un visto turistico, e vi è rimasto dopo la scadenza del visto d'ingresso (diventando un cosiddetto 'overstayer'); o c) non ha lasciato il territorio del paese di destinazione a seguito di un provvedimento di allontanamento.

(13/06/08)

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELLE TRASMISSIONI DI COMMENTO DEGLI AVVENIMENTI SPORTIVI

DECRETO DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI 21 gennaio 2008 n. 36 (in Gazz. Uff., 8 marzo, n. 58). - Recepimento del "Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi".

TESTO DEL DECRETO [PARTE 1 DI 2]

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

di concerto con

IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
e con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 69;

Visto l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio delle comunità europee e successive
ve modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° ottobre 2002, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2004, n. 292;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni ed
in particolare gli articoli 4, 34 e 35;

Viste le delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 165/06 CSP
e 23/07 CSP;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito con modificazioni dalla
legge 4 aprile 2007, n. 41;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2007, n. 72;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche
giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007;

Visti i formali concerti espressi dal Dipartimento per le politiche giovanili e le
attività sportive e dal Ministero della giustizia in data 27 luglio 2007;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;

Acquisito il parere del Garante dell'Autorità per la protezione dei dati persona-
li reso in data 11 ottobre 2007;

Rilevata l'importanza dell'adesione su base volontaria di tutti i mezzi d'infor-
mazione, indipendentemente dallo strumento utilizzato, che hanno scelto di condi-
videre la responsabilità di vigilare sulla corretta informazione sportiva unitamente
agli altri organismi della stampa ed in particolare rappresentati dall'Ordine dei
giornalisti, dalla Federazione nazionale della stampa italiana, dall'Unione stampa
sportiva italiana e dalla Federazione italiana editori di giornali;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del-

l'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400 in data 30 ottobre 2007 (nota protocollo n. GM/149773/4762/DL/COM del 22 ottobre 2007);

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Art. 1.

1. È recepito il codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

TESTO DEL CODICE [PARTE 2 DI 2]

CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DELL'INFORMAZIONE SPORTIVA DENOMINATO "CODICE MEDIA E SPORT"

Preambolo.

Le emittenti televisive e radiofoniche e i fornitori di contenuti firmatari o aderenti alle associazioni firmatarie, l'Ordine dei giornalisti, la Federazione nazionale della stampa italiana, l'Unione stampa sportiva italiana, la Federazione italiana editori di giornali, d'ora in poi indicate come parti;

Considerata la frequenza con cui in occasione di eventi sportivi, in particolare calcistici, sono avvenuti gravi reati, dalle conseguenze talvolta tragiche, contro l'integrità fisica e la dignità delle persone, oltreché contro beni di proprietà pubblica e privata;

Preso atto che questi fenomeni di violenza e di vandalismo hanno creato indignazione e allarme nei cittadini, inducendo il Governo e il Parlamento ad adeguare in senso più rigoroso la disciplina in materia di ordine pubblico durante gli eventi sportivi;

Rilevato che gli episodi di violenza vedono spesso coinvolte persone di giovane età e minori;

Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal presente Codice che nell'informazione sportiva, attraverso i diversi mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della legge;

Ritenuto di dover contribuire a diffondere i valori positivi dello sport che, così come enunciati anche in Codici e Dichiarazioni internazionali pongono l'agonismo sportivo al servizio di un corretto e pacifico sviluppo delle relazioni umane;

Nel condividere i principi enunciati nella Direttiva comunitaria "Televisione senza frontiere" e nella sua revisione perché i servizi dei media audiovisivi non contengano alcun incitamento all'odio; nel condividere il divieto di trasmissioni che contengano messaggi di incitamento all'odio o che inducano ad atteggiamenti di intolleranza secondo quanto previsto dal testo unico della radiotelevisione; nel condividere gli atti di indirizzo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul rapporto tra informazione e rispetto dei diritti fondamentali della persona;

Consapevoli del contributo che i mezzi di comunicazione di massa, da quelli tradizionali ai nuovi media, anche per l'intreccio dei loro messaggi possono fornir-

re per condannare nei confronti della pubblica opinione, la violenza legata agli eventi sportivi, in particolare quelli calcistici;

Consapevoli dei diritti dei giornalisti di avere l'accesso piu' ampio alle fonti di informazione sportiva che non possono essere sottoposte a indebite restrizioni incompatibili con il diritto di cronaca;

Nel solco di un'autonoma tradizione di autodisciplina che, a partire dalla Carta di Treviso e dalla Carta dei doveri del giornalista, ha consolidato nel tempo il necessario bilanciamento del diritto-dovere dell'informazione con gli altri diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali quelli relativi alla sicurezza personale dei cittadini e alla tutela dei minori;

Considerato che l'incitazione alle violazioni di legge, cosi' come il ricorso alla minaccia e all'ingiuria sono comunque in contrasto con il ruolo pubblico dei mezzi d'informazione cosi' come enunciati dalla legislazione vigente e dalle sue interpretazioni giurisprudenziali;

Dopo ampio confronto in sede di "Commissione per la elaborazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi", istituita con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive in data 17 maggio 2007 per dare corso a quanto previsto dall'articolo 34, comma 6-bis del decreto legislativo n. 177/2005 cosi' come modificato dalla legge n. 41/2007;

Sentiti i soggetti associativi e istituzionali interessati alla questione, quali i responsabili della Lega calcio e quelli dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive istituito dal Ministero dell'interno con decreto 1° dicembre 2005 per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive;

Rilevata la necessità che il Parlamento e il Governo armonizzino l'attuale quadro normativo e regolamentare dei diversi media in materia di ordine pubblico e diritto di informazione relativo agli eventi sportivi;

Adottano

il presente Codice di autoregolamentazione di seguito denominato "Codice media e sport":

Art.1 - Principi generali

1. Ai fini del presente Codice per informazione sportiva si intende quella veicolata dai diversi media a una pluralità di destinatari che tratta sotto forma di cronaca, commento, dibattiti televisivi e radiofonici con ospiti in studio o collegati dall'esterno, eventi sportivi in generale e calcistici in particolare.

2. Nella diffusione dell'informazione sportiva, qualora realizzata anche al di fuori delle testate giornalistiche, le parti assicurano comunque l'osservanza dei principi della legalità, della correttezza, e del rispetto della dignità altrui, pur nella diversità delle rispettive opinioni.

3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, le parti si impegnano a evitare qualsiasi forma di incitazione o di legittimazione di comportamenti contrari a norme di legge.

4. Vengono fatti salvi e ribaditi i doveri derivanti dalla legislazione sulla stampa, da quella sulle emittenti radiotelevisive e da quella sull'Ordine dei giornalisti.

Art.2 - Diritto di informazione sportiva

1. Il commento degli eventi sportivi dovrà essere esercitato sui diversi media in

maniera rispettosa della dignità delle persone, dei soggetti e degli enti interessati, con la chiara distinzione tra il racconto dei fatti e le opinioni personali che si hanno di essi.

2. Le parti si impegnano in ogni caso a evitare il ricorso a espressioni minacciose od ingiuriose nei confronti di singoli individui o di gruppi di persone quali, ad esempio, atleti, squadre, tifosi avversari, arbitri, giornalisti, forze dell'ordine, soggetti organizzatori di eventi sportivi, etnie, confessioni religiose.

3. Le parti assicurano una corretta informazione relativamente ai reati commessi in occasione di eventi sportivi, tenuto conto della loro rilevanza sociale.

4. Nel rispetto della propria autonomia editoriale, le parti si impegnano a stigmatizzare le condotte lesive dell'integrità fisica delle persone, della loro dignità e dei beni di proprietà pubblica e privata verificatesi in occasione di eventi sportivi.

5. Preso atto che le immagini sono parte essenziale dell'informazione sportiva, nei casi di utilizzo di immagini registrate e di espressioni particolarmente forti e impressionanti, sarà cura del conduttore o del commentatore avvertire gli spettatori facendo presente che le sequenze che verranno diffuse non sono adatte al pubblico dei minori.

Art.3 - Conduzione delle trasmissioni radiofoniche e televisive

1. Le emittenti ed i fornitori di contenuti assicurano che i conduttori delle trasmissioni di informazione sportiva abbiano adeguata conoscenza del presente codice, nonché delle disposizioni normative soprarichiamate e delle regole che disciplinano l'esercizio di ciascuna delle discipline sportive oggetto delle trasmissioni loro affidate.

2. In caso di violazione delle disposizioni del presente Codice, da chiunque commesse nel corso di trasmissioni radiofoniche o televisive di informazione e di commento sportivo in diretta, inclusi ospiti, membri del pubblico, interlocutori telefonici o via internet, il conduttore dissocia con immediatezza l'emittente e il fornitore di contenuti dall'accaduto, e ricorre ai mezzi necessari - fino alla eventuale disposizione di una pausa della trasmissione, o la sospensione di un collegamento, o l'allontanamento del responsabile - per ricondurre il programma entro i binari della correttezza.

3. Nel caso di trasmissioni registrate, le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a procedere al preventivo controllo del contenuto delle stesse, escludendo dalla messa in onda episodi che costituiscano violazioni del presente Codice.

4. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano comunque, in caso di violazione del Codice a diffondere nella prima edizione successiva del programma in cui è stata commessa la violazione, o in altra trasmissione della medesima emittente, un messaggio nel quale l'editore e l'emittente e i fornitori di contenuti stessi si dissociano dall'accaduto esprimendo la loro deplorazione.

5. Le emittenti e i fornitori di contenuti si riservano di valutare l'idoneità dei soggetti che si sono resi responsabili di violazioni alle disposizioni del presente Codice a partecipare ulteriormente a trasmissioni di informazione o di approfondimento sportivo, tenuto conto della gravità e delle eventuali reiterazioni della violazione, oltreché del comportamento tenuto dall'interessato successivamente alla stessa.

6. Le emittenti e i fornitori di contenuti si impegnano a realizzare, nel rispetto

di quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali, misure atte, se del caso, a rendere individuabili i soggetti che si collegano telefonicamente, in audio o in audiovideo, alle trasmissioni.

Art.4 - Promozione dei valori dello sport

1. Con particolare attenzione nei confronti dei giovani e dei minori e quale contributo alla loro crescita culturale, civile e sociale, le parti si impegnano a diffondere i valori positivi dello sport e lo spirito di lealtà connesso a tali valori negli specifici contenitori degli avvenimenti sportivi, anche mediante campagne formative concordate e attuate con le istituzioni nazionali e locali.

Art.5 - Vigilanza

1. Il controllo del rispetto del presente Codice è affidato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali violazioni riguardanti i giornalisti vengono segnalate dall'Autorità delle comunicazioni all'Ordine professionale di appartenenza.

Art.6 - Sanzioni e impegni

1. Nei casi di violazione del presente Codice si applicano ai soggetti di cui all'articolo 34, comma 3 del Testo unico della Radiotelevisione le sanzioni richiamate dall'articolo 35, comma 4-bis dello stesso Testo unico.

2. Delle sanzioni è data notizia alle amministrazioni pubbliche competenti per gli eventuali provvedimenti collegati alla erogazione di misure a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva.

3. Delle sanzioni è data notizia al CONI, alle Federazioni sportive, alle Leghe e all'Unione Stampa Sportiva per gli eventuali provvedimenti di competenza in materia di accesso agli stadi.

4. Per le imprese televisive locali e per le imprese radiofoniche locali l'adesione al presente codice, costituisce requisito di ammissibilità ai contributi di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per i giornalisti eventualmente coinvolti le sanzioni sono quelle decise dall'Ordine professionale.